



Repertorio: **Decreti del Direttore**

classif.: I/2

rep. / data: *vedi segnatura.xml*

allegati: 2

**Oggetto: Adozione del manuale per lo svolgimento dei controlli sulla Condizionalità rafforzata e della procedura per i controlli in loco sulla flavescenza dorata per l'anno 2023**

**Note per la trasparenza**

<b>Struttura competente:</b>	Area tecnica pagamenti diretti - PO Procedure aiuti di superficie
<b>Contenuto del provvedimento:</b>	Il provvedimento dispone l'adozione delle procedure per lo svolgimento dei controlli in loco nell'ambito della condizionalità rafforzata e sulla flavescenza dorata per l'anno 2023.

La normativa unionale relativa all'applicazione della Nuova Programmazione 2023-2027 stabilisce il nuovo quadro della Condizionalità rafforzata con il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici redatti dagli Stati membri nell'ambito della politica agricola comune (Piani Strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013, e con il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.

Il regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, integra il regolamento (UE) n. 2021/2115, con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022, prevede deroghe al regolamento (UE) n. 2021/2115 per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA 7 e 8) per l'anno di domanda 2023.

Il regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022, integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità.

A livello nazionale tale normativa è stata recepita all'interno del Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (PSP) ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), approvato dalla Commissione con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 finale del 02 dicembre 2022, e successivamente dal decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0147385 del 9 marzo 2023, che dettaglia compiutamente gli obblighi previsti dai CGO e dalle BCAA.

Il decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 disciplina le sanzioni per la violazione delle regole stabilite nel Piano Strategico della PAC, sottoforma di riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 2021/2015, concessi o da concedere al beneficiario interessato.

La Regione del Veneto, con deliberazione della Giunta regionale n. 335 del 29 marzo 2023, detta le disposizioni regionali in materia di condizionalità rafforzata da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il DM 0147385/2023 all'articolo 5, stabilisce che l'AGEA, in qualità Organismo di coordinamento stabilisca, con circolare, i termini e gli effetti procedurali di attuazione, nonché i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli impegni.

La circolare è recepita dagli organismi pagatori con proprio provvedimento, all'interno del quale saranno specificati gli indici di verifica ed i parametri di graduazione del livello di violazione per i criteri e le norme recepite integralmente a livello delle Regioni e Province autonome, con le deroghe eventualmente adottate in relazione a quanto previsto dalla norma nazionale. Per quanto riguarda la circolare del coordinamento in materia di condizionalità si rinvia al documento di prossima approvazione.

La Regione del Veneto, inoltre, con deliberazione della Giunta regionale n. 678 del 7 giugno 2022 ha inteso avvalersi di AVEPA nell'esercizio delle proprie funzioni per l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 55, comma 15 del decreto legislativo n. 19 del 2 febbraio 2021, in merito alle misure di lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite, previste per l'anno 2023 con decreto del Direttore dell'UO fitosanitario n. 47 del 26 maggio 2023 e smi.

Considerato che tali verifiche si svolgono sul medesimo universo di aziende a controllo per la condizionalità, si ravvisa la necessità di approvare le procedure per l'esecuzione dei controlli da eseguire in campo e per la redazione del verbale di accertamento delle violazioni contestualmente al manuale sulla condizionalità.

Tutto ciò premesso e considerato,

## **IL DIRETTORE**

RICHIAMATA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti" (AVEPA) così come da ultimo modificata dalla legge regionale 24 luglio 2020, n. 28;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 116 del 2 febbraio 2021 è stato nominato titolare dell'incarico di Direttore dell'AVEPA il signor Mauro Trapani;

VISTI i seguenti regolamenti unionali:

- n. 2115/2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (CE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

- n. 2116/2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

- n. 1172/2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune, l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

- n. 126/2022 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2115, con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

- n. 1317/2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) n. 2021/2115 per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA 7 e 8) per l'anno di domanda 2023.

VISTI i seguenti decreti ministeriali:

- n. 0147385/2023 contenente la disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale;

- n. 247047/2023 "Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano strategico nazionale PAC e proroga dei termini per l'anno 2023";

- n. 300209/2023 "Ulteriore proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2023".

VISTO il seguente decreto legislativo:

- n. 42 del 17 marzo 2023 che disciplina le sanzioni per la violazione delle regole stabilite nel Piano Strategico della PAC, sottoforma di riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 2021/2015, concessi o da concedere al beneficiario interessato.

VISTE le seguenti deliberazioni della Giunta regionale del Veneto:

- n. 336/2023 con la quale la Regione del Veneto ha adottato le disposizioni regionali per l'anno 2023 in materia di Condizionalità Rafforzata;

- n. 678/2022 con la quale la Regione del Veneto ha inteso avvalersi di AVEPA nell'esercizio delle proprie funzioni per l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 55, comma 15 del decreto legislativo n. 19 del 2 febbraio 2021 in materia di lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata.

VISTO il decreto del Direttore di AVEPA n. 114 del 10 ottobre 2016 che definisce le modalità per la semplificazione nella gestione dell'istruttoria di liquidazione delle domande di superficie;

VISTA la dichiarazione con cui il Dirigente dell'Area tecnica pagamenti diretti accerta il regolare svolgimento dell'istruttoria relativa alla formazione di questo decreto e ne attesta la conformità alla normativa vigente;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

## DECRETA

1. di adottare, per le motivazioni esposte in premessa, i seguenti documenti relativi alle procedure per i controlli di condizionalità rafforzata e flavescenza dorata per l'anno 2023:
  - condizionalità rafforzata. Regolamento (UE) n. 2021/2015 artt. 12-13 e Allegato III. Manuale operativo dei controlli anno 2023 (**allegato A**);
  - specifiche tecniche per i controlli in loco sulla flavescenza dorata anno 2023 (**allegato B**).

Il Direttore  
*Mauro Trapani*  
(sottoscritto con firma digitale)

# **CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA**

**Regolamento (UE) n. 2021/2015 artt. 12-13 e Allegato III**

## **MANUALE OPERATIVO DEI CONTROLLI ANNO 2023**

<b>PREMESSA</b>	<b>5</b>
<b>SEZIONE A - INQUADRAMENTO GENERALE</b>	<b>6</b>
1. La normativa di riferimento	7
2. Definizioni	8
3. Il regime della condizionalità rafforzata	10
4. Il sistema dei controlli	16
5. Il campionamento delle aziende a controllo	18
6. Il sistema di applicazione e calcolo delle sanzioni	19
7. Attività di supervisione	22
<b>SEZIONE B – INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI</b>	<b>23</b>
1. Campionamento delle aziende a controllo	24
2. Preparazione e avvio del controllo in loco	24
2.1 Costituzione del fascicolo di controllo	24
2.2 Strumenti di controllo	25
2.3 Preavviso del controllo in loco	26
3. Esecuzione del controllo in loco	28
3.1 Accesso in azienda	28
3.2 Collaborazione tra Sportelli in caso di controlli congiunti	29
3.3 Aziende con superfici “fuori regione”	30
3.4 Compilazione della relazione di controllo	31
3.5 Approfondimenti successivi al controllo in loco	31
3.6 Compilazione delle check list	32
3.7 Trasmissione della relazione di controllo all’azienda	33
3.8 Tempistiche e chiusura del controllo	33
3.9 Elaborazione degli esiti dei controlli e gestione delle osservazioni	34
<b>SEZIONE C – NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>35</b>
1. Registrazione fosforo (CGO1)	36
1.1 Gli adempimenti	36
1.2 Le scadenze	37

<b>2. Direttiva nitrati (CGO2)</b>	<b>38</b>
2.1 Definizioni (DGR n. 813/2021 articolo 2, Allegato A)	38
2.2 Calcolo della classe dimensionale	42
2.3 Comunicazione Nitrati – PUA (DGR n. 813/2021, Allegato A, art. 24)	53
2.3.1 Aggiornamento della Comunicazione Nitrati	54
2.3.2 Caso particolare (DGR n. 813/2021, Allegato E)	54
2.3.3 Comunicazione congiunta (DGR n. 813/2021, Allegato E11, punto 5)	55
2.3.4 Piano di Utilizzazione Agronomica - PUA (DGR n. 813/2021, art. 24)	55
2.4 Registro delle concimazioni (DGR n. 813/2021, art. 25)	56
2.5 Stoccaggi (DGR n. 813/2021, artt. 9, 10, 12)	59
2.5.1 Stoccaggio dei materiali palabili (DGR n. 813/2021, art. 10)	59
2.5.2 Stoccaggio dei materiali non palabili (DGR n. 813/2021, art. 12)	60
2.6 Accumulo temporaneo di letami (DGR n. 813/2021, art. 11)	64
2.7 Impegni agronomici (DGR n. 813/2021, artt. 4 - 5)	66
2.8 Divieti stagionali in ZVN (DGR n. 813/2021, art. 6)	67
<b>3. Prodotti fitosanitari (CGO7-8)</b>	<b>69</b>
3.1 Registro dei trattamenti fitosanitari	69
3.1.1 Delega a terzi per la gestione dei prodotti fitosanitari	69
3.1.2 Elementi minimi obbligatori del registro	70
3.1.3 Schede del registro	70
3.1.4 Registri aziende biologiche/altri registri	71
3.1.5 Esenzioni dalla tenuta del registro	71
3.1.6 Trattamenti effettuati su terreni concessi ad altro soggetto	71
3.1.7 Campionamento del Registro in fase di controllo	72
3.1.8 Indicazioni generali per il controllo tra registro ed etichetta	72
3.2 Fasce di rispetto	73
3.3 Zone vulnerabili ai fitosanitari (ZVF)	75
3.4 Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari	75
3.5 Caratteristiche del sito di stoccaggio	75
3.6 Controlli funzionali delle irroratrici	76
3.6.1 Obbligo del controllo funzionale	76
3.6.2 Il servizio di controllo	77
3.6.3 Documentazione comprovante l'avvenuto controllo	77
<b>4. Elementi non produttivi e caratteristici del paesaggio (BCAA8)</b>	<b>78</b>
<b>SEZIONE D - SPECIFICHE TECNICHE PER LA VERIFICA DEGLI IMPEGNI</b>	<b>83</b>
<b>Relazione di Controllo (RC)</b>	<b>84</b>
<b>Relazione di Controllo (RCIII)</b>	<b>91</b>

<b>Relazione di Controllo (RCIV)</b>	<b>94</b>
<b>CGO1</b>	<b>96</b>
<b>CGO2</b>	<b>99</b>
<b>CGO3</b>	<b>109</b>
<b>CGO4</b>	<b>111</b>
<b>CGO5</b>	<b>119</b>
<b>CGO7</b>	<b>122</b>
<b>CGO8</b>	<b>125</b>
<b>BCAA1</b>	<b>130</b>
<b>BCAA2</b>	<b>132</b>
<b>BCAA3</b>	<b>133</b>
<b>BCAA4</b>	<b>134</b>
<b>BCAA5</b>	<b>137</b>
<b>BCAA6</b>	<b>140</b>
<b>BCAA7</b>	<b>141</b>
<b>BCAA8</b>	<b>142</b>
<b>BCAA9</b>	<b>145</b>
<b>SEZIONE E - ALLEGATI</b>	<b>146</b>
<b>Allegato 1 - Facsimile frontespizio fascicolo di controllo</b>	<b>147</b>
<b>Allegato 2 - Facsimile Preavviso</b>	<b>148</b>
<b>Allegato 3 – Facsimile RELAZIONE DI CONTROLLO (RC)</b>	<b>150</b>
<b>Allegato 4 – Facsimile RELAZIONE DI CONTROLLO (RCIII)</b>	<b>159</b>
<b>Allegato 5 – Facsimile RELAZIONE DI CONTROLLO (RCIV)</b>	<b>162</b>
<b>Allegato 6 – Facsimile Check List</b>	<b>165</b>

## PREMESSA

---

Il regime di “**condizionalità rafforzata**”, istituito dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, stabilisce che ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti e di pagamenti nell’ambito dello Sviluppo Rurale per la programmazione 2023-2027, è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori e a mantenere i terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali.

I “**Criteri di Gestione Obbligatori**” (**CGO**) sono volti ad incorporare una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento nazionale e regionale.

Diversamente, le norme relative alle “**Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali**” (**BCAA**) sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale conseguente all’eventuale ritiro dalla produzione o all’abbandono delle terre agricole, provvedendo affinché tutte le terre agricole, specialmente le terre non più utilizzate a fini produttivi, siano mantenute in condizioni di conservazione della fertilità.

Il presente documento illustra, attraverso le seguenti sezioni, le procedure per lo svolgimento dei controlli in loco da parte dell’AVEPA, come previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/2016 artt. 83-84, al fine di verificare l’osservanza dei suddetti obblighi.

### **SEZIONE A – INQUADRAMENTO GENERALE**

### **SEZIONE B – INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI**

### **SEZIONE C – NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

### **SEZIONE D – SPECIFICHE TECNICHE PER LA VERIFICA DEGLI IMPEGNI**

### **SEZIONE E - ALLEGATI**

Le indicazioni fornite in tale contesto fanno riferimento a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, dalle disposizioni nazionali e regionali, dalle procedure e metodi di controllo individuati dall’AVEPA.

# **SEZIONE A - INQUADRAMENTO GENERALE**

## 1. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

---

La **normativa unionale** relativa alla programmazione 2023-2027 ha stabilito il nuovo quadro della **condizionalità rafforzata** mediante l'applicazione dei seguenti regolamenti.

- **Regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021**  
All'articolo 12 stabilisce che gli Stati membri includano nei propri piani strategici della PAC un **sistema di condizionalità rafforzata**, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa agli agricoltori e ad altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 se non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e alle norme BCAA figuranti nell'allegato III;
- **Regolamento (UE) 2021/2116 del 2 dicembre 2021**  
All'articolo 83 stabilisce che gli Stati membri istituiscano un **sistema di controllo** al fine di verificare l'osservanza degli obblighi da parte dei beneficiari.  
All'articolo 84 stabilisce che gli Stati membri istituiscano un **sistema per l'applicazione delle sanzioni amministrative** ai beneficiari che nell'anno civile in questione non abbiano rispettato gli obblighi della condizionalità rafforzata.
- **Regolamento delegato (UE) 2022/1172 del 4 maggio 2022**  
Al Capo III definisce il **metodo di applicazione delle sanzioni amministrative** per la condizionalità.

A **livello nazionale** tale normativa è stata recepita all'interno del **Piano Strategico della PAC 2023-2027** dell'Italia (PSP) ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), approvato dalla Commissione con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 finale del 02 dicembre 2022, e successivamente dal Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 9 marzo 2023 (di seguito **DM 147385/2023**), che dettaglia compiutamente gli obblighi previsti dai CGO e dalle BCAA.

Sui contenuti di tale decreto si incardina la **DGR n. 335 del 29 marzo 2023**, con la quale la Regione Veneto ha provveduto ad individuare le **disposizioni regionali** applicative in materia di condizionalità rafforzata per l'anno 2023. Tali disposizioni sono pubblicate sul portale della Regione Veneto nella sezione dedicata alla Condizionalità Rafforzata – Anno 2023 ([www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/condizionalita](http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/condizionalita)).

Il Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 (di seguito **Decreto Sanzioni**) ha disciplinato invece il sistema di applicazione delle sanzioni amministrative.

AGEA Coordinamento, come previsto dallo stesso DM 147385/2023 art. 5 comma 4, in qualità di Organismo di coordinamento degli Organismi Pagatori, stabilisce con propria circolare i termini e gli aspetti procedurali di attuazione, nonché i criteri comuni di controllo gli indici di verifica del rispetto degli impegni, il sistema di calcolo e di applicazione delle sanzioni.

## 2. DEFINIZIONI

---

Si riportano di seguito le definizioni contenute nel DM 147385/2023 articolo 2.

- a) “Organismi Pagatori”: servizi od organismi degli Stati membri e, ove applicabile, delle loro Regioni, che, ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) 2021/2116, sono incaricati di gestire e controllare le spese a valere sul Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- b) “AGEA Coordinamento”: l’Organismo di Coordinamento degli Organismi Pagatori;
- c) “PSP”: Piano Strategico della PAC;
- d) “agricoltore”: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nel territorio italiano e che esercita un’attività agricola quale individuata ai sensi del paragrafo 4.1.1 del PSP;
- e) “attività agricola”, comprende le seguenti attività:
  - 1. la produzione di prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE, ai sensi del paragrafo 4.1.1.1 del PSP, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprese le azioni di coltivazione, anche mediante la paludicoltura, per la produzione di prodotti non inclusi nell’allegato I del TFUE, di raccolta, di mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche;
  - 2. il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell’agricoltore, di almeno una pratica colturale ordinaria all’anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l’accessibilità della stessa superficie rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti ai sensi del paragrafo 4.1.1.2 del PSP;
- f) “azienda”: tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario di cui alla lettera g, situate all’interno del territorio nazionale;
- g) “beneficiario”: il soggetto sottoposto al regime di condizionalità ai sensi dell’articolo 83 del regolamento (UE) 2021/2116 e ai sensi dell’art. 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- h) “cessione”: qualsiasi tipo di operazione mediante la quale la superficie agricola o l’azienda, o parte di essa, cessa di essere a disposizione del cedente;
- i) “colture permanenti”: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, il bosco ceduo a rotazione rapida e i sistemi agroforestali;
- j) “sistemi agroforestali”: insieme dei sistemi agricoli nei quali la coltivazione di specie arboree o arbustive perenni di interesse forestale sono consociate ai seminativi, come descritto nel paragrafo 4.1.2.1.1 del PSP, oppure alle colture permanenti, come descritto nel paragrafo 4.1.2.1.2 del PSP, oppure ai prati permanenti, come descritto nel paragrafo 4.1.2.1.3 del PSP;
- k) “erba o altre piante erbacee da foraggio”: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio le specie di leguminose coltivate in purezza come, ad esempio, l’erba medica, in quanto non si trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali;
- l) “obbligo”: il vincolo o l’obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto;

- m) “MASAF”: Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- n) “norma”: requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (BCAA) sulla base dell’articolo 13 e dell’Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e dell’Allegato 1 del DM 147385/2023;
- o) “Criterio di Gestione Obbligatorio (CGO)”: ciascun regolamento o direttiva compresi nell’Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e nell’Allegato 1 del DM 147385/2023;
- p) “prato permanente e pascolo permanente” (congiuntamente denominati “prato permanente”): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compreso nella rotazione delle colture dell’azienda né arato da cinque anni o più. Comprende altre specie, arbustive o arboree, le cui fronde possono essere utilizzate per l’alimentazione animale o direttamente pascolate, purché l’erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti;
- q) “seminativo”: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell’impegno, terreno utilizzato per impegni ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, articolo 31, articolo 70 o della norma BCAA 8, o del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, articoli 22, 23 e 24 o del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, articolo 39, o del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 28. I seminativi lasciati a riposo, non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo, diventano prati permanenti e la loro riconversione a seminativo è sottoposta alle pertinenti regole di condizionalità. La definizione di seminativo comprende le superfici utilizzate per seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali;
- r) “terreno a riposo”: si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi.
- s) “zone di condizionalità”: insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare, organizzati nei seguenti settori: “clima e ambiente”, “salute pubblica e salute delle piante” e “benessere degli animali”;
- t) “superficie agricola”: include le superfici, anche in sistemi agroforestali di cui al punto j), a seminativo, colture permanenti e prato permanente;
- u) “obbligo pertinente”: obbligo (norma, criterio o requisito minimo) di base sul quale è costruito l’impegno virtuoso di uno schema agro-ambientale, che è assunto volontariamente dal beneficiario per ricevere il sostegno corrisposto per gli interventi di cui all’articolo 31, paragrafo 5, lettere a) e b), all’articolo 70, paragrafo 3, lettere a) e b) e all’articolo 72 del regolamento (UE) 2021/2115 e per le misure di cui agli articoli 28 (escluso il paragrafo 9), 29, 30, 33 e 34 (escluso il paragrafo 4) del regolamento (UE) n. 1305/2013. Tale obbligo è utilizzato come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall’impegno assunto e dell’entità dei costi dell’impegno;
- v) “domande di sostegno”: si intende una domanda di aiuto finalizzata ad accedere ad uno schema di sostegno nell’ambito di un intervento dello sviluppo rurale, gestito dal Sistema integrato di gestione e controllo;
- w) “domanda di pagamento”: si intende una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento del sostegno richiesto nell’ambito di un intervento dello sviluppo rurale.

### 3. IL REGIME DELLA CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA

---

La nuova Politica Agricola Comune per il periodo 2023-2027, in continuità con la precedente programmazione, ha inserito a pieno titolo tra i propri obiettivi specifici, il contributo alla mitigazione e all'adattamento al cambiamento climatico e al perseguimento degli obiettivi ambientali (in termini di tutela della qualità dell'aria, delle risorse naturali e di protezione del suolo), delineando, nella propria ossatura una nuova **"architettura verde"**, quale strumento funzionale a massimizzare l'ambizione degli obiettivi climatico-ambientali che devono essere conseguiti a livello di Stato Membro.

In tale contesto, la condizionalità rafforzata ha il ruolo di principale strumento operativo per raggiungere gli obiettivi di gestione agronomica e ambientale dei terreni delle aziende, di benessere degli animali e di sicurezza alimentare, e si "rafforza" attraverso l'introduzione di nuove norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA 2 "Protezione zone umide e torbiere" e BCAA 7 "Rotazione delle colture") e l'ingresso di parte del greening (BCAA 1 "Mantenimento prati permanenti", BCAA 8 "Superfici non produttive ed elementi caratteristici del paesaggio", BCAA 9 "Divieto di conversione prati permanenti in Rete Natura 2000").

La condizionalità rafforzata continua a disciplinare anche i CGO, che nonostante rappresentino di fatto l'attuazione di normativa cogente, contribuiscono direttamente o indirettamente a perseguire i succitati obiettivi specifici della nuova PAC. Anche in questo caso la condizionalità si è rafforzata con l'introduzione di nuovi criteri (CGO 1 "Controllo inquinamento da fosfati" e CGO 8 "Uso sostenibile dei pesticidi"). Non sono più presenti i criteri di Identificazione e Registrazione (ex CGO 6-7-8) e Malattie degli animali (ex CGO 9) mentre gli altri criteri si sono sostanzialmente mantenuti invariati.

Come specificato all'articolo 83 comma 1 del regolamento (UE) n. 2021/2116, il regime della condizionalità rafforzata per il periodo 2023-2027 si applica alle seguenti categorie di beneficiari:

- a) beneficiari che ricevono pagamenti diretti come previsto al titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115;
- b) beneficiari che ricevono i pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115.

Si applica inoltre ai **beneficiari dei pagamenti a superficie e/o a capo che abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027**. Questi beneficiari saranno oggetto di controllo sulle regole di condizionalità rafforzata della programmazione 2023-2027. Qualora risultassero inadempienti per la condizionalità rafforzata, il controllo verrà esteso alla verifica dell'adempimento alle regole di cui al DM n. 2588 del 10 marzo 2020 recante *"Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale"*, applicandosi, in caso di inadempienze anche per le regole di condizionalità, le relative sanzioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013. Inoltre, i beneficiari che presentino un allevamento, indipendentemente dall'esito del controllo di condizionalità rafforzata, saranno tenuti comunque a rispettare anche gli atti di condizionalità non più presenti nella condizionalità rafforzata (CGO6-CGO7-CGO8-CGO9).

Per i beneficiari dei pagamenti a superficie e a capo o esclusivamente a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti a superficie nell'ambito del PSP ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115, si eseguono i controlli sulle superfici, relativamente alle norme ed ai criteri di cui al successivo comma 4 di questo articolo, secondo le regole di condizionalità della programmazione 2023-2027, mentre i controlli sui requisiti applicabili agli allevamenti si eseguono in base alle regole di cui al DM n.

2588 del 10 marzo 2020 recante “*Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*”, secondo quanto prescritto dall’articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2021/2116, applicandosi, in caso di inadempienze anche per le regole di condizionalità, le relative sanzioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

NON si applica:

- a) ai beneficiari che ricevono il sostegno di cui all’articolo 28, paragrafo 9 e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013, anche in caso di finanziamento con le risorse FEASR 2023-27;
- b) ai beneficiari che ricevono il sostegno relativo agli interventi di cui alla lettera b) del paragrafo 1 dell’articolo 45 del regolamento (UE) 2022/126, che riguardano le attività per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche nei settori dell’agricoltura e della silvicoltura.

Le tipologie di utilizzazione delle superfici, secondo cui è differenziato l’ambito di applicazione delle norme e dei criteri, sono di seguito indicate:

- superfici a seminativo, come definite ai sensi dell’articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115;
- superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;
- prato permanente, come definito ai sensi dell’articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115;
- qualsiasi superficie, comprese le superfici agricole, dell’azienda beneficiaria dei pagamenti diretti.

Il prospetto che segue riporta l’Allegato III del Regolamento (UE) n. 2021/2115, e definisce i legami con i requisiti della passata programmazione e le condizioni di applicabilità.

## ZONA 1 Clima e ambiente

### I TEMA PRINCIPALE: Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)

<b>BCAA 1</b>	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento.	Nuova introduzione (ex greening)	Si applicata a tutte le superfici a prato permanente (PP) come definite all'art.4 comma 3 lettera c) del Reg. (UE) 2021/2115.
<b>BCAA 2</b>	Protezione di zone umide e torbiere.	Nuova introduzione	Si applicata a tutte le superfici agricole definite come zone umide e torbiere, ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone Ramsar).
<b>BCAA 3</b>	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.	Ex BCAA6	Si applica a tutte le superfici a seminativo come definite all'art.4 comma 3 lettera a) del Reg. (UE) 2021/2115.

### II TEMA PRINCIPALE: Acqua

<b>CGO 1</b>	Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati.	Ex BCAA2 (per la parte che riguarda le autorizzazioni per utilizzo dell'acqua a fini irrigui) Nuova introduzione (per la parte che riguarda la registrazione delle concimazioni con fertilizzanti contenenti fosfati).	Si applica a tutte le superfici agricole come definite all'art.4 comma 3 del Reg. (UE) 2021/2115.
<b>CGO 2</b>	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5.	Ex CGO1	Si applica a tutte le superfici agricole come definite all'art.4 comma 3 del Reg. (UE) 2021/2115, ricadenti in Zona Vulnerabile ai Nitrati (ZVN).
<b>BCAA 4</b>	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.	Ex BCAA1 (per la parte che riguarda il divieto di fertilizzazione su fascia tampone e l'obbligo di costituzione della fascia inerbita) NUOVO (per la parte che riguarda il divieto di impiego di prodotti fitosanitari su fascia tampone di 5 m).	Si applica a tutte le superfici agricole in presenza di corsi d'acqua/corpi idrici.

**III TEMA PRINCIPALE: Suolo (protezione e qualità)**

<b>BCAA 5</b>	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza.	Ex BCAA5 (realizzazione di solchi acquai e divieto di livellamenti non autorizzati SOLO su superfici con pendenza media superiore al 10% anche in assenza di fenomeni erosivi. Non è più prevista la manutenzione della rete idraulica aziendale). NUOVA (divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento su superfici con pendenza media superiore al 10% anche in assenza di fenomeni erosivi).	Impegno a) Si applica a tutte le superfici a seminativo con pendenza maggiore del 10%. Impegno b) Si applica a tutte le superfici agricole con pendenza maggiore del 10%.
<b>BCAA 6</b>	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili.	Ex BCAA4	Si applica a tutte le superfici a seminativo e colture permanenti (frutteti e vigneti).
<b>BCAA 7</b>	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse.	Nuova introduzione (ex greening, dove però era presente come diversificazione culturale).	Si applica a tutte le superfici a seminativo, in pieno campo e senza protezioni.
<b>IV TEMA PRINCIPALE: Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)</b>			
<b>CGO 3</b>	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4.	Ex CGO2	Si applica a tutte le superfici agricole.
<b>CGO 4</b>	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) Articolo 6, paragrafi 1 e 2.	Ex CGO3	Si applica a tutte le superfici agricole ricadenti in Zone Speciali di Conservazione (ZSC).
<b>BCAA 8</b>	A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi. B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.		Impegno a) Si applica a tutte le superfici a seminativo. Impegno b) Si applica a tutte le superfici.

<b>BCAA 9</b>	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.	Nuova introduzione	Si applica a tutte le superfici a prato permanente ricadenti nei siti Natura 2000.
<b>ZONA 2</b>			
<b>Salute pubblica, salute degli animali e delle piante</b>			
<b>I TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare</b>			
<b>CGO 5</b>	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1) Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1) * e articoli 18, 19 e 20.	Ex CGO4	Si applica a tutti i beneficiari soggetti a condizionalità.
<b>CGO 6</b>	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli 4, 5 e 7.	Ex CGO5	Si applica a tutti i beneficiari soggetti a condizionalità con allevamenti (in qualità di detentori e/o proprietari).
<b>II TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari</b>			
<b>CGO 7</b>	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1) Articolo 55, prima e seconda frase.	Ex CGO10 (registrazioni e prescrizioni di etichetta)	Si applica a tutti i beneficiari soggetti a condizionalità.
<b>CGO 8</b>	Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71): - articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5; - articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60 sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000; - articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla	Ex CGO10 (deposito dei prodotti fitosanitari e possesso del patentino) Ex RMFIT (controllo funzionale) Nuova introduzione (manipolazione dei prodotti fitosanitari e gestione dei rifiuti, rimanenze, imballaggi)	Si applica a tutti i beneficiari soggetti a condizionalità.

	manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.		
<b>ZONA 3 Benessere degli animali</b>			
<b>I TEMA PRINCIPALE: Benessere degli animali</b>			
<b>CGO 9</b>	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7) Articoli 3 e 4.	Ex CGO11	Si applica a tutti i beneficiari soggetti a condizionalità con allevamenti di bovini e bufalini (in qualità di detentori e/o proprietari).
<b>CGO 10</b>	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) Articolo 3 e 4.	Ex CGO12	Si applica a tutti i beneficiari soggetti a condizionalità con allevamenti di suini (in qualità di detentori e/o proprietari).
<b>CGO 11</b>	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23) Articolo 4.	Ex CGO13	Si applica a tutti i beneficiari soggetti a condizionalità con allevamenti esclusi i suini (in qualità di detentori e/o proprietari).

## 4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

---

Ai sensi dell'art. 72 del Regolamento n. 2021/2116, gli Organismi Pagatori sono responsabili dei controlli relativi alla condizionalità rafforzata e possono affidare ad organismi di controllo specializzati l'esecuzione e la verifica di tutti o di parte dei relativi controlli.

I soggetti interessati dall'attività di verifica sulla condizionalità sono pertanto i seguenti:

- 1. Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF)**, stabilisce che le norme quadro inerenti gli obblighi di condizionalità, siano definite con apposito decreto ministeriale;
- 2. AGEA - Area coordinamento**, definisce con propria circolare i termini e gli effetti procedurali di attuazione, i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni;
- 3. Organismi pagatori regionali (OPR)**, eseguono le verifiche del rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, anche per le aziende con superfici fuori dal proprio territorio, su richiesta;
- 4. AVEPA**, in quanto responsabile dei controlli di condizionalità, svolge le seguenti attività:
  - a) definisce i criteri di rischio specifici ed attua l'estrazione del campione nell'ambito dei diversi settori di intervento;
  - b) definisce le modalità operative e gli strumenti di controllo;
  - c) coordina l'attività con gli enti specializzati;
  - d) esegue le verifiche del rispetto di alcuni criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali nella regione Veneto;
  - e) esegue, a richiesta, le verifiche del rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali per le aziende di competenza di altri OPR ma con superfici nella regione Veneto;
  - f) acquisisce le risultanze dei controlli eseguiti dagli enti specializzati / autorità competenti, anche relativamente ad aziende non comprese nel campione di condizionalità;
  - g) calcola l'esito aziendale e determina eventuali sanzioni ed esclusioni dei pagamenti;
  - h) predispose le statistiche da trasmettere all'AGEA per l'inoltro alla Commissione europea.
- 5. Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria, U.O. Veterinaria e Sicurezza Alimentare**, svolge le seguenti attività:
  - a) esegue le verifiche del rispetto di alcuni criteri di gestione obbligatori presso le aziende con allevamenti;
  - b) registra l'esito dell'attività nella banca dati nazionale (ove previsto);
  - c) inoltra all'AVEPA gli esiti dei controlli secondo modalità definite.

Nella tabella seguente vengono riportati in sintesi gli atti, le norme e i soggetti a cui è stata affidata l'attività di controllo.

<b>SOGGETTI DEPUTATI AL CONTROLLO IN LOCO DI CONDIZIONALITÀ</b>			
<b>Atti/Norme</b>	<b>AVEPA</b>	<b>SSVV</b>	<b>AGEA</b>
<b>ZONA 1</b>			
<b>Clima e ambiente</b>			
BCAA1	X		
BCAA2	X		
BCAA3	X		
CGO1	X		
CGO2	X		
BCAA4	X		
BCAA5	X		
BCAA6	X		
BCAA7	X		
CGO3	X		
CGO4	X		
BCAA8	X		
BCAA9	X		
<b>ZONA 2</b>			
<b>Salute pubblica, salute degli animali e delle piante</b>			
CGO5	X	X	
CGO6		X	
CGO7	X		
CGO8	X		
<b>ZONA 3</b>			
<b>Benessere degli animali</b>			
CGO9		X	
CGO10		X	
CGO11		X	

## 5. IL CAMPIONAMENTO DELLE AZIENDE A CONTROLLO

---

A norma del Regolamento (UE) 2021/2116, articolo 83, comma 6, lettera d), per la verifica del rispetto degli obblighi di condizionalità rafforzata, i controlli in loco devono essere effettuati su campioni che rispettino le seguenti condizioni:

- i. la selezione viene effettuata ogni anno in base a un'analisi dei rischi che tenga conto della struttura dell'azienda agricola e vi applichi fattori di ponderazione del rischio intrinseco di inosservanza;
- ii. includano una componente casuale tra il 20 e il 25% del campione;
- iii. siano rappresentativi di almeno l'1 % dei beneficiari soggetti al rispetto degli obblighi di condizionalità rafforzata.

Il campione relativo ai controlli per la sanità pubblica e salute degli animali (CGO5) e per il benessere animale (CGO9, CGO 10, CGO11) è selezionato secondo le modalità previste dalla Sezione veterinaria e sicurezza alimentare della Regione Veneto in accordo con l'AVEPA.

A norma del Regolamento (UE) 2021/2116, articolo 83, comma 6, lettera e), per quanto riguarda gli obblighi di condizionalità rafforzata in relazione alla direttiva 96/22/CE del Consiglio (concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze  $\beta$ -agoniste nelle produzioni animali), deve essere applicato un livello di campionamento specifico dei piani di monitoraggio atta a soddisfare il requisito della percentuale minima dell'1 %.

Il Piano di Monitoraggio si articola nelle componenti "Piano", "Extrapiano" e "Sospetto", i cui esiti sono acquisiti e valutati integralmente in termini di condizionalità.

Dato atto che i controlli relativi all'applicazione del Piano di monitoraggio residui (controlli SSVV) sono molto numerosi e che sono selezionati integralmente con criteri di rischio, essi non sono considerati per la valutazione dell'incidenza delle infrazioni sul campione casuale rispetto a quella sul campione di rischio.

## 6. IL SISTEMA DI APPLICAZIONE E CALCOLO DELLE SANZIONI

---

Ai sensi dell'articolo 85 comma 1 del Regolamento (UE) 2021/2116 al beneficiario che non rispetti le regole della condizionalità rafforzata è applicata una **sanzione amministrativa** mediante **riduzione od esclusione** dell'importo totale dei pagamenti diretti e contributi, concessi o da concedere, per i quali ha presentato o presenterà domanda di aiuto nel corso dell'anno civile in cui è **accertata** l'inosservanza.

L'importo delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui si è **verificata** tale inosservanza.

Tuttavia, qualora non sia possibile determinare l'anno civile in cui si è verificata l'inosservanza, l'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno dell'accertamento.

La sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento delegato (UE) 2022/1172, può essere applicata se l'inosservanza è accertata **entro tre anni civili** a partire dall'anno in cui l'inosservanza si è verificata, compreso tale anno.

Le sanzioni amministrative si applicano esclusivamente qualora l'inosservanza sia imputabile ad atti o omissioni direttamente attribuibili al beneficiario, e qualora una o entrambe le condizioni seguenti siano soddisfatte (articolo 84 comma 1 del Regolamento (UE) 2021/2116):

- a) l'inosservanza è connessa all'attività agricola del beneficiario;
- b) l'inosservanza riguarda l'azienda quale definita all'articolo 3, punto 2), del Regolamento (UE) 2021/2115 o altre superfici gestite dal beneficiario e situate nel territorio del medesimo Stato membro.

Per quanto riguarda le superfici forestali, tuttavia, la sanzione amministrativa di cui al primo comma non si applica se non è richiesto alcun sostegno per la zona interessata conformemente agli articoli 70 e 71 del Regolamento (UE) 2021/2115.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 84 comma 2 del Regolamento (UE) 2021/2116, si prevede la non applicazione della sanzione amministrativa se:

- (i) l'inosservanza è dovuta a forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116<sup>1</sup>;
- (ii) l'inadempimento è dovuto ad un ordine di una pubblica autorità.

In caso di **cessione** di tutta o parte dell'azienda agricola durante l'anno civile considerato o durante gli anni considerati, il suddetto disposto si applica anche se l'inadempimento di cui si tratta è il risultato di un atto o di un'omissione direttamente imputabili alla persona fisica o giuridica alla quale o dalla quale la superficie agricola è stata ceduta. In deroga a quanto precede, se la persona fisica o giuridica, alla quale sono direttamente imputabili un atto o un'omissione, ha presentato una domanda di aiuto o una domanda di pagamento nell'anno civile considerato o negli anni considerati, la riduzione o esclusione si applica in base all'importo totale dei pagamenti, concessi o da concedere a tale beneficiario (come stabilito ai sensi dell'articolo 84 comma 2 a) del Regolamento (UE) 2021/2116).

---

<sup>1</sup> a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;  
b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;  
c) un'epizootia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;  
d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;  
e) il decesso del beneficiario;  
f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

In ogni caso, qualora ci sia stata una cessione, a qualsiasi titolo, di tutta o parte dell'azienda, gli obblighi del cedente, gli adempimenti necessari per beneficiare dell'aiuto, nonché le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al rilevataro.

Nei casi in cui il **detentore ed il proprietario di un allevamento** siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento e siano rilevate non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, la riduzione corrispondente all'infrazione rilevata si applica sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario, secondo il principio sancito relativamente all'equa ripartizione delle responsabilità per inadempienze tra cedenti e cessionari. Tale procedura si applica anche nei casi di **contratti di soccida**.

Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, si tiene conto della **gravità, portata, durata o ripetizione** nonché dell'intenzionalità dell'inosservanza constatata. Le sanzioni amministrative sono calcolate in modo da essere effettive, proporzionate e dissuasive.

La "**portata**" di una non conformità è determinata tenendo conto, in particolare, se la non conformità ha un impatto di vasta portata o se è limitata all'azienda stessa.

La "**gravità**" di un'infrazione dipende, in particolare, dall'importanza delle conseguenze dell'infrazione stessa, tenuto conto delle finalità del requisito o della norma in questione.

La "**durata**" riguarda il carattere di "**permanenza**" di un'infrazione e dipende, in particolare, dall'ampiezza temporale dell'effetto o dalla possibilità di porre fine a tale effetto con mezzi ragionevoli.

#### PERCENTUALI DI RIDUZIONE NEL CASO DI INOSSERVANZA NON INTENZIONALE

Ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento delegato (UE) 2022/1172, in caso di inadempienza non intenzionale del beneficiario, **la percentuale applicata è normalmente pari al 3%** del totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità.

L'Organismo pagatore può, sulla base della valutazione della inadempienza, **ridurre la percentuale di riduzione fino all'1 %**.

Qualora l'**inosservanza non intenzionale non abbia conseguenze** per quanto attiene al conseguimento dell'obiettivo della norma o del requisito interessati, o qualora produca conseguenze insignificanti, **non si applicano sanzioni amministrative**. In questo caso, i beneficiari sono informati in merito all'inosservanza constatata e alle eventuali misure correttive da adottare. Tale meccanismo include il coinvolgimento dei servizi di consulenza aziendale di cui all'articolo 15 del Regolamento (UE) 2021/2115, il ricorso ai quali è reso obbligatorio per i beneficiari interessati.

Qualora l'**inosservanza non intenzionale abbia gravi conseguenze** per quanto attiene al conseguimento dell'obiettivo della norma o del requisito interessati ovvero costituisca un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali, l'Organismo pagatore può, sulla base della valutazione dell'inadempienza, decidere di aumentare **fino al 10 %** la percentuale di riduzione da applicare al totale dei pagamenti.

Nel caso in cui **la stessa inosservanza non intenzionale persista o si ripeta un'altra volta nel giro di tre anni civili consecutivi**, si applica una percentuale di riduzione pari al **10%** dell'importo totale dei pagamenti, come stabilito dall'articolo 85(6) del regolamento (UE) n. 2021/2116. Il beneficiario deve essere stato informato della precedente inadempienza e, se del caso, aver potuto adottare le misure necessarie per porvi rimedio.

Ulteriori ripetizioni della medesima inosservanza non intenzionale senza giustificato motivo da parte del beneficiario sono considerate casi di **inosservanza intenzionale**.

Se nell'anno civile dell'accertamento il beneficiario non presenta una domanda di aiuto o se la sanzione amministrativa supera l'importo totale dei pagamenti concessi o da concedere al beneficiario nell'anno civile dell'accertamento, la sanzione amministrativa è recuperata.

Tipo di inosservanza	% riduzione
Inosservanza NON intenzionale senza conseguenze	Nessuna sanzione

Inosservanza NON intenzionale	Fino al 3%
Inosservanza NON intenzionale con gravi conseguenze	Fino al 10%
Prima reiterazione di inosservanza NON intenzionale nei tre anni	10%
Reiterazioni successive di inosservanze NON intenzionali nei tre anni (equivalgono a inosservanze intenzionali)	15%
Inosservanza intenzionale	15% (fino a 100%)

Si considera intenzionale l'infrazione rilevata in uno dei seguenti casi:

- quando l'infrazione agli impegni di condizionalità supera i livelli stabiliti secondo le modalità definite dalla circolare di AGEA (in stesura);
- quando il carattere di intenzionalità è riscontrato dagli organismi di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per la verifica dell'osservanza obbligatoria degli impegni di condizionalità;
- quando si verificano le condizioni di ripetuta reiterazione dell'infrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 85 comma 6 del Regolamenti 2021/2116.

Il procedimento per la definizione del calcolo della riduzione applicabile per inadempienze non intenzionali è il seguente:

- per ogni requisito o norma di una data Zona della condizionalità (ZONA 1, ZONA 2, ZONA 3) in cui si riscontra una violazione, l'infrazione è quantificata in termini di **portata, gravità e durata**:

bassa = 1; media = 3; alta = 5;

- una volta quantificati i tre indici per ogni requisito o norma violata, si sommano i tre valori corrispondenti e si

Classe	Punteggio	Riduzione %
I	Uguale o superiore a 1,00 e inferiore a 3,00	1%
II	Uguale o superiore a 3,00 e inferiore a 5,00	3%
III	Uguale o superiore a 5,00	5%

passa alla media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio.

Il punteggio ottenuto, per ogni settore di condizionalità, si confronta con la seguente griglia di valori e viene definita la percentuale di riduzione applicabile:

#### CALCOLO DELLE RIDUZIONI PER DIVERSE NON CONFORMITÀ VERIFICATE NELLO STESSO ANNO CIVILE

Se una determinata inosservanza di una norma (BCAA) costituisce anche un'inosservanza di un requisito (CGO), l'infrazione è considerata un'unica infrazione. Ai fini del calcolo delle riduzioni, l'inosservanza è considerata come parte del requisito.

Come previsto dall'art. 11 comma 2 del Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172, nel caso in cui nello stesso anno civile si sia verificata **più di un'inosservanza non intenzionale non ripetuta accertata**, la procedura per la fissazione della riduzione esposta più sopra è applicata individualmente a ciascuna inosservanza e le percentuali risultanti sono sommate.

Il risultato di tale somma non può superare il:

- **5%** dell'importo complessivo dei pagamenti/sostegni, se nessuna delle infrazioni non ha gravi conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell'obiettivo della norma o del requisito interessati ovvero costituisce un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali;
- **10%** dell'importo complessivo pagamenti/sostegni, se almeno una delle infrazioni ha gravi conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell'obiettivo della norma o del requisito interessati ovvero costituisce un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali.

Se nello stesso anno civile si è verificata **più di una inadempienza non intenzionale ripetuta accertata**, la procedura per la fissazione della riduzione deve essere applicata individualmente a ciascuna infrazione e le percentuali di riduzione risultanti sono sommate.

Il risultato della somma non può però superare il **20%** dell'importo complessivo dei pagamenti.

Se nello stesso anno civile si sono verificate **più infrazioni intenzionali accertate**, la procedura per la fissazione della riduzione è applicata individualmente a ciascuna infrazione e le percentuali di riduzione risultanti vengono sommate. La riduzione risultante non può tuttavia superare il **100%** dell'importo complessivo richiesto a premio.

Se nello stesso anno civile si sono verificati più casi di inadempienze non intenzionali, ricorrenti e intenzionali, le percentuali di riduzione risultanti calcolate come sopra descritto, si sommano. Tuttavia, la riduzione non supera il **100%** dell'importo totale richiesto a premio.

## **7. ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE**

---

L'AVEPA svolge una attività di supervisione sull'attività di controllo attuata nelle aziende a campione. La verifica potrà prevedere direttamente la visita in azienda da parte del personale della Sede centrale o degli Sportelli e potrà svolgersi, a discrezione, congiuntamente o successivamente al controllo in loco. Tale attività è necessaria per poter accertare che l'attività di controllo si sia svolta rispettando indicazioni e strumenti di controllo. Se da tali controlli si dovessero verificare incongruenze, si prevedrebbe di incrementare tale percentuale e al contempo, di effettuare anche azioni correttive e formative. Il monitoraggio prevede la continua verifica dello stato di avanzamento delle attività di controllo; tale verifica comporterà, oltre alle ispezioni presso le aziende, anche l'esame dei fascicoli di controllo. Sarà discrezione dell'Agenzia procedere con la verifica del 100% dei fascicoli di controllo oppure di un campione di fascicoli, che sarà definito nel corso della campagna.

# **SEZIONE B – INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI**

## 1. CAMPIONAMENTO DELLE AZIENDE A CONTROLLO

---

L'estrazione del campione da parte di AVEPA è di competenza dell'ufficio Coordinamento Controlli.

L'ufficio Coordinamento Controlli estrae il campione delle aziende da sottoporre a verifica e lo mette a disposizione dei responsabili dei vari Sportelli attraverso l'App AVEPA Mobile.

I responsabili dei vari Sportelli provvedono successivamente a ripartire le aziende assegnate agli incaricati dei controlli.

Tutti i soggetti coinvolti nella gestione del campione sono tenuti ad adottare le necessarie misure per garantire la riservatezza e la non divulgazione delle informazioni.

Nella programmazione delle visite di controllo, l'incaricato dovrà selezionare le aziende da visitare tenendo presenti sia i tempi per lo svolgimento delle verifiche in loco (in particolare nel caso di aziende con superfici molto estese), che i tempi di trasferimento da un sito aziendale al successivo.

## 2. PREPARAZIONE E AVVIO DEL CONTROLLO IN LOCO

---

### 2.1 Costituzione del fascicolo di controllo

Per ogni azienda a campione è necessario costituire presso lo Sportello incaricato un fascicolo di cartaceo, che raccoglie le informazioni relative al controllo e la relativa documentazione acquisita. Gli elementi minimi da riportare nel fascicolo sono indicati nel modello di frontespizio di cui all'**Allegato 1** al presente manuale.

La documentazione relativa al controllo disponibile in formato digitale, che non viene inserita in Avepa Mobile, deve essere archiviata nel gestionale di AVEPA denominato CODI; è opportuno stampare su carta solamente se necessario.

Per ciascun CUAA a controllo può essere caricata in CODI un'unica cartella in formato .zip contenente tutti i files che costituiscono il fascicolo di controllo.

Non è necessario archiviare i documenti reperibili in banche dati certificate. È il caso, ad esempio, della Comunicazione nitrati, del PUA o del Registro delle concimazioni, presenti all'interno del portale regionale PiaVe.

Per questi ultimi è sufficiente repertoriare il salva immagine della schermata (in formato .pdf) attestante la verifica attuata nei gestionali dedicati, in particolare quando la verifica stessa prevede di confrontare i documenti a diverse scadenze e passaggi di stato.

Il fascicolo deve contenere, se del caso, i seguenti documenti ovvero riportare una indicazione di dove sono stati archiviati:

- eventuale nota di preavviso;
- eventuale delega a presenziare al controllo (se non già acquisita mediante App Avepa Mobile);
- report INFO AGGIUNTIVE;
- eventuali informazioni aggiuntive (esempio: domande presentate, informazioni UMA, ...);
- eventuali ortofoto;
- eventuali dati relativi alla consistenza zootecnica aziendale dalla BDN;
- eventuale Comunicazione, PUA, Registro delle concimazioni (screenshot);
- altra documentazione reperita o trasmessa in fase di preavviso;
- eventuali segnalazioni / verbali di Autorità competenti;
- qualsiasi altra documentazione e informazione utile a identificare le caratteristiche dell'azienda e la realtà riscontrata.

L'incaricato del controllo potrà valutare di acquisire la documentazione di controllo anche parzialmente secondo le seguenti indicazioni:

- documento composto da massimo 10 pagine: acquisire il documento completo;

- documento composto da più di 10 pagine: acquisire le prime 10 pagine, ogni quinta pagina successiva e l'ultima (es. documento di 23 pagine: acquisire pagg. 1-10, 15, 20, 23).

Nel caso di non conformità rilevate, dovrà SEMPRE essere acquisito il documento completo.

Il controllore che durante la fase di verifica in loco riscontri la presenza di un verbale di controllo redatto da altri enti, corpi di polizia, lo acquisisce per trasmetterlo alla sede centrale dell'AVEPA per la valutazione dello stesso.

#### ACQUISIZIONE DI FOTO

Durante il controllo in loco, le foto devono essere scattate meditante il tablet in dotazione all'interno dell'applicazione Avepa Mobile, assicurandosi che sia attivo il sistema di georeferenziazione.

Nel caso in cui sia necessario utilizzare altri strumenti di supporto (es. cellulare, macchina fotografica), bisogna assicurarsi che sia attivo il sistema di georeferenziazione e che nelle foto compaia la data dello scatto. Inoltre, in questo caso, i file dovranno essere archiviati nel gestionale CODI.

Se vengono acquisite foto in formato cartaceo, le stesse andranno inserite all'interno del fascicolo di controllo cartaceo, avendo cura di indicare i riferimenti a CUAA, data e luogo dello scatto.

Le foto non devono essere sfuocate, in particolare in caso di acquisizione di documenti.

#### ACQUISIZIONE DI DOCUMENTI IN ORIGINALE DELL'AZIENDA

In presenza di registri cartacei aziendali oggetto della verifica (concimazione, trattamenti fitosanitari, tracciabilità alimentare), l'incaricato del controllo dovrà SEMPRE apporre la propria firma, indicare la data e la motivazione del controllo "Controllo condizionalità del..." e fotografare il registro stesso con i dati inseriti.

Solo nel caso in cui non sia possibile verificare i registri durante la visita in azienda (esempio non siano stati trasmessi in fase di preavviso), è necessario acquisirli al fine di approfondire il controllo successivamente.

Nel caso in cui sia necessario acquisire documentazione in originale (ad esempio registro dei trattamenti fitosanitari), è necessario rilasciare all'azienda una nota scritta, datata e sottoscritta sia dal rappresentante dell'azienda che dall'incaricato del controllo (che ne trattiene una copia), nella quale si evidenzia che la documentazione stessa è stata acquisita e depositata presso lo Sportello per le verifiche del caso. In questo modo, nel caso di verifica da parte di altre autorità, l'azienda potrà dimostrare che è in possesso della documentazione.

Al momento della riconsegna dei documenti dovrà essere ritirata la nota di cui sopra in possesso dell'azienda, inserendo i dati del soggetto che ritira i documenti, la data di consegna e la firma. La nota dovrà essere conservata nel fascicolo di controllo.

## **2.2 Strumenti di controllo**

Per l'esecuzione dell'attività di controllo, i controllori hanno a disposizione i seguenti strumenti:

#### REPORT INFO AGGIUNTIVE:

File in formato Excel scaricabile per qualsiasi CUAA presente nel fascicolo AVEPA per la campagna oggetto di controllo, al percorso Stampe/categoria CONDIZIONALITA/CONDIZIONALITA INFO AGGIUNTIVE.

Il file contiene le seguenti informazioni:

- CUAA, denominazione, indirizzo dell'azienda agricola;
- informazioni relative alla tipologia di domande presentate;
- informazioni relative alla titolarità del certificato per l'acquisto/utilizzo dei prodotti fitosanitari;
- indicazioni degli atti/norme applicabili, derivanti dalla scheda condizionalità compilata a fascicolo;
- piano colturale con l'indicazione di: dati particellari, codici delle colture presenti, zonizzazioni / appartenenza a cataloghi a livello di singola particella.

#### APPLICATIVI:

- **APP Avepa Mobile su desktop**, accessibile entrando in Mainapp: permette di gestire la programmazione dei controlli, assegnare i controlli ai singoli ispettori, monitorare lo stato di avanzamento dei controlli;
- **APP Avepa Mobile su tablet**, installato sui tablet in dotazione agli Sportelli: permette di compilare le relazioni di controllo, effettuare e archiviare foto georeferenziate, utilizzare la funzione di navigazione.
- **PCG**, accessibile entrando in Mainapp: applicativo utile alla consultazione dei piani colturali grafici;
- **Applicativo Nitrati "A58-WEB"**, per gli utenti abilitati all'accesso all'area riservata del Portale PiaVe della Regione del Veneto: da utilizzare per la verifica della presenza della Comunicazione, del PUA, del registro delle concimazioni e del registro dei trattamenti fitosanitari per le aziende che si avvalgono di tali (<https://piave.regione.veneto.it/>).
- **Gias Agronica** (accesso riservato): software per la verifica del registro dei trattamenti fitosanitari (<https://www.giasonline.it/>);
- **BOPV - Biobank Open Project** (accesso riservato): da utilizzare per la verifica della presenza e coerenza della notifica di attività biologica;

#### BANCHE DATI:

- **BDN - Banca dati nazionale per gli allevamenti** (accesso riservato): da utilizzare per la verifica della presenza e consistenza degli allevamenti mediante l'accesso alla sezione "Interrogazione BDN" ([www.vetinfo.it/](http://www.vetinfo.it/));
- **Banca dati fitosanitari del Ministero della salute** (accesso libero): da utilizzare per la verifica delle etichette dei prodotti fitosanitari ([www.sian.it/mimfFitoPub/ricercaInizialeFito.get](http://www.sian.it/mimfFitoPub/ricercaInizialeFito.get));
- **Banca dati autorizzazioni del Ministero della salute** (accesso libero): da utilizzare per la ricerca della normativa relativa alle autorizzazioni/revoche per l'uso dei prodotti fitosanitari ([www.salute.gov.it/portale/fitosanitari/homeFitosanitari.jsp](http://www.salute.gov.it/portale/fitosanitari/homeFitosanitari.jsp));
- **Profitosan** (accesso riservato): da utilizzare per la verifica delle etichette dei prodotti fitosanitari (<https://www.giasonline.it/>);
- **Banca dati fertilizzanti del SIAN**: <https://www.sian.it/vismiko/jsp/indexConsultazione.do>
- **Banca dati BD fitofarmaci SIAN**: <https://www.sian.it/fitovis/>
- **Servizio di aggiornamento sulle revoche dal commercio dei prodotti fitosanitari fornito da ARPA VENETO**: <https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agrometeo/servizi/revoche-fitosanitari>

### 2.3 Preavviso del controllo in loco

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso purché non venga compromessa la finalità del controllo. Il preavviso non è quindi una procedura obbligatoria ed il controllo può avvenire anche in assenza di preavviso.

Qualora sia valutato dall'incaricato del controllo che il preavviso concorre a facilitare l'organizzazione del controllo, è stabilito che lo stesso non possa essere superiore a **10 giorni solari**.

L'**Allegato 2** propone lo schema da utilizzare, che può essere adattato sulla base delle specifiche esigenze dell'azienda da controllare.

Nella predisposizione del preavviso dovrà essere posta l'attenzione ad eventuali altri controlli da eseguirsi sulla stessa azienda contemporaneamente al controllo di condizionalità, per **rispettare eventuali tempistiche più restrittive**.

In merito alle aziende a controllo che hanno in conduzione una parte di superficie fuori regione (informazione desumibile dal file di trasmissione del campione), lo Sportello cerca di coordinare i tempi del preavviso tra il proprio controllo e quello dell'OP competente fuori regione, entro i 14 giorni (termine regolamentare).

#### RICHIESTA DOCUMENTAZIONE

Nel preavviso deve essere indicata tutta la documentazione necessaria all'esecuzione del controllo, con richiesta di fornirla nel tempo indicato, prima dell'esecuzione dello stesso. In tal modo l'incaricato del controllo può avere il tempo di verificare e valutare i documenti amministrativi e di presentarsi al controllo in loco con più elementi a disposizione per le valutazioni del caso (in particolare per gli impegni afferenti agli atti CGO1, CGO2, CGO7 e CGO8) ed eseguire il controllo in modo più celere.

I documenti acquisiti in fase di preavviso dovranno essere archiviati nel fascicolo di controllo.

La trasmissione della documentazione in fase di preavviso non è un adempimento obbligatorio a carico dell'azienda, la quale deve invece mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta al più tardi nel momento dell'esecuzione del controllo in loco. Deve essere fatta attenzione ad eventuali discordanze riscontrate fra la documentazione fornita in fase di preavviso e a quella presente al momento del controllo, tracciandole nella relazione di controllo.

Risulta opportuno tracciare anche se la documentazione è stata acquisita in azienda e non in fase di preavviso.

#### DESTINATARIO E MODALITÀ DEL PREAVVISO

È preferibile effettuare il preavviso contattando direttamente il CAA al quale l'azienda ha conferito mandato presso l'ufficio che ha in carico il fascicolo.

Il preavviso può essere trasmesso a mezzo mail all'indirizzo dell'ufficio del CAA, avendo cura di salvarne copia (in formato .pdf) nel gestionale CODI secondo le modalità previste, oppure a mezzo PEC. Il contatto telefonico per assicurarsi che l'informazione sia stata recapitata al destinatario potrà avvenire contestualmente o successivamente all'invio del preavviso con la modalità descritta, all'azienda od al CAA. **Non è ammesso il solo preavviso telefonico.**

Qualora l'azienda non si avvalga di un CAA ovvero quest'ultimo non sia immediatamente rintracciabile, il preavviso deve essere indirizzato all'azienda con le stesse modalità descritte sopra.

La scelta della modalità va riportata nella relazione di controllo, unitamente alla data del preavviso.

Il preavviso deve contenere un numero telefonico al quale il CAA o l'azienda si potrà rivolgere per comunicazioni relative alla visita di controllo.

#### PREAVVISO PER CONTROLLI SU PIÙ CORPI AZIENDALI / UTE

- aziende con corpi aziendali separati e/o ricadenti in più province, ricomprese in un'unica Unità tecnico economica (UTE);
- aziende con corpi aziendali separati e/o ricadenti in più province, suddivise tra diverse Unità tecnico economica (UTE).

Il preavviso deve essere unico da parte dello Sportello che ha in carico il controllo, il quale deve coordinare gli altri Sportelli per rispettare il termine massimo di esecuzione dei controlli entro 14 giorni dal preavviso.

#### MODIFICA/NUOVO PREAVVISO E DATA DEL CONTROLLO

Qualora dopo l'invio del preavviso l'azienda comunichi l'impossibilità di essere presente al controllo, l'incaricato del controllo deve acquisire la comunicazione con le motivazioni addotte. Nel caso in cui la comunicazione venga inoltrata via mail, copia della medesima deve essere archiviata nel gestionale CODI.

Nel caso in cui la comunicazione venga inoltrata al protocollo dell'Agenzia, non è necessario archivarla in CODI, ma è opportuno richiamarne gli estremi nel fascicolo di controllo.

L'incaricato del controllo invierà un nuovo preavviso per poter effettuare il controllo entro il termine di 14 giorni dal primo preavviso.

Nel caso in cui un controllo non possa essere svolto per irreperibilità dell'azienda, accertata in loco, l'incaricato del controllo, dopo aver chiuso la relazione di controllo su tablet, dovrà inviare all'azienda stessa un nuovo preavviso per comunicare la nuova data di svolgimento del controllo, sempre entro il termine massimo di 14 giorni dal primo preavviso.

Dovrà successivamente richiedere alla sede centrale (mail all'indirizzo [condizionalita@avepa.it](mailto:condizionalita@avepa.it)) la riapertura del controllo sul tablet.

Se le condizioni di impedimento del beneficiario si protraggono nel tempo e non permettono l'esecuzione del controllo nei tempi stabiliti, l'incaricato del controllo dovrà comunque effettuare la verifica entro il termine ultimo del 31 dicembre, motivando la situazione di impedimento.

Anche nel caso di impedimento per cause imputabili all'incaricato del controllo (esigenze organizzative, problemi logistici, imprevisti, ecc.), dovrà essere effettuato un nuovo preavviso per effettuare il controllo entro il termine massimo di 14 giorni dal primo preavviso.

Tali situazioni devono essere documentate nel fascicolo di controllo.

In assenza del beneficiario/rappresentante aziendale, l'incaricato del controllo dovrà verificare se sussistono le condizioni per poter accedere in azienda e procedere comunque alle verifiche previste, acquisendo copia di tutta la documentazione e documentando gli elementi controllati.

#### CONTROLLO IMPEDITO

Nel caso in cui un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o al suo rappresentante viene applicata una sanzione ai contributi/premi richiesti per l'anno di campagna a controllo. Tale eventualità deve sempre essere posta all'attenzione dell'azienda, nel caso di **ostacolo o impedimento all'azione di controllo**.

L'incaricato del controllo deve chiudere la relazione di controllo su tablet inserendo la seguente motivazione: "Controllo IMPEDITO a causa del richiedente".

#### CONTROLLO NON EFFETTUATO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

L'incaricato del controllo deve chiudere la relazione di controllo su tablet inserendo la seguente motivazione: "Richiedente non presentatosi in convocazione per CAUSE DI FORZA MAGGIORE".

#### CONTROLLO SENZA PREAVVISO

Nel caso in cui non sia stato dato preavviso e si riscontri l'assenza del beneficiario, deve essere inoltrato un preavviso al beneficiario/rappresentante aziendale, entro le successive 48 ore.

In questo caso il controllo deve essere effettuato entro il termine massimo di 14 giorni dal primo accesso in azienda.

### **3. ESECUZIONE DEL CONTROLLO IN LOCO**

---

#### **3.1 Accesso in azienda**

L'incaricato del controllo si presenterà alla data e all'ora concordata presso la sede aziendale o il luogo di appuntamento prefissato e svolgerà le seguenti attività preliminari:

- verifica della presenza del beneficiario/rappresentante aziendale o suo delegato;
- riconoscimento del beneficiario/rappresentante aziendale con eventuale acquisizione del conferimento d'incarico (delega) nel caso in cui sia presente un delegato.

La **delega** sottoscritta deve fare riferimento al tipo di controllo interessato, alla data di attuazione dello stesso e alla sottoscrizione della relazione di controllo comprese le dichiarazioni contenute e le eventuali dichiarazioni aggiuntive che si ritiene di fare per conto del beneficiario. La delega deve essere archiviata nel fascicolo di controllo.

Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo, consentendo l'accesso alla propria azienda o al luogo interessato ed è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti. Deve inoltre fornire agli incaricati del controllo, tutte le prescrizioni da adottare relativamente alla sicurezza per lo svolgimento del sopralluogo presso le strutture e le superfici aziendali.

A riguardo, si riporta di seguito quanto previsto dall'informativa per i lavoratori dell'AVEPA del 28/11/2018:

*Prima di entrare in azienda ed effettuare il sopralluogo verificare/chiedere al proprietario le seguenti informazioni:*

- *presenza di cani liberi in azienda in modo da poterli legare per evitare di essere morsi;*

- presenza di arnie con api e se queste sono in sicurezza (soprattutto se si è allergici, in caso di puntura il rischio che deriverebbe sarebbe potenzialmente elevato);
- se sono stati utilizzati fitosanitari e sono stati rispettati i tempi di rientro per evitare di essere esposti ad eventuali sostanze;
- se sono in corso lavorazioni nelle aree oggetto di sopralluogo, in particolare con utilizzo di trattrici o altri mezzi (supponendo che il sopralluogo non riguardi le attrezzature in questione);
- se vi sono eventuali altri animali liberi in azienda che potrebbero essere presenti nelle aree interessate al sopralluogo e chiedere, in caso affermativo, che questi siano ricondotti nelle relative aree di stabulazione o comunque in recinzioni esterne o aree adeguate in modo da non poter interferire con il sopralluogo.

Con nota protocollo n. 123289 del 06/03/2023 (nostro protocollo n. 47155/2023) ad oggetto: "Indicazioni sulle misure di biosicurezza da adottare per lo svolgimento dei controlli per Condizionalità in caso di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI)." l'Unità Organizzativa sanità animale e farmaci veterinari della Regione Veneto ha fornito le indicazioni in merito alle misure di biosicurezza da adottare da parte del personale addetto ai controlli di Condizionalità negli allevamenti in caso di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sul territorio regionale.

Si riportano di seguito i requisiti minimi da rispettare:

- divieto di accesso del personale addetto al controllo all'interno dell'allevamento avicolo (inteso come i capannoni): è invece consentito l'accesso, nel rispetto delle norme di biosicurezza, negli altri locali di pertinenza dell'allevamento, dove non sono stabulati gli animali o incubate le uova;
- utilizzo di calzari monouso per le verifiche da effettuare nei pressi dell'allevamento, che al termine della visita dovranno essere lasciati all'allevatore per lo smaltimento;
- l'automobile dovrà essere parcheggiata all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento, a debita distanza dal luogo in cui gli animali sono stabulati o le uova vengono incubate.

Dovranno inoltre essere rispettate le indicazioni fornite dagli allevatori durante le operazioni di ispezione delle strutture.

Si deve fare inoltre riferimento alle procedure operative, redatte dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Agenzia, relative a misure di prevenzione, protezione e mitigazione dei rischi del personale in attività esterne (attività di campagna in zone agro-silvo-pastorali-boschive), con particolare riguardo alle zecche.

### **3.2 Collaborazione tra Sportelli in caso di controlli congiunti**

Nel corso dell'attività di verifica si possono riscontrare le seguenti casistiche:

- a) aziende con corpi aziendali separati e/o ricadenti in più province, ricomprese in un'unica Unità tecnico economica (UTE);
- b) aziende con corpi aziendali separati e/o ricadenti in più province, suddivise tra diverse Unità tecnico economiche (UTE).

Per gestire il controllo di queste aziende, è auspicabile la collaborazione tra gli Sportelli interessati dalle superfici dei corpi aziendali / UTE dislocate nelle diverse province.

Deve essere predisposto un unico preavviso da parte dello Sportello che ha in carico il controllo, il quale deve coordinare gli altri Sportelli per rispettare il termine massimo di esecuzione dei controlli in loco entro 14 giorni dal preavviso.

#### MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO CONGIUNTO TRA PIÙ SPORTELLI

1. Il referente dello Sportello che ha in carico il controllo, può chiedere la disponibilità dei colleghi referenti degli altri Sportelli per coordinare l'esecuzione delle verifiche, ognuno per il territorio di propria competenza.
2. Il referente dello Sportello che ha in carico il controllo, invia il preavviso, al fine di eseguire il controllo entro 14 giorni dallo stesso su tutti i corpi aziendali.

3. Ogni Sportello che collabora al controllo compila le checklist in formato cartaceo e redige la propria relazione di controllo cartacea, che rilascia al beneficiario/delegato o altra persona presente al controllo con la seguente indicazione, da riportare nel campo note: “la presente relazione è relativa al controllo del solo corpo aziendale /UTE di...”.
4. Ogni Sportello trasmette il fascicolo di controllo cartaceo allo Sportello assegnatario, il quale provvederà per ultimo a chiudere il controllo sul tablet, riportando nella relazione di controllo e nelle checklist, le informazioni relative ai controlli svolti dagli altri Sportelli. Nella relazione di controllo finale dovrà inoltre essere riportata la seguente annotazione: “la presente relazione riassume l’esito dei controlli eseguiti dagli Sportelli di AVEPA sugli altri corpi aziendali /UTE”.

### 3.3 Aziende con superfici “fuori regione”

#### CAMPIONE DI CONTROLLO AVEPA CON SUPERFICI IN CONDUZIONE FUORI VENETO

Il campione condizionalità contiene le informazioni necessarie ad individuare le aziende con superficie in conduzione fuori regione Veneto.

Per queste aziende la sede centrale provvede ad inviare una nota di richiesta di esecuzione del controllo agli Organismi Pagatori competenti (OP) per le superfici fuori regione, unitamente all’elenco degli atti/norme da controllare.

Lo Sportello dell’AVEPA, messo a conoscenza dell’attività, prima di eseguire il controllo sulle superfici in Veneto, contatta il responsabile per la condizionalità dell’OP competente fuori regione, per comunicare la data presunta del controllo in Veneto. L’OP fuori regione ha in tal modo la possibilità di coordinare il proprio controllo se possibile, nel rispetto dei 14 giorni dal preavviso emesso dallo Sportello dell’AVEPA; diversamente procederà in tempi diversi, comunque entro il 31 dicembre dell’anno di campagna.

Gli OPR fuori regione interessati sono i seguenti:

OPLO - Regione Lombardia

AGREA - Regione Emilia-Romagna

OPPAB - Provincia autonoma di Bolzano

APPAG - Provincia autonoma di Trento

ARPEA - Regione Piemonte

ARTEA - Regione Toscana

ARCEA - Regione Calabria

ARGEA - Regione Sardegna

Per le superfici fuori regione di competenza di AGEA, non è invece necessario prendere contatti per comunicare le date di controllo.

Per le superfici ricadenti a confine tra Veneto ed altra Regione, è possibile accordarsi con l’OP competente, per l’esecuzione di un controllo congiunto sulle superfici, sia dentro che fuori dai confini regionali.

Nel caso in cui l’OP competente, per le superfici di propria competenza, sia impossibilitato ad eseguire il controllo in loco, lo stesso deve essere svolto direttamente dallo Sportello assegnatario. Sarà cura della sede centrale avvisare l’OP competente per territorio nel caso in cui il controllo debba essere svolto direttamente dallo Sportello.

Gli esiti dei controlli fuori regione sono poi trasmessi alla sede centrale dall’OPR competente.

#### CAMPIONE DI CONTROLLO DI ALTRI OP CON SUPERFICI IN CONDUZIONE IN VENETO

Nel caso in cui altri organismi pagatori abbiano estratto a controllo aziende con superfici ricadenti in Veneto, potranno richiedere all’AVEPA l’esecuzione dei controlli su tali superfici. In tal caso la sede centrale fornisce agli Sportelli tutte le informazioni relative alle aziende a campione.

Al termine dei controlli, gli Sportelli trasmettono alla sede centrale copia della Relazione di controllo e delle checklist, che sarà poi inoltrata all’OPR territorialmente competente.

### 3.4 Compilazione della relazione di controllo

La relazione di controllo (RC) va compilata su supporto informatico (APP Avepa Mobile) mediante l'utilizzo del tablet in dotazione all'incaricato del controllo. Contiene le informazioni generali sul controllo e viene consegnata al beneficiario a termini del controllo.

Vi è inoltre una sezione comprendente le checklist degli atti/norme oggetto di controllo.

Per garantire la ripercorribilità del controllo in un momento successivo, è necessario documentare nella relazione di controllo la situazione riscontrata in campo, sia in caso di rilievo di infrazione sia quando la situazione aziendale è rispettosa degli impegni, mediante la registrazione delle evidenze nelle checklist.

#### INVIO ALL'AZIENDA

Al termine del controllo, la relazione viene sottoscritta mediante apposizione di firma grafometrica sul tablet e trasmessa automaticamente all'indirizzo PEC dell'azienda. Tale indirizzo corrisponde a quello presente in fascicolo alla sezione INFO.CCIAA. È consigliato chiederne conferma al beneficiario in sede di controllo e, se del caso, modificarlo direttamente sulla relazione di controllo.

Qualora il titolare/rappresentante o suo delegato decida di non sottoscrivere la relazione, l'incaricato del controllo potrà indicare tale volontà nel campo "Osservazioni del beneficiario" oppure nello spazio dedicato alla firma.

Nel caso di mancato invio (rilevabile dal report in APP Avepa Mobile Desktop), la relazione dovrà essere trasmessa attraverso il gestionale DOCWAY all'indirizzo corretto dell'azienda. In questo caso si dovrà inserire in CC anche l'ufficio PO Procedure aiuti di superficie.

#### RELAZIONE DI CONTROLLO CARTACEA

In caso di problemi tecnici dovuti al malfunzionamento del tablet o in seguito a particolari indicazioni operative impartite dalla Sede centrale, la relazione di controllo può essere compilata su supporto cartaceo. L'incaricato del controllo deve pertanto portare con sé una copia cartacea della relazione di controllo, da utilizzare in caso di necessità (il modello è riportato nell'**Allegato 3**).

La compilazione deve avvenire utilizzando una grafia chiara, scrivendo possibilmente in stampatello ed evitando qualunque cancellatura; in caso di errore si deve barrare il dato errato, siglando la barratura e riscrivendo a fianco l'informazione corretta; si devono adoperare penne con inchiostro indelebile e non è consentito l'utilizzo di correttori.

La relazione deve essere sempre redatta in duplice copia e sottoscritta dall'incaricato del controllo e dal titolare/rappresentante aziendale o da suo delegato, al termine del controllo.

Una copia sottoscritta deve essere rilasciata all'azienda ed una acquisita dall'incaricato che provvederà ad archivarla nel fascicolo di controllo.

Di tutta l'attività eseguita con documenti cartacei sarà data informazione alla sede centrale dell'AVEPA per definire e concordare la modalità di registrazione degli esiti a sistema.

### 3.5 Approfondimenti successivi al controllo in loco

In certi casi potrebbe essere necessario approfondire alcuni elementi di verifica successivamente alla chiusura del controllo in loco, in particolare in relazione ad impegni/obblighi inerenti i seguenti criteri/norme:

- **CGO1 e CGO2:** l'approfondimento potrebbe essere necessario nell'ambito del CGO2 al fine di verificare il rispetto dei massimali di azoto per coltura (MAS), dei massimali per ettaro e la chiusura del registro delle concimazioni (per le aziende con obbligo), mentre nel caso del CGO1 potrebbe riguardare l'avvenuta registrazione nel registro delle concimazioni degli interventi di fertilizzazione con concimi contenenti fosforo. In entrambi i casi, l'attività deve essere conclusa entro il termine della campagna di controllo (31/12/2023), mediante compilazione della RCIII "Chiusura dell'approfondimento CGO1/CGO2/BCAA7/BCAA8".
- **BCAA7:** l'approfondimento si può rendere necessario al fine di verificare il rispetto dell'impegno della rotazione delle colture. L'attività potrà essere conclusa entro il termine della campagna di controllo

(31/12/2023) o l'anno successivo, mediante compilazione della RCIII "Chiusura dell'approfondimento CGO1/CGO2/BCAA7/BCAA8".

- **BCAA8**: l'approfondimento si può rendere necessario al fine di verificare il rispetto dell'impegno a) "Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi". L'attività deve essere conclusa entro il termine della campagna di controllo (31/12/2023), mediante compilazione della RCIII "Chiusura dell'approfondimento CGO1/CGO2/BCAA7/BCAA8".
- 
- **CGO 5 e CGO7**: l'approfondimento si può rendere necessario qualora il registro dei trattamenti fitosanitari venga acquisito al momento del controllo e venga rimandata ad un momento successivo la verifica del rispetto delle prescrizioni previste in etichetta (CGO7), nonché la verifica della completezza e dell'aggiornamento dei dati riportati nello stesso (CGO5). L'attività deve essere conclusa entro 30 giorni dal controllo in loco, mediante compilazione della RCIV "Chiusura dell'approfondimento CGO5/CGO7".

L'approfondimento si attiva selezionando il valore NC in corrispondenza degli impegni/obblighi per i quali la verifica risulta sospesa (come meglio dettagliato nella sezione successiva, in corrispondenza delle rispettive schede CGO1, CGO2, CGO5, CGO7, BCAA8). Con l'apertura della RCIII e della RCIV su tablet, verranno riaperte le corrispondenti checklist, dove l'incaricato potrà completare la compilazione dei campi lasciati in sospeso, sostituendo il valore NC con i valori SI/NO.

Entrambe le relazioni di controllo verranno trasmesse automaticamente all'indirizzo PEC dell'azienda, dopo la chiusura dell'approfondimento sul tablet.

Per la chiusura del controllo non è necessaria la presenza del beneficiario. In tal caso, il corrispondente riquadro della firma potrà essere barrato e riportata la dicitura "Controllo amministrativo chiuso in ufficio".

ATTENZIONE: in esito all'approfondimento potranno essere comunicate infrazioni precedentemente non rilevate all'azienda durante il controllo in loco, che comporteranno necessariamente una ridefinizione dell'esito del controllo medesimo.

All'**Allegato 4** è disponibile il modello di RCIII, mentre all'**Allegato 5** il modello di RCIV.

### 3.6 Compilazione delle check list

Le checklist sono state predisposte al fine di supportare l'incaricato del controllo nella verifica degli impegni ed obblighi e nella registrazione delle evidenze e delle non conformità riscontrate.

Riguardano gli atti e le norme controllati da AVEPA (BCAA1, BCAA2, BCAA3, BCAA4, BCAA5, BCAA6, BCAA7, BCAA8, BCAA9, CGO1, CGO2, CGO3, CGO4, CGO5, CGO7, CGO8). Il modello è fornito nell'**Allegato 6**.

Sono informatizzate su tablet e non vengono trasmesse all'azienda, ma i dati rilevanti che le compongono confluiscono all'interno della relazione di controllo che viene trasmessa all'indirizzo PEC dell'azienda a conclusione del controllo (come sopra descritto).

Sul tablet sono compilabili le checklist "**APPLICABILI DA FASCICOLO**", cioè quelle per le quali sono applicabili gli impegni dell'atto/norma in questione a seguito delle informazioni contenute nella "scheda condizionalità" presente nel fascicolo informatizzato dell'azienda.

All'interno di ogni checklist sono previsti dei campi note specifici in corrispondenza dei singoli impegni, la cui compilazione è obbligatoria in caso di violazione. Da compilare anche nei casi in cui si ritiene l'impegno e, di conseguenza il controllo, NON applicabile (NA).

È presente anche un campo "NOTE" generico e non obbligatorio, utile a riportare la descrizione della condizione aziendale rilevata e altre informazioni utili a definire il contesto del controllo.

È importante utilizzare il campo note per dare evidenza delle situazioni valutate dall'incaricato del controllo su casistiche che non hanno dato luogo a violazioni ma che possono dar luogo a dubbi o diverse interpretazioni se non adeguatamente specificate.

Le voci di controllo contenute nelle checklist possono essere di due tipologie:

- Informazioni aziendali: servono per inquadrare la situazione riscontrata durante il controllo e/o verificare se gli impegni sono o meno applicabili in relazione alle caratteristiche aziendali;
- Impegni: contengono gli impegni così come previsti per ogni criterio/norma oggetto di controllo.

Ad ognuno è possibile assegnare i seguenti valori:

	Informazioni aziendali	Impegni
<b>SI</b>	L'informazione richiesta nella voce di controllo corrisponde alla situazione aziendale riscontrata.	Impegno rispettato <b>NON SI GENERA INFRAZIONE</b>
<b>NO</b>	L'informazione richiesta nella voce di controllo NON corrisponde alla situazione aziendale riscontrata.	Impegno NON rispettato <b>SI GENERA INFRAZIONE</b>
<b>NA</b>	L'informazione richiesta nella voce di controllo NON è applicabile alla situazione aziendale riscontrata.	- Impegno NON applicabile al momento del controllo - Impegno NON controllabile al momento del controllo in ragione della situazione rilevata
<b>NC</b>	Valore NON PREVISTO	Impegno NON verificabile al momento del controllo. Scatta l'approfondimento da effettuare in un momento successivo con apertura e compilazione della RCIII e/o RCIV.

Ulteriori dettagli in merito alle modalità di compilazione delle check list sono contenuti nel manuale per l'uso del tablet.

### 3.7 Trasmissione della relazione di controllo all'azienda

Al termine del controllo in loco, dopo aver compilato e sottoscritto la relazione di controllo su tablet (come dettagliato oltre), la stessa viene trasmessa dal sistema direttamente all'indirizzo PEC dell'azienda.

L'incaricato del controllo deve illustrare all'azienda l'esito delle verifiche svolte, le eventuali infrazioni riscontrate e le modalità per la presentazione di osservazioni.

Dopo la chiusura del controllo in loco su tablet, i dati vengono trasferiti mediante l'operazione di sincronizzazione nell'APP Mobile desktop per la successiva consultazione e monitoraggio da parte del referente dello Sportello incaricato (per i dettagli sulla procedura si rimanda al manuale per l'uso del tablet).

### 3.8 Tempistiche e chiusura del controllo

Tutti i controlli devono concludersi **entro il 31 dicembre** dell'anno considerato.

Di norma devono avviarsi e concludersi nell'ambito di un **unico accesso in azienda**.

Nel caso il controllo risulti particolarmente complesso o l'azienda sia di dimensioni considerevoli, si può valutare di eseguire il controllo in più giorni. Tale condizione viene decisa con il proprio dirigente di Sportello, informando la sede centrale.

Sono fatte salve le casistiche relative a:

- "irreperibilità del produttore" - "produttore non presentatosi in convocazione", dove è previsto un secondo accesso in azienda entro i 14 giorni dal primo preavviso, se possibile. In tale caso dovrà essere richiesta alla sede centrale (posta elettronica all'indirizzo mail [condizionalita@avepa.it](mailto:condizionalita@avepa.it)) la riapertura del controllo mediante la funzione di APP Mobile "CLONA", per poter così riaprire il controllo sul tablet.

### **3.9 Elaborazione degli esiti dei controlli e gestione delle osservazioni**

Gli esiti di tutti i controlli (inclusi quelli eseguiti dai Servizi Veterinari e da altri enti e organismi specializzati) vengono elaborati a cura della sede centrale al fine di determinare le percentuali di riduzione da applicare in caso di presenza di infrazioni.

Gli esiti vengono successivamente caricati nel gestionale RITA-GIOL<sup>2</sup> per la consultazione da parte dei CAA mandatarî e degli Sportelli AVEPA.

L'azienda potrà presentare all'AVEPA eventuali osservazioni e relativa documentazione a supporto dopo il ricevimento della Relazione di controllo, trasmettendole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agenzia (protocollo.cert@avepa.it), oppure dopo aver ricevuto la comunicazione dell'esito di condizionalità attraverso il software gestionale RITA-GIOL, seguendo le indicazioni ivi riportate.

Le osservazioni saranno oggetto di istruttoria da parte dell'ufficio condizionalità della Sede centrale e dello Sportello competente; l'azienda, qualora lo richieda, potrà essere sentita.

---

<sup>2</sup> Repertorio Istanze Territoriali e Amministrative – Gestione istanze OnLine individuato con Decreto del Direttore Avepa n. 114 del 10 ottobre 2016, quale strumento per la semplificazione della gestione del procedimento amministrativo (ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.).

# **SEZIONE C – NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

## 1. REGISTRAZIONE FOSFORO (CGO1)

---

### 1.1 Gli adempimenti

Le aziende che utilizzano fertilizzanti commerciali minerali/inorganici, organo-minerali ed organici, con titolo di Fosforo, devono annotare gli interventi eseguiti in campo in un registro di fertilizzazione del quaderno di campagna definito «Registro delle fertilizzazioni con Fosforo - RecP». In questo registro devono essere riportate almeno le informazioni riguardanti:

- le parcelle/appezzamento, per coltura praticata, e relativa superficie;
- la coltura principale;
- la data di distribuzione del fertilizzante (giorno/mese/anno);
- il tipo di fertilizzante e denominazione;
- il contenuto percentuale in fosforo;
- la quantità totale distribuita.

Nel rispetto della DGR 335/2023, le specifiche relative alla compilazione registro RecP sono definite nelle linee guida applicative per l'annotazione del titolo di Fosforo approvate con Decreto della Direzione Agroambiente n. 222 del 15/06/2023.

Ai fini del rispetto del presente impegno, sono state individuate tre tipologie di aziende a cui corrispondono altrettante modalità di registrazione dei dati.

1. Le aziende già tenute alla compilazione del Registro delle Concimazioni informatizzato (ReC) nell'applicativo A58-WEB, denominate nel Decreto della Direzione Agroambiente n. 222/2023 "Tipologia 1", inseriscono le informazioni riguardanti le fertilizzazioni aziendali con contenuto di fosforo nelle analoghe sottoaree colturali già presenti nel Registro per ottemperare ai vincoli di registrazione per l'azoto. I fertilizzanti commerciali minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di Fosforo dichiarato possono essere inseriti nell'apposito campo del sistema informativo A58-WEB, a integrazione del quadro delle fertilizzazioni azotate nell'anno civile in corso. Il Registro renderà evidente all'utente il contenuto del Fosforo presente nei fertilizzanti commerciali utilizzati contenuti nel database regionale, ovvero permetterà l'inserimento del titolo di Azoto, Fosforo e Potassio necessario per il calcolo dei valori richiesti.

Le aziende che utilizzano il digestato agrozootecnico/agroindustriale devono necessariamente utilizzare questo registro indipendentemente dal quantitativo di digestato distribuito ai sensi del DM 25.2.2016.

In tale casistica rientrano anche aziende che distribuiscono i fertilizzanti di cui alla lettera pp), art. 2, All. A della DGR 813/2021.

L'azienda rientrante nella "Tipologia 1" non può adempiere agli obblighi CGO1 attraverso l'annotazione degli interventi di fertilizzazione nel "Registro degli interventi di fertilizzazione RecP" previsto per la tipologia 3.

2. Le aziende che compilano su base facoltativa il Registro delle Concimazioni telematico (A58- WEB), denominate nel Decreto della Direzione Agroambiente n. 222/2023 "Tipologia 2" con SAU inferiore a 14,8 ha ("sotto soglia") possono analogamente avvalersi del sistema A58-WEB per la registrazione dei fertilizzanti commerciali minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con contenuto di Fosforo. Tale procedura è raccomandata:

- nei casi in cui l'azienda presenti una significativa frammentazione degli appezzamenti;
- in tutte le situazioni non classificate.

Tale procedura è obbligatoria nei casi in cui il portale PIAVe (Modello Unico) non fornisca il documento precompilato "Registro degli interventi di fertilizzazione RecP" previsto per la tipologia 3.

3. Le aziende che compilano il "Registro degli interventi di fertilizzazione RecP", denominate nel Decreto della Direzione Agroambiente n. 222/2023 "Tipologia 3" non classificate nelle tipologie 1 e 2, possono adempiere agli obblighi di cui al CGO1 tramite il "Registro degli interventi di fertilizzazione RecP", messo a disposizione dalla Regione Veneto nei servizi del portale PIAVe (Modello Unico). Le modalità di compilazione degli interventi di fertilizzazione, nonché la struttura principale di questo registro sono descritte nel DDR 222/2023.

Tabella riepilogativa delle tre fattispecie aziendali sopra descritte:

Fattispecie aziendali	TIPOLOGIA 1	TIPOLOGIA 2	TIPOLOGIA 3
aziende con terreni in conduzione, a qualsiasi titolo, superiori o uguali ai 14,8 ettari (nel conteggio sono inclusi i terreni fuori regione da fascicolo aziendale)	X		
aziende che usano digestato (da DM 25.2.2016) a fini agronomici	X		
aziende che utilizzano i fertilizzanti prodotti con rifiuti e fanghi ai sensi della lettera pp), art. 2, All. A della DGR 813/2021	X		
aziende che utilizzano fanghi di depurazione e altre sostanze non pericolose, oppure con terreni autorizzati a distribuire tali materiali azotati (DGR 2241/2005)	X		
aziende con terreni in asservimento per lo spandimento di effluenti zootecnici, assimilati, acque reflue o fertilizzanti con frazione zootecnica (anche su SAU < ai 14,8 ettari)	X		
aziende con Comunicazione Nitrati Congiunta (sub-allegato 11, All. E della DGR 813/2021)	X		
aziende soggette a obbligo di compilazione del Registro degli Interventi Culturali - RIC o laddove stabilito dai bandi PSR o CSR	X		
aziende con terreni in conduzione < 14,8 ettari situati in diversi Comuni e/o con varietà di coltura, che non rientrano nelle condizioni della "tipologia 1" indipendentemente dalla dimensione della superficie agricola		X	
aziende che utilizzano ammendanti compostati prodotti con rifiuti e fanghi con deroga DGR 988/2022, art. 31.		X	
aziende con terreni in conduzione < 14,8 ettari che non rientrano nelle precedenti casistiche			X

## 1.2 Le scadenze

Il registro costituisce il resoconto conclusivo della gestione annuale della fertilizzazione effettuata dagli agricoltori sulle superfici interessate in ciascun anno (1° gennaio - 31 dicembre). Ne consegue che viene richiesto obbligatoriamente il suo completamento, a consuntivo del medesimo anno civile nel quale sono eseguiti gli interventi di fertilizzazione, con l'indicazione di tutti gli elementi di dettaglio concernenti le distribuzioni effettuate.

Conseguentemente sarà possibile disporre del quadro complessivo della gestione annuale in termini congrui con lo svolgimento dei necessari controlli sulle attività svolte, necessari alla verifica di ottemperanza al CG01 di Condizionalità rafforzata.

Per le aziende di "Tipologia 1 e 2" i termini amministrativi della compilazione del "RecP" sono quelli stabiliti con DGR 941/2018 e DGR 813/2021 (art. 25\_bis, All. A), come segue:

- Apertura: il registro delle fertilizzazioni deve essere aperto entro 62 giorni dalla data fissata dal regolamento di esecuzione della Commissione che disciplina la presentazione delle domande a superficie della PAC (31 agosto 2023, come previsto dal DPGR n. 41 del 14/06/2023);
- Consolidamento: entro il 30 settembre tramite l'apposita funzione disponibile nel Registro delle Concimazioni (ReC);
- Chiusura: entro il 15 dicembre predisposizione in forma definitiva (allo stato "confermato") del registro. Le aziende con terreni in assenso devono necessariamente confermare il registro entro il 30 novembre.

Per le aziende di "Tipologia 3" con compilazione del "Registro degli interventi di fertilizzazione RecP" i termini amministrativi sono:

- Entro il termine di "apertura", di cui alla precedente lettera a), avere nelle proprie disponibilità il registro in formato cartaceo o digitale (portable document format/pdf), presente nel portale PIAVe successivamente alla presentazione della Domanda Unica/Unificata;

- Entro il termine di “consolidamento”, di cui alla precedente lettera b), eventualmente “rigenerare” il Registro a seguito di modifiche alla Domanda Unica/Unificata. Tale funzione è disponibile nella “Sintesi Soggetto Anagrafico” del Portale PIAVe (Modello Unico);
- Entro il termine del 15 dicembre sottoscrivere la sezione 3 “Dichiarazione ed impegni” del Registro, nonché “chiudere” le registrazioni di fertilizzazione tracciando una linea continua sull’ultima riga nei riepiloghi della Sezione 1.2 e 2.1, ovvero su quella successiva all’ultimo intervento.

## 2. DIRETTIVA NITRATI (CGO2)

La normativa regionale di riferimento, in applicazione della Direttiva 91/676/CEE, è la DGR n. 813 del 22 giugno 2021 “*Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della disciplina regionale per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del Quarto Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto e della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Direttiva 2001/42/CE.*”, così come modificata a seguito della pubblicazione della DGR n. 988 del 09 agosto 2022 che ha aggiornato il “Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali.

### 2.1 Definizioni (DGR n. 813/2021 articolo 2, Allegato A)

**“consistenza dell’allevamento”**: il numero di capi mediamente presenti nell’allevamento nel corso dell’anno solare corrente.

**“effluenti di allevamento”**: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i residui di alimenti zootecnici, perdite di abbeverata, acqua di veicolazione delle deiezioni, nonché i reflui provenienti da attività di piscicoltura provenienti da impianti di acqua dolce.

**“stallatico”**: ai sensi dell’art. 3, punto 20, del regolamento (CE) n. 1069/2009 gli escrementi e/o l’urina di animali di allevamento diversi dai pesci d’allevamento, con o senza lettiera.

**“liquami”**: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati, e, se provenienti dall’attività di allevamento:

- 1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
- 2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
- 3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera. Le deiezioni degli avicoli possono comprendere residui di matrice a base cellulosica qualora siano previste le caratteristiche di compostabilità attestate dalla norma N13432:2002;
- 4) le frazioni non palabili, da destinare all’utilizzazione agronomica, derivanti dai trattamenti di cui all’Allegato 1 (contenuto nell’Allegato E alla DGR n. 813/2021);
- 5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
- 6) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti sostanze pericolose, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico. Rientrano in questa categoria anche le acque di lavaggio delle sale di mungitura e le acque di risulta dei lavaggi delle strutture di allevamento effettuati a fine ciclo successivamente alla rimozione delle lettiere. Qualora tali acque non siano mescolate ai liquami sono assoggettate alle disposizioni di cui al Titolo VIII dell’Allegato A DGR n. 813/2021;

È altresì assimilata ai liquami la frazione non palabile dello stallatico e del contenuto del tubo digerente degli animali se gestita in conformità alla DGR n. 813/2021.

**“letami”**: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami, le frazioni palabili dei digestati e, se provenienti dall’attività di allevamento:

- 1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
- 2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all’interno, sia all’esterno dei ricoveri, compresa la pollina disidratata. Le deiezioni degli avicoli possono comprendere residui di matrice a base cellulosica qualora siano previste le caratteristiche di compostabilità attestate dalla norma EN13432:2002;
- 3) le frazioni palabili, da destinare all’utilizzazione agronomica, risultanti dai trattamenti di cui all’Allegato 1;

- 4) i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;
- 5) il compost esausto da fungicoltura (spent mushroom compost –SMC), di cui alla lettera ff).
- 6) il compost aziendale di cui alla lettera nn).

È altresì assimilata ai letami la frazione palabile dello stallatico e del contenuto del tubo digerente degli animali se gestita in conformità al presente alla DGR n. 813/2021.

**“acque reflue”**: le acque reflue che non contengono sostanze pericolose e provengono, ai sensi dell'articolo 112, comma 1 e dell'articolo 101 comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalle seguenti aziende:

- 1) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno oppure alla silvicoltura;
- 2) imprese dedite all'allevamento di bestiame;
- 3) imprese dedite alle attività di cui ai precedenti punti 1) e 2) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- 4) piccole aziende agroalimentari di cui alla lettera r) del presente articolo.

**“fertilizzante azotato”**: qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati applicati al suolo per favorire la crescita delle colture. Sono compresi:

- 1) gli effluenti di allevamento di cui all'articolo 74 del d.lgs. n. 152 del 2006 e assimilati;
- 2) i materiali derivanti dal trattamento di effluenti d'allevamento o di biomasse di origine agricola o agroindustriale, nonché le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b), c) del d.lgs. n. 152 del 2006, e da piccole aziende agroalimentari;
- 3) i fertilizzanti ai sensi del d.lgs. n. 75 del 2010 e s.m.i., e del regolamento (UE) 2019/1009 contenenti azoto con qualunque titolo.

**“sottoprodotti di origine animale - SOA”**: materiali utilizzati in conformità con quanto previsto nel Regolamento (CE) 1069/2009 e nel regolamento di implementazione (UE) 142/2011, nonché in conformità alle Linee Guida Regionali che recepiscono le disposizioni approvate nell'accordo 2013 tra Governo, Regioni e Province autonome.

**“azoto disponibile al campo”**: azoto contenuto negli effluenti d'allevamento al netto delle perdite nelle fasi di rimozione e stoccaggio.

**“efficienza fertilizzante degli effluenti d'allevamento”**: il rapporto tra la quantità di azoto potenzialmente utilizzabile dalla coltura e la quantità apportata al campo.

**“Massima Applicazione Standard (MAS)”**: dose massima di azoto efficiente ammesso per singola coltura al fine di conseguire la resa mediamente ottenibile nelle condizioni di campo di una determinata area agricola, come individuata nell'Allegato 2A (contenuto nell'Allegato E alla DGR n. 813/2021).

**“utilizzazione agronomica”**: la gestione di effluenti di allevamento e materiali assimilati, acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive, acque reflue di cui alla lettera f), e digestato, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti in essi contenute.

**“fertirrigazione”**: l'applicazione al suolo effettuata con coltura in atto mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione; l'addizione controllata alle acque irrigue può comprendere quote di liquame e/o della frazione liquida del digestato. La fertirrigazione può essere effettuata anche mediante l'abbinamento dell'adacquamento con quote di fertilizzanti idrosolubili.

**“residui dell'attività agroalimentare”**: i residui di produzione individuati nell'Allegato IX al DM 25/2/2016, derivanti da trasformazioni o valorizzazioni di prodotti agricoli, effettuate da imprese agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile o da altre imprese agroindustriali, a condizione che derivino da processi che non rilasciano sostanze chimiche conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006.

**“stoccaggio”**: deposito di effluenti e delle acque reflue o digestato effettuato nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui alla DGR n. 813/2021.

**“accumuli di letami”**: depositi temporanei di letami, effettuati in prossimità ovvero sui terreni oggetto di utilizzazione, nel rispetto delle quantità massime e delle condizioni stabilite dall'articolo 11 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021.

**“trattamento”**: qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti di allevamento, biomasse vegetali e acque reflue, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari.

**“piccole aziende agroalimentari”**: aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero - caseari, vitivinicoli e ortofrutticolo, che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 mc/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno.

**“digestione anaerobica” (DA)**: processo biologico di degradazione della sostanza organica in condizioni anaerobiche controllate, finalizzato alla produzione del biogas, e con produzione di digestato

**“digestato”**: materiale derivante esclusivamente dalla digestione anaerobica delle matrici e delle sostanze di cui all'articolo 14, comma 1 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021, da sole e/o in miscela tra loro.

**“digestato agrozootecnico”**: materiale derivante dalla digestione anaerobica delle seguenti sostanze:

- 1) paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 2) materiale agricolo derivante da colture agrarie. Fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazione, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, per gli impianti autorizzati successivamente all'entrata in vigore del DM 25/02/2016, tale materiale non potrà superare il 30% in termini di peso complessivo;
- 3) effluenti di allevamento;
- 4) materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella 1B del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 giugno 2016.

**“digestato agroindustriale”**: materiale derivante dalla digestione anaerobica delle seguenti sostanze:

- 1) acque reflue;
- 2) residui dell'attività agroalimentare;
- 3) acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574;
- 4) sottoprodotti di origine animale;
- 5) eventualmente anche in miscela con i materiali e le sostanze che sono compresi nella definizione di digestato agrozootecnico.

**“impianto di digestione anaerobica”**: il reattore anaerobico e tutte le pertinenze dell'impianto funzionali al processo di digestione e di utilizzazione agronomica del digestato, o di sue frazioni successivamente trattate, nonché alla gestione del biogas prodotto.

**“impianto aziendale”**: impianto di digestione anaerobica al servizio di una singola azienda agricola che sia alimentato prevalentemente o esclusivamente con le matrici o le sostanze di cui all'articolo 14, comma 1 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021 provenienti dall'attività svolta dall'azienda medesima.

**“impianto interaziendale”**: impianto di digestione anaerobica, diverso dall'impianto aziendale, che sia alimentato con le matrici o le sostanze di cui alle precedenti lettere u) e v), provenienti esclusivamente da aziende agricole o imprese agroindustriali associate o consorziate con il soggetto che ha la proprietà o la gestione dell'impianto o che abbiano stipulato con il soggetto medesimo apposito contratto di fornitura di durata minima pluriennale.

**“destinatario”**: l'azienda agricola che riceve i materiali e le sostanze di cui alla DGR n. 813/2021 destinate all'utilizzazione agronomica su terreni di cui ha la disponibilità.

**“area aziendale omogenea”**: porzione della superficie aziendale uniforme per caratteristiche quali quelle dei suoli, avvicendamenti colturali, dati meteorologici, tecniche colturali, rese colturali, e livello di vulnerabilità individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati.

**“codice di buona pratica agricola” (CBPA)**: il codice di cui al decreto 19 aprile 1999 del Ministro per le politiche agricole, pubblicato nel S.O. alla G.U. n.102 del 4 maggio 1999.

**“allevamenti, aziende e contenitori di stoccaggio esistenti”**: ai fini della presente disciplina di utilizzazione agronomica, si intendono le strutture di stoccaggio già in esercizio alla data dell'entrata in vigore della DGRV n. 2495 del 7.8.2006 (BUR 5 settembre 2006, n. 78).

**“piccoli allevamenti di tipo familiare - PAF”**: insediamenti aventi come scopo il consumo familiare, con consistenza zootecnica complessiva inferiore ai 500 capi per le varie specie di piccoli animali da cortile e meno di 2 t di peso vivo per specie (equini, bovini, suini, ovicaprini, ecc.), con un massimo di 5 t di peso vivo complessivo.

**“corsi d'acqua superficiali”**: rete dei corpi idrici superficiali delle acque interne correnti (non lacustri) individuata ai sensi del D.lgs 152/2006. Sono escluse le scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

**“compost esausto da fungicoltura (spent mushroom compost - SMC)”**: substrato di coltura reimpiegato dopo la coltivazione dei funghi, solo se proveniente dal compostaggio esclusivamente di letami e/o sottoprodotti delle coltivazioni vegetali.

**“correttivi da materiali biologici”**: correttivi ai sensi del D.lgs n. 75 del 2010 o del regolamento (UE) 2019/1009 ottenuti con l'impegno di materiale di origine biologica.

**“fanghi”**: fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'idoneità a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno, come previsto dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, e dalle disposizioni regionali di recepimento.

**“altri fanghi e residui non tossico e nocivi”**: rifiuti speciali non pericolosi diversi dai fanghi di depurazione e di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, così come previsti e disciplinati dalla DGR n. 2241/2005, Capitolo 2.

**“ammendanti compostati prodotti in impianti operanti ai sensi della DGR n. 568/2005 e ss.mm.ii.”**: materiali azotati provenienti da rifiuti che ancorché ottenuti con le matrici elencate alla lettera pp), comma 1, art. 2 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021, non sono ricompresi tra le matrici dei fertilizzanti per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni, ai sensi di quanto indicato nell'art. 31, punto 2, lettera a., sottopunto ii, della DGR n. 988/2022. Tali fertilizzanti sono stati identificati in un apposito elenco aggiornato annualmente da ARPAV come comunicato, integrato e reso disponibile all'Amministrazione regionale nel sistema A58-WEB.

**“Zona Ordinaria”**: tutto il territorio regionale non designato vulnerabile ai nitrati di origine agricola ai sensi della direttiva 91/676/CEE.

**“Piano di Utilizzazione Agronomica dei fertilizzanti” (PUA)**: documento aggiornato annualmente, contenente le informazioni relative alla gestione agronomica dei fertilizzanti impiegati sui terreni in uso in relazione al bilancio dell'azoto, finalizzato alla verifica preventiva di MAS, efficienza minima d'uso degli effluenti di allevamento e materiali assimilati e corretto carico di azoto zootecnico per unità di superficie.

**“golena aperta”**: aree di pertinenza fluviale, non separate funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario, non risultando - in tal caso - i fertilizzanti azotati oggetto di spandimento separati fisicamente dal corso d'acqua adiacente.

**“argine”**: opera longitudinale rilevata rispetto al piano campagna, con funzione di contenimento delle acque di piena e, pertanto, di protezione della piana alluvionale dalle inondazioni. I corsi d'acqua di maggiori dimensioni possono prevedere la presenza di più serie di argini (argini secondari), dove il più esterno dei quali - il più elevato - prende il nome di argine maestro. Il suolo golenale si situa tra l'argine maestro e il corso d'acqua.

**“bestiame”**: si intendono tutti gli animali allevati per uso o profitto identificati in Allegato 4 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021.

**“compost aziendale”**: frazione palabile degli effluenti zootecnici miscelata a residui di provenienza aziendale (paglie e stocchi), periodicamente rivoltata e adeguatamente maturata e successivamente destinata alla distribuzione agronomica nei terreni aziendali.

**“digestato equiparato”** (di cui alla art. 1, comma 527, lett. a), L. 27 dicembre 2019, n. 160): prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali indicati alle lettere u) e v) del presente articolo, in ingresso in impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola che, conformemente alle disposizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rispetti i requisiti e le caratteristiche stabiliti per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica.

**“pp) fertilizzanti per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni”**: fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. n. 75/2010 o al regolamento (UE) 2019/1009 ottenuti con l'impiego di una o più delle seguenti matrici (anche se in miscela con altre):

- a) fanghi derivanti da processi di depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e/o produttivi (ad eccezione di quelli dell'industria agroalimentare/agroindustriale\*);
- b) altri reflui/scarti generati da cicli industriali (ad eccezione di quelli dell'industria agroalimentare/agroindustriale\*);
- c) rifiuti urbani (ad eccezione della frazione Verde costituita da rifiuti vegetali e della frazione organica alimentare da raccolta differenziata);
- d) digestato ottenuto da una o più delle matrici di cui ai punti precedenti.

Non sono ricompresi nella lettera pp) di cui sopra gli ammendanti compostati prodotti in impianti operanti ai sensi della DGR n. 568/2005 e ss.mm.ii. ancorché ottenuti con le matrici sopra elencate, fatto salvo quanto previsto all'art. 27 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021. Tali prodotti sono stati identificati in un apposito elenco aggiornato annualmente da ARPAV come comunicato, integrato e reso disponibile nel sistema A58-WEB.

\* attività industriali finalizzate alla produzione di bevande o alla realizzazione di altri prodotti finiti e semilavorati attraverso la lavorazione e la trasformazione di prodotti provenienti da attività primarie quali l'agricoltura, la zootecnia, la silvicoltura e la pesca, destinati al consumo umano o all'alimentazione degli animali destinati al consumo umano.

"A58-WEB": applicativo messo a disposizione dalla Regione del Veneto per gli adempimenti inerenti Comunicazioni, PUA, Registro delle concimazioni di cui al Titolo VI dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021.

## 2.2 Calcolo della classe dimensionale

Classe dimensionale	kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato
1	meno di 1000
2	da 1001 a 3000
3	da 3001 a 6000
4	più di 6000
5	allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del d.lgs. 152/2006 (>di 40000 posti pollame, > di 2000 posti suini da produzione, > di 750 posti scrofe) o dell'articolo 24 della DGR n. 813/2021 (allevamento con più di 500 UBA bovine)

La classe dimensionale di un'azienda dipende dalla quantità di azoto al campo prodotto e/o utilizzato nell'anno e viene individuata sulla base dei dati presenti in Comunicazione Nitrati (software regionale A58 WEB).

In assenza di comunicazione, la classe di appartenenza può essere calcolata attraverso il confronto con le tabelle riportate nelle pagine seguenti, laddove siano evidenti sia la consistenza media annuale dell'allevamento (es. confronto registro di stalla) sia il carico di azoto prodotto in azienda. In caso contrario il controllo va integrato con la verifica amministrativa di eventuali informazioni presenti presso la Provincia territorialmente competente.

### Esempio applicativo

1) azienda con 50 vacche da latte in produzione e 45 capi da rimonta, ricadente in zona vulnerabile ai nitrati.

Dal confronto dell'allegato B2 "tabella per il calcolo delle quantità di azoto prodotto in funzione della consistenza zootecnica" ne deriva che:

- da 37 a 72 vacche in produzione, producono da 3001 a 6000 kg di azoto al campo
- da 28 a 83 capi in rimonta, producono da 1001 a 3000 kg di azoto al campo

L'azienda, pertanto, ad una prima verifica, produce circa 3000 - 6000 kg di azoto, pertanto rientra nella CLASSE DIMENSIONALE 3.

In particolare, dal confronto dell'allegato B3, ne deriva che:

- vacche e bufalini da latte (p.v. medio 600 kg), qualsiasi tipo di stabulazione, producono 83 kg azoto/capo/anno
- capi da rimonta fino al primo parto (p.v. medio 300 kg), qualsiasi tipo di stabulazione, producono 36 kg azoto/capo/anno

Quindi, moltiplicando il numero di capi per la produzione di azoto in tabella:

- n. 50 vacche da latte \* 83 kg azoto = 4150 kg azoto
- n. 45 capi da rimonta \* 36 kg azoto = 1620 kg azoto
- 4150 + 1620 = 5770 kg azoto prodotti, a conferma della prima verifica attuata: l'azienda ricade nella CLASSE DIMENSIONALE 3.

**Esempio applicativo**

2) nel caso in cui l'azienda NON produca effluenti ma proceda con l'ACQUISIZIONE degli stessi, riportiamo di seguito alcune indicazioni "bibliografiche" per quantificare il contenuto di azoto prodotto in relazione al tipo di effluente (kg azoto per 1000 kg letame), fatto salvo non sia possibile risalire alla produzione di azoto attraverso l'allegato B3 (informazioni tipo allevamento e tipo stabulazione):

- letame misto maturo = 5,0 kg azoto per 1000 kg letame
- letame di cavallo = 6,7 kg azoto per 1000 kg letame
- letame di bovini = 3,4 kg azoto per 1000 kg letame
- letame di maiale = 4,5 kg azoto per 1000 kg letame
- letame di pecora = 8,2 kg azoto per 1000 kg letame

**Tabella per il calcolo delle quantità di azoto prodotto in funzione della consistenza zootecnica**

Classe dimen.	Azoto al campo prodotto (Kg/anno)	Posti bestiame corrispondenti (n.)
1	Minore o uguale a 1000	<p><b>Avicoli</b>                      inf. o uguali a 2174 posti ovaioia                      inf. o uguali a 4000 posti broiler                      inf. o uguali a 4350 posti pollastra                      inf. o uguali a 670 posti tacchino maschio                      inf. o uguali a 1300 posti tacchino femmina                      inf. o uguali a 5300 posti faraona</p> <p><b>Cunicoli</b>                      inf. o uguali a 2000 posti fattrice                      inf. o uguali a 4200 posti capo all'ingrasso</p> <p><b>Suini</b>                      inf. o = a 90 grassi da 100 kg di p.v. medio                      inf. o uguali a 38 scrofe con suinetti inf. a 30 kg</p> <p><b>Bovini</b>                      inf. o uguali a 12 vacche in produzione                      inf. o uguali a 23 vacche nutrici                      inf. o uguali a 27 capi in rimonta                      inf. o uguali a 30 bovini all'ingrasso                      inf. o uguali a 116 vitelli a carne bianca</p> <p><b>Ovicaprini</b>                      inf. o uguali a 200 posti capo adulto                      inf. o uguali a 280 posti agnellone</p> <p><b>Equini</b>                      inf. o uguali a 85 posti puledro da ingrasso                      inf. o uguali a 25 posti fattrice o stallone</p>
2	Da 1001 a 3000	<p><b>Avicoli</b>                      da 2175 a 6520 posti ovaioia                      da 4001 a 12000 posti broiler                      da 4351 a 13000 posti pollastra                      da 671 a 2000 posti tacchino maschio                      da 1301 a 3950 posti tacchino femmina                      da 5301 a 15800 posti faraona</p> <p><b>Cunicoli</b>                      da 2001 a 6000 posti fattrice                      da 4201 a 12500 posti capo all'ingrasso</p> <p><b>Suini</b>                      da 91 a 270 grassi da 100 kg di p.v. medio                      da 39 a 114 scrofe con suinetti inf. a 30 kg</p>

		<p><b>Bovini</b>          da 13 a 36 vacche in produzione          da 24 a 68 vacche nutrici          da 28 a 83 capi in rimonta          da 31 a 90 bovini all'ingrasso          da 117 a 348 vitelli a carne bianca</p> <p><b>Ovicapriani</b>          da 201 a 600 posti capo adulto          da 280 a 850 posti agnellone</p> <p><b>Equini</b>          da 86 a 250 posti puledro da ingrasso          da 26 a 80 posti fattrice o stallone</p>
3	Da 3001 a 6000	<p><b>Avicoli</b>          da 6521 a 13000 posti ovaioia          da 12001 a 24000 posti broiler          da 13001 a 26000 posti pollastra          da 2001 a 4000 posti tacchino maschio          da 3951 a 7900 posti tacchino femmina          da 15801 a 31600 posti faraona</p> <p><b>Cunicoli</b>          da 6001 a 12000 posti fattrice          da 12501 a 25000 posti capo all'ingrasso</p> <p><b>Suini</b>          da 271 a 540 grassi da 100 kg di p.v. medio          da 115 a 228 scrofe con suinetti inf. a 30 kg</p> <p><b>Bovini</b>          da 37 a 72 vacche in produzione          da 69 a 136 vacche nutrici          da 84 a 166 capi in rimonta          da 91 a 180 bovini all'ingrasso          da 349 a 697 vitelli a carne bianca</p> <p><b>Ovicapriani</b>          da 601 a 1200 posti capo adulto          da 851 a 1700 posti agnellone</p> <p><b>Equini</b>          da 251 a 500 posti puledro da ingrasso          da 81 a 160 posti fattrice o stallone</p>
4	Maggiore di 6000	<p><b>Avicoli</b>          da 13001 a 40000 posti ovaioia          da 24001 a 40000 posti broiler          da 26001 a 40000 posti pollastra          da 4001 a 40000 posti tacchino maschio          da 7901 a 40000 posti tacchino femmina          da 31601 a 40000 posti faraona</p> <p><b>Cunicoli</b>          oltre 12001 posti fattrice          oltre 25001 posti capo all'ingrasso</p> <p><b>Suini</b>          da 541 a 2000 grassi di 100 kg di pv medio          da 229 a 750 scrofe con suinetti inf. a 30 kg</p> <p><b>Bovini</b>          da 73 a 416 vacche in produzione          da 137 a 421 vacche nutrici          da 167 a 833 capi in rimonta          da 181 a 625 bovini all'ingrasso          da 698 a 1920 vitelli a carne bianca</p> <p><b>Ovicapriani</b>          oltre 1201 posti capo adulto          oltre 1701 posti agnellone</p> <p><b>Equini</b>          oltre 501 posti puledro da ingrasso          oltre 161 posti fattrice o stallone</p>

5	Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del Dlgs. 59/2005	<p><b>Avicoli</b>                  Oltre 40000 posti ovaiole                  Oltre 40000 posti broilers</p> <p><b>Suini</b>                  Oltre 2000 grassi                  Oltre 750 scrofe con suinetti inf. a 30 kg</p>
---	---	---

**Quantità di effluenti e di azoto prodotti per capo e ripartizione dell'azoto tra liquame e letame**

CATEGORIA DI ANIMALE ALLEVATO	Produzione di liquame (mc/capo/anno)	Produzione di letame		Azoto al campo al netto delle perdite		
		(t/capo/anno)	(mc/capo/anno)	Complessivo	Nel liquame	Nel letame
				(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)
<b>SUINI DA RIPRODUZIONE</b>						
<b>Scrofaie con lattinzoli fino a 30 Kg.</b>						
Scrofe in gestazione (p.v. medio 180 kg)						
In box multiplo senza corsia di defecazione esterna						
Pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione	13,1	--	--	26,4	26,4	--
Pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)	7,9	--	--	26,4	26,4	--
Pavimento totalmente fessurato	6,7	--	--	26,4	26,4	--
In box multiplo con corsia di defecazione esterna						
Pavimento pieno (anche corsia esterna), rimozione deiezioni con cassone a ribaltamento	13,1	--	--	26,4	26,4	--
Pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione	9,9	--	--	26,4	26,4	--
Pavimento pieno e corsia esterna fessurata	9,9	--	--	26,4	26,4	--
Pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata	7,9	--	--	26,4	26,4	--
Pavimento totalmente fessurato	6,7	--	--	26,4	26,4	--
In posta singola						
Pavimento pieno e lavaggio con acqua ad alta pressione	9,9	--	--	26,4	26,4	--
Pavimento fessurato	6,7	--	--	26,4	26,4	--
In gruppo dinamico						
Zona di alimentazione e zona di riposo fessurate	6,7	--	--	26,4	26,4	--
Zona di alimentazione fessurata e zona di riposo su lettiera	4,0	3,1	4,3	26,4	15,8	10,6
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	26,4	--	--
<b>Scrofe in zona parto (p.v. medio 180 kg)</b>						
<b>In Gabbie</b>						
Gabbie sopraelevate e non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento sottostante	13,1	--	--	26,4	26,4	--
Gabbie sopraelevate con fossa di stoccaggio sottostante e rimozione a fine ciclo oppure con	9,9	--	--	26,4	26,4	--
<b>Su box</b>						
lettiera integrale (estesa a tutto il box)	--	4,0	5,6	26,4	--	26,4
<b>Scrofette (fino alla prima fecondazione) (p.v. medio 58)</b>						
In box multiplo senza corsia di defecazione esterna						
Pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione	4,2	--	--	6,38	6,38	--
Pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)	2,6	--	--	6,38	6,38	--
Pavimento totalmente fessurato (anche corsia esterna)	2,1	--	--	6,38	6,38	--
In box multiplo con corsia di defecazione esterna						
Pavimento pieno (anche corsia esterna), rimozione deiezioni con cassone a ribaltamento	4,2	--	--	6,38	6,38	--
Pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione	3,2	--	--	6,38	6,38	--
Pavimento pieno e corsia esterna fessurata	3,2	--	--	6,38	6,38	--
Pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata	2,6	--	--	6,38	6,38	--
Pavimento totalmente fessurato (anche corsia esterna)	2,1	--	--	6,38	6,38	--
<b>Su lettiera</b>						

CATEGORIA DI ANIMALE ALLEVATO	Produzione di liquame (mc/capo/anno)	Produzione di letame		Azoto al campo al netto delle perdite		
		(t/capo/anno)	(mc/capo/anno)	Complessivo	Nel liquame	Nel letame
				(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)
Lettieria limitata alla corsia di defecazione	0,3	1,0	1,5	6,38	--	6,38
Lettieria integrale (estesa a tutto il box)	--	1,3	1,8	6,38	--	6,38
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	6,38	--	--
Lattonzoli (p.v. 18)						
In Box senza corsia di defecazione esterna						
Pavimento pieno e lavaggio con acqua ad alta pressione	1,3	--	--	2	2	--
Pavimento parzialmente fessurato	0,8	--	--	2	2	--
Pavimento interamente fessurato	0,7	--	--	2	2	--
Gabbie multiple sopraelevate						
Rimozione ad acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento sottostante	1,0	--	--	2	2	--
Asportazione meccanica o con ricircolo, oppure con fossa di stoccaggio sottostante e svuotamento a	0,7	--	--	2	2	--
In box						
Su lettiera	--	0,4	0,6	2	--	2
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	2	--	--
Scrofaie con lattonzoli slattati (5-6 Kg)						
Scrofe in gestazione (p.v. medio 180 kg)						
In box multiplo senza corsia di defecazione esterna						
Pavimento pieno (anche corsia esterna), rimozione deiezioni con cassone a ribaltamento	13,1	--	--	17,2	17,2	--
Pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione	9,9	--	--	17,2	17,2	--
Pavimento pieno e corsia esterna fessurata	9,9	--	--	17,2	17,2	--
Pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata	7,9	--	--	17,2	17,2	--
Pavimento totalmente fessurato	6,7	--	--	17,2	17,2	--
In Posta Singola						
Pavimento pieno e lavaggio con acqua ad alta pressione	9,9	--	--	17,2	17,2	--
Pavimento fessurato	6,7	--	--	17,2	17,2	--
In Gruppo Dinamico						
Zona di alimentazione e zona di riposo fessurate	6,7	--	--	17,2	17,2	--
Zona di alimentazione fessurata e zona di riposo su lettiera	4,0	3,1	4,3	17,2	10,3	6,9
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	17,2	--	17,2
Pavimento pieno (anche corsia esterna), rimozione deiezioni con cassone a ribaltamento	13,1	--	--	17,2	17,2	--
Pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione	9,9	--	--	17,2	17,2	--
Pavimento pieno e corsia esterna fessurata	9,9	--	--	17,2	17,2	--
Pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata	7,9	--	--	17,2	17,2	--
Scrofe in zona parto (p.v. medio 180 kg)						
In Gabbie						
Gabbie sopraelevate e non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento sottostante	13,1	--	--	17,2	17,2	--
Gabbie sopraelevate con fossa di stoccaggio sottostante e rimozione a fine ciclo oppure con	9,9	--	--	17,2	17,2	--
Su box						
lettiera integrale (estesa a tutto il box)	--	4,0	5,6	17,2	--	17,2
Verri (p.v. medio 250 kg)						
Su lettiera	0,1	5,5	7,8	27,5	--	27,5
Senza lettiera	9,3	--	--	27,5	27,5	--

CATEGORIA DI ANIMALE ALLEVATO	Produzione di liquame (mc/capo/anno)	Produzione di letame		Azoto al campo al netto delle perdite		
		(t/capo/anno)	(mc/capo/anno)	Completivo	Nel liquame	Nel letame
				(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	27,5	--	--
<b>SUINI DA INGRASSO</b>						
Suini magro da macelleria (31-110 Kg)						
In box multiplo senza corsia di defecazione esterna						
Pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione	5,1	--	--	9,8	9,8	--
Pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)	3,1	--	--	9,8	9,8	--
Pavimento totalmente fessurato	2,6	--	--	9,8	9,8	--
In box multiplo con corsia di defecazione esterna						
Pavimento pieno (anche corsia esterna), rimozione deiezioni con cassone a ribaltamento	5,1	--	--	9,8	9,8	--
Pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione	3,9	--	--	9,8	9,8	--
Pavimento pieno e corsia esterna fessurata	3,9	--	--	9,8	9,8	--
Pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata	3,1	--	--	9,8	9,8	--
Pavimento totalmente fessurato (anche corsia esterna)	2,6	--	--	9,8	9,8	--
Su lettiera						
Lettieria limitata alla corsia di defecazione	0,4	1,3	1,8	9,8	--	9,8
Lettieria integrale (estesa a tutto il box)	--	1,5	2,2	9,8	--	9,8
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	9,8	--	9,8
<b>Suini grasso da salumificio (31-160 Kg)</b>						
In box multiplo senza corsia di defecazione esterna						
Pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione	6,6	--	--	9,8	9,8	--
Pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)	4,0	--	--	9,8	9,8	--
Pavimento totalmente fessurato	3,3	--	--	9,8	9,8	--
In box multiplo con corsia di defecazione esterna						
Pavimento pieno (anche corsia esterna), rimozione deiezioni con cassone a ribaltamento	6,6	--	--	9,8	9,8	--
Pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione	5,0	--	--	9,8	9,8	--
Pavimento pieno e corsia esterna fessurata	5,0	--	--	9,8	9,8	--
Pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata	4,0	--	--	9,8	9,8	--
Pavimento totalmente fessurato (anche corsia esterna)	3,3	--	--	9,8	9,8	--
Su lettiera						
Lettieria limitata alla corsia di defecazione	0,5	1,6	2,3	9,8	--	9,8
Lettieria integrale (estesa a tutto il box)	--	2,0	2,8	9,8	--	9,8
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	9,8	--	9,8
<b>Lattonzoli senza scrofe (7 - 30 kg)</b>						
In Box senza corsia di defecazione esterna						
Pavimento pieno e lavaggio con acqua ad alta pressione	1,3	--	--	2,1	2,1	--
Pavimento parzialmente fessurato	0,8	--	--	2,1	2,1	--
Pavimento interamente fessurato	0,7	--	--	2,1	2,1	--
Gabbie multiple sopraelevate						
Rimozione ad acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento sottostante	1,0	--	--	2,1	2,1	--
Asportazione meccanica o con ricircolo, oppure con fossa di stoccaggio sottostante e svuotamento a	0,7	--	--	2,1	2,1	--
In box						
Su lettiera	--	0,4	0,6	2,1	--	2,1

CATEGORIA DI ANIMALE ALLEVATO	Produzione di liquame (mc/capo/anno)	Produzione di letame		Azoto al campo al netto delle perdite		
		(t/capo/anno)	(mc/capo/anno)	Completivo	Nel liquame	Nei letame
				(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	2,1	--	2,1
<b>BOVINI DA LATTE</b>						
Vacche da latte in produzione (p.v. medio 600 kg)						
Fissa con paglia	5,4	15,6	20,9	83,0	23,5	59,5
Fissa senza paglia	19,8	--	--	83,0	83,0	--
Libera su lettiera permanente	8,8	13,2	27,0	83,0	37,3	45,7
Libera su cuccette senza paglia	19,8	--	--	83,0	83,0	--
Libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)	12,0	9,0	11,4	83,0	51,1	31,9
Libera con cuccette con paglia (testa a testa)	7,8	13,2	15,8	83,0	31,9	51,1
Libera a cuccette con paglia totale (anche nelle aree di esercizio)	5,4	15,6	18,4	83,0	23,5	59,5
Libera su lettiera inclinata	5,4	15,6	22,3	83,0	23,5	59,5
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	83,0	--	--
<b>Vacche nutrice (p.v. medio 600 kg)</b>						
Fissa con paglia	2,7	7,8	10,4	44,0	12,5	31,5
Fissa senza paglia	9,9	--	--	44,0	44,0	--
Libera su lettiera permanente	4,4	6,6	13,5	44,0	19,8	24,2
Libera su cuccette senza paglia	9,9	--	--	44,0	44,0	--
Libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)	6,0	4,5	5,7	44,0	27,1	16,9
Libera con cuccette con paglia (testa a testa)	3,9	6,6	7,9	44,0	16,9	27,1
Libera a cuccette con paglia totale (anche nelle aree di esercizio)	2,7	7,8	9,2	44,0	12,5	31,5
Libera su lettiera inclinata	2,7	7,8	11,1	44,0	12,5	31,5
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	44,0	--	--
<b>Capi da rimonta fino al primo parto (p.v. medio 300 kg)</b>						
Libera su cuccette senza paglia	7,8	--	--	36,0	36,0	--
Libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)	4,8	3,3	4,2	36,0	22,2	13,8
Libera con cuccette con paglia (testa a testa)	2,7	5,4	6,5	36,0	13,8	22,2
Libera su lettiera inclinata	0,45	6,0	7,2	36,0	5,1	30,9
Fissa con lettiera	0,45	5,25	7,1	36,0	7,8	28,2
Libera su fessurato	7,8	--	--	36,0	36,0	--
Libera con lettiera solo in area di riposo	3,9	4,8	8,2	36,0	18,3	17,7
Libera con paglia totale	0,45	6,0	7,2	36,0	5,1	30,9
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	36,0	--	36,0
<b>Vitelli da svezzamento (0-6 Mesi / Latte) (p.v. medio 100 kg)</b>						
Su lettiera	0,4	2,2	4,4	12,0	2,0	10,0
Su fessurato	2,2	--	--	12,0	12,0	--
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	12,0	--	--
<b>BOVINI DA CARNE</b>						
Vitelloni (oltre i 6 mesi) (p.v. medio 400 kg)						

CATEGORIA DI ANIMALE ALLEVATO	Produzione di liquame (mc/capo/anno)	Produzione di letame		Azoto al campo al netto delle perdite		
		(t/capo/anno)	(mc/capo/anno)	Complessivo	Nel liquame	Nel letame
				(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)
Libera su lettiera inclinata	1,0	6,0	7,2	33,6	4,8	28,8
Libera in box su pavimento fessurato	9,1	--	--	33,6	33,6	--
Libera con lettiera solo in area di riposo (asportazione a fine ciclo)	4,6	5,6	9,6	33,6	17,2	16,4
Libera con lettiera anche in zona di alimentazione (asportazione frequente)	1,0	6,0	7,2	33,6	4,8	28,8
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	33,6	--	33,6
<b>Vitelli a carne bianca (p.v. medio 130 kg)</b>						
Su lettiera	5,2	3,4	6,6	8,6	1,5	7,1
Gabbie singole o multiple sopraelevate - lavaggio con acqua a bassa pressione	11,8	--	--	8,6	8,6	--
Gabbie singole o multiple sopraelevate - lavaggio con acqua ad alta pressione	7,2	--	--	8,6	8,6	--
Gabbie singole o multiple su fessurato senza acqua di lavaggio	3,5	--	--	8,6	8,6	--
<b>Vitelli da svezzamento (0-6 Mesi / Carne) (p.v. medio 100 kg)</b>						
Su lettiera	0,4	2,2	4,4	12,0	2,0	10,0
Su fessurato	2,2	--	--	12,0	12,0	--
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	12,0	--	12,0
<b>BUFALI</b>						
<b>Bufale da latte in produzione</b>						
Fissa con paglia	4,1	11,7	15,8	53,0	15,3	37,7
Fissa senza paglia	15,0	--	--	53,0	53,0	--
Libera su lettiera permanente	6,7	10,0	20,5	53,0	15,3	37,7
Libera su cuccette senza paglia	15,0	--	--	53,0	15,3	--
Libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)	9,1	6,8	8,6	53,0	32,5	20,5
Libera con cuccette con paglia (testa a testa)	5,9	9,9	12,0	53,0	32,5	20,5
Libera a cuccette con paglia totale (anche nelle aree di esercizio)	4,1	11,7	14,0	53,0	15,3	37,7
Libera su lettiera inclinata	4,1	11,7	16,9	53,0	15,3	37,7
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	53,0	--	53,0
<b>Rimonta bufale da latte</b>						
Libera su cuccette senza paglia	6,7	--	--	31,0	31,0	--
Libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)	4,1	2,8	3,6	31,0	19,1	11,9
Libera con cuccette con paglia (testa a testa)	2,3	4,6	5,6	31,0	19,1	11,9
Fissa con lettiera	1,3	5,7	7,7	31,0	6,7	24,3
Libera su fessurato	6,6	--	--	31,0	31,0	--
Libera con lettiera solo in area di riposo	3,4	4,1	7,1	31,0	15,7	15,3
Libera con paglia totale	1,0	6,7	7,9	31,0	4,4	26,6
<b>Vitelli da svezzamento (0-6 mesi)</b>						
Su lettiera	0,3	1,9	3,8	10,4	1,8	8,6
Su fessurato	1,9	--	--	10,4	10,4	--
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	10,4	--	10,4
<b>Bufali all'ingrasso</b>						
Libera su cuccette senza paglia	8,9	--	--	30,0	30,0	--
Libera su lettiera inclinata	1,3	9,3	13,2	30,0	4,3	25,7
Fissa con lettiera	1,7	7,6	10,3	30,0	4,4	25,6

CATEGORIA DI ANIMALE ALLEVATO	Produzione di liquame (mc/capo/anno)	Produzione di letame		Azoto al campo al netto delle perdite		
		(l/capo/anno)	(mc/capo/anno)	Complessivo	Nel liquame	Nel letame
				(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)
Libera in box su pavimento fessurato	8,9	--	--	30,0	30,0	0,0
Libera con lettiera solo in area di riposo (asportazione a fine ciclo)	4,5	5,5	9,5	30,0	15,4	14,6
Libera con lettiera anche in zona di alimentazione (asportazione frequente)	1,3	9,3	13,2	30,0	4,3	25,7
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	30,0	--	30,0
Vitelli bufalini a carne bianca						
Pavimento fessurato	2,5	--	--	8,6	8,6	--
<b>AVICOLI</b>						
<b>Ovaie leggere in produzione (p.v. medio 1,8 Kg)</b>						
In batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (nastri ventilati)	--	0,0171	0,0342	0,410	--	0,410
In batterie di gabbie con tecniche di predisidratazione (fossa profonda e tunnel esterno o interno)	--	0,0126	0,0306	0,410	--	0,410
In batteria di gabbie senza tecniche di predisidratazione	0,0396	--	--	0,410	0,410	--
A terra con fessurato (posatoio) totale o parziale e disidratazione della pollina nella fossa sottostante	--	0,0162	0,0324	0,410	--	0,410
<b>Ovaie pesanti in produzione (p.v. medio 2 Kg)</b>						
In batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (nastri ventilati)	--	0,019	0,038	0,460	--	0,460
In batterie di gabbie con tecniche di predisidratazione (fossa profonda e tunnel esterno o interno)	--	0,014	0,034	0,460	--	0,460
In batteria di gabbie senza tecniche di predisidratazione	0,044	--	--	0,460	0,460	--
A terra con fessurato (posatoio) totale o parziale e disidratazione della pollina nella fossa sottostante	--	0,018	0,036	0,460	--	0,460
<b>Pollastre (numero cicli/anno: 2,8) (p.v. medio 0,7 Kg)</b>						
In batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (nastri ventilati)	--	0,0066	0,0133	0,230	--	0,230
In batteria di gabbie senza tecniche di predisidratazione	0,0154	--	--	0,230	0,230	--
A terra	--	0,0098	0,0131	0,230	--	0,230
<b>Ovaie e riproduttori (peso medio a capo 1,8 Kg)</b>						
Sistema ad aviario	0,00306	0,0162	0,0324	0,414		0,414
<b>Pollai da carne (numero di cicli/anno:4,5) (p.v. medio 1Kg)</b>						
A terra con uso di lettiera	--	0,0062	0,0095	0,250	--	0,250
Faraone (p.v. medio 0,8 Kg)						
A terra con uso di lettiera	--	0,0064	0,0104	0,190	--	0,190
<b>Tacchini Maschi (numero cicli/anno: 2,0) (p.v. Medio 9 Kg)</b>						
A terra con uso di lettiera	--	0,0405	0,0558	1,060	--	1,060
<b>Tacchini Femmine (numero cicli/anno: 3,0) (p.v. medio 4,5 Kg)</b>						
A terra con uso di lettiera	--	0,0203	0,0279	0,530	--	0,530
<b>CUNICOLI</b>						
<b>Conigli da ingrasso (p.v. medio 1,7 Kg)</b>						
In gabbia con predisidratazione nella fossa sottostante e asportazione con raschiatore	--	--	0,022	0,240	--	0,240
In gabbia con asportazione con raschiatore delle deiezioni	0,034	--	--	0,240	0,240	--
<b>Conigli riproduttori in allevamento a ciclo chiuso (p.v. riproduttore + ingrasso 16,6 Kg)</b>						
In gabbia con predisidratazione nella fossa sottostante e asportazione con raschiatore	--	--	0,216	2,400	--	2,400
In gabbia con asportazione con raschiatore delle deiezioni	0,332	--	--	2,400	2,400	--
<b>Fattrici con conigli fino allo svezzamento (p.v. medio 3,5Kg)</b>						
In gabbia con predisidratazione nella fossa sottostante e asportazione con raschiatore	--	--	0,046	0,500	--	0,500
In gabbia con asportazione con raschiatore delle deiezioni	0,070	--	--	0,500	0,500	--
<b>OVICAPRINI</b>						

CATEGORIA DI ANIMALE ALLEVATO	Produzione di liquame (mc/capo/anno)	Produzione di letame		Azoto al campo al netto delle perdite		
		(t/capo/anno)	(mc/capo/anno)	Complessivo	Nel liquame	Nel letame
				(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)	(kg/capo/anno)
<b>Agnello (0-3 mesi) (p.v. medio 15 kg)</b>						
Recinti individuali o collettivi	0,11	0,23	0,37	1,49	0,66	0,83
Su grigliato o fessurato	0,24	--	--	1,49	1,49	--
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	1,49	--	1,49
<b>Agnellone (3-7 mesi) (p.v. medio 35 Kg)</b>						
Recinti individuali o collettivi	0,25	0,53	0,85	3,47	1,54	1,93
Su grigliato o fessurato	0,56	--	--	3,47	3,47	--
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	3,47	--	3,47
<b>Pecore o Capre (p.v. medio 50 Kg)</b>						
Recinti individuali o collettivi	0,35	0,75	1,22	4,95	2,20	2,75
Su grigliato o fessurato	0,80	--	--	4,95	4,95	--
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	4,95	--	4,95
<b>EQUINI</b>						
<b>Puledri da ingrasso (p.v. medio 170 Kg)</b>						
Recinti individuali o collettivi	0,85	2,55	4,15	11,70	3,55	8,15
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	11,70	--	--
<b>Stalloni o fattrici (p.v. medio 550 Kg)</b>						
Recinti individuali o collettivi	2,75	8,25	13,42	38,00	11,56	26,44
Pascolo - malga/alpeggio - allevamento semibrado	--	--	--	38,00	--	--
<b>ALTRE SPECIE - Qualsiasi tipologia di stabulazione</b>	--	--	--	--	--	--
<b>AVICOLI - Altre specie</b>						
Anatre (stabulazione a terra su lettiera); p.v. 1,7 Kg/capo	0-0,029	0,0136	0,0221	0,425	--	0,425
Fagiani (qualsiasi tipo di stabulazione); p.v. 1,7 Kg/capo	0-0,0006	0,0064	0,0104	0,19	--	0,19
Oche (stabulazione a terra su lettiera); p.v. 9 Kg/capo	0-0,004	0,0405	0,0558	1,06	--	1,06
Quaglie (stabulazione a terra su lettiera); p.v. 0,1 Kg/capo	--	0,00062	0,00095	0,025	--	0,025
Struzzi da carne (stabulazione a terra su lettiera) p.v. 80 Kg	0-0,072	0,88	1,208	7,2	--	7,2
Struzzi riproduttori (stabulazione a terra su lettiera) p.v. 100 Kg	0-0,09	1,1	1,51	12	--	12
<b>LAGOMORFI</b>	--	--	--	--	--	--
Lepri in allevamento semibrado (peso medio 1,7 Kg/capo)	--	0,0136	0,0221	0,24	--	0,24
Fattrici in gabbia con leprotti (peso medio 16,6 Kg)	--	0,133	0,216	2,37	--	2,37
<b>MUSTELIDI</b>	--	--	--	--	--	--
Visoni in gabbia con lettiera a terra (Fattrici con piccoli pv medio 2,8 kg)	--	0,06		1,85	--	1,85
Visoni in gabbia con lettiera a terra (animali in allevamento pv medio 800 gr)	--	0,02		0,52	--	0,52
<b>CANIDI</b>	--	--	--	--	--	--
peso da 7 a 30 kg (pavimento pieno, lavaggio alta pressione)	1,31	--	--	1,98	1,98	--
peso oltre i 30 kg (pavimento pieno, lavaggio alta pressione)	2,92			4,4	4,4	
<b>PESCI</b>	--	--	--	--	--	--

## 2.3 Comunicazione Nitrati – PUA (DGR n. 813/2021, Allegato A, art. 24)

Quantità di azoto (prodotto e/o utilizzato)	COMUNICAZIONE	PUA
	ZVN	ZVN
$N^* < 1.000$ kg/anno	esonero	esonero
$1.000 \geq N^* < 3.000$ kg/anno	X**	esonero
$N^* > 3.000$ kg/anno	X	X
Aziende soggette a IPPC – AIA	X	X
Aziende con bovini > 500 UBA	X	X
Azienda che utilizza fertilizzanti ricadenti nella definizione di cui all'art. 2 lettera pp) dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021 per quantitativi di azoto >1.000 kg/anno	X	X

\* Azoto da effluente zootecnico e materiali assimilati compreso il digestato anche di sola matrice vegetale.

\*\*Sono comprese anche le aziende solo utilizzatrici di un quantitativo di azoto superiore a 1.000 kg/anno che nel contempo hanno più del 50% della superficie aziendale disponibile ricadente in ZVN.

I soggetti rappresentanti legali delle aziende che producono e/o utilizzano effluenti di allevamento, materiali assimilati a liquami e letami, acque reflue e digestato, sono tenuti a presentare la comunicazione alla Provincia in cui ha sede l'allevamento e/o l'impianto di digestione anaerobica, ovvero, se solo utilizzatrici, nella Provincia in cui ricade in prevalenza la superficie interessata dallo spandimento. Le modalità per l'invio della comunicazione sono definite dalla DGR n. 293/2017. In particolare, fatta salva la trasmissione al SUAP per le Comunicazioni in fase di rilascio dell'AUA, la Comunicazione e eventuali successive modifiche, vanno compilate mediante le procedure informatiche dell'Applicativo A58-WEB, che consentono la produzione di una stampa da trasmettere validata alla Provincia.

Per le aziende ricadenti in ZVN, la Comunicazione deve essere presentata:

- dalle aziende che producono e/o utilizzano letami, liquami e materiali ad essi assimilati compreso il digestato agrozootecnico o agroindustriale (anche se di sola matrice vegetale), per un quantitativo di azoto compreso tra 1.000 e 3.000 kg/anno, secondo quanto previsto dall'allegato IV Parte A del DM 25/2/2016;
- con compilazione del PUA, dalle aziende che producono e/o utilizzano letami, liquami e materiali ad essi assimilati compreso il digestato agrozootecnico o agroindustriale (anche se di sola matrice vegetale), per un quantitativo di azoto superiore a 3.000 kg/anno, secondo quanto previsto dall'allegato IV Parte A del DM 25/2/2016;
- con compilazione del PUA, secondo le modalità definite all'allegato IV, Parte A del DM 25/2/2016, dalle aziende soggette alle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di IPPC e dalle aziende con più di 500 unità di bestiame adulto;
- con compilazione del PUA dalle aziende che utilizzano i fertilizzanti ottenuti con le matrici indicate all'art. 2 lettera pp) per un quantitativo di azoto superiore a 1.000 kg/anno;
- dalle piccole aziende agroalimentari e da tutte le aziende che utilizzano agronomicamente acque reflue (sono esonerate le aziende vitivinicole che producono quantitativi di acque reflue inferiori a 1.000 m<sup>3</sup> e li utilizzano agronomicamente su terreni agricoli in propria disponibilità).

Sono esonerate dall'obbligo di effettuare la Comunicazione le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo non superiore a 1.000 kg di azoto al campo da effluenti e materiali ad essi assimilati.

Nel rispetto di quanto previsto dal DM 25 febbraio 2016, la Comunicazione deve pervenire all'Autorità competente (Provincia) almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione agronomica per via telematica, tramite la procedura del software regionale A58WEB. Nel caso di azienda solo produttrice e non utilizzatrice la Comunicazione va presentata entro 30 giorni dall'avvio della produzione (per le aziende solo produttrici esistenti i 30 giorni si calcolano a partire dall'entrata in vigore del Quarto Programma d'Azione).

Ai sensi della LR n. 33/85 e delle norme regionali di recepimento del DM 25 febbraio 2016, la Provincia costituisce l'Autorità competente per gli aspetti amministrativi in materia ambientale connessi all'utilizzazione agronomica degli effluenti

zootecnici, ivi compresi la gestione amministrativa delle Comunicazioni e dei PUA e le verifiche previste dall'articolo 5 della LR n. 33/85 – “Norme per la tutela dell'ambiente”.

### 2.3.1 Aggiornamento della Comunicazione Nitrati

I soggetti tenuti alla presentazione della Comunicazione hanno l'obbligo di segnalare alla Provincia **le eventuali modifiche** riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti, nonché i terreni destinati allo spandimento agronomico anche su superfici in asservimento, al fine di garantire la coerenza con le informazioni da riportare annualmente nella Domanda Unica o Domanda Unificata.

Nel seguente elenco sono indicate le modifiche che comportano una o più delle **variazioni ritenute sostanziali**, le quali hanno effetto decorsi 30 giorni dalla presentazione alla Provincia, elencati nel Quarto Programma d'Azione (art. 24, comma 6 della DGR n. 813/2021):

- a) aumento del numero di capi corrispondente ad un quantitativo pari o superiore a 1.000 kg in ZVN e a 3.000 kg in ZO di azoto al campo;
- b) introduzione di nuove strutture di allevamento che consentano un incremento dei capi di bestiame corrispondente ad un quantitativo pari o superiore a 1.000 kg in ZVN e a 3.000 kg in ZO di azoto al campo;
- c) modifica dell'ordinamento colturale che comporti una riduzione del MAS aziendale pari o superiore a 6.000 kg di azoto;
- d) modifica in senso restrittivo della zonazione territoriale rispetto alla vulnerabilità da nitrati di origine agricola che coinvolga i terreni a disposizione per l'utilizzazione agronomica indipendentemente dall'entità delle superfici coinvolte;
- e) raggiungimento delle condizioni per l'assoggettamento all'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);
- f) introduzione di nuove strutture di allevamento o ampliamento di strutture di allevamento esistenti in progetti assoggettati alla VIA (o alla verifica di assoggettabilità a VIA);
- g) aumento o diminuzione maggiore di 1.000 Kg in ZVN e 3.000 Kg in ZO del quantitativo di azoto ceduto o acquisito;
- h) introduzione o modifica di un trattamento degli effluenti di allevamento e materiali assimilati che comporti un adeguamento strutturale dell'azienda o che aumenti la quantità di azoto da gestire agronomicamente;
- i) riduzione della capacità di stoccaggio aziendale;
- j) modifica della disponibilità dei terreni che comporti una riduzione della potenzialità di spandimento superiore a 1.000 kg in ZVN e a 3.000 kg in ZO di azoto al campo.

**L'aggiornamento della Comunicazione**, per i casi di variazioni non espressamente elencati dalla lettera a) alla lettera j) dell'elenco sopra riportato, non costituisce “obbligo amministrativo” nell'ambito del CGO2; conseguentemente tale aggiornamento non è soggetto a controllo e riduzione in tale contesto di verifica.

L'azienda che non ha provveduto all'aggiornamento in un contesto di diminuzione del rapporto azoto/ettaro prodotto o utilizzato non incorrerà in una infrazione e potrà essere consigliata di provvedere all'aggiornamento della comunicazione qualora ritenga di mantenere nel tempo la nuova conformazione aziendale.

**La comunicazione ha validità massima quinquennale.** I soggetti hanno l'obbligo di segnalare alla Provincia le eventuali modifiche riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e materiali assimilati, nonché i terreni destinati allo spandimento agronomico anche su superfici in asservimento, al fine di garantire la coerenza con le informazioni da riportare annualmente nella Domanda Unica o Domanda Unificata.

La comunicazione valida è l'ultima in ordine cronologico presente nell'applicativo A 58 WEB Nitrati con i relativi estremi del protocollo Provinciale. Contattare la Provincia in caso di assenza del protocollo nel documento di riferimento.

### 2.3.2 Caso particolare (DGR n. 813/2021, Allegato E)

“L'allevamento ricade in Zona vulnerabile qualora una o più Unità Operative si trovino all'interno del territorio classificato come Zona vulnerabile oppure, se le Unità siano tutte al di fuori, quando più del 50% della superficie dei terreni utilizzati ricade in Zona Vulnerabile”.

**Esempio:** azienda con superficie totale di 10 ha, di cui 4 in ZVN e 6 in ZO e l'unità operativa ubicata in ZO, con produzione di una quantità di azoto compresa tra 1001 e 3000 Kg/anno. L'azienda ricade pertanto nella classe dimensionale 2, che per il CGO2 fa scattare l'obbligo della comunicazione, mentre la disposizione regionale citata la esclude.

Pertanto, il controllo dovrà essere gestito nel seguente modo:

- campo C2\_INF14 (Classe dimensionale) = L'azienda appartiene alla classe dimensionale 2"
- campo C2\_IMP01 (Presenza della Comunicazione nitrati) = SI
- campo NOTE, riportare la seguente frase: **"Ai fini degli obblighi amministrativi, l'azienda ricade nella condizione prevista dalla DGRV 2217/2008 (SAU in ZVN <50% e nessuna unità operativa in ZVN) e la comunicazione NON è pertanto dovuta"**, a meno che l'azienda utilizzi più di 1000 kg in ZVN.

### **2.3.3 Comunicazione congiunta (DGR n. 813/2021, Allegato E11, punto 5)**

Si ha nel caso in cui, oltre all'azienda titolare della Comunicazione, vi sono altri soggetti, titolari di altra Azienda o loro Rappresentanti Legali, che concorrono alla presentazione della Comunicazione in quanto svolgano attività di allevamento all'interno delle medesime strutture di allevamento del soggetto dichiarante con condivisione per quota parte dei contenitori di stoccaggio (la Comunicazione e l'eventuale PUA devono essere presentati in forma "congiunta" e vanno riferiti all'unità produttiva nella quale vengono prodotti gli effluenti). (...)

I terreni dei soggetti codichiaranti sono riportati nel riquadro "Superfici aziendali interessate allo spandimento disponibili tramite atti di assenso o altro titolo di disponibilità". Per tali superfici, i codichiaranti NON sono tenuti ad essere in possesso degli "atti di assenso".

### **2.3.4 Piano di Utilizzazione Agronomica - PUA (DGR n. 813/2021, art. 24)**

*Il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) deve essere redatto annualmente in via preventiva e ha lo scopo di individuare modalità e quantitativi di effluenti zootecnici (e assimilati) dei quali si intende effettuare l'utilizzazione agronomica e i quantitativi di azoto di origine chimica che possono essere utilizzati sui terreni oggetto di fertilizzazione azotata, anche a complemento della quota organica, nel rispetto del limite MAS per coltura. Il PUA elaborato dalle aziende deve fornire gli elementi per formulare un giudizio di congruità delle fertilizzazioni che si intendono effettuare in funzione della coltura, del tipo di zona (ZVN o ZO) e delle modalità di fertilizzazione.*

*Avendo il PUA carattere previsionale per l'annualità in corso, non è soggetto ad aggiornamento successivamente alla data ultima di scadenza per la sua presentazione.*

*Il PUA deve essere compilato, confermato telematicamente, stampato e conservato in azienda per eventuali controlli da parte degli Enti competenti.*

**ATTENZIONE:** la comunicazione è relativa alla PRODUZIONE DI EFFLUENTI, mentre il PUA è collegato alla effettiva UTILIZZAZIONE degli stessi. Pertanto, nel caso in cui l'azienda proceda con la vendita di parte degli effluenti prodotti, è possibile che non necessiti del PUA.

### **Scadenza PUA**

Scadenza predisposizione e conferma su A58WEB: **14 agosto 2023\*** (termine prorogato con DPGR n. 41 del 14 giugno 2023 per proroga termini domanda PAC anno 2023), salvo proroghe o diverse indicazioni.

## 2.4 Registro delle concimazioni (DGR n. 813/2021, art. 25)

Casistica aziende* tenute al Registro	Obbligo compilazione registro delle concimazioni in ZVN
Azienda che utilizza digestati (indipendentemente dai quantitativi)	X
Azienda autorizzata all'utilizzo di fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D.Lgs. n. 99/1992, DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii e DGR n. 988/2022, su superfici su cui sono eseguite operazioni di recupero diretto R10 in agricoltura (indipendentemente dai quantitativi)	X
Azienda che utilizza fertilizzanti ricadenti nella definizione di cui all'art. 2 lettera pp) dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021 per quantitativi di azoto	X (se si tratta di ammendanti/correttivi, la compilazione è obbligatoria per i tre anni necessari alla verifica dei limiti triennali di cui all'art. 8 bis)
Azienda con PUA	X
Azienda con SAU $\geq$ 14,8 ha	X

\* Qualora un'azienda sia tenuta alla compilazione del Registro per almeno uno dei criteri individuati in tabella, il Registro deve essere compilato per l'intera SAU in disponibilità dell'azienda.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021, le aziende con SAU a disposizione pari o superiori a 14,8 ha in ZVN, utilizzatrici anche di soli fertilizzanti azotati di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e al Regolamento (UE) n. 1009/2019, sono tenute a registrare sull'intera SAU in disponibilità dell'azienda gli interventi di distribuzione degli elementi azotati, e a riportare sull'apposito registro disponibile nell'applicativo regionale A58-WEB le informazioni utili a verificare il rispetto dei quantitativi ammessi dalle disposizioni vigenti (v. linee guida, Allegato E, sub Allegato 13 alla DGR n. 813/2021).

**Per SAU aziendale si intende "un insieme dei seminativi, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari e castagneti da frutto" a disposizione, in conduzione a qualunque titolo o con atto di assenso, per lo spandimento potenziale di 3000 kg di azoto (corrispondenti a 14, 8 ha di superficie agricola).**

Corrisponde a 3.000 kg di azoto mediamente utilizzato annualmente dalle aziende agricole del Veneto una superficie di SAU pari a 14,8 ha.

L'apertura del registro delle concimazioni può avvenire solo successivamente all'aggiornamento annuale del Piano degli Utilizzi nel fascicolo aziendale, ed entro il termine stabilito con provvedimento della Direzione competente all'attuazione del Quarto Programma d'Azione, prevedendo misure idonee a garantire l'aggiornamento con il fascicolo aziendale e i relativi piani coltura validati ai fini della domanda unica e della domanda unificata, al fine di riportare le effettive coltivazioni nei terreni con interventi di fertilizzazione azotate.

Successivamente all'apertura del registro, in coerenza con le informazioni del Piano degli Utilizzi del fascicolo aziendale, annualmente aggiornate ai fini della presentazione della DU per i Pagamenti Diretti, l'aggiornamento completo delle registrazioni degli interventi di fertilizzazione deve essere effettuato entro il 15 di dicembre dell'anno di riferimento, previa una prima operazione di consolidamento intermedia del Registro delle Concimazioni, coerentemente con quanto descritto nell'Allegato E (sub Allegato 13) alla DGR n. 813/2021, qualunque sia l'origine dei fertilizzanti azotati impiegati (le scadenze devono intendersi perentorie).

Qualora un'azienda con SAU a disposizione  $\geq$  14,8 ha non proceda ad alcun intervento di fertilizzazione, è in ogni caso tenuta a formalizzare l'apertura/chiusura del Registro privo di interventi.

Hanno altresì l'obbligo di compilazione del Registro delle concimazioni:

- sull'intera SAU in disponibilità all'azienda, i soggetti tenuti alla predisposizione del PUA preventivo, sia in Zona Vulnerabile che in Zona Ordinaria;
- chiunque utilizzi digestato di cui al Titolo V dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021, indipendentemente dai quantitativi;

- chiunque utilizzi su superfici agricole fertilizzanti per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni (ottenuti con le matrici di cui all'art. 2 lettera pp) dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021), indipendentemente dai quantitativi - se si tratta di ammendanti o correttivi di cui alla lettera pp) dell'art. 2 la compilazione del registro è obbligatoria, secondo le modalità di cui al comma 1\_bis, per i tre anni necessari alla verifica dei limiti quantitativi di cui all'art. 8\_bis). Resta fermo il divieto di percepire aiuti PAC nel caso di uso di fertilizzanti ottenuti da fanghi di depurazione o fanghi industriali non prodotti in impianti autorizzati ai sensi della DGR n. 568/2005 e ss.mm.ii.
- chiunque utilizzi fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D.Lgs. n. 99/1992, DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii e DGR n. 988 del 9.8.2022, su superfici su cui sono autorizzate operazioni di recupero diretto R10 in agricoltura, con le specifiche contenute nell'autorizzazione Provinciale.

Così come definito dalla DGR n. 988/2022, gli ammendanti compostati con fanghi prodotti in impianti autorizzati ai sensi della DGR n. 568/2005 e ss.mm.ii. sono esclusi dalla definizione di fertilizzanti per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni [lettera pp), comma 1, art. 2 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021]. A tali materiali azotati dunque, vanno applicate le disposizioni definite per i fertilizzanti commerciali contenenti azoto, a qualsiasi titolo, con relativo obbligo di compilazione del registro delle concimazioni nei termini dovuti.

Per le superfici aziendali in conduzione ricadenti in zona ordinaria non indicate nel PUA e quindi non interessate da utilizzo agronomico di effluenti di allevamento, non è altresì obbligatoria l'annotazione nel registro degli interventi di fertilizzazione azotata.

Il registro delle concimazioni costituisce il resoconto conclusivo della gestione annuale della fertilizzazione effettuata dagli agricoltori sulle superfici interessate in ciascun anno solare. Ne consegue che viene richiesto obbligatoriamente, a consuntivo del medesimo anno solare, il suo completamento con l'indicazione di tutti gli elementi di dettaglio concernenti le fertilizzazioni effettuate.

Il soggetto che effettua l'intervento di spandimento è tenuto a riportare sul proprio registro:

- i dati relativi agli effluenti utilizzati, sia per i terreni in propria conduzione, sia per i terreni che ha acquisito in asservimento;
- i dati relativi alla fertilizzazione con i concimi chimici, solo per le superfici in conduzione diretta;
- devono essere registrate anche le concimazioni con concimi fogliari a base di azoto.

### **Impegni e Scadenze Registro delle concimazioni**

#### **APERTURA**

- **31 agosto 2023** (ai sensi del DPGR n. 41 del 14 giugno 2023, salvo ulteriori proroghe): scadenza entro la quale le aziende agricole sono tenute all'adempimento della predisposizione del Registro delle concimazioni.

#### **CONSOLIDAMENTO**

- **30 settembre 2023** (salvo proroghe): scadenza entro la quale le aziende agricole devono effettuare l'operazione di consolidamento intermedia del Registro delle Concimazioni.

#### **CHIUSURA**

- **30 novembre 2023** (salvo proroghe): termine per il completamento delle registrazioni definitive degli interventi per i terreni di terzi acquisiti con atto di assenso.

- **15 dicembre 2023** (salvo proroghe): termine ultimo per il completamento della registrazione degli interventi di fertilizzazione azotata effettuati nel corso dell'anno solare.

Non è necessario disporre in azienda della stampa del registro annuale qualora sia stato compilato e definitivamente confermato a fine anno con l'applicativo software regionale sul Portale PIAVE (decreto n. 30/2013).

Al link [www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/scadenze-e-divieti-regionali](http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/scadenze-e-divieti-regionali) è possibile verificare tutte le scadenze regionali.

**VERIFICHE INERENTI IL REGISTRO DELLE CONCIMAZIONI “ReC standard”**

Per le aziende con SAU a disposizione ≥ 14,8 ha in ZVN, aziende che utilizzano digestati (indipendentemente dai quantitativi) e aziende con PUA la verifica viene effettuata attraverso il registro “ReC standard”

**VERIFICHE INERENTI IL REGISTRO DELLE CONCIMAZIONI “ReC pp e fanghi”**

Per le aziende autorizzate all’utilizzo di fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D.Lgs. n. 99/1992, DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii e DGR n. 988/2022, su superfici su cui sono eseguite operazioni di recupero diretto R10 in agricoltura (indipendentemente dai quantitativi) e aziende che utilizzano i fertilizzanti ottenuti con le matrici indicate ricadenti nella definizione di cui all’art. 2 lettera pp) dell’Allegato A alla DGR n. 813/2021 per quantitativi di azoto la verifica viene effettuata attraverso il registro “ReC pp e fanghi”.



## 2.5 Stoccaggi (DGR n. 813/2021, artt. 9, 10, 12)

I contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento devono avere dimensioni adeguate alle esigenze colturali e capacità sufficiente a contenerli anche nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative.

### 2.5.1 Stoccaggio dei materiali palabili (DGR n. 813/2021, art. 10)

Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su **platea impermeabilizzata**, avente una portata sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. La platea deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di una pendenza minima dell'1% per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.

La capacità di stoccaggio calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in **90 giorni**.

Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo adeguatamente coperti, per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni; per i nuovi allevamenti/ampliamenti/riconversioni di cui alla LR n. 11/2004 e ss.mm.ii. con ciclo produttivo inferiore a 90 giorni deve essere comunque prevista una concimaia atta a contenere come minimo le lettiere prodotte in un ciclo produttivo in caso di impossibilità di accumulo in campo o di spandimento.

Nel caso di focolai, o sospetti focolai di influenza aviaria, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 9 del 25/01/2010, le lettiere e le deiezioni avicole palabili non possono uscire dalle strutture dell'allevamento senza autorizzazione dell'Autorità competente e non è ammesso lo stoccaggio in campo nei termini sopra indicati.

### Calcolo della superficie della platea (DGR n. 813/2021, Allegato 5)

La superficie della platea di stoccaggio dei materiali palabili deve essere calcolata in funzione della densità e del tipo del materiale stoccato. In relazione ai volumi di effluente per le diverse tipologie di allevamento, si riportano di seguito, per i diversi materiali palabili, valori indicativi per i quali dividere il volume di stoccaggio espresso in mc al fine di ottenere la superficie in mq della platea:

Valori indicativi delle altezze funzionali al calcolo della superficie delle platee dotate di cordolo		
Altezza in metri	Tipo di stoccaggio per palabile	Materiale stoccato
2	Platea	letame
2	Platea	lettiere esauste degli allevamenti cunicoli
2	Platea	lettiere esauste degli allevamenti avicoli
2,5	Platea	deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione
1,5	Platea	frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami, per le frazioni solide derivanti da separazione di digestati e per le sostanze vegetali naturali non pericolose di provenienza agricola o da industrie connesse
1	Platea	frazioni palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico
1,5	Platea	letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio e per i compost non appartenenti alla categoria dei fertilizzanti commerciali
3,5 e oltre	Platea	materiali palabili, risultanti dai processi di essiccazione con sostanza secca maggiore del 65%; per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento verticali, senza limiti di altezza.

0,60	Zona a lettiera permanente	Letame di allevamento bovino
0,15	Zona a lettiera permanente di avicunicoli	Lettieria di avicunicoli
0,30	Zona a lettiera permanente	Altre specie

*Il valore dei suddetti parametri può essere aumentato del 50% nel caso di stoccaggio in concimaie coperte e aperte, e raddoppiato nel caso di concimaie coperte e chiuse nonché nel caso dello stoccaggio delle frazioni palabili risultanti da trattamento termico (sola essiccazione) e/o meccanico di liquami e digestati.*

*Devono in ogni caso essere messi in atto gli idonei apprestamenti strutturali e gli accorgimenti gestionali necessari ad evitare tracimazioni di materiali e la dispersione dei percolati all'esterno dei depositi di raccolta e delle condotte di convogliamento.*

*I liquidi di sgrondo dei materiali palabili sono assimilati, per quanto riguarda il solo periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili (non inferiore a 90 giorni).*

*Sono considerate utili ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio le superfici della **lettiera permanente**, purché siano impermeabilizzate alla base, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, le cosiddette "**fosse profonde**" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m per i bovini, 0,15 m per gli avicoli, 0,30 per altre specie.*

*Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.*

### **2.5.2 Stoccaggio dei materiali non palabili (DGR n. 813/2021, art. 12)**

*Gli stoccaggi degli effluenti non palabili devono essere realizzati in modo da poter contenere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nelle vasche dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici (es. paddock impermeabilizzati).*

*In ogni caso, è necessaria la rimozione periodica della componente solida delle deiezioni, avendo cura di non asportare lo strato superficiale del terreno che garantisce l'impermeabilizzazione. Sono altresì richiesti il contenimento e il convogliamento della frazione liquida, con successivo stoccaggio delle due frazioni secondo i criteri previsti.*

*Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse e, se necessario, trattate separatamente*

*Il fondo e le pareti delle vasche devono essere adeguatamente impermeabilizzati ed a tenuta stagna.*

*Nel caso dei contenitori in terra (**lagoni**) il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati con manto in materiale artificiale posto almeno su un adeguato strato di argilla di riporto e devono essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante, al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno. In alternativa alla realizzazione del fosso di guardia può essere effettuato, avallato dalla relazione tecnica asseverata da parte del progettista, il posizionamento di quattro piezometri ai vertici del lagone, con profondità di almeno 6 metri. Deve essere altresì garantito il mantenimento dei requisiti di impermeabilità mediante adeguate opere di manutenzione e sostituzione delle parti soggette ad usura.*

*È vietata la realizzazione di nuovi lagoni, sia totalmente interrati che parzialmente fuori terra ed anche nel caso che le pareti e/o il fondo siano impermeabilizzati con materiali sintetici.*

*È ammessa la realizzazione di **serbatoi flessibili di materiale elastomerico o plastomerico**, purché installati con modalità atte ad evitare la dispersione dei liquami ivi contenuti in caso di rotture accidentali. In particolare, occorre prevedere:*

- la dotazione di un sistema di contenimento in terra, che impedisca l'eventuale fuoriuscita di effluente per rottura accidentale, e garantisca sempre un terrapieno di 30/50 cm;*
- realizzazione di un fosso perimetrale di contenimento, isolato dalla rete scolante circostante;*

- impermeabilizzazione del terreno di posa tramite apposito telo o garantita dalla presenza di un suolo in sito naturalmente argilloso o, in mancanza, da uno strato artificiale di argilla adeguatamente disposta;
- recinzione dell'area e indicazione con apposita segnaletica;
- individuazione di misure/accorgimenti finalizzati a proteggere il contenitore da possibili urti di macchine operatrici nelle fasi di carico/scarico del materiale non palabile;
- periodiche verifiche sulla tenuta del contenitore, in base alle specifiche tecniche e alla tempistica fornite dalla ditta costruttrice.

Tutte le informazioni di cui sopra dovranno essere integrante nella Comunicazione mediante apposita relazione tecnica. Per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini, e ovicapri in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali per non meno del 20% della SAU, come risultante da fascicolo aziendale, che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medicaia, i contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in 120 giorni.

La capacità di stoccaggio non deve essere inferiore a quella del liquame prodotto in 180 giorni negli altri casi. Ricadono, limitatamente alle ZVN, in questa fattispecie anche gli allevamenti di bovini da carne.

Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio deve essere previsto, per le aziende in cui venga prodotto un quantitativo di oltre 6000 kg di azoto/anno, il frazionamento del loro volume di stoccaggio (ad esclusione dei contenitori utilizzati per il digestato), in almeno due vasche, non comunicanti, da riempire in successione, della capacità corrispondente a:

- **60 giorni di stoccaggio ciascuna, per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini e ovicapri;**
- **90 giorni di stoccaggio ciascuna, per gli allevamenti diversi da quelli sopraindicati.**

Il prelievo per l'utilizzazione agronomica deve avvenire dal bacino contenente il liquame stoccato da più tempo.

Il dimensionamento delle vasche di stoccaggio deve comunque essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame.

Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume del materiale prodotto in 120 giorni.

Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti, non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.

Per i nuovi allevamenti è raccomandata la copertura delle vasche di stoccaggio mediante strutture fisse o mobili, al fine di ridurre le emissioni in atmosfera. La copertura delle vasche di stoccaggio è obbligatoria per i nuovi allevamenti soggetti ad AIA.

I nuovi allevamenti corrispondono a nuovi insediamenti produttivi e non a nuove ditte che effettuino attività di allevamento nell'ambito di insediamenti già esistenti, purché le consistenze complessive dei capi allevati da tali nuove ditte non superino la consistenza dell'insediamento già esistente.

I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili.

Tabella DGR n. 813/2021, art. 12

	Capacità minima di stoccaggio non inferiore al liquame prodotti in giorni	
	120	180
<b>Zone non vulnerabili (zone ordinarie)</b>		
Allevamenti di bovine da latte, bufalini, equini e ovicapri	x	
Allevamenti bovini da carne	x	
Allevamenti di conigli, suini, avicoli e altri		x
<b>Zone vulnerabili</b>		
Allevamenti di bovine da latte, bufalini, equini e ovicapri*	x	
Allevamenti di bovine da latte, bufalini, equini e ovicapri		x
Allevamenti bovini da carne		x
Allevamenti di conigli, suini, avicoli e altri		x
<b>Zone vulnerabili - Zone ordinarie</b>		
Piccoli allevamenti familiari	Disposizioni art.13, comma 1	
Allevamenti < 3.000 kg N prodotto	Disposizioni art.13, comma 2	

\*terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno - vernini

**NOTA BENE:** lo stoccaggio deve essere presente, nei modi e nelle forme indicate, anche se l'azienda NON produce effluente / digestato ma utilizza effluenti / digestato prodotti da terzi, qualora venga effettuato un periodo di stoccaggio dall'azienda ricevente.

### Stoccaggio per allevamenti con produzione di azoto $\leq 1.000$ kg/anno (DGR n. 813/2021, Allegato A, art. 13)

Nell'ambito della tipologia di "piccoli allevamenti di tipo familiare (PAF)" e in tutti i casi di allevamento di animali entro il limite di 1,000 kg di azoto al campo relativamente agli stoccaggi degli effluenti zootecnici, valgono le seguenti disposizioni:

1) le stalle rurali per bovini ed equini, adibite a più di due capi adulti devono essere dotate di una concimaia atta ad evitare disperdimento di liquidi, avente platea impermeabile";

2) rispetto delle disposizioni igienico sanitarie previste a livello locale dal Comune o dalla Provincia relativamente ai requisiti strutturali e ai criteri gestionali delle strutture di stoccaggio aziendali, nonché:

- gli effluenti prodotti dagli animali allevati devono essere stoccati in strutture o apprestamenti - stabili o temporanei - la cui collocazione garantisca la netta e adeguata separazione degli effluenti stessi da siti ove si svolgono fasi di produzione, manipolazione, confezionamento e conservazione di materie prime alimentari o di prodotti alimentari trasformati, nonché dai siti residenziali;

- le strutture destinate allo stoccaggio non devono costituire fonte di pericolo per la salute umana e animale e devono garantire l'assenza di possibili fenomeni di inquinamento delle acque superficiali o sotterranee.

**Sono esonerati dall'obbligo della concimaia i ricoveri per l'allevamento del bestiame allo stato brado o semibrado (art. 235 del regio Decreto n. 1265/1934).**

Per allevamento allo stato **semibrado** deve essere intesa una modalità di allevamento che preveda quanto indicato dal Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura n. 134 del 21.04.2008:

- la permanenza all'aperto degli animali per l'intera fase di allevamento, su superfici appositamente adibite a pascolo, normalmente delimitate da recinzioni permanenti o temporanee;
- l'assenza di stabulazione in strutture confinate permanenti, delle quali è possibile la fruizione limitatamente alla sola fase di prelievo delle produzioni (latte, lana, uova, ...);
- la somministrazione di alimenti, nella misura del soddisfacimento completo o parziale dei fabbisogni, essendo le condizioni di permanenza dell'animale sempre insufficienti ad un approvvigionamento autonomo;
- la selezione delle razze, la sorveglianza e vaccinazione dei capi e la loro cura in caso di necessità.

**Esempio applicativo**

Nel caso dell'esempio riportato (n. 1) occorre quantificare la produzione di effluente per valutare l'adeguatezza degli impianti di stoccaggio: azienda con 50 vacche da latte in produzione e 45 capi da rimonta, ricadente in zona vulnerabile ai nitrati.

Dal confronto dell'Allegato B3, ne deriva che:

- vacche e bufalini da latte (p.v. medio 600 kg), in ragione del tipo di stabulazione, producono da 11,4 a 27 mc di letame/capo/anno e da 5,4 a 19,8 mc di liquame/capo/anno
- capi da rimonta fino al primo parto (p.v. medio 300 kg), in ragione del tipo di stabulazione, producono da 5,7 a 13,5 mc di letame/capo/anno e da 2,7 a 9,9 mc di liquame/capo/anno

Ipotizziamo che l'allevamento abbia "stabulazione fissa con paglia", ne deriva che:

- n. 50 vacche da latte \* 20,9 mc letame = 1045 mc letame
- n. 45 capi da rimonta \* 10,4 mc letame = 468 mc letame
- n. 50 vacche da latte \* 5,4 mc liquame = 270 mc liquame
- n. 45 capi da rimonta \* 2,7 mc liquame = 121,5 mc liquame
- 1045 + 468 = **1513 mc letame prodotti/anno**
- 270 + 121,5 = **391,5 mc liquame prodotti/anno**

Per valutare la dimensione minima degli stoccaggi devo considerare la produzione giornaliera in rapporto al periodo minimo previsto per lo stoccaggio in ragione del tipo di effluente, quindi:

- 1513 mc letame / 365 gg = 4,14 mc letame/gg

La capacità di stoccaggio calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, **non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni.**

Quindi, 4,14 mc letame/gg \* 90 gg = 372,6 mc (capacità minima stoccaggio effluenti palabili)

Allo stesso modo, per gli effluenti non palabili:

- 391,5 mc liquame / 365 gg = 1,07 mc liquame/gg

La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, **non deve essere inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in:**

**a) 120 giorni per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini e ovicaprini\*** (\*terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini);

**b) 180 giorni per gli allevamenti diversi da quelli di cui alla lettera a).**

Quindi, 1,07 mc liquame/gg \* 120 gg = 128,71 mc (capacità minima stoccaggio effluenti non palabili).

Nel caso in cui gli stoccaggi non presentino queste dimensioni minime dovrà essere rilevata l'inadeguatezza degli impianti di stoccaggio.

**Esempio applicativo**

Nel caso in cui l'azienda proceda con l'ACQUISTO/CESSIONE degli effluenti (esempio n. 2) ovvero non sia presente una comunicazione che riporta le informazioni necessarie per la verifica, riportiamo di seguito alcune indicazioni "bibliografiche" per quantificare la produzione annua di diversi animali (quintali letame prodotto/anno):

- Cavallo, bue da lavoro = 100
- Bue all'ingrasso in stalla = 160
- Vacca da latte in stalla = 120
- Pecora = 6
- Maiale = 15
- Gallina ovaiole = 0,6 - 0,7

**NOTA BENE: la verifica deve essere effettuata sui dati indicati nella comunicazione, ove presente, che deve essere confrontata con la realtà riscontrata in loco.**

Ad esempio:

1. nel caso in cui nell'applicativo Nitrati si rilevi la presenza della segnalazione "I volumi ed i periodi di stoccaggio indicati per gli effluenti palabili e non palabili, sono incongruenti con i volumi indicati nelle strutture di stoccaggio" e nel corso del controllo viene confermata l'assenza o l'inadeguatezza degli impianti, si dovrà procedere con l'applicazione dell'infrazione;
2. nel caso in cui nell'applicativo Nitrati si rilevi la presenza della segnalazione "I volumi ed i periodi di stoccaggio indicati per gli effluenti palabili e non palabili, sono incongruenti con i volumi indicati nelle strutture di stoccaggio" ma, nel corso del controllo si rilevi la presenza o l'adeguatezza degli impianti, NON si dovrà procedere con l'applicazione dell'infrazione (consultare la Provincia competente);
3. nel caso in cui invece non si rilevi la presenza della segnalazione su indicata e nel corso del controllo venga riscontrata l'assenza o l'inadeguatezza degli impianti, si dovrà procedere comunque con l'applicazione dell'infrazione.
4. In particolare, la verifica dell'adeguatezza degli impianti di stoccaggio, a partire dalle informazioni ricavate dalla comunicazione, ove presente, dovrà essere confrontata con la situazione rilevata in loco.

Eventuali elaborati tecnici e progettuali, presenti in azienda, potranno fornire un utile supporto nella verifica dell'adeguatezza degli impianti di stoccaggio.

**Si consiglia comunque di contattare la Provincia competente per ulteriori e più precise valutazioni del caso riscontrato.**

## 2.6 Accumulo temporaneo di letami (DGR n. 813/2021, art. 11)

L'accumulo temporaneo di letami, di SMC (compost esausto da fungicoltura), e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, è consentito solo ai fini dell'utilizzazione agronomica sui terreni circostanti e deve avvenire sui terreni utilizzati ai fini dello spandimento. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali.

È escluso l'accumulo temporaneo degli altri materiali assimilati ai letami, ai sensi del D.M n. 5046 del 25 febbraio 2016, art. 39. Sono assimilati ai letami le frazioni palabili dei digestati e se provenienti dall'attività di allevamento:

- 1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
- 2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
- 3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti di effluenti di allevamento di cui all'Allegato I, tabella 3 del DM;
- 4) i letami, i liquami o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione oppure di compostaggio.

Per gli allevamenti avicunicoli, a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatte salve diverse disposizioni dell'Autorità sanitaria regionale e nazionale. Anche nel caso degli SMC, i substrati esausti possono essere accumulati direttamente in campo.

Diversamente, l'accumulo temporaneo su suolo agricolo di letami, esclusi gli altri materiali assimilati, è ammesso solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni.

L'accumulo temporaneo non è ammesso a distanza inferiori a:

- a) 5 m dalle scoline;
- b) 50 m dalle abitazioni sparse;
- c) 50 m dai centri abitati, e comunque nel rispetto delle distanze minime previste;
- d) 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
- e) 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- f) 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate.

**L'accumulo temporaneo è ammesso su suolo agricolo per un periodo non superiori a 90 giorni, escluse le lettiere esauste degli avicunicoli, per le quali il periodo non può essere superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:**

- a) il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedire rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle

deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso di deiezioni provenienti da allevamenti avicoli, in aggiunta alla impermeabilizzazione con telo, deve essere presente anche una copertura della massa per la protezione dall'infiltrazione di acque meteoriche;

b) l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;

c) la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 mq, in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore ai 5 ha;

d) il cumulo non deve generare problemi odorigeni e non deve causare il proliferare di mosche e altri disagi nelle immediate vicinanze.

In deroga alle condizioni previste alla lettera a), è **ammesso l'accumulo temporaneo** dei soli letami e degli SMC, con esclusione dei materiali assimilati, con accumuli di dimensione non superiore a 6 mc di volume, funzionali alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore ai 2500 mq, limitatamente alle seguenti situazioni:

- zone svantaggiate di montagna individuate dal Decreto Regionale n. 2 del 13.03.2015 e ss.mm.ii.;

- piccoli allevamenti di tipo familiare;

- utilizzatori che effettuino la distribuzione dei letami su superfici inferiori a 2 ettari.

Ad eccezione dei quantitativi che vengono distribuiti entro un tempo massimo di 3 ore dall'arrivo in campo, è escluso l'accumulo in campo di fertilizzanti azotati di cui al D.Lgs. n. 75/2010 e al Regolamento (UE) n. 2019/1009 e dei fanghi di cui al D.Lgs. n. 99/1992, DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii. e materiali azotati provenienti da rifiuti individuati all'art. 31, punto 2, lettera a. della DGR n. 988/2022.

**L'accumulo temporaneo non può essere effettuato sullo stesso luogo, per la corrispondente area di pertinenza, per più di una annata agraria.**

**Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.**

N.B. Il riscontro di eventuali cumuli di altri materiali diversi da letami o materiali assimilati, quali biomasse utilizzate a scopo ammendante, derivanti da residui di coltivazioni agricole (es. coltetti di barbabietole, paglie..), oppure residui di lavorazioni industriali di sostanze vegetali di origine agricola (es. orticole, frutta, uva, funghi..), oppure compost derivanti da biomasse vegetali, dovranno essere tracciati solo nel campo note e segnalati alla Provincia competente per territorio e alla Sede Centrale.

Accumulo in campo (ZO/ZVN): materiali ammessi	Giorni di accumulo
<b>Dopo almeno 90 giorni di maturazione</b>	
Letami (no assimilati)	90
<b>Direttamente a fine ciclo</b>	
Lettiere avicunicoli*	30
SMC	90
Biomasse (di cui all'art. 11 c. 6 del Quarto Programma d'Azione)	30**

\*Fatte salve diverse disposizioni dell'autorità sanitaria.

\*\* I giorni sono ridotti a tre per le biomasse non compostate la cui produzione è limitata a brevi periodi stagionali.

Tabella riepilogativa

## 2.7 Impegni agronomici (DGR n. 813/2021, artt. 4 - 5)

Per le informazioni complete e di dettaglio sui divieti nell'utilizzazione agronomica di letami, fertilizzanti di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010 n. 75 e al regolamento (UE) 2019/1009, liquami, consultare la DGR n. 813/2021, Allegato A, artt. 4-5. Il controllo relativo ai vincoli e divieti per l'utilizzo agronomico di effluenti zootecnici e digestati, riguarda i prodotti derivanti da:

- proprio allevamento,
- acquisiti all'esterno con accordi di cessione,
- concessione dei terreni in asservimento (atti di assenso).

Rispetto delle prescrizioni nelle aree ZSC e ZPS:

1) Vigie il divieto di utilizzo in alcuni habitat: verificare l'informazione su INFO AGGIUNTIVE colonna "DIVIETO UTILIZZO EFFLUENTI"

2) Vigie l'utilizzo con VINCA in alcuni habitat: verificare l'informazione su INFO AGGIUNTIVE colonna "UTILIZZO EFFLUENTI CON VINCA"

Nel quadro "Allegati" dell'applicativo regionale nitrati, potrà essere verificata la presenza della relazione VINCA.

## Divieti di utilizzazione dei fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D.Lgs. n. 99/1992, DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii e DGR n. 988 del 9.8.2022 (Allegato 12)

Ai sensi della DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii. e DGR n. 988 del 9.8.2022, Allegato 12, l'utilizzo di fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui è vietato nelle seguenti situazioni:

- su terreni allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali con tempi di ritorno inferiori a 5 anni, (per le zone di pianura fare riferimento ai P.G.B.T.T.R.), acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto;
- su terreni con pendii maggiori del 15%, e/o soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267 del 1923 limitatamente ai fanghi con un contenuto di sostanza secca inferiore al 30%;
- su terreni con pH minore di 5;
- su terreni con CSC minore di 8 meq/100 g;
- su terreni quando è in atto una coltura ad eccezione delle colture arboree;
- su terreni destinati a pascolo, prato-pascolo, foraggiere e comunque nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta del foraggio;
- su terreni destinati alla orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- su terreni ricoperti di neve, gelati o saturi d'acqua;
- su terreni destinati a giardini pubblici, a campi da gioco e spazi comunque destinati ad uso pubblico, nonché boschi naturali;
- su terreni interessati allo spargimento di deiezioni animali o di altri residui di comprovata utilità agronomica
- per una fascia di almeno 100 m dai centri abitati così come definiti nei P.R.G. comunali ai sensi del D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada) e per una fascia di 20 m dalle case sparse e 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
- per una fascia di 200 m dalle sponde dei laghi e per una fascia di 20 m dai margini dell'alveo dei corsi d'acqua privi di argini (tali valori potranno essere aumentati sia in funzione del grado di vulnerabilità degli stessi, sia in relazione al contenuto di sostanza secca del fango), sugli argini dei corsi d'acqua o di altri corpi idrici, nelle aree di golena;
- nelle zone di rispetto dei punti di captazione o di derivazione delle acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse. Tali zone, salvo diversa determinazione da parte della Regione, si estendono per 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione;
- nelle zone di drenaggio e di viabilità interpodereale;
- nei giorni di pioggia (precipitazione giornaliera maggiore o uguale a 5 mm) e per almeno 1 giorno dopo ogni precipitazione;

Tabella di sintesi:

ZONA VULNERABILE			
TIPOLOGIA DI MATERIALE	Giorni di divieto	PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO	Bollettino Agrometeo
Liquami e assimilati; acque reflue (DM 25/2/2016)	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO
Liquami e assimilati; acque reflue (DM 25/2/2016), in presenza di pascoli, prati-pascoli e prati, ivi compresi i medicaì e cover crops, di cereali autunno-vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento permanente; su terreni con presenza di residui colturali; in caso di preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	SI***
Letami e assimilati (DM 25/2/2016)	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	SI***
Letami bovino, ovicaprino e di equidi (DM 25/2/2016)*	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio	NO
Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata (DM 25/2/2016)	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO
Fertilizzanti azotati, di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e Regolamento (UE) n. 1009/2019 (DM 25/2/2016)**	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	SI***
- di cui Ammendante Compostato Verde e Ammendante Compostato Misto, di cui al D.Lgs. n. 75/2010 con N totale ≤ 2.5%**	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio	NO
Fanghi di depurazione e altri fanghi e residui di cui al D.lgs. n. 99/1992 e DGR n. 2241/2005 smi	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO

\* solo su pascoli, prati-pascoli, prati permanenti e avvicendati, e nel caso di pre-impianto colture orticole.

\*\* sono escluse dal divieto le colture in serra e le colture vivaistiche protette da tunnel per un impiego fino a 50 kg N/ha distribuito in due interventi.

\*\*\*In caso di mancata attivazione del bollettino Agrometeo, il divieto si applica dal 1° novembre al 31 gennaio.

- nelle aree di cava, nelle zone calanchive, doline, inghiottitoi e relativa fascia di rispetto di almeno 5 m;
- nelle risaie nei 45 giorni precedenti alle sommersioni;
- con la tecnica della irrigazione a pioggia.
- su superfici assoggettate al metodo di produzione biologico, o alla produzione integrata (SQNPI e sistema di qualità "Qualità Verificata") o a produzioni di qualità DOP-IGP (agroalimentari e del settore vitivinicolo). Per tali superfici è fatto salvo l'uso delle tipologie di fertilizzanti espressamente ammesse dalle rispettive norme di produzione biologica, integrata e di qualità, qualora risultino rispettati tutti gli specifici requisiti indicati nei pertinenti disciplinari e regolamenti;
- su superfici ricadenti in Siti Natura 2000.

## 2.8 Divieti stagionali in ZVN (DGR n. 813/2021, art. 6)

L'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e di tutti i materiali assimilati, delle acque reflue, del digestato, dei fertilizzanti azotati di cui al presente provvedimento, dei fanghi, nonché dei fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. 75/2010 e al regolamento (UE) 2019/1009, è vietato nella stagione autunno-invernale, di norma dal 1° novembre, fino alla fine di febbraio, ed in particolare sono previsti i seguenti periodi minimi di divieto:

**a) 90 giorni, dal 1° novembre\* al 31 gennaio**, per i fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. 75/2010 e al regolamento (UE) 2019/1009, compresi gli ammendanti compostati da impianti DGR n. 568/2005, ad eccezione dell'ammendante compostato verde e dell'ammendante compostato misto di cui al d.lgs. 75/2010, per i quali il divieto si applica nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio esclusivamente nel caso di tenori in azoto totale inferiori al 2.5 % sul secco, di cui non oltre il 20 % in forma di azoto ammoniacale. Sono escluse dal divieto le colture in serra, le colture vivaistiche protette da tunnel, per le quali è possibile impiegare fino a 50 kg di azoto per ettaro distribuito in due interventi secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 40 del DM 25/2/2016;

**b) 120 giorni, dal 1° novembre alla fine di febbraio**, per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore al 65%;

**c) 90 giorni, dal 1° novembre\* al 31 gennaio**, per i letami e i materiali ad essi assimilati, ad esclusione di quelli al punto b). Nel caso del letame bovino, ovicaprino e di equidi, utilizzati su pascoli, prati permanenti o avvicendati ed in pre-impianto di colture orticole, il divieto si applica nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio;

**d) 120 giorni, dal 1° novembre alla fine di febbraio**, per i liquami, i materiali ad essi assimilati e per le acque reflue. Fatta salva la disposizione di cui al comma 5, il divieto ha durata di:

- **90 giorni, dal 1° novembre\* al 31 gennaio**, su terreni dotati di copertura vegetale (pascoli, prati-pascoli, prati, ivi compresi i medica e cover crops, cereali autunno - vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento interfilare permanente) o nei terreni con residui colturali; in preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata o autunnale posticipata;

- **120 giorni** nei terreni destinati ad altre colture. (dal 1° novembre alla fine di febbraio).

\*Nel caso di attivazione annuale del **bollettino Agrometeo Nitrati** di ARPAV, è ammessa nel periodo autunno-invernale una diversa organizzazione dello spandimento degli effluenti zootecnici e dei materiali assimilati, delle acque reflue, del digestato, dei fertilizzanti azotati di cui ai punti a), c), d.1), per i quali è stabilito un divieto di 90 giorni. In tali casi, resta fermo il divieto di spandimento continuativo dal 1° di dicembre al 31 di gennaio mentre i restanti 30 giorni sono stabiliti nei mesi di novembre e febbraio sulla base delle indicazioni del bollettino Agrometeo, in relazione sia agli andamenti climatici, sia ai loro riflessi sulla corretta gestione delle colture.

### **Flessibilità del divieto di spandimento**

In relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, la Giunta regionale può definire decorrenze di divieto diverse da quelle previste, tenendo conto sia degli andamenti climatici della stagione autunnale, sia di quelli della stagione primaverile e dei loro riflessi sulla corretta gestione delle colture, fermo restando il periodo di divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio ai sensi dell'art. 40 c. 2 del DM 25/02/2016.

Nelle finestre di apertura stabilite dalla Giunta regionale gli spandimenti sono ammessi esclusivamente nei giorni indicati come idonei nel bollettino Agrometeo Nitrati di ARPAV.

La sospensione del divieto di utilizzazione agronomica è ammessa solo sulla base dei seguenti criteri e dati oggettivi:

a) i terreni non siano in condizioni di saturazione idrica. A tal fine si considera adeguata una profondità maggiore di 0,50 metri;

b) i dati meteorologici forniti da ARPAV prevedano almeno tre giorni di tempo stabile, attraverso il bollettino Agrometeo Nitrati di ARPAV che indica la probabilità delle precipitazioni del giorno di emissione e la possibilità di spandimento in campo.

Fatto salvo il periodo di divieto assoluto di spandimento pari a 60 giorni consecutivi - che nelle Zone Vulnerabili è previsto dal 1° dicembre al 31 gennaio - il bollettino "Agrometeo" fornisce indicazione meteorologica favorevole o sfavorevole ai fini della applicazione in ZVN della flessibilità massima complessiva di 30 giorni di spandimento nei mesi di novembre e febbraio.

Nel periodo di divieto stagionale in Zona Vulnerabile non è possibile distribuire deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata, nonché su terreno nudo liquami (compresi assimilati) ed acque reflue.

Tale servizio, aggiornato quotidianamente nel periodo novembre-febbraio, è usufruibile al seguente indirizzo: <http://www.arpa.veneto.it/bolagro/agrometeonitrati/nitrati.htm>

Le sospensioni del divieto decadono in caso di sopravvenienza di precipitazioni meteoriche.

È vietato l'utilizzo dei letami e assimilati, dei liquami e assimilati, in tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emanare specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione.

### 3. PRODOTTI FITOSANITARI (CGO7-8)

---

#### 3.1 Registro dei trattamenti fitosanitari

Il registro dei trattamenti rappresenta un adempimento a carico del titolare (proprietario o conduttore dell'azienda agricola) che al termine dell'anno solare deve sottoscriverlo (scheda A).

Il registro deve essere **aggiornato** entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro 30 giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

Le registrazioni devono essere complete e leggibili.

Il registro deve essere **conservato** per i 3 anni successivi all'anno di compilazione.

In presenza di **corpi aziendali separati** e distanti il registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede legale dell'azienda agricola oppure, in alternativa, presso ciascuno dei corpi aziendali. In quest'ultimo caso il registro dei trattamenti deve riportare solo gli interventi relativi al singolo corpo aziendale.

È possibile tenere **registri** informatizzati purché contengano gli elementi minimi obbligatori previsti e, nel caso di attività svolte dal contoterzista, si possa produrre adeguata documentazione attestante gli interventi (dati scheda E).

Il registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa qualora l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta a tale soggetto, firmata dal titolare (vedasi capitolo successivo "Delega a terzi per la gestione dei prodotti fitosanitari").

Nel caso di compilazione del registro dei trattamenti e utilizzazione del prodotto da parte di persona diversa dal titolare, a seguito di forme contrattuali private (esempio: attività consulenza, compartecipazione, contratti, ...), il registro dei trattamenti dovrà comunque essere esibito ai fini del controllo in loco, anche se conservato presso la sede aziendale della persona terza. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega/documentazione attestante la forma contrattuale.

Gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei trattamenti, dei **Centri di Assistenza Agricola** (CAA), previa notifica alla ASL di competenza.

Nel caso di **cooperative di produttori** che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci (trattamenti effettuati con personale e mezzi delle cooperative) il registro dei trattamenti (unico per tutti gli associati) potrà essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci.

Ricordiamo che a decorrere dal 26/11/2015 è obbligatorio il possesso del patentino/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo per la gestione dei prodotti fitosanitari.

##### 3.1.1 Delega a terzi per la gestione dei prodotti fitosanitari

Nel caso il titolare dell'azienda non sia in possesso del certificato è necessario sottoscrivere una delega con uno dei soggetti individuati dalla nota regionale prot. 115368 del 23.03.2016.

Il modello è disponibile all'interno delle "Indicazioni operative relative all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari per gli utilizzatori professionali" disponibili al seguente link <http://www.piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria>

Anche il beneficiario in possesso del certificato può decidere di non utilizzarlo e di delegare un soggetto terzo alla gestione dei PF.

La delega / contratto d'appalto, deve essere presente secondo lo schema proposto dalla nota stessa e deve sempre essere sottoscritta da entrambe le parti.

Per contoterzista con il quale può essere stipulata una delega, si intende anche l'azienda agricola che esercita regolarmente l'attività connessa di contoterzismo.

Le casistiche per le quali è necessaria una delega sulla base di tale documento, sono le seguenti:

1) Punto 1.1.3 "Il titolare conferisce ad un dipendente/coadiuvante/partecipe familiare, il titolo che lo legittima."

È prevista la possibilità di delegare una o più delle figure descritte e operanti in azienda.

2) Punto 1.1.4 "Il titolare dell'azienda agricola può conferire ad un familiare, che non opera stabilmente nell'azienda agricola...il titolo che lo legittima."

Prevede la possibilità di delegare un familiare esterno all'attività dell'azienda agricola.

3) Punto 1.2.2 “Il titolare dell'azienda agricola appalta al contoterzista (vedi P.A.N., punto A.1.15, secondo capoverso) un servizio che prevede l'acquisto del prodotto e l'effettuazione dei trattamenti”

Prevede la possibilità di delegare o meglio, stipulare con un contoterzista, un “contratto d'appalto” per un servizio che comprende la fatturazione sia dell'esecuzione del trattamento che del prodotto fitosanitario utilizzato in azienda.

4) Punto 1.2.3 “Il titolare dell'impresa agricola, non in possesso dell'abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari, mediante contratto di appalto incarica un contoterzista per l'esecuzione dei servizi di ritiro, trasporto, stoccaggio, miscelazione, distribuzione, nonché delle operazioni di smaltimento dei contenitori vuoti e delle rimanenze dei prodotti”

Prevede la possibilità di stipulare con un contoterzista, un “contratto d'appalto” per l'esecuzione dei servizi indicati, prevedendo la possibilità di immagazzinare i PF presso l'azienda agricola o presso il contoterzista.

Altre casistiche presenti nella nota riguardano:

- Punto 1.3 “Delega del socio alla cooperativa”. Si rimanda al dettaglio presente nella nota.

- Punto 1.4 “Utilizzo di prodotti fitosanitari per altri (es. azienda confinante)”

È previsto che due aziende, entrambe in possesso di patentino, si possano scambiare manodopera e servizi, secondo gli usi (art. 2139 del Codice civile).

Tale attività, riguardo l'esecuzione di trattamenti fitosanitari, può essere svolta con la propria attrezzatura o utilizzando quella dell'azienda alla quale si presta il servizio.

### 3.1.2 Elementi minimi obbligatori del registro

Sono dettagliati dal DPR 23 aprile 2001 n. 290 art. 42 comma 3.

Il registro deve contenere i seguenti dati:

- dati anagrafici dell'azienda;
- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- data del trattamento, prodotto utilizzato e quantità impiegata espressa in chilogrammi o litri;
- denominazione e superficie espressa in ettari della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione, per ogni coltura, delle fasi fenologiche/agronomiche principali: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta, al fine di rendere possibile la verifica del rispetto delle condizioni di uso prescritte dalle etichette dei prodotti fitosanitari.

### 3.1.3 Schede del registro

Il registro è composto di schede, sulle quali devono essere annotati, a cura di chi effettua il trattamento, i dati relativi agli utilizzi dei prodotti fitosanitari negli ambiti agricoli, extra agricoli e sulle derrate vegetali immagazzinate:

- **scheda A:** dati anagrafici aziendali;
- **scheda B:** trattamenti con prodotti fitosanitari (uso agricolo) da compilare per ogni diversa coltura presente in azienda. Oltre alla data e al nome commerciale completo del prodotto vanno indicate la quantità impiegata, la superficie trattata, l'avversità che rende necessario il trattamento, l'indicazione di chi effettua il trattamento, la coltura trattata e la fase fenologica in cui si trova;
- **scheda C:** trattamenti con prodotti fitosanitari (uso extragricolo);
- **scheda D:** trattamenti su derrate vegetali immagazzinate;
- **scheda E:** trattamenti con prodotti fitosanitari effettuati da contoterzista.

Il registro dovrà essere predisposto per le sole schede che l'azienda è tenuta a compilare, cioè quelle relative alle colture praticate nell'anno ed a quelle connesse ad eventuali altri usi (es. extra agricolo).

Nella **scheda A** devono essere riportati i dati anagrafici aziendali, il timbro aziendale e la firma del titolare/rappresentante aziendale. Inoltre, ove previsto, deve essere indicato il nominativo del personale operante in azienda in possesso del patentino, con gli estremi di quest'ultimo.

Nella **scheda B** (una per ogni tipologia colturale) devono essere riportate la coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari (ha), la varietà di riferimento, le date di semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta, la data del trattamento, il prodotto fitosanitario impiegato, la quantità impiegata (chilogrammi o litri), la superficie trattata (ha), l'avversità che ha reso necessario il trattamento, il nome di chi ha effettuato il trattamento.

Per quanto riguarda le fasi fenologiche di fioritura e raccolta, si precisa che tale informazione può essere indicativa nei casi in cui, per la stessa specie, tali epoche risultino diverse in relazione alle caratteristiche delle varietà o cultivars presenti nell'azienda.

Nella **scheda C** deve essere riportato anche l'impiego effettuato in ambito extra-agricolo (verde pubblico, diserbo canali, sedi ferroviarie ecc...): data del trattamento, prodotto fitosanitario impiegato, quantità impiegata (chilogrammi o litri), superficie trattata (ha), ambito di utilizzo (A: aree incolte, B: piante floreali, C: piante ornamentali, D: prati e tappeti erbosi), avversità che ha reso necessario il trattamento, nome di chi ha effettuato il trattamento.

Nella **scheda D** sono annotati gli interventi fitosanitari che vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate: data del trattamento, prodotto fitosanitario impiegato, quantità impiegata (chilogrammi o litri), quantità di derrata trattata (chilogrammi o tonnellate), avversità che ha reso necessario il trattamento, nome di chi ha effettuato il trattamento.

Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati dal contoterzista, è presente la scheda E compilata e firmata dal terzista.

In tal caso il titolare dell'azienda compila la scheda B sulla base della **scheda E**, rilasciata per ogni singolo trattamento dal contoterzista.

**In assenza della scheda E è necessario che la firma del terzista sia apposta direttamente sulle rispettive schede (B, C, D) per ogni trattamento effettuato.**

Le schede hanno validità annuale.

### **3.1.4 Registri aziende biologiche/altri registri**

Le aziende in regime biologico che utilizzano prodotti fitosanitari, possono essere provviste di schemi di registro specifici. In fase di controllo dovrà essere verificata la presenza di tutti gli elementi minimi obbligatori previsti dal modello regionale. Anche nel caso in cui si rilevi l'effettuazione di una verifica da parte dell'Organismo di controllo sul biologico, l'incaricato del controllo procederà comunque alla verifica del registro.

Nel caso in cui la modulistica adottata dalle aziende agricole in attuazione di provvedimenti regionali (es. misure del PSR), nazionali o comunitari contenga gli elementi minimi obbligatori previsti, tale modulistica può costituire a tutti gli effetti il registro dei trattamenti.

### **3.1.5 Esenzioni dalla tenuta del registro**

Sono esentate le aziende che utilizzano prodotti fitosanitari su colture destinate esclusivamente all'autoconsumo ed a tale proposito, in assenza di una definizione "normata" di autoconsumo, dovrà essere valutato il singolo caso.

L'azienda che, in base all'ordinamento colturale, prevede l'esecuzione di trattamenti fitosanitari è tenuta alla compilazione del registro dal momento dell'esecuzione degli stessi.

### **3.1.6 Trattamenti effettuati su terreni concessi ad altro soggetto**

Durante il controllo può essere accertato, ad esempio, che il terreno in conduzione all'azienda oggetto di controllo (azienda A) sia stato coltivato da altro soggetto (azienda B) che ha effettuato dei trattamenti fitosanitari registrandoli sul proprio registro e che lo stesso non abbia rispettato le prescrizioni di etichetta.

In questo caso il cessionario (azienda B), ancorché non ci sia alcun accordo scritto ma lo stesso sia solo di natura informale (e pertanto a fascicolo i terreni risultano condotti dalla azienda A) è sanzionabile in quanto ha compiuto un'azione non conforme sui terreni che gli sono stati concessi e che ha utilizzato come se fossero propri. In tal caso andrà riportata una nota nella checklist CGO7 e dovrà esserne informata la sede centrale che provvederà a informare l'azienda B della non conformità riscontrata.

Allo stesso modo l'azienda oggetto di controllo (azienda A) dovrà essere sanzionata in quanto ha messo a disposizione i propri terreni (di cui ha mantenuto la responsabilità) su cui è stata commessa l'infrazione, e pertanto la stessa va tracciata nella checklist CGO7 che avrà esito sfavorevole.

Se invece, ci fosse stato un contratto formale di cessione dei terreni, allora l'azienda B, avendo anch'esso presentato domanda, sarebbe l'unico ad essere sanzionato.

### 3.1.7 Campionamento del Registro in fase di controllo

La verifica delle prescrizioni di utilizzo può essere attuata su parte del registro dei trattamenti tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- la verifica dovrà riguardare ogni scheda presente in ragione degli impieghi aziendali;
- la verifica dovrà riguardare tutte le colture presenti in azienda (esempio diverse schede B);
- la verifica dovrà riguardare una singola varietà nel caso siano state compilate diverse schede B per la stessa tipologia colturale (es. melo Stark, melo Golden, melo Granny);
- la verifica, poste le premesse (per ogni scheda e per ogni coltura), dovrà riguardare le prime nove righe e le ultime nove righe, escludendo le registrazioni che riportano trattamenti effettuati negli ultimi 30 giorni.

Le pagine oggetto di verifica dovranno essere datate e sottoscritte dall'incaricato del controllo, che dovrà riportare come motivazione della verifica la frase "controlli condizionalità (anno)".

Rimane fatta salva la facoltà, da parte dell'incaricato del controllo, di procedere con la verifica di tutti i trattamenti presenti sul registro.

Aumento del campione da sottoporre a controllo: nel caso sia rilevata una infrazione in una scheda B relativa ad una delle varietà della stessa specie (es. melo Stark selezionato per il campione sulle tre varietà di melo presenti), il controllo dovrà essere esteso a tutta la coltura.

Casi particolari: nel caso in cui si riscontri un registro dei trattamenti compilato in ragione degli appezzamenti/lotti presenti (esempio una o più schede B per la stessa coltura e/o la stessa varietà), dovrà essere valutato da parte dell'incaricato del controllo il metodo di verifica da adottare considerando anche la possibilità di estenderlo a tutti gli appezzamenti.

Esempio: coltura FRUMENTO TENERO (varietà BRAMANTE e BOLERO), SOIA e TABACCO (varietà Burley Italia).

FRUMENTO TENERO: una scheda B per ogni varietà, il controllo andrà attuato individuando una sola varietà e procedendo quindi secondo il metodo descritto (prime nove righe, ultime nove righe, escludendo le registrazioni che riportano trattamenti effettuati negli ultimi 30 giorni).

SOIA: una scheda B, il controllo andrà attuato secondo il metodo descritto (prime nove righe, ultime nove righe, escludendo le registrazioni che riportano trattamenti effettuati negli ultimi 30 giorni).

TABACCO: una scheda B per ogni appezzamento (n. 10 appezzamenti), il controllo potrà essere attuato individuando un solo appezzamento e procedendo quindi secondo il metodo descritto (prime nove righe, ultime nove righe, escludendo le registrazioni che riportano trattamenti effettuati negli ultimi 30 giorni), oppure sulla base della valutazione dell'incaricato del controllo potrà essere esteso a più o a tutti gli appezzamenti presenti.

La registrazione effettuata per ogni trattamento dovrà essere riscontrata con l'etichetta valida al momento dell'esecuzione dello stesso: sul fondo dell'etichetta è riportata l'indicazione della decorrenza di validità.

### 3.1.8 Indicazioni generali per il controllo tra registro ed etichetta

Il riferimento normativo per la verifica delle prescrizioni è l'articolo 55, prima e seconda frase, del regolamento (CE) n.1107/2009. Pertanto, la verifica riguarda il rispetto dell'etichetta, eseguita con riferimento al "prodotto commerciale".

A supporto del controllo, è necessario utilizzare le etichette dei prodotti ricavabili dalle seguenti banche dati:

[www.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb\\_new/FitosanitariServlet](http://www.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet)

[www.sian.it/mimfFitoPub/ricercaInizialeFito.get](http://www.sian.it/mimfFitoPub/ricercaInizialeFito.get)

Le informazioni presenti nelle due banche dati possono non essere perfettamente allineate ed in caso di dubbio è necessario eseguire la consultazione di entrambe ed eventualmente confrontarsi con il proprio referente di condizionalità.

È possibile inoltre consultare l'applicativo **Profitosan** accessibile dal link <https://www.profitosan.it/> (accesso gestito mediante account e password).

Ai fini della condizionalità, le informazioni ricavabili dai **bollettini fitosanitari** e dai bollettini meteorologici possono essere utilizzate come dato puramente indicativo al fine della verifica delle prescrizioni dell'etichetta. L'accesso a tali informazioni è invece previsto nell'ambito del P.A.N. relativamente alla difesa integrata obbligatoria.

Le "**linee tecniche di difesa integrata**" rappresentano un livello volontario di adesione e non rientrano nelle verifiche di condizionalità e pertanto non si dovrà tener conto delle indicazioni contenute nel caso di azienda a controllo. Di

conseguenza non si terranno in considerazione le “deroghe” all'utilizzo di determinati prodotti, emanate in relazione a tale documento.

Per lo stesso prodotto potrebbero esserci versioni diverse dell'etichetta autorizzate in momenti successivi. In tal caso, va verificata quella in vigore al momento dell'utilizzo del prodotto indicato nel registro.

Anche in caso di prodotto revocato, va posta attenzione alla data di revoca ed in particolare alla data di smaltimento delle scorte.

### 3.2 Fasce di rispetto

La prescrizione eventualmente presente riguarda il rispetto di fasce non trattate in vicinanza di corpi idrici, corsi d'acqua o altri organismi non bersaglio.

In etichetta può essere presente la dicitura “corpo idrico” oppure “corso d'acqua”, da considerare come sinonimi ai fini della prescrizione, considerato che l'obiettivo è la tutela dell'ambiente acquatico.

Il controllo si svolge innanzitutto confrontando le superfici del piano colturale con quelle delle schede B del registro dei trattamenti, in relazione alle superfici con presenza di corpi idrici o corsi d'acqua adiacenti alle stesse.

I **corpi idrici** sono quelli classificati per la BCAA4 ai sensi del Decreto Direzione Agroambiente n. 079 del 16/03/2023 e sono presenti a fascicolo nel catalogo “CORPI IDRICI (AGGIORNAMENTO 2022)” e scaricati nel report INFO AGGIUNTIVE alla colonna CORPI IDRICI.

I **corsi d'acqua** non sono presenti in un catalogo e devono essere riscontrati in campo escludendo gli elementi sottoindicati.

Per entrambe le tipologie e, in particolare per i corsi d'acqua qualora valutato che l'elemento riscontrato sia tale (non rientrante nei casi di esclusione), si intende che sono sicuramente soggetti alle prescrizioni sulle fasce di rispetto anche se temporaneamente privi di acqua.

**Sono esclusi dalla verifica della prescrizione**, i seguenti elementi:

*Scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

*Adduttori d'acqua per l'irrigazione*: rappresentati dai corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.

*Pensili*: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

Sono esclusi dalla verifica del rispetto anche le risaie ed i corsi d'acqua “effimeri” ed “episodici” ai sensi del DM n. 131/2008.


In vicinanza di corpi idrici / corsi d'acqua, l'etichetta può prescrivere la presenza di una:

- **fascia di rispetto non trattata**: può essere costituita da una porzione di coltura non trattata o da un'area non coltivata o da una zona mista tra le due tipologie;
- **fascia vegetata non trattata**: deve essere costituita da un'area non coltivata e ricoperta da un manto erboso che si interpone tra la coltivazione e l'elemento da proteggere.

La fascia di rispetto e la fascia vegetata non trattate, si misurano dal bordo del campo trattato al ciglio, come nella raffigurazione sotto.



Nell'ipotesi che il corso d'acqua/corpo idrico sia provvisto di arginatura e dopo l'argine sia presente un terrazzamento prima del ciglio di sponda, la misurazione della fascia di rispetto si misura dal bordo del campo trattato al ciglio del corpo idrico/corso d'acqua come nella raffigurazione sotto:



Le indicazioni su questa prescrizione risultano molto diversificate ed a volte non facili da controllare.

ESEMPIO: “Per colture arboree - per proteggere gli organismi acquatici prevedere sempre il trattamento dell'ultima fila dall'esterno verso l'interno e la presenza di una siepe sempreverde. In aggiunta rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di:

- 10 metri per vite;
- 20 metri per pomacee, drupacee e ornamentali.

Oppure

“Per pomacee e albicocco di 30 m (di cui 20 m vegetati) da ridursi a 10 m se in combinazione con applicazioni dell'ultima fila eseguite dall'esterno all'interno e l'impiego di ugelli anti-deriva con riduzione della deriva pari al 30%”

In fase di controllo è necessario considerare le diverse indicazioni presenti nelle etichette e le misure indicate per la riduzione dell'ampiezza della fascia. Nel caso in cui l'incaricato del controllo non sia in grado di valutare correttamente l'applicazione della misura di mitigazione prevista, è necessario raccogliere le dichiarazioni del beneficiario sulla misura adottata per ridurre l'ampiezza della fascia.

Le dichiarazioni raccolte potranno essere oggetto di ulteriori approfondimenti.

**Non sempre sono presenti in etichetta le misure di mitigazione da adottare per ridurre l'ampiezza della fascia. In tal caso, anche se adottate, le misure di mitigazione non possono essere valutate ai fini della riduzione della fascia.**

La violazione può essere riscontrata in due diverse situazioni:

Riscontro della violazione al momento dell'esecuzione del trattamento

Il primo caso vede la presenza del controllore in azienda, in fase di esecuzione di un trattamento fitosanitario, da parte del titolare / dipendente della stessa o da parte di una persona terza.

La verifica potrà essere eseguita accertando la modalità di esecuzione del trattamento sulla base delle prescrizioni dell'etichetta del PF utilizzato. Ricordiamo che il trattamento dovrà essere riportato sul registro dei trattamenti, entro 30 giorni dalla sua esecuzione oppure entro la data di raccolta, se inferiore a questi.

Riscontro della violazione sulla base di elementi dichiarativi o documentali

Nel secondo caso la verifica avviene in un momento diverso dalla fase di esecuzione del trattamento, con la necessità di approfondire gli elementi a disposizione.

Uno degli elementi di verifica è rappresentato dal registro dei trattamenti, con l'annotazione della superficie della coltura trattata. Il controllo dovrà essere integrato con il rilievo in campo per la verifica della presenza del corpo idrico/corso d'acqua.

Esempio

Sul registro dei trattamenti, scheda B, è annotata la coltura con la superficie totale investita e la superficie trattata, che può essere la stessa oppure minore. La verifica rileva l'utilizzo di un PF che prevede una fascia di rispetto non trattata in vicinanza di corpi idrici/corsi d'acqua.

Dal sopralluogo in campo, è riscontrata la presenza di un corpo idrico / corso d'acqua, esclusi gli elementi sopra identificati. Sono valutati in tal caso:

- la superficie trattata della coltura rispetto la superficie totale della stessa,
- la presenza di fasce non coltivate ai margini della coltura,
- le misure di mitigazione previste dall'etichetta e il loro eventuale utilizzo,

- lo stato / le condizioni della superficie e della coltura, rispetto allo scopo del trattamento eseguito.

### 3.3 Zone vulnerabili ai fitosanitari (ZVF)

Le ZVF non vanno prese in considerazione ai fini del controllo di condizionalità anche se il dato è presente in INFO AGGIUNTIVE e nella scheda di condizionalità a fascicolo.

Alcune etichette riportano delle limitazioni o divieti di utilizzo nelle aree definite “vulnerabili ai prodotti fitosanitari”.

Nelle aree definite vulnerabili a prodotti fitosanitari, l'impiego di alcuni principi attivi potrebbe essere limitato o vietato, solo una volta conclusasi e avallata dal Ministero della Salute, anche la fase di individuazione dei criteri di “vulnerabilità specifica”, il cui percorso di definizione è stato intrapreso con l'approvazione della DGR n. 425/2011.

### 3.4 Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari

Il Decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012, di attuazione della direttiva 2009/128/CE, prevede che a decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, più comunemente definito il “**patentino**” costituisce requisito obbligatorio per chiunque intenda acquistare o anche soltanto utilizzare, a livello professionale, i PF necessari per la difesa delle piante. Il certificato viene rilasciato dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano secondo i propri ordinamenti.

A titolo esemplificativo l'utilizzatore professionale può essere identificato:

- nel rivenditore (cioè il datore di lavoro che deve gestire la sicurezza del suo deposito di rivendita);
- nell'azienda agricola in cui si configura qualsiasi datore di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 (agricoltore, contoterzista, società di servizi, ecc.);
- nelle imprese familiari in cui il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, prestano in modo continuativo la loro attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare;
- nei lavoratori autonomi contoterzisti che compiono opere e servizi;
- nei piccoli imprenditori, che possono essere i coltivatori diretti del fondo;
- nei piccoli commercianti e comunque coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti della famiglia;
- nei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo.

**In sostanza tutte le persone che impiegano PF all'interno di un'azienda devono essere in possesso del patentino.**

Informazioni dettagliate sulla modalità di rilascio del patentino sono riportate sul sito di AVEPA (Ente preposto in Veneto) al seguente indirizzo <https://www.avepa.it/prodotti-fitosanitari>

### 3.5 Caratteristiche del sito di stoccaggio

Le caratteristiche del sito di stoccaggio dei prodotti fitosanitari sono descritte nell'ALLEGATO VI al Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014 - adozione del PAN Fitofarmaci, Punto VI.I - Stoccaggio dei prodotti fitosanitari.

#### 1. Presenza e caratteristiche generali

*Il deposito dei prodotti fitosanitari è obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali. Deve essere:*

- chiuso
- ad uso esclusivo
- non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari;
- possono essere conservati concimi utilizzati normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari;
- non vi possono essere immagazzinate sostanze alimentari, mangimi compresi;
- possono essere ivi conservati in deposito temporaneo anche i rifiuti di prodotti fitosanitari (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati.

#### 2. Localizzazione nell'azienda

*Il deposito dei prodotti fitosanitari può essere:*

- un locale appositamente costituito;
- un'area specifica all'interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti. In questo caso, nel locale dove è ubicata l'area specifica o l'armadio per i prodotti fitosanitari non possono essere detenuti alimenti o mangimi.

### 3. Impermeabilità e contenimento degli sversamenti

Il deposito dei prodotti fitosanitari deve:

- consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente;
- disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria.

### 4. Ubicazione e protezione delle acque

Il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque.

### 5. Ricambio dell'aria

Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali.

### 6. Caratteristiche del locale e protezione dagli agenti atmosferici

Il deposito deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.

### 7. Corretta tenuta dei prodotti fitosanitari nel locale

I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili.

### 8. Strumentazione per il dosaggio

Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto.

### 9. Accesso al locale

L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali.

### 10. Custodia

La porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre). Il deposito non deve essere lasciato incustodito mentre è aperto.

### 11. Segnalazione del pericolo di contaminazione o avvelenamento

Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo.

### 12. Numeri di emergenza

Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza.

### 13. Materiali per limitare gli sversamenti

## **3.6 Controlli funzionali delle irroratrici**

La direttiva 2009/128/CE, relativa all'uso sostenibile dei Prodotti Fitosanitari – PF – prevede misure finalizzate alla riduzione dei rischi per la salute pubblica e l'ambiente legati all'utilizzo di tali prodotti. Particolare importanza rivestono gli aspetti legati all'operatività delle irroratrici in uso; le azioni proposte riguardano la formazione degli utilizzatori, il controllo funzionale, la regolazione e la manutenzione. La direttiva 128 è stata recepita con il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e con il successivo Decreto di adozione del Piano di Azione Nazionale – PAN - (in GU n. 35 del 12/02/2014).

Il capitolo A.3 del PAN riporta le tipologie di attrezzature che devono essere obbligatoriamente sottoposte a controllo e le scadenze. Con successivo decreto del ministero dell'Agricoltura n. 4847 del 3/03/2015 sono state date indicazioni integrative sulle scadenze, in particolare per le attrezzature con barra utile di lavoro non superiore a 3 metri.

fonte: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/controllo-e-regolazione-delle-irroratrici>: gli obblighi per le aziende

### **3.6.1 Obbligo del controllo funzionale**

Con le norme citate viene reso obbligatorio il controllo funzionale per le attrezzature utilizzate per la distribuzione dei PF, secondo le seguenti scadenze:

Irroratrici con barre di larghezza utile di lavoro non superiore ai tre metri - irroratrici abbinata a macchine operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che distribuiscono prodotti fitosanitari in forma localizzata o altre irroratrici, con banda trattata

inferiore o uguale a tre metri; - irroratrici schermate per il trattamento localizzato del sottofila delle colture arboree. Vanno sottoposte al controllo funzionale entro il 26 novembre 2018.

I successivi controlli vanno effettuati a cadenza di 6 anni.

Se le stesse attrezzature sono in uso a contoterzisti, l'intervallo tra i controlli non deve superare i quattro anni.

Per tutte le altre attrezzature ad uso professionale, irroratrici a barre, atomizzatori, cannoni, impianti usati in colture protette, sia in agricoltura che nel settore extra agricolo, la scadenza del primo controllo era il 26 novembre 2016.

L'intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni fino al 31 dicembre 2020, e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data.

Le attrezzature nuove vanno sottoposte al primo controllo funzionale entro cinque anni dalla data di acquisto (inteso come "primo acquisto", ossia dell'attrezzatura nuova).

		<b>Intervallo controlli fino 31 dicembre 2020</b>	<b>Intervallo controlli dal 1° gennaio 2021</b>
<b>Tipo di attrezzature</b>	<b>Utilizzatore</b>	<b>Obbligo del controllo</b>	<b>Obbligo del controllo</b>
Tutte in generale	Utilizzatore professionale	Ogni 5 anni	Ogni 3 anni
	Contoterzista	Ogni 2 anni	Ogni 2 anni
Attrezzature nuove	Utilizzatore professionale	5 anni dall'acquisto	5 anni dall'acquisto
	Contoterzista	2 anni dall'acquisto	2 anni dall'acquisto
Irroratrici con barra fino a 3 metri (anche nuove)	Utilizzatore professionale	Ogni 6 anni	Ogni 6 anni
	Contoterzista	Ogni 4 anni	Ogni 4 anni
Irroratrici montate su treni o aeromobili	—	Ogni anno	Ogni anno

Se utilizzate da contoterzisti, queste attrezzature devono essere controllate ogni due anni, ed entro due anni dall'acquisto. Per maggiori dettagli si rimanda al PAN e al decreto MiPAAF n. 4847.

### 3.6.2 Il servizio di controllo

La Regione del Veneto, con DGR n. 1158 del 26/07/2011 ha provveduto a potenziare e riorganizzare il servizio, rivedendo le procedure e adattandole alle indicazioni della direttiva 128 e agli standard approvati a livello UE. Attualmente sono autorizzati ad operare sul territorio regionale 41 Centri Prova che hanno personale abilitato, idonee attrezzature, possibilità di effettuare interventi meccanici e sono tenuti a rispettare le procedure ufficiali. La maggior parte dispone di attrezzatura mobile ed è quindi in grado di effettuare il servizio anche presso aree idonee messe a disposizione dalle aziende singole o associate, su richiesta. In Veneto possono operare, in quanto hanno ottenuto apposito riconoscimento, anche Centri Prova di altre regioni (vedi elenco "Centri Prova autorizzati").

### 3.6.3 Documentazione comprovante l'avvenuto controllo

In fase di controllo, il tecnico abilitato del Centro Prova redige un apposito "Rapporto di Prova", diverso per barre, atomizzatori o altre attrezzature. Nel rapporto di prova sono riportati i controlli effettuati, le misurazioni e le eventuali riparazioni, regolazioni o sostituzioni. Se l'esito del controllo è positivo, viene rilasciato l'"**Attestato di Funzionalità**", dove sono riportati i dati identificativi del proprietario, dell'attrezzatura e la data del controllo. I dati andranno inseriti nella scheda anagrafica. Oltre all'attestato, che è il documento che prova a tutti gli effetti il superamento del controllo, il Centro Prova è tenuto a rilasciare anche un bollino adesivo. È opportuno, anche se non obbligatorio, farsi rilasciare anche copia del rapporto di prova. In ogni caso, e per ogni evenienza, il Centro Prova è tenuto a conservare la documentazione (richiesta dell'utente; rapporto di prova; attestato di funzionalità) per 6 anni.

Altri adempimenti relativi alle attrezzature

Oltre a sottoporre le irroratrici a controllo funzionale presso un Centro Prova autorizzato, gli utilizzatori professionali sono tenuti a:

- effettuare controlli tecnici periodici delle attrezzature, ossia la manutenzione ordinaria, in modo da assicurare il mantenimento dell'efficienza;
- ad effettuare la regolazione (o taratura) delle attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari conformemente alla formazione ricevuta (ossia i corsi per il rilascio o il rinnovo dei "patentini").

Va chiarito che controllo funzionale e regolazione sono due cose diverse, anche se spesso si tende a confonderne il significato. Il controllo funzionale, come detto, viene effettuato esclusivamente dai Centri Prova autorizzati; la regolazione è un'operazione che compete, invece, direttamente all'utilizzatore della macchina, che deve essere in grado di eseguirla sulla base della formazione ricevuta e, ad esempio, seguendo le istruzioni del manuale di uso e manutenzione.

La regolazione ha lo scopo di adattare l'attrezzatura alle specifiche realtà colturali aziendali e di definire il corretto volume di miscela da distribuire, tenuto conto delle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari. In questo modo si garantisce l'efficacia del trattamento e si riduce la parte di prodotto che va fuori bersaglio, in modo da evitare o minimizzare il rischio di inquinamento ambientale. L'utilizzatore può chiedere (ma non è un obbligo) che la regolazione venga effettuata dal Centro Prova, a completamento del controllo funzionale. In questo caso viene effettuata una regolazione strumentale, ossia usando le strumentazioni in possesso del Centro che rilascerà un documento aggiuntivo che riporta i dati relativi alle colture e ai principali parametri operativi dell'irroratrice, ossia: tipo e portata ugelli; pressione di esercizio; velocità di avanzamento (rapporto di trasmissione e numero di giri motore della trattrice); regolazione ventilatore; altezza di lavoro (per le barre); volume di distribuzione.

## **4. ELEMENTI NON PRODUTTIVI E CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO (BCAA8)**

---

### **4.1 Definizioni**

"fascia inerbita" (ai sensi della BCAA 4): fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, inclusa la vegetazione ripariale, di larghezza pari ad almeno 5 metri, se non diversamente stabilito, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, individuati e monitorati ai sensi del d.lgs. 152/2006, del DM 131/2008 e del DM 260/2010, e che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti.

"fascia inerbita" (ai sensi della BCAA 5): fascia inerbita spontaneamente ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, realizzata sui seminativi oltre il 10% di pendenza media.

"fossati o canali artificiali": fossi lungo i campi, compresi i corsi d'acqua per irrigazione o drenaggio, di larghezza massima di 10 metri. Non sono inclusi i canali con pareti in cemento.

"margini dei campi": bordi dei campi di larghezza compresa tra 2 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola.

"siepi": strutture vegetali lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi, nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

"filare": formazione ad andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzata dalla ripetizione di elementi arborei/arbustivi in successione o alternati.

"terreno lasciato a riposo": seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi.

"alberi isolati": esemplari arborei con chioma del diametro minimo di 4 metri.

"alberi monumentali": esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.

"sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche": strutture ed i relativi reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i

fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Gli elementi delle sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

“boschetto”: gruppi di alberi presenti all’interno dei seminativi o limitrofi ad essi, di superficie massima di 3.000 mq.

“stagni”: bacini idrici naturali o artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 mq. In considerazione del fatto che il livello dell’acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l’area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.

“muretti”: muretti in pietra tradizionale di altezza compresa tra 0,3 e 5 metri; larghezza compresa tra 0,5 e 5 metri; lunghezza minima di 25 metri.

“terrazzamenti”: terrazzamenti di altezza minima di 0,5 metri.

“potatura”: l’insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, ecc.), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l’ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l’eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna selvatica, ridurre i pericoli di infezione delle piante soggette ai tagli e con terreno asciutto o gelato per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname.

#### **4.1 Disposizioni regionali di riferimento riguardo gli elementi caratteristici del paesaggio**

*Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente, approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 382 del 28.05.1992, all’articolo 32, “Direttive per gli ambiti di paesaggio agrario di interesse storico culturale” delle N.T.A., pone a carico delle Province, in sede di PTCP, la delimitazione delle aree interessate dalla presenza di paesaggi agrari storici, distinguendo le aree caratterizzate dalla presenza diffusa anche se non prevalente di assetti colturali storici dagli episodi isolati. In particolare, detto articolo richiama tra le varie tipologie di paesaggio individuate, quello caratterizzato dalla presenza di terrazzamenti. Inoltre, prevede che gli Strumenti Urbanistici Comunali dettino, tra le altre, norme relative a misure di tutela per la conservazione dell’organizzazione complessiva dei segni fisici che costituiscono il supporto strutturale del paesaggio: assetto fondiario, sistemazioni idraulico agrarie, strade rurali, manufatti, costruzioni rurali o accessorie, ecc.*

*Inoltre, il nuovo PTRC - adottato con DGR n. 372 del 17.02.2009 e in regime di salvaguardia - individua 39 ambiti strutturali di paesaggio, come individuati dall’Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio del Veneto, disciplinati dal titolo XI delle Norme Tecniche. Per ogni ambito fissa obiettivi di qualità paesaggistica, che hanno tuttavia valore di indirizzo, non prescrittivo, per la pianificazione di dettaglio, di settore e locale. Tra tali obiettivi si rinvengono anche la conservazione della diversità del paesaggio agrario e dei valori storico-culturali dello spazio agrario storico, la salvaguardia dei paesaggi terrazzati storici, la valorizzazione dello spessore ecologico e del valore sociale dello spazio agrario.*

*I Piani d’Area, quali strumenti di specificazione del PTRC vigente (1992), per quei contesti territoriali che richiedono specifici, articolati e multidisciplinari approcci alla pianificazione, prevedono specifiche direttive e prescrizioni anche in merito ai terrazzamenti, agli stagni, alle siepi, agli alberi isolati o in filari. Di seguito, se ne illustrano le principali.*

*I Piani d’area regionali sono riportati al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/ptrc/piani-di-area>*

#### **MURETTI A SECCO**

*1. Il Piano d’Area dell’Altopiano dei Sette Comuni, adottato dalla Giunta Regionale con delibera 9.4.2002, n. 792 - ma non ancora definitivamente approvato - prevede, norme di salvaguardia per la tutela dei terrazzamenti esistenti, cui si rinvia.*

2. Il Piano d'Area di Comelico-Ost Tirolo, approvato dalla Giunta regionale con delibera 29.10.2002, n. 80 contiene, tra l'altro, un abaco descrittivo delle recinzioni, dei tetti a scandole lignee e dei muri a secco, utilizzati per delimitare sentieri, confini.

3. Il Piano d'Area dei Monti Berici, approvato con DCR n. 31 del 9.7.2008, prevede il divieto alla demolizione, anche in parte, delle gradonature in terra e in sasso, nonché degli elementi storico-testimoniali presenti. Altresì, promuove, attraverso adeguate direttive ai Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, il censimento di muri a secco utilizzati per i tagliapoggi o per recinzioni di broli e caseggiati e stabilisce l'inserimento di misure per la tutela e la salvaguardia degli stessi.

4. Il Piano d'Area Garda Baldo, adottato dalla Giunta regionale DGR n. 3082 del 21.10.2008, all'articolo 19 delle NTA, vieta la demolizione, anche in parte, dei muretti a secco che sostengono i tagliapoggi sulle pendici delle valli, nonché degli elementi storico-testimoniali presenti.

5. Il Piano d'Area Pianure e Valli Grandi Veronesi, approvato dalla Giunta regionale con delibera 2.08.2012, n. 108, prevede nelle zone agricole lungo i tracciati stradali la realizzazione di recinzioni esclusivamente con siepi o muri a secco secondo le tipologie locali.

6. Il Piano d'Area "Valle del Biois Valle di Gares", adottato con DGR n. 3667 del 29.11.2005, inserisce, tra le direttive per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, la conservazione e il recupero dei segni ordinatori del paesaggio antropizzato, quali ad esempio: terrazzamenti, siepi, antichi percorsi.

## **STAGNI**

1. L'Art. 17 "Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici" delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5.11.2009, stabilisce che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115 del D.lgs. n.152/2006, la Giunta regionale, sentite le competenti autorità di bacino, definisce indirizzi e criteri per la disciplina degli interventi di trasformazione e uso del suolo, laddove necessario, nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune.

2. Il Piano d'Area Quadrante Europa, approvato con DCR n. 69 del 20.10.1999, impone che i Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano d'Area riconoscano e tutelino i biotopi esistenti, fra cui le zone umide, e prevedano interventi finalizzati al miglioramento e/o incremento di quote arboree-arbustive lungo il perimetro delle zone umide. Inoltre, il medesimo Piano prevede che la realizzazione di zone umide possa realizzarsi anche attraverso la ricomposizione ambientale delle cave, al fine di favorire la formazione di particolari situazioni microclimatiche e il rimpinguamento delle falde.

3. Il Piano d'Area dei Monti Berici, approvato con DCR n. 31 del 9.7.2008, promuove, attraverso adeguate direttive ai Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, l'incremento del grado di naturalità dei siti di interesse faunistico, attraverso la diversificazione ambientale degli habitat, tra i quali include paludi e stagni.

4. La Variante 2 al Piano di Area Tonezza Fiorentina, approvato dalla Giunta regionale con delibera 29.12.2009, n. 4233, dispone che i Comuni, in sede di adeguamento, individuino le zone umide (pozze di abbeveraggio, punti di raccolta acqua, sorgenti, etc.) eventualmente esistenti, dettando apposite misure per la riqualificazione naturalistico-ambientale dell'ambito individuato e prevedendo, compatibilmente con il valore naturale da tutelare, una possibile fruizione dell'area per scopi naturalistico-didattici e ricreativi.

## **ALBERI MONUMENTALI, SIEPI, ALBERI ISOLATI O IN FILARI**

1. La L.R. 9.08.2002, n. 20 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali", considera alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico e di interesse paesaggistico e culturale:

- gli alberi isolati che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità;

- gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali.

L'elenco regionale degli alberi monumentali è attualmente composto di 206 esemplari, individuati dai seguenti provvedimenti

- 110 sono stati approvati con D.M. n.5450 del 19/12/2017
- 49 sono stati approvati con D.M. n.757 del 19/04/2019
- 47 sono stati approvati con D.M. n. 9022657 del 24/07/2020

Info e riferimenti al seguente indirizzo regionale:

<https://www.regione.veneto.it/web/economia-e-sviluppo-montano/alberi-monumentali>

2. Il Piano d'Area Quadrante Europa, approvato con DCR n. 69 del 20.10.1999, tutela in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici gli elementi minuti quali siepi e filari.

3. Il Piano d'Area Pianure e Valli Grandi Veronesi, approvato dalla Giunta regionale con delibera 2.08.2012, n. 108, prevede nelle zone agricole lungo i tracciati stradali la realizzazione di recinzioni esclusivamente con siepi o muri a secco secondo le tipologie locali. Inoltre, le disposizioni del Piano d'Area fanno divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie; è consentito lo sfoltimento e l'utilizzazione ternaria delle piante.

4. Il Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, approvato con DCR n. 22 del 01.03.2000 allegato "D" alle Norme di Attuazione, denominato Norme tecniche per la gestione del verde, dettaglia le procedure autorizzative che riguardano qualsiasi intervento sulla vegetazione arborea e arbustiva nell'area del Parco del Sile.

5. Il Piano d'Area dell'Altopiano dei Sette Comuni, adottato dalla Giunta Regionale con delibera 9.4.2002, n. 792 - ma non ancora definitivamente approvato - fa divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare e sradicare i filari di siepi e le siepi alberate, fatto salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie.

6. Il Piano d'Area Garda Baldo, adottato dalla Giunta regionale DGR n. 3082 del 21.10.2008, prevede che la manutenzione delle siepi deve effettuarsi preferibilmente nei mesi invernali per non vanificare la riproduzione degli uccelli e delle altre specie segnalate. Fa inoltre divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie

7. Il Piano d'Area di Comelico-Ost Tirolo, approvato dalla Giunta regionale con delibera 29.10.2002, n. 80, nell'articolo 11 "zone geologicamente instabili e monumenti geologici" vieta il taglio di alberi e arbusti, fatta salva la coltivazione delle aree boscate.

8. Il Piano d'Area dei Monti Berici, approvato con DCR n. 31 del 9.7.2008, fa divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone, come richiamato nelle precedenti pianificazioni. Prevede inoltre che, con riguardo a siepi campestri esistenti e alberature di particolare valore e pregio ambientale riconosciuto dal Settore Forestale regionale o tutelate dagli strumenti urbanistici comunali, siano sostituite con essenze arboree della medesima specie qualora insecchite.

9. Il Piano d'Area Fontane Bianche, approvato con DCR n. 19 del 9.3.1999, all'articolo 6 delle NTA prevede che, in fregio ai canali, eventuali recinzioni debbano essere realizzate mediante l'impianto di siepi. Incentiva, inoltre, la formazione di siepi e il miglioramento delle formazioni lineari esistenti, vietando la conversione delle macchie boscate in colture o in aree prative.

10. Il Piano d'Area del Montello, approvato con DCR n. 36 del 31.7.2003, prevede il mantenimento e la salvaguardia di siepi, alberate, filari e sistemazioni tradizionali in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

11. Il Piano d'Area Palav, approvato con DCR n. 70 del 9.11.1995, individua le specie da utilizzare per la costituzione di siepi ed alberature nell'ambiente rurale.

12. Il Piano d'Area Prealpi Vittoriesi e alta Marca - Vittoria Valle, adottato con DGR n. 3855 13.12.2005, individua, così come il Piano d'Area precedente, le specie da utilizzare per la costituzione di siepi e alberature nelle aree rurali, in fregio alle infrastrutture viarie e lungo la rete idrografica.

13. Il Piano d'Area del Medio Corso del Piave, adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 826 del 15.03.2010, per i grandi alberi, vieta tutti gli interventi che possono comprometterne l'integrità, per un raggio di 20 m dal tronco degli stessi, facendo salvi gli interventi per la difesa idrogeologica dei suoli, mentre in caso

*di lavori relativi al sottosuolo stradale o di manutenzione dei corsi d'acqua dispone che non deve essere compromesso l'apparato radicale delle alberature. Inoltre, nell'ambito "il Piave tra le colline e la pianura", individua "le terre delle siepi a Maserada" tra gli spazi aperti e/o attrezzati per la conoscenza del territorio della rete dell'ospitalità, proponendo la valorizzazione delle aree rurali di Maserada sul Piave, caratterizzate dalla varietà di specie di siepi presenti sul territorio.*

# **SEZIONE D - SPECIFICHE TECNICHE PER LA VERIFICA DEGLI IMPEGNI**

## RELAZIONE DI CONTROLLO (RC)

**Condizionalità rafforzata 2023**  
**Reg. (UE) 2021/2015 Artt. 12-13 e Allegato III**  
**RELAZIONE DI CONTROLLO - RC**

INFORMAZIONI AZIENDA		
RC_CUAA_AZ	CUAA	Campo precompilato, non modificabile
RC_RAG_SOC	RAGIONE SOCIALE	Campo precompilato, non modificabile
RC_IND	INDIRIZZO SEDE LEGALE	Campo precompilato, non modificabile
RC_PEC	PEC	Campo precompilato, modificabile
RC_DES_CAA	DENOMINAZIONE DEL CAA	Campo precompilato, non modificabile
RC_SEDE_OP	SEDE OPERATIVA (CAA/SPORTELLO)	Campo precompilato, non modificabile

PERSONE PRESENTI AL CONTROLLO		
RC_IDNTIT	Titolarità	Indicare se legale rappresentante o delegato, (tecnico del CAA, familiare, parente, ecc.)
RC_IDN	Identità legale rappresentante/delegato (nome e cognome)	Riportare nome e cognome del beneficiario o soggetto delegato
RC_IDNTIP	Tipo documento di identità	Indicare il documento di identità utile al riconoscimento (carta d'identità, patente di guida, ecc.).
RC_IDNNUM	Numero documento di identità	Indicare il numero del documento visionato.
RC_IDNDEL	Acquisizione di delega in presenza di delegato	Indicare se presente e acquisire nel caso in cui il rappresentante aziendale sia un delegato.
RC_IDNCAA	Presenza al controllo del rappresentante del CAA	Indicare se il rappresentante del CAA è presente al controllo (SI/NO)
RC_IDNRAP	Nome e cognome del rappresentante del CAA	Riportare nome e cognome del rappresentante del CAA eventualmente presente al controllo.

CONTROLLO ANNUNCIATO (PREAVVISO)		
RC_PRE	Preavviso	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
RC_PRETIP	Tipo (pec, mail)	
REC_PREDAT	Data preavviso	
REC_PRENUM	Numero	

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso purché non venga compromessa la finalità del controllo. Il preavviso deve essere inviato al massimo 10 giorni solari prima del controllo in loco. Per ulteriori informazioni si rimanda a quanto riportato al capitolo "2.3 Preavviso del controllo in loco".

ESECUZIONE CONTROLLO		
RC_CTRESE	Controllo eseguito	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
RC_CTRMOT	Motivo di non esecuzione *	
RC_CTRDATA	Data controllo	
RC_CTRLGO	Luogo	

Nel caso in cui il controllo non possa essere eseguito, è necessario indicarne i motivi, selezionando tra le opzioni riportate qui di seguito (su tablet vengono proposte nel menu a tendina) ed inserendo nel fascicolo di controllo eventuale documentazione a supporto.

<b>*Motivi di NON esecuzione del controllo</b>
Irreperibilità dell'azienda - nuova immediata convocazione dell'azienda
Richiedente non presentatosi in convocazione - nuova immediata convocazione dell'azienda
Richiedente non presentatosi in convocazione per CAUSE DI FORZA MAGGIORE - non comporta altre verifiche - nessuna riduzione dei premi
Controllo IMPEDITO a causa del richiedente - non comporta altre verifiche; - applicazione 100% di riduzione sui premi

In caso **irreperibilità dell'azienda o il richiedente non si sia presentato in convocazione**, verificati i dati ed accertata la mancanza di errori da parte dell'incaricato del controllo, tentato invano di rintracciare il beneficiario/rappresentante aziendale ovvero il delegato per svolgere comunque il controllo, l'incaricato del controllo, dopo avere redatto la relazione di controllo riportante queste informazioni, deve obbligatoriamente comunicare l'esecuzione di una seconda visita di controllo secondo le modalità previste per il preavviso.

La seconda verifica prevede la redazione di una nuova relazione di controllo.

Il controllo dovrà essere effettuato improrogabilmente entro il termine massimo di 14 giorni dal primo preavviso o dal primo accesso in azienda senza preavviso.

In caso di **assenza del beneficiario per causa di forza maggiore** si dovrà valutare puntualmente se procedere o meno con la verifica: la NON esecuzione del controllo equivale a riconoscere la causa di forza maggiore e l'esito del controllo sarà di conseguenza favorevole.

Tutta la documentazione raccolta, a dimostrazione della sussistenza delle cause di forza maggiore, dovrà essere inviata a [procedure.superficie@avepa.it](mailto:procedure.superficie@avepa.it) e a [controlli.campionari@avepa.it](mailto:controlli.campionari@avepa.it), per valutare se necessario procedere con la sostituzione della domanda estratta. Si elencano di seguito

#### **Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali (Art. 3 Reg. (UE) n. 2021/2116)**

- decesso del beneficiario;
- incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- calamità naturale grave o evento meteorologico grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
- distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- epizoozia o diffusione di una fitopatologia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

La **data di controllo** corrisponde alla data di chiusura, che può non coincidere con la data di apertura nel caso il controllo sia stato aperto su tablet prima della verifica in loco.

In caso il controllo si svolgesse in più giorni, dovrà corrispondere alla data di chiusura (che apparirà nella relazione di controllo sottoscritta dal beneficiario).

#### **Applicabilità atti/norme**

All'interno della sezione "Relazione di Controllo" sono riportati tutti gli atti e norme applicabili.

L'applicabilità degli atti e norme determina quali impegni verificare e, di conseguenza, quali checklist compilare durante il controllo.

<b>CGO1 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/10/2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque: art. 11, par. 3, lett. e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati.</b>	
Scheda condizionalità	
Applicabilità CGO1	
<b>CGO2 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12/12/1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Artt. 4 e 5.</b>	
Scheda condizionalità	
Applicabilità CGO2	
<b>CGO3 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Art. 3 par. 1, art. 3 par. 2, lett. b), art. 4 par. 1, 2 e 4</b>	
Scheda condizionalità	
Applicabilità CGO3	
<b>CGO4 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Art. 6, par. 1 e 2.</b>	
Scheda condizionalità	
Applicabilità CGO4	
<b>CGO5 Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28/01/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Artt. 14, 15, 17 par.1 e artt. 18, 19 e 20.</b>	
Scheda condizionalità	
Applicabilità CGO5	
<b>CGO7 Reg. (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21/10/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE. Art. 55, prima e seconda frase.</b>	
Scheda condizionalità	
Applicabilità CGO7	
<b>CGO8 Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Art. 5 par.2 e art. 8 par. da 1 a 5, art. 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60 sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000, art. 13 par.1 e 3 sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.</b>	
Scheda condizionalità	
Applicabilità CGO8	
<b>BCAA1 Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento.</b>	
Scheda condizionalità	
Applicabilità BCAA1	
<b>BCAA2 Protezione di zone umide e torbiere.</b>	
Scheda condizionalità	
Applicabilità BCAA2	
<b>BCAA3 Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.</b>	
Scheda condizionalità	
Applicabilità BCAA3	
<b>BCAA4 Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.</b>	
Scheda condizionalità	
Applicabilità BCAA4	
<b>BCAA5 Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza.</b>	
Scheda condizionalità	

Applicabilità BCAA5	
<b>BCAA6 Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili.</b>	
Scheda condizionalità	
Applicabilità BCAA6	
<b>BCAA7 Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse.</b>	
Scheda condizionalità	
Applicabilità BCAA7	
<b>BCAA8</b>	
<b>A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi.</b>	
<b>B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.</b>	
<b>C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.</b>	
Scheda condizionalità	
Applicabilità BCAA8	
<b>BCAA9 Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.</b>	
Scheda condizionalità	
Applicabilità BCAA9	

Per ogni atto/norma sono riportati due campi:

- “Scheda condizionalità”: campo precompilato con le informazioni desunte dalla scheda condizionalità presente a fascicolo per l’anno a controllo. Il campo può assumere due valori (NON MODIFICABILI): **“APPLICABILE DA FASCICOLO”** oppure **“NON APPLICABILE DA FASCICOLO”**.
- “Applicabilità BCAAXX/CGOXX”: campo precompilato con il valore “Controllo effettuato” nel caso in cui il campo “Scheda condizionalità” è precompilato con il valore “APPLICABILE DA FASCICOLO” oppure con il valore “Controllo NON applicabile da fascicolo” nel caso in cui il campo “Scheda condizionalità” è precompilato con il valore “NON APPLICABILE DA FASCICOLO”. In questo secondo caso è sempre comunque possibile modificare il valore con “Controllo effettuato” nel caso si ritenga di dover procedere comunque con il controllo (da motivare nel campo note).

Esempio1:

Scheda condizionalità	APPLICABILE DA FASCICOLO
Applicabilità BCAA9	Controllo effettuato

Esempio2:

Scheda condizionalità	NON APPLICABILE DA FASCICOLO
Applicabilità BCAA9	Controllo NON applicabile da fascicolo

Il campo “Applicabilità BCAAXX/CGOXX” può essere modificato selezionando dal menù a tendina le seguenti opzioni:

tutti gli atti/norme	Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto/norma
CGO2	Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici in ZVN per l'intera campagna (possibile disallineamento catalogo)
CGO4	Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici in ZSC per l'intera campagna (possibile disallineamento catalogo) oppure tutte le superfici in ZSC sono ad “USO NON AGRICOLO”.
CGO7/CGO8	Controllo effettuato e chiuso: l'azienda dichiara di NON aver acquistato, utilizzato (direttamente o tramite terzi) e detenuto prodotti fitosanitari nella presente campagna e nelle due campagne precedenti oppure che gli stessi riguardano esclusivamente l'autoconsumo/orti familiari.

BCAA1	Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici a prato permanente (PP) o superfici presenti negli elenchi delle Pratiche Locali Tradizionali (PLT).
BCAA2	Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici ricadenti nelle zone Ramsar del territorio regionale.
BCAA3	Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici a seminativo.
BCAA4_01	Controllo effettuato e chiuso: assenza di corpi idrici e di corsi d'acqua su tutta la superficie aziendale.
BCAA4_02	Controllo effettuato e chiuso: tutta la superficie oggetto di impegno (a e b) ricade nelle condizioni di deroga (risaie, corsi d'acqua effimeri ed episodici) oppure i corpi idrici/corsi d'acqua sono dotati di argini rialzati.
BCAA5	Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici con pendenza media superiore al 10%.
BCAA6	Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici agricole a seminativo e/o colture permanenti (frutteti e vigneti).
BCAA7	Controllo effettuato e chiuso: azienda che NON richiede premi per regimi ecologici (Ecoschemi all'art. 31 del reg. (UE) 2021/2115) e impegni agro-climatico-ambientali (SRA all'art. 70 del reg. (UE) 2021/2115) rispetto ai quali la norma in questione risulti pertinente.
BCAA9	Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici a prato permanente ricadenti nei Siti Natura 2000.

Nel caso di compilazione cartacea, fare riferimento alle informazioni riportate nel report INFO AGGIUNTIVE (se l'applicabilità è = SI sulla stringa "Atti Fascicolo", allora vuol dire che l'atto/norma è "APPLICABILE DA FASCICOLO", se è = NO allora l'atto/norma è "NON APPLICABILE DA FASCICOLO").

FUORI REGIONE	
Azienda con terreni o centro aziendale PARZIALMENTE fuori regione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Nel caso in cui siano estratte a campione aziende con terreno o centro aziendale PARZIALMENTE fuori regione Veneto, il campo dovrà essere fleggato a SI.

L'informazione è presente sul file del campione estratto a controllo fornito al referente del SUA da parte dell'Uffici controlli campionari.

La Sede centrale provvede ad inviare le richieste di esecuzione dei controlli agli OP fuori Veneto territorialmente competenti. Lo Sportello si coordina con la Sede centrale per le informazioni del caso.

Per altre informazioni a riguardo si rimanda a quanto riportato al capitolo "3.3 Aziende con superfici "fuori regione"

INCARICATI DEL CONTROLLO	
Nome e Cognome Ispettore (1)	Campo precompilato, non modificabile
Sportello (1)	Campo precompilato, non modificabile
Nome e Cognome Ispettore (2)	Campo editabile (in caso di presenza di un secondo incaricato)
Sportello (2)	Campo editabile (in caso di presenza di un secondo incaricato)

CAMPIONE	
Tipo campione	<input type="checkbox"/> PRELIMINARE <input type="checkbox"/> INTEGRATIVO
Criterio di estrazione	<input type="checkbox"/> RISCHIO <input type="checkbox"/> CASUALE

L'informazione è presente sul file del campione estratto a controllo. Nel caso di compilazione con tablet, i campi risultano già precompilati.

ESITO DEL CONTROLLO	
Favorevole	<input type="checkbox"/>
Sfavorevole	<input type="checkbox"/>

L'esito del controllo su tablet si autocompila in base alla presenza o meno di infrazioni nelle check list.

INFRAZIONI	

Nella compilazione con tablet, il quadro "Infrazioni" viene precompilato SI/NO in base alla presenza o meno di infrazioni nelle relative checklist.

Nel caso di presenza di infrazione (SI), si precompilerà anche il quadro "Infrazione riferita a: ....".

Nel caso di compilazione cartacea, indicare per ogni CGO / BCAA la presenza o meno di un'infrazione, riportando la descrizione dell'infrazione come da checklist.

ULTERIORI VERIFICHE	
Sono necessarie ulteriori verifiche relativamente all'atto CGO1 (verifica registro concimazioni con fosforo).	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Sono necessarie ulteriori verifiche relativamente all'atto CGO2 (verifica registro concimazioni, MAS coltura, massimali).	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Sono necessarie ulteriori verifiche relativamente alla norma BCAA4 (verifica impiego prodotti fitosanitari su fascia tampone).	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Sono necessarie ulteriori verifiche relativamente agli atti CGO5-CGO7 (verifica registro prodotti fitosanitari).	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Sono necessarie ulteriori verifiche relativamente alla norma BCAA7 (verifica obbligo rotazione delle colture).	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Sono necessarie ulteriori verifiche relativamente alla norma BCAA8 (verifica rispetto impegno a "Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi").	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Nella compilazione con tablet, il riquadro si compila in automatico prendendo le informazioni dalle relative checklist. Per altre informazioni a riguardo si rimanda a quanto riportato al capitolo "3.7 Approfondimenti successivi al controllo in loco".

NOTE	
Note del controllore	
Osservazioni/dichiarazioni del beneficiario o suo rappresentante	

Il campo "Osservazioni/dichiarazioni del beneficiario o del rappresentante aziendale" può essere utilizzato per riportare eventuali osservazioni e dichiarazioni da parte dell'azienda.

**PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI**

In caso di esito **SFAVOREVOLE**, l'azienda potrà presentare osservazioni alla sede centrale Area Tecnica Pagamenti Diretti - Ufficio Procedure Aiuti di Superficie dopo il ricevimento della presente Relazione di controllo a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.cert@avepa.it, oppure dopo aver ricevuto la comunicazione dell'esito di condizionalità attraverso il software gestionale RITA-GIOL (Repertorio Istanze Territoriali e Amministrative – Gestione istanze OnLine), individuato con Decreto del Direttore Avepa n. 114 del 10 ottobre 2016, quale strumento per la semplificazione della gestione del procedimento amministrativo (ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.).

In entrambi i casi, le osservazioni saranno oggetto di valutazioni di merito in accordo tra lo Sportello che ha eseguito il controllo e l'Ufficio Procedure Aiuti di Superficie.

**INCARICATI DEL CONTROLLO (FIRME)**

--

**BENEFICIARIO O SUO RAPPRESENTANTE (FIRMA)**

--

La relazione di controllo deve essere sottoscritta su tablet con firma grafometrica, da parte dell'incaricato del controllo e dal titolare/rappresentante aziendale o suo delegato.

Qualora il titolare/rappresentante o suo delegato decida di non sottoscrivere la relazione, l'incaricato del controllo potrà indicare tale volontà nel campo "Osservazioni del beneficiario" oppure nello spazio dedicato alla firma.

## RELAZIONE DI CONTROLLO (RCIII)

**Condizionalità rafforzata 2023**  
**Reg. (UE) 2021/2015 Artt. 12-13 e Allegato III**  
**RELAZIONE DI CONTROLLO (Approfondimento CGO1/CGO2/BCAA8) - RCIII**

INFORMAZIONI AZIENDA	
CUAA	Campo precompilato, non modificabile
RAGIONE SOCIALE	Campo precompilato, non modificabile
INDIRIZZO SEDE LEGALE	Campo precompilato, non modificabile
PEC	Campo precompilato, modificabile
TRAMITE (CAA/SPOTELLO)	Campo precompilato, non modificabile
SEDE OPERATIVA (CAA/SPOTELLO)	Campo precompilato, non modificabile

ESECUZIONE CONTROLLO	
Luogo	
Data controllo	

INCARICATI DEL CONTROLLO	
Nome e Cognome Ispettore (1)	Campo precompilato, non modificabile
Sportello (1)	Campo precompilato, non modificabile
Nome e Cognome Ispettore (2)	Campo editabile (in caso di presenza di un secondo incaricato)
Sportello (2)	Campo editabile (in caso di presenza di un secondo incaricato)

N. CONTROLLO ASSOCIATO	
N. controllo di condizionalità per il quale è necessario l'approfondimento	Campo precompilato, non modificabile

APPLICABILITA'		
CGO1	Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/10/2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque: art. 11, par. 3, lett. e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati.	
CGO2	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12/12/1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Artt. 4 e 5.	
BCAA7	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse.	
BCAA8	A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi. B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.	

NOTE DEL CONTROLLORE	

--	--

**ESITO FINALE DEL CONTROLLO CGO1**

Favorevole	<input type="checkbox"/>
Sfavorevole	<input type="checkbox"/>

L'esito del controllo su tablet si autocompila in base alla presenza o meno di infrazioni nella check list CGO1.

**INFRAZIONI CGO1**


Nella compilazione con tablet, il quadro "Infrazioni" viene precompilato SI/NO in base alla presenza o meno di infrazioni nelle relative checklist.

Nel caso di presenza di infrazione (SI), si precompilerà anche il quadro "Infrazione riferita a: ....".

Nel caso di compilazione cartacea, indicare per ogni CGO / BCAA la presenza o meno di un'infrazione, riportando la descrizione dell'infrazione come da checklist.

**ESITO FINALE DEL CONTROLLO CGO2**

Favorevole	<input type="checkbox"/>
Sfavorevole	<input type="checkbox"/>

L'esito del controllo su tablet si autocompila in base alla presenza o meno di infrazioni nella check list CGO2.

**INFRAZIONI CGO2**


**ESITO FINALE DEL CONTROLLO BCAA7**

Favorevole	<input type="checkbox"/>
Sfavorevole	<input type="checkbox"/>

L'esito del controllo su tablet si autocompila in base alla presenza o meno di infrazioni nella check list BCAA7.

**INFRAZIONI BCAA7**


**ESITO FINALE DEL CONTROLLO BCAA8**

Favorevole	<input type="checkbox"/>
Sfavorevole	<input type="checkbox"/>

L'esito del controllo su tablet si autocompila in base alla presenza o meno di infrazioni nella check list BCAA8.

**INFRAZIONI BCAA8**


**PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI**

In caso di esito **SFAVOREVOLE**, l'azienda potrà presentare osservazioni alla sede centrale Area Tecnica Pagamenti Diretti - Ufficio Procedure Aiuti di Superficie dopo il ricevimento della presente Relazione di controllo a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.cert@avepa.it, oppure dopo aver ricevuto la comunicazione dell'esito di condizionalità attraverso il software gestionale RITA-GIOL (Repertorio Istanze Territoriali e Amministrative – Gestione istanze OnLine), individuato con Decreto del Direttore Avepa n. 114 del 10 ottobre 2016, quale strumento per la semplificazione della gestione del procedimento amministrativo (ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.).

In entrambi i casi, le osservazioni saranno oggetto di valutazioni di merito in accordo tra lo Sportello che ha eseguito il controllo e l'Ufficio Procedure Aiuti di Superficie.

**INCARICATI DEL CONTROLLO (FIRME)**

--

**BENEFICIARIO O SUO RAPPRESENTANTE (FIRMA)**

--

Il controllo è di tipo amministrativo e non è richiesta la presenza del beneficiario. Pertanto il corrispondente riquadro della firma potrà essere barrato e riportata la dicitura "Controllo amministrativo chiuso in ufficio".

All'apertura della RCIII su tablet, all'interno delle rispettive checklist (CGO1, CGO2, BCAA7, BCAA8) appariranno editabili i campi per i quali sarà necessario effettuare l'approfondimento.

<b>CGO1</b>	C11MPB01	Impegno b) Presenza delle registrazioni dell'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con contenuto di fosforo per l'anno di controllo.
	C11MPB02	Impegno b) Completezza delle registrazioni dell'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato di cui al D.lgs. n. 75/2010 e reg. 2019/1009 per l'anno di controllo.
<b>CGO2</b>	C21MPA03	Presenza del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) per l'anno a controllo.
	C21MPA04	Apertura del registro delle concimazioni (ReC standard e ReC pp e fanghi) sul portale Piave (A58web) entro i termini previsti.
	C21NFA01	Consolidamento del registro delle concimazioni (ReC standard) entro i termini previsti.
	C21MPA05	Chiusura del registro delle concimazioni (ReC standard e ReC pp e fanghi) sul portale Piave entro i termini previsti.
	C21MPD01	Rispetto del carico massimo di azoto distribuibile (pari a 170 kg/ha/anno).
	C21MPD02	Rispetto dei massimali di azoto per singole colture - MAS (per tutte le aziende con o senza obbligo di registro concimazione)
<b>BCAA7</b>	B71MPA01	Rispetto dell'obbligo di effettuare la rotazione delle colture (cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella).
<b>BCAA8</b>	B81MPA01	Obbligo di destinare una percentuale minima del 4% dei seminativi a superfici ed elementi non produttivi (terreni a riposo, fasce tampone (BCAA 4), fasce inerbite (BCAA 5), superfici con elementi caratteristici del paesaggio).

## RELAZIONE DI CONTROLLO (RCIV)

**Condizionalità rafforzata 2023**  
**Reg. (UE) 2021/2015 Artt. 12-13 e Allegato III**  
**RELAZIONE DI CONTROLLO (Approfondimento CGO5/CGO7) - RCIV**

INFORMAZIONI AZIENDA	
CUAA	Campo precompilato, non modificabile
RAGIONE SOCIALE	Campo precompilato, non modificabile
INDIRIZZO SEDE LEGALE	Campo precompilato, non modificabile
PEC	Campo precompilato, modificabile
TRAMITE (CAA/SPORETELLO)	Campo precompilato, non modificabile
SEDE OPERATIVA (CAA/SPORETELLO)	Campo precompilato, non modificabile

ESECUZIONE CONTROLLO	
Luogo	
Data controllo	

INCARICATI DEL CONTROLLO	
Nome e Cognome Ispettore (1)	Campo precompilato, non modificabile
Sportello (1)	Campo precompilato, non modificabile
Nome e Cognome Ispettore (2)	Campo editabile (in caso di presenza di un secondo incaricato)
Sportello (2)	Campo editabile (in caso di presenza di un secondo incaricato)

N. CONTROLLO ASSOCIATO	
N. controllo di condizionalità per il quale è necessario l'approfondimento	Campo precompilato, non modificabile

APPLICABILITA'		
CGO5	Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28/01/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Artt. 14, 15, 17 par.1 e artt. 18, 19 e 20.	
CGO7	Reg. (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21/10/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE. Art. 55, prima e seconda frase.	

NOTE DEL CONTROLLORE	

ESITO FINALE DEL CONTROLLO CGO5	
Favorevole	<input type="checkbox"/>
Sfavorevole	<input type="checkbox"/>

L'esito del controllo su tablet si autocompila in base alla presenza o meno di infrazioni nella check list CGO5.

INFRAZIONI CGO5	

ESITO FINALE DEL CONTROLLO CGO7	
Favorevole	<input type="checkbox"/>
Sfavorevole	<input type="checkbox"/>

L'esito del controllo su tablet si autocompila in base alla presenza o meno di infrazioni nella check list CGO7.

INFRAZIONI CGO7	

### PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI

In caso di esito **SFAVOREVOLE**, l'azienda potrà presentare osservazioni alla sede centrale Area Tecnica Pagamenti Diretti - Ufficio Procedure Aiuti di Superficie dopo il ricevimento della presente Relazione di controllo a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.cert@avepa.it, oppure dopo aver ricevuto la comunicazione dell'esito di condizionalità attraverso il software gestionale RITA-GIOL (Repertorio Istanze Territoriali e Amministrative – Gestione istanze OnLine), individuato con Decreto del Direttore Avepa n. 114 del 10 ottobre 2016, quale strumento per la semplificazione della gestione del procedimento amministrativo (ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.).

In entrambi i casi, le osservazioni saranno oggetto di valutazioni di merito in accordo tra lo Sportello che ha eseguito il controllo e l'Ufficio Procedure Aiuti di Superficie.

INCARICATI DEL CONTROLLO (FIRME)

BENEFICIARIO O SUO RAPPRESENTANTE (FIRMA)

Il controllo è di tipo amministrativo e non è richiesta la presenza del beneficiario. Pertanto il corrispondente riquadro della firma potrà essere barrato e riportata la dicitura "Controllo amministrativo chiuso in ufficio".

**CGO1****Fonti diffuse di inquinamento da fosfati (Dir. 2000/60/CE)**

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati.

**APPLICABILITA'**

Con riferimento alla scheda condizionalità di fascicolo, il controllo è applicabile su tutte le aziende e su tutte le superfici.

**Impegno A "Irrigazione" (ex BCAA2)**

Al fine di assicurare un livello minimo di protezione delle acque, è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente (Artt. 96-144 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). La verifica della presenza della documentazione di autorizzazione viene effettuata in tutti i casi in cui risulti l'utilizzo di acque irrigue, compresi gli orti familiari. L'impegno si ritiene rispettato qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio della stessa. L'incaricato del controllo può contattare i competenti uffici al fine di acquisire informazioni utili relativamente alle aziende autorizzate o per le quali è in corso il rilascio dell'autorizzazione o per qualsiasi informazione legata al controllo.

<b>C1INFA01</b>	Nessun utilizzo di acqua a fini irrigui	<b>SI:</b> nessun utilizzo (in questo caso, il controllo dell'impegno A si ritiene concluso e non è necessario procedere oltre con la compilazione della sezione della checklist). <b>NO:</b> l'azienda utilizza acqua a fini irrigui (in questo caso si procede con la compilazione dei campi successivi della checklist, indicando la tipologia di irrigazione aziendale).
<b>C1INFA02</b>	Irrigazione strutturata	<b>SI:</b> sono presenti strutture di adduzione e distribuzione gestite dal Consorzio di bonifica. Non è necessaria alcuna autorizzazione, solo il pagamento del contributo irriguo consortile. <b>NO:</b> l'azienda NON presenta questa tipologia di irrigazione.
<b>C1INFA03</b>	Irrigazione non struttura o di soccorso	<b>SI:</b> sono presenti strutture di sola adduzione gestite dal Consorzio di bonifica per alimentare la rete idraulica minore alla quale l'agricoltore attinge con propri mezzi. Non è necessaria alcuna autorizzazione, solo il pagamento del contributo irriguo consortile. <b>NO:</b> l'azienda NON presenta questa tipologia di irrigazione.
<b>C1INFA04</b>	Irrigazione attraverso autonomi attingimenti da falda freatica/artesiana	<b>SI:</b> sono presenti strutture dalle quali l'agricoltore attinge con propri mezzi. E' previsto il possesso della concessione di derivazione da acque sotterranee rilasciata dal Genio Civile. <b>NO:</b> l'azienda NON presenta questa tipologia di irrigazione.
<b>C1INFA05</b>	Irrigazione attraverso autonomi attingimenti dalla rete idraulica superficiale di competenza del Demanio regionale	<b>SI:</b> l'azienda attinge l'acqua con propri mezzi da fiumi e corsi d'acqua naturali. E' previsto il possesso della concessione di derivazione da acque superficiali rilasciata dal Genio Civile. <b>NO:</b> l'azienda NON presenta questa tipologia di irrigazione.
<b>C1INFA06</b>	Attingimento precario	<b>SI:</b> l'azienda attinge l'acqua solo in caso di necessità dalla rete idraulica superficiale di competenza del Demanio regionale (fiumi e corsi d'acqua naturali). È previsto il possesso della licenza di attingimento rilasciata annualmente dal Genio Civile. <b>NO:</b> l'azienda NON presenta questa tipologia di irrigazione.
<b>C1INFA07</b>	Concessione irrigua permanente	<b>SI:</b> è presente la concessione (originariamente rilasciata dai Consorzi di bonifica, per ampie superfici coltivate con coltivazioni specifiche es. risaie). Il diritto di attingimento può essere attestato dal Consorzio di bonifica. <b>NO:</b> l'azienda NON presenta questa tipologia di irrigazione.

<b>C11MPA01</b>	Presenza del titolo autorizzativo per l'uso irriguo rilasciato dall'autorità competente ovvero iter procedurale in corso necessario al rilascio dello stesso.	<b>SI:</b> è presente la documentazione richiesta. <b>NO:</b> assenza della documentazione. <b>(INFRAZIONE!)</b> <b>NA:</b> la tipologia di irrigazione presente non prevede il possesso di documenti autorizzativi oppure l'autorizzazione non è in capo al titolare dell'azienda oggetto del controllo (es. conduzione di terreni in affitto o altro, con autorizzazione rilasciata al proprietario).
<b>C11MPA02</b>	Documentazione di autorizzazione all'uso irriguo completa e conforme alla situazione aziendale.	<b>SI:</b> la documentazione è conforme alla situazione aziendale. <b>NO:</b> la documentazione non è conforme. <b>(INFRAZIONE!)</b> <b>NA:</b> la tipologia di irrigazione presente non prevede il possesso di documenti autorizzativi oppure l'autorizzazione non è in capo al titolare dell'azienda oggetto del controllo (es. conduzione di terreni in affitto o altro, con autorizzazione rilasciata al proprietario).

### Impegno B "Registrazioni concimazioni con fosforo" (impegno nuovo)

Al fine di proteggere le acque dall'inquinamento da fosfati e per controllare le fonti diffuse d'inquinamento da fosfati, è previsto l'obbligo per tutte le aziende agricole di registrare i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato di cui al D.lgs. n. 75/2010 e Regolamento 2019/1009. È possibile consultare il Registro dei Fertilizzanti messo a disposizione del SIAN al seguente link:

[www.sian.it/vismiko/jsp/indexConsultazione.do](http://www.sian.it/vismiko/jsp/indexConsultazione.do)

L'obbligo prevede la registrazione delle seguenti informazioni minime:

- parcelle/appezzamento, per coltura praticata, e relativa superficie;
- coltura;
- data di distribuzione (giorno/mese/anno);
- tipo di fertilizzante e denominazione;
- il contenuto percentuale in fosforo;
- la quantità totale.

Ai fini del rispetto del presente impegno, come dettagliato nel Decreto della Direzione Agroambiente n. 222 del 15/06/2023, si individuano di seguito tre tipologie di aziende a cui corrispondono altrettante modalità di registrazione dei dati.

Tipologia 1: Le aziende già tenute alla compilazione del Registro delle Concimazioni informatizzato (ReC) nell'applicativo A58-WEB, inseriscono le informazioni riguardanti le fertilizzazioni aziendali con contenuto di fosforo nelle analoghe sottoaree colturali già presenti nel Registro per ottemperare ai vincoli di registrazione per l'azoto. Il Sistema renderà evidente il contenuto del fosforo presente nei fertilizzanti commerciali distribuiti.

Tipologia 2: Le aziende con SAU inferiore a 14,8 ha ("sotto soglia") possono analogamente avvalersi del Sistema A58-WEB per la registrazione dei fertilizzanti commerciali minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con contenuto di fosforo.

Tipologia 3: Per le restanti aziende, è possibile procedere con modalità di implementazione di un apposito Registro, completando le operazioni di registrazione, anche in formato cartaceo. Per tale casistica sono disponibili prospetti gestionali precompilati resi disponibili nel Modello Unico.

<b>C11MPB01</b>	Presenza delle registrazioni dell'utilizzo dei concimi minerali / inorganici, organo-minerali ed organici con contenuto di fosforo per l'anno di controllo.	<b>SI:</b> il registro è presente e compilato. Il controllo si conclude al più tardi, entro il 15/12/2023. Nel caso di registro cartaceo (tipologia 3), il controllo può essere chiuso al momento del controllo, qualora il registro sia compilato con i dati riferiti a concimazioni effettuate su almeno una coltura per la quale l'azienda dichiara di aver concluso le operazioni di fertilizzazione. <b>NO:</b> il registro non è presente alla data del 15/12/2023 salvo proroghe <b>(INFRAZIONE!)</b> <b>NC:</b> l'azienda non ha ancora aperto il registro al momento del controllo <b>(APPROFONDIMENTO CON RCIII)</b> . <b>NA:</b> l'azienda NON ha utilizzato concimi contenenti fosforo nell'anno a controllo.
<b>C11MPB02</b>	Completezza delle registrazioni dell'utilizzo dei concimi minerali / inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato di cui al D.lgs. n. 75/2010 e reg. 2019/1009 per l'anno di controllo.	<b>SI:</b> il registro è completo con tutte le informazioni richieste. <b>NO:</b> il registro non è completo <b>(INFRAZIONE!)</b> <b>NC:</b> durante il controllo in loco non è possibile verificare il registro delle concimazioni <b>(APPROFONDIMENTO CON RCIII)</b> <b>NA:</b> l'azienda NON ha utilizzato concimi contenenti fosforo nell'anno a controllo.



### APPROFONDIMENTO CON COMPILAZIONE DELLA RCIII

Nel caso in cui l'azienda al momento del controllo non disponga del registro oppure lo stesso non sia compilato, la verifica andrà effettuata dopo il 15/12/2023 salvo proroghe. A tale scopo dovrà essere compilata la RCIII, secondo le indicazioni riportate al paragrafo "**1.9 Approfondimenti successivi al controllo in loco**".

**CGO2****Direttiva Nitrati (Dir. 91/676/CEE)**

*Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5.*

**APPLICABILITA'**

Con riferimento alla scheda condizionalità di fascicolo, il controllo è applicabile quando l'azienda conduce almeno una particella ricadente nel catalogo ZVN (vedi INFO AGGIUNTIVE colonna "FG ZONA ZVN").  
 Eventuali disallineamenti del catalogo potrebbero fornire l'informazione errata dell'applicabilità, di conseguenza nessuna particella ricadrebbe effettivamente in ZVN. In tal caso il controllo potrà essere chiuso selezionando la voce "Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici in ZVN per l'intera campagna (possibile disallineamento catalogo).  
 Nel caso in cui al momento del controllo l'azienda non abbia più il titolo di possesso per le superfici ricadenti in ZVN, il controllo è comunque applicabile dal momento che dovranno essere attuate le verifiche amministrative, relative al periodo di possesso delle medesime.

**CARATTERISTICHE AZIENDALI**

<b>C2INF01</b>	L'azienda possiede solamente piccoli allevamenti familiari (PAF).	<b>SI:</b> l'azienda possiede solamente un allevamento con queste caratteristiche (vedi il relativo approfondimento normativo " <b>Definizioni</b> ") <b>NO:</b> l'azienda NON possiede un allevamento con queste caratteristiche
<b>C2INF02</b>	L'azienda possiede allevamenti (NO PAF).	<b>SI:</b> l'azienda possiede solamente un allevamento con queste caratteristiche (vedi il relativo approfondimento normativo " <b>Definizioni</b> ") <b>NO:</b> l'azienda NON possiede un allevamento con queste caratteristiche
<b>C2INF03</b>	Indicare tipologia animali presenti in azienda (bovini, bufalini, suini, ovini, caprini, ecc.).	Riportare le tipologie di animali presenti, sia che si tratti di allevamento che di PAF.
<b>C2INF04</b>	L'azienda produce effluenti zootecnici / digestati.	<b>SI:</b> l'azienda produce effluenti zootecnici / digestati, in presenza di allevamento o di PAF. <b>NO:</b> l'azienda NON produce effluenti zootecnici / digestati, essendo priva di allevamenti.
<b>C2INF05</b>	L'azienda cede parte o tutti gli effluenti zootecnici / digestati prodotti.	<b>SI:</b> l'azienda comunica di cedere parte o tutti gli effluenti zootecnici prodotti / digestati con accordi di cessione <b>NO:</b> l'azienda comunica di NON cedere parte o tutti gli effluenti zootecnici prodotti
<b>C2INF06</b>	L'azienda acquisisce effluenti zootecnici / digestati.	<b>SI:</b> l'azienda comunica di acquisire effluenti zootecnici / digestati con atto di assenso <b>NO:</b> l'azienda comunica di NON acquisire effluenti zootecnici / digestati In comunicazione sono riportati gli estremi del/dei soggetti che ricevono gli effluenti zootecnici/digestati.
<b>C2INF07</b>	L'azienda utilizza effluenti zootecnici / digestati (prodotti e/o acquisiti da terzi).	<b>SI:</b> l'azienda utilizza effluenti zootecnici / digestati, derivanti da proprio allevamento oppure acquisiti all'esterno con accordi di cessione <b>NO:</b> l'azienda NON utilizza effluenti zootecnici / digestati
<b>C2INF08</b>	L'azienda concede terreni in assenso.	<b>SI:</b> l'azienda concede terreni a terzi per lo spandimento di effluenti mediante atti di assenso, <b>NO:</b> l'azienda non concede terreni a terzi

<b>C2INF09</b>	L'azienda acquisisce terreni in assenso.	<b>SI:</b> l'azienda effettua spandimenti su terreni acquisiti da terzi mediante atti di assenso <b>NO:</b> l'azienda non effettua spandimenti su terreni acquisiti da terzi
<b>C2INF10</b>	L'azienda utilizza ammendanti compostati prodotti in impianti operanti ai sensi della DGR 568/2005 e ss.mm.ii.: materiali azotati provenienti da rifiuti, ancorché ottenuti con le matrici elencate alla lettera pp), comma 1, art. 2 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021(fertilizzanti con deroga DGR 988/2022).	<b>SI:</b> l'azienda utilizza questa tipologia di ammendanti (riportati in apposito elenco reso disponibile da ARPAV ed inserito nel sistema A58-WEB <b>NO:</b> l'azienda NON utilizza questa tipologia di ammendanti
<b>C2INF11</b>	L'azienda utilizza, per l'annualità in corso, fertilizzanti di cui all'art. 2, comma 1, lettera pp) ottenuti con l'impiego di fanghi da depurazione e/o fanghi industriali prodotti in impianti non autorizzati ai sensi della DGR 568/2005 (fertilizzanti senza deroga DGR 988/2022).	<b>SI:</b> l'azienda utilizza questa tipologia di fertilizzanti <b>NO:</b> l'azienda NON utilizza questa tipologia di fertilizzanti <b>Vedi Nota 1)</b>
<b>C2INF12</b>	L'azienda utilizza, per l'annualità in corso, fertilizzanti di cui all'art. 2, comma 1, lettera pp) ottenuti con l'impiego di fanghi da depurazione e/o fanghi industriali che non sono riconosciuti tra i materiali costituenti i fertilizzanti dal regolamento (UE) 2019/1009 (divieto di utilizzo su terreni a PAC).	<b>SI:</b> l'azienda utilizza questa tipologia di fertilizzanti <b>NO:</b> l'azienda NON utilizza questa tipologia di fertilizzanti
<b>C2INF13</b>	L'azienda utilizza, con autorizzazione provinciale, fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'idoneità a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno, come previsto dal D.Lgs. n. 99/1992, DGR 2241/2005 e DGR 988/2022 (Allegato 12), e dalle disposizioni regionali di recepimento.	<b>SI:</b> l'azienda utilizza questa tipologia di fanghi <b>NO:</b> l'azienda NON utilizza questa tipologia di fanghi <b>Vedi Nota 2)</b> La verifica viene effettuata attraverso la presenza nel portale PIAVe del registro delle concimazioni e delle particelle catastali rientranti nelle vigenti autorizzazioni allo spandimento dei fanghi di depurazione e altri rifiuti non pericolosi, ai sensi della DGR n. 2241/2005. Verificare Autorizzazione provinciale vigente.
<b>C2INF14</b>	<p>L'azienda non rientra in nessuna classe dimensionale.</p> <p>L'azienda appartiene alla classe dimensionale 1 (meno di 1000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato). NON necessita di comunicazione e di PUA.</p> <p>L'azienda appartiene alla classe dimensionale 2 (1001 - 3000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato). Non necessita di PUA.</p> <p>L'azienda appartiene alla classe dimensionale 3 (3001 - 6000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato).</p> <p>L'azienda appartiene alla classe dimensionale 4 (più di 6000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato).</p> <p>L'azienda appartiene alla classe dimensionale 5 (allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del Dlgs 152/2006 (&gt;di 40000 posti pollame, &gt; di 2000 posti suini da produzione, &gt; di 750 posti scrofe) o dell'articolo 24 della DGR n. 813/2021 (allevamento con più di 500 UBA bovine)</p>	Selezionare l'opzione corrispondente alla situazione aziendale (vedi il relativo approfondimento normativo " <b>Calcolo della classe dimensionale</b> ").
<b>C2INF19</b>	Sono presenti provvedimenti di divieto di spargimento.	<b>SI:</b> l'azienda è oggetto di provvedimento di "divieto di spargimento" emanato dall'Ente Provincia o altri Enti competenti

		<p><b>NO:</b> l'azienda NON è oggetto di provvedimento di "divieto di spargimento" emanato dall'Ente Provincia o altri Enti competenti  <b>Vedi Nota 3)</b></p>
<p><b>Nota 1)</b> La verifica viene effettuata attraverso la presenza nel portale PIAVe del registro delle concimazioni e delle particelle catastali rientranti nelle vigenti autorizzazioni allo spandimento dei fanghi di depurazione e altri rifiuti non pericolosi, ai sensi della DGR n. 2241/2005. Verificare Autorizzazione provinciale vigente.</p>		
<p><b>Nota 2)</b> Nel caso in cui per le superfici interessate dallo spandimento di fertilizzanti di cui all'art. 2, comma 1, lettera pp) ottenuti con l'impiego di fanghi da depurazione e/o fanghi industriali prodotti in impianti non autorizzati ai sensi della DGR 568/2005, l'azienda abbia percepito "aiuti a superficie" della PAC, le stesse saranno escluse dal riconoscimento dell'aiuto/pagamento PAC, in quanto prodotti con l'impiego di fanghi.          La verifica viene effettuata attraverso la presenza nel portale PIAVe del "Registro delle concimazioni (ReC) per materiali pp) (DGR n. 813/2021) e Fanghi (DGR n. 2241/2005)".</p>		
<p><b>Nota 3)</b> In caso di riscontro del suddetto provvedimento nel software A58 WEB (Nitrati), la ditta non può effettuare attività di spandimento ed è tenuta a provvedere alla realizzazione/adeguamento degli impianti di stoccaggio, nonché alla gestione dell'effluente zootecnico / digestato, secondo le prescrizioni impartite dalla Provincia o altri Enti competenti.          Ai fini del controllo di Condizionalità, è obbligo verificare con la Provincia competente o altri Enti competenti, la presenza e la validità del provvedimento, per configurare una eventuale infrazione agli obblighi di stoccaggio, che può consistere nella totale assenza dell'impianto o nella sua inadeguatezza, oppure una infrazione relativa agli obblighi agronomici o alla corretta gestione degli accumuli temporanei.</p>		
<p><b>Impegno A: "Rispetto degli obblighi amministrativi"</b></p>		
<b>C2IMPA01</b>	<p>Presenza della Comunicazione Nitrati (obbligatoria per le classi 2 -3 - 4 - 5).</p>	<p><b>SI:</b> l'azienda possiede o ha presentato la documentazione nei termini previsti.  <b>NO:</b> l'azienda NON possiede o non ha presentato la documentazione nei termini previsti. <b>(INFRAZIONE!)</b>  <b>NA:</b> l'azienda NON è soggetta all'obbligo amministrativo indicato in ragione della classe dimensionale, oppure l'azienda ne è esonerata dalla presentazione, oppure rientra nei termini stabiliti per la presentazione.</p> <p>Per dettagli si rimanda al relativo approfondimento "<b>Comunicazione Nitrati</b>".</p>
<b>C2IMPA02</b>	<p>Comunicazione Nitrati aggiornata a seguito di variazioni ritenute sostanziali.</p>	<p><b>SI:</b> la Comunicazione è aggiornata alla situazione aziendale.  <b>NO:</b> la Comunicazione NON è aggiornata alla situazione aziendale. <b>(INFRAZIONE!)</b>  <b>NA:</b> l'azienda NON ha l'obbligo della comunicazione.</p> <p>Per dettagli si rimanda al relativo approfondimento normativo "<b>Aggiornamento della Comunicazione Nitrati</b>".</p>
<b>C2IMPA03</b>	<p>Presenza del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) per l'anno a controllo.</p>	<p><b>SI:</b> l'azienda ha aperto il PUA.  <b>NO:</b> l'azienda NON ha aperto il PUA. <b>(INFRAZIONE!)</b>  <b>NA:</b> l'azienda NON è soggetta all'obbligo amministrativo indicato in ragione della classe dimensionale, oppure l'azienda ne è esonerata dalla presentazione.  <b>NC:</b> l'azienda rientra nei termini stabiliti per la presentazione <b>(APPROFONDIMENTO CON RCIII)</b>.</p> <p>Per dettagli si rimanda al relativo approfondimento normativo "<b>Piano di Utilizzazione Agronomica - PUA</b>".</p>
<b>C2IMPA04</b>	<p>Apertura del registro delle concimazioni "ReC standard" e/o "ReC pp e fanghi" sul Portale PIAVe (A58web) entro i termini previsti.</p>	<p><b>SI:</b> l'azienda ha aperto/chiuso il registro entro i termini.  <b>NO:</b> l'azienda NON ha aperto/chiuso il registro entro i termini. <b>(INFRAZIONE!)</b>  <b>NA:</b> l'azienda NON è soggetta a tale obbligo amministrativo.</p>
<b>C2IMPA05</b>	<p>Chiusura del registro delle concimazioni "ReC standard" e/o "ReC pp e fanghi" sul Portale PIAVe (A58web) entro i termini previsti.</p>	<p><b>NC:</b> non è possibile verificare l'impegno in quanto il controllo è eseguito prima della scadenza dei termini previsti <b>(APPROFONDIMENTO CON RCIII)</b>.          Per dettagli si rimanda al relativo approfondimento normativo "<b>Registro delle concimazioni</b>".</p>

	Il registro deve essere in stato "Confermato".	
<b>C2INFA01</b>	Consolidamento del registro delle concimazioni "ReC standard" e/o "ReC pp e fanghi" sul Portale PIAVe (A58web) entro i termini previsti.	<b>SI:</b> l'azienda ha consolidato il registro entro i termini. <b>NO:</b> l'azienda NON ha consolidato il registro entro i termini. <b>(Il mancato rispetto dell'impegno NON genera infrazione).</b> <b>NA:</b> l'azienda NON è soggetta a tale obbligo amministrativo. <b>NC:</b> non è possibile verificare l'impegno in quanto il controllo è eseguito prima della scadenza dei termini previsti <b>(APPROFONDIMENTO CON RCIII).</b> Per dettagli si rimanda al relativo approfondimento normativo " <b>Registro delle concimazioni</b> ".



### APPROFONDIMENTO CON COMPILAZIONE DELLA RCIII

Nel caso in cui l'azienda al momento del controllo non disponga del registro oppure lo stesso non sia ancora "Confermato", la verifica andrà effettuata dopo il 15/12/2023 salvo proroghe. A tale scopo dovrà essere compilata la RCIII, secondo le indicazioni riportate al paragrafo "**1.9 Approfondimenti successivi al controllo in loco**".

#### Schema riepilogativo degli esiti della verifica sulla data di apertura/consolidamento/chiusura del registro delle concimazioni (per le aziende che hanno l'obbligo) in funzione del periodo di effettuazione del controllo

	prima del 31/08/2023	tra il 01/09/2023 e il 30/09/2023	tra il 01/10/2023 e il 15/12/2023	dopo il 15/12/2023
<b>Apertura registro</b>	SI/NC/NA	SI/NO/NA	SI/NO/NA	SI/NO/NA
<b>Chiusura registro</b>	SI/NC/NA	SI/NC/NA	SI/NC/NA	SI/NO/NA
<b>Consolidamento registro</b>	NC/NA	NC/NA	SI/NO/NA	SI/NO/NA

### Impegno B: "Rispetto degli obblighi relativi agli stoccaggi"

<b>C2IMPB01</b>	Presenza degli impianti di stoccaggio degli effluenti zootecnici, delle matrici in ingresso destinate alla digestione anaerobica e del digestato.	<b>SI:</b> in relazione al tipo di effluente / digestato, sono presenti gli impianti di stoccaggio previsti per la tipologia di effluente prodotto dall'allevamento. <b>NO:</b> in relazione al tipo di effluente / digestato, NON sono presenti gli impianti di stoccaggio previsti. <b>(INFRAZIONE!)</b> <b>NA:</b> la tipologia di allevamento riscontrata non prevede la presenza di impianti di stoccaggio oppure l'azienda non provvede allo stoccaggio dell'effluente / digestato prodotto.
<b>C2IMPB02</b>	Adeguatezza degli impianti di stoccaggio in relazione alle quantità prodotte e al periodo in cui l'impiego agronomico è limitato o impedito.	<b>SI:</b> in relazione alla produzione di effluenti / digestato e al periodo di autonomia da garantire, e dal confronto con la realtà aziendale, gli impianti di stoccaggio presenti sono adeguati al superamento del periodo di divieto di spandimento. Dovranno essere riportate nel campo note le valutazioni (misurazioni, calcoli, ...) attuate sugli stoccaggi al fine di definirne l'adeguatezza. Eventuale documentazione progettuale raccolta andrà inserita nel fascicolo di controllo. <b>NO:</b> in relazione alla produzione di effluenti / digestato e al periodo di autonomia da garantire, e dal confronto la realtà aziendale, gli impianti di stoccaggio presenti NON sono adeguati al superamento del periodo di divieto di spandimento. <b>(INFRAZIONE!)</b> <b>NA:</b> la tipologia di allevamento riscontrata non prevede la necessità di impianti di stoccaggio, oppure l'azienda non provvede allo stoccaggio, oppure è stata riscontrata la totale assenza degli impianti, oppure NON è possibile definire l'adeguatezza degli impianti di stoccaggio presenti (esempio: vasche interrato), in assenza di comunicazione ovvero in assenza di informazioni complete relative all'allevamento.
<b>C2IMPB03</b>	Rispetto delle condizioni di funzionalità degli impianti di stoccaggio (assenza di	<b>SI:</b> in relazione al tipo di effluente / digestato, gli impianti di stoccaggio NON presentano evidenti fenomeni di percolazione, perdite, trascinamento

	tracimazioni, perdite, percolazione)	<p><b>NO:</b> in relazione al tipo di effluente / digestato, gli impianti di stoccaggio presentano evidenti fenomeni di percolazione, perdite, tracimazione. <b>(INFRAZIONE!)</b></p> <p><b>NA:</b> la tipologia di allevamento riscontrata non prevede la necessità di impianti di stoccaggio, oppure l'azienda non provvede allo stoccaggio, oppure è stata riscontrata la totale assenza degli impianti oppure NON è possibile definire le condizioni di adeguatezza degli impianti di stoccaggio presenti (esempio: vasche interrato).</p>
--	--------------------------------------	--

### Impegno C: "Rispetto degli obblighi relativi all'accumulo temporaneo di letami"

<b>C2IMPC01</b>	Rispetto delle modalità di realizzazione e gestione degli accumuli temporanei su suolo agricolo.	<p><b>SI:</b> la gestione del cumulo temporaneo di "letame o lettiera esausta di allevamento avicunicolo", o SMC (compost esausto da fungicoltura) è avvenuta in modo corretto secondo le disposizioni.</p> <p><b>NO:</b> la gestione del cumulo temporaneo NON è avvenuta in modo corretto secondo le disposizioni, oppure sono stati riscontrati cumuli di materiali assimilati NON ammessi. <b>(INFRAZIONE!)</b></p> <p><b>NA:</b> in azienda NON sono stati riscontrati cumuli di materiali palabili.</p> <p>Per dettagli si rimanda al relativo approfondimento normativo "<b>Accumulo temporaneo di letami</b>".</p>
<b>C2INFC01</b>	Tipologia di cumulo (letame, lettiere avicunicoli, SMC, biomasse)	Indicare la tipologia di cumulo

### Impegno D: "Rispetto degli obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti"

<b>C2IMPD01</b>	Rispetto del carico massimo di azoto distribuibile (pari a 170 kg/ha/anno in ZVN).	<p><b>SI:</b> l'azienda rispetta il massimale previsto di azoto/ettaro dovuto a effluenti / digestato e ogni altro eventuale fertilizzante organico commerciale derivante da effluenti di allevamento e acque reflue distribuiti.</p> <p><b>NO:</b> l'azienda NON rispetta il massimale previsto di azoto/ettaro dovuto a effluenti / digestato e ogni altro eventuale fertilizzante organico commerciale derivante da effluenti di allevamento e acque reflue distribuiti. <b>(INFRAZIONE!)</b></p> <p><b>NA:</b> l'azienda non utilizza effluenti zootecnici / digestato</p> <p><b>NC:</b> l'azienda dichiara di cedere/acquisire parte o tutti gli effluenti / digestato ma al momento del controllo non è presente la relativa documentazione (accordi di cessione) oppure non è sufficiente a garantire il rispetto dei massimali oppure i terreni destinati all'utilizzazione agronomica presenti in comunicazione non sono sufficienti a garantire il rispetto dei massimali (esempio atti di assenso scaduti). <b>(APPROFONDIMENTO CON RCIII).</b></p> <p><b>Vedi Nota 4)</b></p>
-----------------	--	---

**Nota 4)** Il controllo del rispetto dei massimali di azoto dovrà essere effettuato per tutte le aziende a campione con applicabilità del CGO2 (almeno una particella condotta in ZVN), che utilizzano effluenti zootecnici o digestati e ogni altro eventuale fertilizzante organico commerciale (D.Lgs. 75/2010) derivante da effluenti di allevamento e acque reflue.

Le superfici oggetto di controllo sono solamente quelle ricadenti in ZVN.

La verifica va effettuata confrontando quanto riportato nella Comunicazione nitrati ovvero, per le aziende esonerate dall'obbligo di presentazione della Comunicazione, dal confronto della realtà aziendale (mediante la tabella per il "**Calcolo della quantità di effluenti e di azoto prodotti per capo e ripartizione dell'azoto tra liquame e letame**") oppure dalla verifica degli accordi di cessione, oppure dalla verifica dei quantitativi utilizzati sui terreni concessi in asservimento.

Non sono considerate ai fini del rispetto del carico di azoto, le superfici scoperte destinate al pascolo degli animali allo stato semibrado, qualora si ricada nella fattispecie del "piccolo allevamento di tipo familiare" (cfr. DDR n. 134/ 2008).



#### APPROFONDIMENTO CON COMPILAZIONE DELLA RCIII

La verifica sarà di tipo amministrativo, in modo da accertare l'effettivo rispetto dei massimali previsti. La verifica degli accordi di cessione per le **aziende con Comunicazione** dovrà essere effettuata verificando in applicativo Nitrati alla sezione "Integrazione acquisizioni/cessioni", la presentazione del documento entro il 15 gennaio dell'anno successivo al controllo. Se non presentato entro tale data, il controllo sarà sfavorevole.

La verifica degli accordi di cessione per le **aziende senza l'obbligo di Comunicazione** dovrà essere di tipo amministrativo acquisendo direttamente il documento cartaceo dall'azienda utilizzatrice, entro il 15 gennaio dell'anno

successivo al controllo. Nel caso in cui l'azienda al momento del controllo abbia dichiarato l'identità del cedente, la verifica potrà essere fatta sull'applicativo nitrati.

Le disposizioni previste dalla DGRV n. 813/2021, prevedono che la cessione/acquisizione di effluente o di digestato, sia effettuata mediante i modelli di accordo di cessione, come da schemi allegati allo stesso. Non è più richiesta la fattura. La verifica può essere effettuata contattando la Provincia competente.

A tale scopo dovrà essere compilata la RCIII, secondo le indicazioni riportate al paragrafo **“1.9 Approfondimenti successivi al controllo in loco”**.

<b>C2IMPD02</b>	Rispetto dei massimali di azoto per singole colture (MAS - Massima Applicazione Standard).	<p><b>SI:</b> l'azienda rispetta i massimali di azoto per singole colture.</p> <p><b>NO:</b> dalla verifica del registro o di altre registrazioni risulta che NON sono rispettati i massimali previsti per singola coltura. Per le aziende con obbligo di registro, l'infrazione è rilevata se presente la nota alla sezione <b>“Segnalazioni”</b> dell'applicativo regionale, come sotto descritto.</p> <p><b>(INFRAZIONE!)</b></p> <p><b>NA:</b> l'azienda non utilizza fertilizzanti (chimici e organici) su nessuna delle colture.</p> <p><b>NC:</b> non è possibile verificare l'impegno in quanto il controllo è eseguito prima della scadenza dei termini previsti (<b>APPROFONDIMENTO CON RCIII</b>).</p> <p><b>Vedi Nota 5)</b></p>
<b>C2INFD01</b>	Indicare la documentazione utilizzata per la verifica del rispetto dei massimali previsti (registro delle concimazioni o altra documentazione).	Indicare se il MAS è stato verificato con i dati del registro delle concimazioni od eventualmente attraverso altra documentazione riscontrata in azienda.

**Nota 5)** Il controllo dovrà essere effettuato per tutte le aziende a campione con applicabilità del CGO2 (almeno una particella condotta in ZVN), **anche se non obbligate alla tenuta del registro delle concimazioni**, che utilizzano o non utilizzano effluenti zootecnici/digestati e ammendanti compostati prodotti in impianti operanti ai sensi della DGR n. 568/2005. Concorrono alla definizione del limite MAS per coltura anche i materiali azotati provenienti da rifiuti individuati all'art. 31, punto 2, lettera a. della DGR n. 988/2022.

Il controllo del rispetto del carico massimo di azoto e dei massimali deve essere effettuato anche sulle superfici su cui sono autorizzate operazioni di recupero diretto R10 in agricoltura di fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D. Lgs. n. 99/1992 e DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii. e ai sensi di quanto disposto al punto 3 dell'Allegato 12 della DGR n. 988/2022, per le quali è fatto obbligo di rispettare il tetto di azoto al campo pari a 170 kg/ha in ZVN.

Il tetto deve essere rispettato su tutte le superfici effettivamente interessate da spandimento, in ragione delle coltivazioni realizzate e del MAS, e non è utilizzabile il calcolo su base media aziendale rispetto alle superfici disponibili allo spandimento.

L'efficienza d'uso dell'azoto per i fanghi di depurazione e altri rifiuti gestiti ai sensi della DGR n. 2241/2005 e ai sensi di quanto disposto al punto 2 dell'Allegato 12 della DGR n. 988/2022, è posta pari al 100%, in analogia a quanto stabilito dalla DGR n. 813/2021 per tutti i fertilizzanti azotati diversi da effluenti zootecnici e assimilati.

**Le superfici oggetto di controllo sono solamente quelle ricadenti in ZVN.**

La quantità di fertilizzante (chimico commerciale, organico commerciale, zooorganico commerciale, zootecnico, organico e ammendanti compostati prodotti in impianti operanti ai sensi della DGR n. 568/2005 e materiali azotati provenienti da rifiuti individuati ai sensi della DGR 988/2002 art. 31, punto 2, lettera a), non deve essere superiore a quanto previsto per le singole colture in relazione alle diverse sotto aree, come riportato nell'Elenco limiti MAS di azoto specifici per ogni coltura per coltura reperibile al seguente link:

**<https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/altre-novita-nitrati>** (aggiornamento agosto 2022)

Il controllo si conclude al più tardi entro il 31 dicembre e si distingue a seconda che l'azienda abbia o meno l'obbligo di compilazione del registro di concimazione.

**- azienda con obbligo del registro**

L'incaricato del controllo dovrà riscontrare lo stato di **“CONFERMATO”** del registro informatizzato sulla schermata del portale PIAVE, dopo aver inserito il CUAA e selezionato l'anno di riferimento, senza effettuare conteggi con la tabella MAS.

Dovrà inoltre essere verificato che alla sezione **“Segnalazioni”** dell'applicativo, non sia presente la nota di superamento del MAS, come nell'esempio seguente di limite superato:

**“Azoto MAS Silomais (irriguo) relativo all'area: IN REGIONE -IN ASSERVIMENTO .... ZONA NON VULNERABILE AI NITRATI è superiore al valore consentito (200)”**

L'unica segnalazione da prendere in considerazione ai fini della verifica del rispetto del MAS è quella proposta nella foto soprariportata: "Azoto MAS (...) è superiore al valore consentito"; altre segnalazioni presenti nella maschera non devono essere considerate.

**- azienda senza obbligo del registro**

L'incaricato del controllo dovrà eseguire i conteggi su un registro cartaceo fornito dall'azienda per singola coltura, con la tabella MAS.

Il controllo può essere chiuso al momento del controllo con i dati a disposizione, rilevando le sole colture per le quali l'azienda dichiara di aver concluso le operazioni di fertilizzazione.

Esempio.

- mais 6 ha: concimazione conclusa (chimica ed organica)

- soia 2 ha: concimazione conclusa (chimica ed organica)

- vite 3 ha: concimazioni non concluse

Il controllo può essere concluso perché al momento della verifica sono terminate le operazioni di fertilizzazione almeno su una coltura tra quelle presenti nel piano colturale

In assenza di un registro fornito dall'azienda, dovrà essere richiesto alla stessa di fornire eventuale documentazione relativa all'acquisto di concimi, spandimento di effluenti / digestati, integrandola con le opportune informazioni relative alle colture ed alle superfici sulle quali sono stati utilizzati.

Può anche essere riscontrato il caso dell'azienda senza obbligo del registro che si avvale della compilazione informatizzata su Portale PIAVe: l'incaricato del controllo dovrà verificare lo stato di "Confermato" dopo la data di chiusura stabilita (15 dicembre 2023), e rilevare l'eventuale superamento del MAS alla sezione "**Segnalazioni**".



**APPROFONDIMENTO CON COMPILAZIONE DELLA RCIII**

**- azienda con obbligo del registro informatizzato**

Per i controlli eseguiti prima della scadenza dei termini per la chiusura del registro (15 dicembre 2023), nel caso in cui il registro sul Portale PIAVe non sia ancora confermato, il controllo andrà chiuso con NC.

L'incaricato del controllo verificherà il registro allo stato di "Confermato" dopo la data di chiusura prevista (15 dicembre 2023, salvo proroghe) e rilevare l'eventuale superamento del MAS alla sezione "Segnalazioni".

Nel caso in cui il registro non risultasse "Confermato", il requisito rimarrà non controllabile e sarà rilevata l'infrazione per la mancata chiusura del registro entro i termini.

**- azienda senza obbligo del registro informatizzato**

Nel caso in cui, al momento del controllo l'azienda non abbia ancora completato le operazioni di fertilizzazione su almeno una coltura oppure, dalla verifica della documentazione disponibile (fatture di acquisto) o dal confronto con la realtà aziendale, non sia possibile procedere con la verifica del rispetto del requisito, il controllo sarà rimandato ad un momento successivo. Entro il 31 dicembre 2023, l'incaricato del controllo dovrà acquisire un registro delle concimazioni predisposto dall'azienda ed eseguire i conteggi utilizzando la tabella del MAS per singola coltura.

Per l'azienda senza obbligo del registro che si avvale della compilazione informatizzata su Portale PIAVe, l'incaricato del controllo dovrà verificare lo stato di "Confermato" dopo la data di chiusura prevista (15 dicembre 2023, salvo proroghe) e rilevare l'eventuale superamento del MAS alla sezione "Segnalazioni".

Nel caso in cui non fosse possibile effettuare il conteggio e determinare dunque il rispetto o meno dell'impegno, il requisito rimarrà non controllabile (C2IMP11=NC), e sarà rilevata l'infrazione per la mancata chiusura del registro entro i termini (C2IMP05=NO).

Per la compilazione della RCIII si rimanda a quanto dettagliato al paragrafo "**1.9 Approfondimenti successivi al controllo in loco**".

**Schema riepilogativo degli esiti della verifica sulla verifica del MAS in funzione del periodo di effettuazione del controllo**

	prima del 31/08/2023	dal 01/09/2023 al 15/12/2023	dopo il 15/12/2023
<b>Verifica del MAS aziende con registro</b>	NC/NA	NC/NA	SI/NO/NC/NA
<b>Verifica del MAS aziende senza registro</b>	SI/NO/NC/NA		

**Impegno E: "Rispetto dei divieti temporali"**

<b>C2IMPE01</b>	Rispetto dei divieti temporali in relazione alla tipologia del materiale oggetto di spandimento.	<p><b>SI:</b> l'azienda ha effettuato gli spandimenti nel rispetto dei divieti temporali.</p> <p><b>NO:</b> l'azienda ha effettuato spandimenti nel periodo di divieto temporale. <b>(INFRAZIONE!)</b></p> <p><b>NA:</b> durante il controllo non sono stati riscontrati segni di spandimenti sulle superfici aziendali</p> <p>Per dettagli si rimanda al relativo approfondimento normativo <b><u>"Divieti stagionali in ZVN"</u></b>.</p>
<b>Impegno F: "Rispetto dei divieti spaziali"</b>		
<b>C2IMPF01</b>	Rispetto dei divieti spaziali in relazione alla tipologia del materiale oggetto di spandimento.	<p><b>SI:</b> in ragione della tipologia, delle caratteristiche delle superfici aziendali (terreni in conduzione, terreni concessi in asservimento con atti di assenso, accordi di cessione) e della situazione rilevata al momento del controllo, l'utilizzazione degli effluenti (letami, liquami e materiali ad essi assimilati), di fertilizzanti azotati, di fanghi è avvenuta in modo corretto. Gli impegni sono riportati nei campi successivi (da C2INFF01 a C2INFF13).</p> <p><b>NO:</b> in ragione della tipologia, delle caratteristiche delle superfici aziendali (terreni in conduzione, terreni concessi in asservimento con atti di assenso, accordi di cessione) e della situazione rilevata al momento del controllo, l'utilizzazione degli effluenti, di fertilizzanti azotati, fanghi NON è avvenuta in modo corretto. <b>(INFRAZIONE!)</b></p> <p>In questo caso va compilato a NO il relativo campo (da C2INFF01 a C2INFF13).</p> <p><b>NA:</b> in azienda NON è riscontrabile la caratteristica aziendale per la quale deve essere rispettato l'obbligo/divieto oggetto di verifica (esempio: assenza terreni in pendenza per aziende in pianura) oppure in ragione della situazione rilevata al momento del controllo, NON è controllabile l'obbligo/divieto agronomico (esempio: presenza terreni in pendenza ma impossibilità di verificare l'utilizzo agronomico degli effluenti ovvero impossibilità di determinare la pendenza delle superfici).</p>
<b>C2INFF01</b>	<p>Rispetto del divieto di utilizzazione di letami, materiali ad essi assimilati e fertilizzanti azotati (di cui al D. Lgs n. 75/2010 e del Reg. (UE) 2019/1009):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali <i>il mancato rispetto del presente impegno per quanto sovrapposto alla BCAA4, viene considerata un'unica infrazione all'interno di quest'ultima</i>),</li> <li>- a 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar (Valle Averte in comune di Campagna Lupia).</li> </ul>	
<b>C2INFF02</b>	<p>Rispetto del divieto di utilizzazione di liquami e materiali ad essi assimilati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 m distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali <i>(il mancato rispetto del presente impegno per quanto sovrapposto alla BCAA4, viene considerata un'unica infrazione all'interno di quest'ultima)</i>,</li> <li>- 30 m distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar (Valle Averte in comune di Campagna Lupia).</li> </ul>	
<b>C2INFF03</b>	<p>Rispetto del divieto di utilizzazione di letami, liquami, materiali ad essi assimilati e fertilizzanti azotati (di cui al D.lgs n. 75/2010 e del Reg. (UE) 2019/1009):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato, per le aree verdi ad uso sportivo e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;</li> <li>- nelle aree di cava, salvo qualora sia già avvenuto il recupero all'esercizio dell'attività agricola;</li> <li>- nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;</li> <li>- nelle zone di tutela assoluta, costituite dall'area immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione, per un'estensione di almeno 10 m di raggio dai punti stessi;</li> <li>- sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;</li> <li>- in tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione.</li> </ul>	

<b>C2INFF04</b>	<p>Rispetto del divieto di utilizzazione di liquami e materiali ad essi assimilati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per una fascia di 50 m dai centri abitati, di 20 m dalle case sparse, di 5 m dalle strade. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto, le suddette distanze vengono dimezzate;</li> <li>- nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;</li> <li>- in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;</li> <li>- dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;</li> <li>- su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;</li> <li>- nei terreni di golena aperta, ossia in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;</li> <li>- nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto dalla relativa fascia di rispetto di almeno 10 m.</li> </ul>
<b>C2INFF05</b>	<p>Rispetto del divieto di utilizzo sui terreni interessati dalla distribuzione di letami, liquami e materiali ad essi assimilati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR n. 2241/2005 (per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione);</li> <li>- delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari;</li> <li>- dei sottoprodotti della vinificazione;</li> <li>- dei fertilizzanti di cui alla lettera pp) dell'art. 2 della DGR n. 813/2021.</li> </ul>
<b>C2INFF06</b>	<p>Rispetto del divieto di utilizzazione di letami, liquami, materiali ad essi assimilati e fertilizzanti azotati (di cui al D.lgs n. 75/2010 e del Reg. (UE) 2019/1009) su terreni in ZVN con pendenza media superiore al 10%.</p>
<b>C2INFF07</b>	<p>Rispetto del divieto di utilizzazione di letami e liquami, materiali ad essi assimilati e fertilizzanti azotati (di cui al D.lgs n. 75/2010 e del Reg. (UE) 2019/1009):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- negli habitat 3260, 6110*, 8240* ed entro una fascia di rispetto degli habitat di 30 m (comprese le deiezioni rilasciate dagli animali nell'allevamento brado);</li> <li>- negli habitat 6150, 6170, 62A0, 6210 (*), 6230*, 7110*, 7140, 7150, 7210*, 7220*, 7230, 91D0* ed entro una fascia di rispetto degli habitat di 30 m (fatte salve le deiezioni rilasciate dagli animali nell'allevamento brado).</li> </ul>
<b>C2INFF08</b>	<p>Rispetto del divieto di utilizzazione di fanghi, gessi di defecazione da fanghi, ammendanti compostati o digestati contenenti fanghi, nonché di sostanze a funzione fertilizzante non definite dal D.Lgs. 75/2010 nelle zone agricole ricadenti dentro il Sito UNESCO "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene".</p>
<b>C2INFF09</b>	<p>Rispetto del divieto di utilizzo dei fertilizzanti di cui all'art. 2 lett pp) (ad eccezione degli ammendanti compostati con fanghi prodotti in impianti autorizzati ai sensi della DGR 568/2005 e ss.mm.ii.):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- su superfici assoggettate al metodo di produzione biologico, o alla produzione integrata (SQNPI e sistema di qualità "Qualità Verificata") o a produzioni di qualità DOP-IGP (agroalimentari e del settore vitivinicolo);</li> <li>- su superfici ricadenti in Siti Natura 2000;</li> <li>- in qualsiasi caso in cui i fertilizzanti possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;</li> <li>e) su colture frutticole dopo l'inizio della fioritura e comunque nei tre mesi precedenti la raccolta del prodotto;</li> <li>- su colture orticole ed erbacee a coltura presente;</li> <li>- su colture foraggere permanenti;</li> <li>- su colture foraggere avvicendate nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;</li> <li>- per una fascia di 50 m dai centri abitati, per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;</li> <li>- su terreni di golena aperta, ossia in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;</li> <li>- su zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto dalla relativa fascia di rispetto di almeno 10 m.</li> </ul>
<b>C2INFF10</b>	<p>Rispetto di ulteriori specifiche prescrizioni per i fertilizzanti di cui all'art. 2 lett pp) a (ad eccezione degli ammendanti compostati con fanghi prodotti in impianti autorizzati ai sensi della DGR 568/2005 e ss.mm.ii.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- acquisizione da parte dell'utilizzatore del rapporto di prova contenente tutti i parametri previsti dalla normativa vigente, integrati da Arsenico, IPA, Sommatoria PFAS;</li> <li>- inserimento delle analisi in A58-WEB in sede di compilazione del ReC;</li> <li>- conservazione in azienda del documento fiscale d'acquisto per 10 anni e inserimento in A58-WEB;</li> <li>- interrimento del fertilizzante contestualmente alla distribuzione, evitando la diffusione di aerosol;</li> <li>- divieto di applicazione con la tecnica dell'irrigazione a pioggia nel caso di materiali non palabili.</li> </ul>

<b>C2INFF11</b>	Rispetto del divieto di utilizzo su superfici per le quali si percepiscono "aiuti di superficie" della PAC, limitatamente ai fertilizzanti ottenuti con l'impiego di fanghi da depurazione e/o fanghi industriali che non sono riconosciuti tra i materiali costituenti i fertilizzanti dal regolamento (UE) 2019/1009 ed esclusivamente con riferimento alle annualità in cui si utilizzano tali fertilizzanti.
<b>C2INFF12</b>	Rispetto dei divieti di utilizzazione dei fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui previsti dalla DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii (Capitolo I e II, punto 11), come riportati nell'approfondimento " <b><u>Divieti di utilizzazione dei fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui</u></b> ".
<b>C2INFF13</b>	Rispetto del divieto di utilizzazione dei fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui: - su superfici assoggettate al metodo di produzione biologico, o alla produzione integrata (SQNPI e sistema di qualità "Qualità Verificata") o a produzioni di qualità DOP-IGP (agroalimentari e del settore vitivinicolo); - su superfici ricadenti in Siti Natura 2000.

### Superficie oggetto di infrazione in relazione agli obblighi agronomici

<b>C2DIM01</b>	A. Superficie agricola utilizzata (SAU) in ZVN	Indicare la SAU aziendale in ZVN espressa in ettari (vedi INFO AGGIUNTIVE o CONSISTENZA a fascicolo).
<b>C2DIM02</b>	B. Superficie agricola utilizzata (SAU) in ZVN oggetto di infrazione (ha)	Indicare la SAU in ZVN con infrazione espressa in ettari. Corrisponde a tutta la superficie della/delle particelle dove si è riscontrato il mancato rispetto degli obblighi agronomici.
<b>C2DIM03</b>	Superficie oggetto di infrazione (B/A) *100	Rappresenta la percentuale della superficie in infrazione rispetto alla SAU in ZVN. Da calcolare con la formula B/A *100

### Effetti extraziendali

<b>C2EXT01</b>	Assenza riscontro segni di inquinamento derivante dalla violazione degli obblighi di gestione degli stoccaggi o di quelli agronomici relativi alle condizioni di utilizzazione degli effluenti che interessa corsi d'acqua naturali o artificiali (fossi, scoline, pozzi, etc.)	<p><b>SI:</b> le infrazioni agli obblighi previsti, relative alla gestione degli stoccaggi e agli obblighi agronomici, NON hanno effetti extraziendali in relazione ai corsi d'acqua naturali o artificiali presenti (fossi, scoline, pozzi, etc.)</p> <p><b>NO:</b> le infrazioni agli obblighi previsti, relative alla gestione degli stoccaggi e agli obblighi agronomici, hanno effetti extraziendali in relazione ai corsi d'acqua naturali o artificiali presenti (fossi, scoline, pozzi, etc.). <b>(INFRAZIONE!)</b></p> <p><b>NA:</b> non sono state riscontrate infrazioni relative alla gestione degli stoccaggi e agli obblighi agronomici oppure non sono presenti corsi d'acqua oppure non sono previsti stoccaggi per la tipologia aziendale oppure non sono state effettuate attività di spandimento</p> <p><b>NC:</b> NON è possibile verificare se le infrazioni agli obblighi previsti hanno effetti extraziendali.</p>
----------------	---	---

**CGO3****Conservazione degli uccelli selvatici (Dir. 2009/147/CE)**

*Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Art. 3 par. 1, art. 3 par. 2, lett. b), art. 4 par. 1, 2 e 4.*

**APPLICABILITA'**

Con riferimento alla scheda condizionalità di fascicolo, il controllo è applicabile su tutte le aziende e su tutte le superfici.

**Impegno A "Mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi" (ex CGO2)****DA VERIFICARE SU TUTTE LE SUPERFICI AZIENDALI INTERNE ED ESTERNE ALLE ZPS**

Ai fini del controllo dell'impegno, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA8 Impegno B (ex BCAA7), in particolare:

- elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
- siepi di larghezza superiore a venti metri;
- alberi isolati con diametro della chioma < 4 metri

La verifica dell'eliminazione di tali elementi, siano essi alberi isolati, in filare, siepi o altro, deve essere sempre in funzione del confronto con l'immagine d'archivio di riferimento (refresh o altro) od altre evidenze.

In caso di eliminazione, va verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista.

Se presente, l'impegno si ritiene assolto.

Per questo impegno valgono le seguenti **deroghe**:

1. presenza di motivazioni di ordine fitosanitario per l'eliminazione degli elementi, riconosciute dalle Autorità Competenti;
2. interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze;
3. interventi di eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo, Clematis Vitalba, ecc.), effettuati per l'ordinaria manutenzione dei terreni agricoli.

<b>C3IMPA01</b>	Mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi.	<p><b>SI:</b> in ragione della situazione rilevata al momento del controllo, è rispettato l'impegno previsto del mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi.</p> <p><b>NO:</b> durante il controllo è stata accertata l'eliminazione di alberi/siepi. <b>(INFRAZIONE!)</b></p> <p><b>NA:</b> non sono presenti alberi isolati, alberi in filari o siepi oppure gli stessi sono già tutelati nell'ambito della BCAA8 oppure siamo in presenza di deroghe.</p>
-----------------	--	---

**Impegno B "Rispetto degli impegni agronomici in ZPS" (ex CGO2)****DA VERIFICARE SOLO SULLE SUPERFICI INTERNE ALLE ZPS**

Per verificare se le superfici aziendali ricadono in ZPS, si veda INFO AGGIUNTIVE colonna "FG ZONA ZPS.

<b>C3INFB01</b>	Presenza di terreni compresi in ZPS	<p><b>SI:</b> l'azienda possiede superfici all'interno di ZPS.</p> <p><b>NO:</b> l'azienda NON possiede superfici all'interno di ZPS (compila NA sui successivi campi, che sul tablet risulteranno non più editabili) oppure tutte le superfici sono codificate come USO NON AGRICOLO. In tale situazione non si procederà alla verifica degli impegni agronomici. Il caso dovrà essere riportato nel campo note.</p>
<b>C3COB01</b>	Codice Sito ZPS	Inserire il codice riportato in INFO AGGIUNTIVE
<b>C3IMPB01</b>	<b>Superfici a seminativo</b> Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su terreni a seminativo.	<p><b>SI:</b> in ragione della tipologia, delle caratteristiche delle superfici aziendali e della situazione rilevata al momento del controllo, è rispettato l'impegno/divieto previsto.</p> <p><b>NO:</b> in ragione della tipologia, delle caratteristiche delle superfici aziendali e della situazione rilevata al momento del controllo, NON è rispettato l'impegno/divieto previsto.</p> <p><b>(INFRAZIONE!)</b></p>
<b>C3IMPB02</b>	<b>Superfici a prati permanenti</b> Rispetto del divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato pascolo permanente.	<p><b>SI:</b> in ragione della tipologia, delle caratteristiche delle superfici aziendali e della situazione rilevata al momento del controllo, è rispettato l'impegno/divieto previsto.</p> <p><b>(INFRAZIONE!)</b></p>

<b>C31MPB03</b>	<b>Superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali</b> - Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie. - Presenza di copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno. - Attuazione di pratiche agronomiche (sfalci/trinciature) con cadenza almeno annuale, oppure attuazione del pascolamento. - Rispetto del periodo di divieto di intervento (di 150 giorni consecutivi, compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno).	<b>NA: NON</b> è riscontrabile la caratteristica aziendale per la quale deve essere rispettato l'impegno/divieto oggetto di verifica (esempio: assenza terreni a seminativo) oppure <b>TUTTE</b> le superfici aziendali <b>NON</b> ricadono in ZPS oppure in ragione della situazione rilevata al momento del controllo, <b>NON</b> è controllabile l'impegno/divieto agronomico. <b>Vedi Nota 1)</b>
<b>C31MPB04</b>	<b>Tutte le superfici</b> Rispetto del divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti. Rispetto del divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.	

### Superficie oggetto di infrazione

<b>C3DIM01</b>	A. Superficie agricola utilizzata (SAU) compresa in ZPS	Indicare la SAU ricadente in ZPS espressa in ettari (informazione presente in INFO AGGIUNTIVE)
<b>C3DIM02</b>	B. Superficie agricola utilizzata (SAU) in ZPS oggetto di infrazione (ha)	Indicare la SAU totale ricadente in ZPS per la quale è stato riscontrato un mancato rispetto degli obblighi agronomici. Corrisponde a tutta la superficie dove si è riscontrato il mancato rispetto degli impegni agronomici.
<b>C3DIM03</b>	Superficie oggetto di infrazione (B/A) *100	Rapporto tra SAU in infrazione e SAU totale in ZPS

**Nota 1)** Le superfici identificate come "non più utilizzate a fini produttivi" sono rintracciabili nel piano colturale alle seguenti codifiche:

Cod. coltura	Descrizione Occupazione del suolo	Descrizione Uso	Descrizione Qualità
214-000-047-032-000	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	TERRENO NUDO	INTERVENTI DI RIPRISTINO DI HABITAT O BIOTOPI
214-000-047-034-000		TERRENO NUDO	LAVORAZIONI PREPARATORIE DEL TERRENO O PER IL CONTENIMENTO DELLE INFESTANTI
214-000-047-035-000		TERRENO NUDO	LAVORAZIONI DI AFFINAMENTO PER FAVORIRE L'INERBIMENTO
214-000-047-036-000		TERRENO NUDO	LAVORAZIONI FUNZIONALI A INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FONDARIO
214-000-048-032-000		TERRENO COPERTO DA VEGETAZIONE SPONTANEA	INTERVENTI DI RIPRISTINO DI HABITAT O BIOTOPI
214-000-048-037-000		TERRENO COPERTO DA VEGETAZIONE SPONTANEA	COPERTURA VEGETALE SPONTANEA
214-000-049-031-000		TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI	PRATICA DEL SOVESCIO, CON SPECIE DA SOVESCIO O PIANTE BIOCIDE
214-000-049-032-000		TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI	INTERVENTI DI RIPRISTINO DI HABITAT O BIOTOPI
214-000-049-033-000		TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI	COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA
214-000-049-051-000		TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI	SPECIE MELLIFERE E POLLINIFERE

**CGO4****Conservazione degli habitat (Dir. 92/43/CEE)**

*Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Art. 6, par. 1 e 2.*

**APPLICABILITA'**

Con riferimento alla scheda condizionalità di fascicolo, il controllo è applicabile quando è presente almeno una particella appartenente al catalogo ZSC (report INFO AGGIUNTIVE, colonna: "FG ZONA SIC").

Eventuali disallineamenti del catalogo possono fornire l'informazione errata dell'applicabilità per cui nessuna particella ricade effettivamente in ZSC, oppure tutte le superfici ricadenti in ZSC sono identificate nel piano colturale come USO NON AGRICOLO. In questi casi, il controllo può essere chiuso selezionando la voce "Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici in ZSC per l'intera campagna (possibile disallineamento catalogo) oppure tutte le superfici in ZSC sono ad "USO NON AGRICOLO".

**Impegno A "Rispetto degli impegni agronomici in ZSC"**  
**(DA VERIFICARE SOLO SULLE SUPERFICI INTERNE ALLE ZSC)**

<b>C4CODA01</b>	Codice Sito ZSC	Inserire il codice del sito (informazione desumibile da Info Aggiuntive)
<b>C4IMPA01</b>	<b>Superfici a seminativo</b> Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.	<b>SI:</b> in ragione della tipologia, delle caratteristiche delle superfici aziendali e della situazione rilevata al momento del controllo, è rispettato l'impegno/divieto previsto.
<b>C4IMPA02</b>	<b>Superfici a prati permanenti</b> Rispetto del divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato pascolo permanente.	<b>NO:</b> in ragione della tipologia, delle caratteristiche delle superfici aziendali e della situazione rilevata al momento del controllo, NON è rispettato l'impegno/divieto previsto.
<b>C4IMPA03</b>	<b>Superfici "non più utilizzate a fini produttivi", mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali</b> - Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie. - Presenza di copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno. - Attuazione di pratiche agronomiche (sfalci/trinciature) con cadenza almeno annuale, oppure attuazione del pascolamento. - Rispetto del periodo di divieto di intervento (di 150 giorni consecutivi, compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno).	<b>(INFRAZIONE!)</b> <b>NA:</b> NON è riscontrabile la caratteristica aziendale per la quale deve essere rispettato l'impegno/divieto oggetto di verifica (esempio: assenza terreni a seminativo) oppure in ragione della situazione rilevata al momento del controllo, NON è controllabile l'impegno/divieto agronomico.
<b>C4IMPA04</b>	<b>Tutte le superfici</b> - Rispetto del divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti. - Rispetto del divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti. - Rispetto del divieto di esercitare la pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie ( <i>Posidonia oceanica</i> ) o di altre fanerogame marine (art. 4, Reg. (CE) n. 1967/2006). - Rispetto del divieto di esercitare la pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di maerl (art. 4, Reg. (CE) n. 1967/2006). - Rispetto del divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.	<b>Vedi Nota 1)</b>

**Nota 1) (Allegato A DGR n. 335 del 29 marzo 2023)**

Con riferimento al **divieto di bruciatura delle stoppie**, sono fatti salvi interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione (vedi anche BCAA3).

In deroga all'obbligo della presenza di una **copertura vegetale**, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1 lettera c) del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Con riferimento al divieto di intervento per 150 giorni consecutivi, è fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

**Nota 2)**

Le superfici identificate come **“non più utilizzate a fini produttivi”** sono rintracciabili nel piano colturale alle seguenti codifiche:

Cod. coltura	Descrizione Occupazione del suolo	Descrizione Uso	Descrizione Qualità
214-000-047-032-000	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	TERRENO NUDO	INTERVENTI DI RIPRISTINO DI HABITAT O BIOTOP
214-000-047-034-000		TERRENO NUDO	LAVORAZIONI PREPARATORIE DEL TERRENO O PER IL CONTENIMENTO DELLE INFESTANTI
214-000-047-035-000		TERRENO NUDO	LAVORAZIONI DI AFFINAMENTO PER FAVORIRE L'INERBIMENTO
214-000-047-036-000		TERRENO NUDO	LAVORAZIONI FUNZIONALI A INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
214-000-048-032-000		TERRENO COPERTO DA VEGETAZIONE SPONTANEA	INTERVENTI DI RIPRISTINO DI HABITAT O BIOTOP
214-000-048-037-000		TERRENO COPERTO DA VEGETAZIONE SPONTANEA	COPERTURA VEGETALE SPONTANEA
214-000-049-031-000		TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI	PRATICA DEL SOVESCIO, CON SPECIE DA SOVESCIO O PIANTE BIOCIDE
214-000-049-032-000		TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI	INTERVENTI DI RIPRISTINO DI HABITAT O BIOTOP
214-000-049-033-000		TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI	COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA
214-000-049-051-000		TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI	SPECIE MELLIFERE E POLLINIFERE

**Impegno B “Rispetto delle Misure di conservazione generali” per le ZSC nella REGIONE BIOGEOGRAFICA CONTINENTALE (Allegato B alla DGR 786/2016)**
**Misure di Conservazione GENERALI**

Sono le misure di conservazione approvate con la DGRV n. 786/2016 e s.m.i. della Direzione Parchi e Foreste, inserite nei controlli di condizionalità dal 2017.

Devono essere sempre verificate in presenza di superfici ricadenti in ZSC e riguardano tutte le superfici che vi ricadono. La presenza di un codice sito IT... (esempio IT3240030), è rilevata con il report INFO AGGIUNTIVE, colonna “FG ZONA ZSC”.

In termini generali, sono interessate le superfici agricole dell'azienda e le attività agricole praticate sulle superfici. Sono interessate le superfici forestali solamente se destinatarie di aiuti nell'ambito delle Misure del PSR indicate.

<b>C4INFB01</b>	La ZSC ricade nella Regione Biogeografica Continentale	<b>Vedi nota 1)</b>
<b>C4COB01</b>	Codice Sito ZSC	Inserire il codice del sito (informazione desumibile da Info Aggiuntive)
<b>C4IMPB01</b>	<b>Art. 119 Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue</b>	<b>SI:</b> in ragione della situazione rilevata al momento del controllo sono rispettate le Misure di Conservazione.

	Rispetto del divieto di utilizzo agronomico di fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue (art. 127, Dlgs n. 152/2006).	<b>NO:</b> in ragione della situazione rilevata al momento del controllo <b>NON</b> sono rispettate le Misure di Conservazione. <b>(INFRAZIONE!)</b>
<b>C4IMPB02</b>	<b>Art. 120 Irrorazione aerea di fitofarmaci</b> Rispetto del divieto di irrorazione aerea (art. 13, comma 2, Dlgs n. 150/2012).	<b>NA:</b> in ragione della situazione rilevata al momento <b>NON</b> è riscontrabile la caratteristica aziendale per la quale deve essere rispettato l'impegno/divieto oggetto di verifica oppure <b>NON</b> è controllabile l'impegno/divieto.
<b>C4IMPB03</b>	<b>Art. 129 Rimboschimenti e sottopiantagioni</b> Rispetto dell'obbligo di utilizzo di materiale di moltiplicazione autoctono di provenienza locale ottenuto in coerenza con la disciplina prevista (Dlgs n. 386/2003, DGRV n. 3263/2004 e Dlgs n. 214/2005) e specie ecologicamente coerenti con la vegetazione potenziale. Rispetto dell'obbligo di adozione di tecniche colturali orientate a favorire i processi di rinaturalizzazione.	
<b>C4IMPB04</b>	<b>Art. 136 Alberi monumentali</b> Rispetto degli obblighi di tutela e salvaguardia di alberi, filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale (art. 7, L. n. 10/2013).	
<b>Nota 1) Le Regioni Biogeografiche</b> I codici sito IT...devono essere individuati all'interno di: - Regione Biogeografica Continentale - Regione Biogeografica Alpina. Alcuni codici sono presenti in entrambe le regioni. Per compilare correttamente questa parte di checklist, in caso di dubbio sulla regione di appartenenza, può essere consultato il link <a href="http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/misure-conservazione">www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/misure-conservazione</a> . Esempio: I siti del Veneto / i siti della Provincia di Belluno / Agordo IT3230084 / perimetro e schede. Aprendo la cartella, è presente un file .pdf che corrisponde al documento denominato "NATURA 2000 - FORMULARIO STANDARD" che identifica tra l'altro, l'appartenenza alla regione biogeografica. Di conseguenza anche l'Habitat, apparterrà alla stessa regione biogeografica del codice sito IT (vedi parte seguente della checklist).		
<b>Impegno C "Rispetto delle Misure di conservazione per HABITAT/SPECIE" per le ZSC nella REGIONE BIOGEOGRAFICA CONTINENTALE (Allegato B alla DGR 786/2016)</b>		
Le Misure di Conservazione per HABITAT devono essere sempre verificate in presenza di superfici ricadenti in un HABITAT, all'interno di una zona ZSC. In termini generali, sono interessate le superfici agricole dell'azienda e le attività agricole praticate sulle superfici.		
<b>C4INFC01</b>	Nella ZSC ricadente nella Regione Biogeografica Continentale è presente un HABITAT	La presenza di un codice Habitat (esempio 6410) è rilevata con il report INFO AGGIUNTIVE, colonna "FG HABITAT"
<b>C4CODC01</b>	Codice HABITAT	Inserire il codice dell'HABITAT (informazione desumibile da Info Aggiuntive)
<b>C4IMPC01</b>	<b>Tutti gli habitat</b> <b>Art. 154 Pascolo</b> Rispetto del divieto di praticare il debbio, fatti salvi i casi connessi ad emergenza di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione (risulta sempre ammessa la triturazione e lo spaglio dei residui vegetali).	<b>SI:</b> in ragione della situazione rilevata al momento del controllo sono rispettate le Misure di Conservazione. <b>NO:</b> in ragione della situazione rilevata al momento del controllo <b>NON</b> sono rispettate le Misure di Conservazione. <b>(INFRAZIONE!)</b>
<b>C4IMPC02</b>	<b>Habitat 6210, 62A0, 6410</b> <b>Art. 157 Trasformazione a terreni sottoposti a periodica lavorazione e mutamento permanente di destinazione</b> Rispetto del divieto di mutamento permanente di destinazione e di trasformazione a terreno sottoposto a periodica lavorazione.	<b>NA:</b> in ragione della situazione rilevata al momento <b>NON</b> è riscontrabile la caratteristica aziendale per la quale deve essere rispettato l'impegno/divieto oggetto di verifica oppure <b>NON</b> è controllabile l'impegno/divieto.

<b>C4IMPC03</b>	<p><b>Habitat 6210, 62A0, 6410, 6420</b>  <b>Art. 158 Limiti all'esercizio del pascolo e allo stazionamento del bestiame</b>          Rispetto del divieto di stazionamento notturno delle greggi di ovicaprini nell'habitat 6410.          Rispetto degli obblighi di controllo e regolamentazione del pascolo: adeguare carico, evitare passaggio ripetuto che possa causare estese e profonde interruzioni alla copertura erbosa nelle aree gestite a pascolo.          Rispetto dell'obbligo di individuare i luoghi di stazionamento notturno delle greggi ovicaprine, preferibilmente nelle superfici caratterizzate da vegetazione ruderale o dei luoghi calpestati, già consuetudinariamente utilizzate per tale pratica (habitat 6210 e 62A0).</p>	
<b>C4IMPC04</b>	<p><b>Habitat 6410, 6420, 6430</b>  <b>Art. 159 Transito di mezzi meccanici</b>          Rispetto del divieto di transito di mezzi meccanici in presenza di suolo scarsamente portante.</p>	
<b>C4IMPC05</b>	<p><b>Habitat 6110</b>  <b>Art. 163 Tutela integrale</b>          Rispetto dell'obbligo di istituire e rispettare un regime di tutela integrale che NON ammetta alcuna attività, fatte salve quelle dettate dalle misure di conservazione.</p>	
<b>C4IMPC06</b>	<p><b>Habitat 7210, 7230</b>  <b>Art. 183 Habitat 7210 "Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae", 7230 "Torbiere basse alcaline"</b>          Rispetto del divieto di realizzare attività di rimboschimento, nell'habitat e nelle aree circostanti entro un raggio di 30 metri.</p>	
<b>C4IMPC07</b>	<p><b>Habitat 3150</b>  <b>Art. 186 Habitat 3150 "Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition"</b>          Rispetto del divieto di intervento sull'intera superficie della zona umida, nel caso sia necessario operare su lame d'alpeggio che ospitano questo habitat.          Dovrà esserne interessata solo una parte e solo dopo la ricolonizzazione da parte della vegetazione della porzione manomessa, è possibile operare nella restante parte. In alternativa, previsione di messa a dimore di piante tipiche dell'habitat a lavori ultimati.</p>	
<b>C4IMC08</b>	<p><b>Habitat 3220, 3240, 3270</b>  <b>Art. 197 Habitat 3220 "Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea", 3240 "Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos", 3270 "Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p"</b>          Rispetto del divieto di stazionamento di greggi ovicaprine.</p>	
<b>C4IMPC09</b>	<p><b>Habitat 3260</b>  <b>Art. 198 Habitat 3260 "Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitriche-Batrachion"</b>          Rispetto del divieto di pascolo entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri.          Rispetto del divieto di uso agronomico degli effluenti di allevamento, compresi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri.</p>	

<b>C4IMPC10</b>	<b>Habitat 6410, 6210, 62A0</b> <b>Art. 213 “Ambito di conservazione per <i>Gladiolus palustris</i> (zone umide)”</b> Rispetto del divieto di stazionamento delle greggi ovicaprine. Rispetto del divieto di uso agronomico di fertilizzanti, liquami e acque reflue.	
<b>C4IMPC11</b>	<b>Habitat 6410, 6210</b> <b>Art. 214 “Ambito di conservazione per <i>Himantoglossum adriaticum</i>”</b> Rispetto del divieto di uso agronomico di fertilizzanti, liquami e acque reflue.	
<b>C4IMPC12</b>	<b>Habitat 6410, 6210</b> <b>Art. 218 Habitat 6410, 6210 “Ambito di conservazione per <i>Gladiolus palustris</i>”</b> Rispetto dell'obbligo di definire una regolare frequenza di sfalci al fine della conservazione della specie, secondo i principi validi per la conservazione dell'habitat 6410. Rispetto dell'obbligo di attuare lo sfalcio successivamente alla fioritura della specie nelle aree gestite a prato.	
<b>C4IMPC13</b>	<b>Habitat 6210</b> <b>Art. 219 “Ambito di conservazione per <i>Himantoglossum adriaticum</i>”</b> Rispetto dell'obbligo di gestione estensiva del prato e del pascolo. Rispetto dell'obbligo di conservazione dell'habitat di crescita con divieto di lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cortice erbosa.	
<b>Impegno D “Rispetto delle Misure di conservazione generali” per le ZSC nella REGIONE BIOGEOGRAFICA ALPINA (Allegato A alla DGR 786/2016)</b>		
<b>Misure di Conservazione GENERALI</b> Sono le misure di conservazione approvate con la DGRV n. 786/2016 e s.m.i. della Direzione Parchi e Foreste, inserite nei controlli di condizionalità dal 2017. Devono essere sempre verificate in presenza di superfici ricadenti in ZSC e riguardano tutte le superfici che vi ricadono. La presenza di un codice sito IT... (esempio IT3240030), è rilevata con il report INFO AGGIUNTIVE, colonna “FG ZONA ZSC”. In termini generali, sono interessate le superfici agricole dell'azienda e le attività agricole praticate sulle superfici. Sono interessate le superfici forestali solamente se destinatarie di aiuti nell'ambito delle Misure del PSR indicate.		
<b>C4INFD01</b>	La ZSC ricade nella Regione Biogeografica Alpina	<b>Vedi nota 2)</b>
<b>C4CODD01</b>	Codice Sito ZSC	Inserire il codice del sito (informazione desumibile da Info Aggiuntive)
<b>C4IMPD01</b>	<b>Art. 109 Discariche, rifiuti e fanghi</b> Rispetto del divieto di utilizzo agronomico di fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue (articolo 127, Dlgs n. 152/2006).	<b>SI:</b> in ragione della situazione rilevata al momento del controllo sono rispettate le Misure di Conservazione. <b>NO:</b> in ragione della situazione rilevata al momento del controllo NON sono rispettate le Misure di Conservazione.
<b>C4IMPD02</b>	<b>Art. 111 Irrorazione aerea di fitofarmaci</b> Rispetto del divieto di irrorazione aerea (articolo 13, comma 2, Dlgs n. 150/2012).	<b>(INFRAZIONE!)</b>
<b>C4IMPD03</b>	<b>Art. 117 Rimboschimenti e sottopiantagioni</b> Rispetto dei seguenti obblighi per imboschimenti, rimboschimenti e sottopiantagioni: utilizzo di materiale di moltiplicazione autoctono di provenienza locale ottenuto in coerenza con la disciplina prevista (Dlgs n. n. 386/2003, DGRV n. 3263/2004 e Dlgs n. 214/2005) e specie ecologicamente coerenti con la vegetazione potenziale; adozione di tecniche colturali orientate a favorire i processi di rinaturalizzazione.	<b>NA:</b> in ragione della situazione rilevata al momento NON è riscontrabile la caratteristica aziendale per la quale deve essere rispettato l'impegno/divieto oggetto di verifica oppure NON è controllabile l'impegno/divieto.

**Nota 2) Le Regioni Biogeografiche**

I codici sito IT...devono essere individuati all'interno di:

- Regione Biogeografica Continentale
- Regione Biogeografica Alpina.

Alcuni codici sono presenti in entrambe le regioni.

Per compilare correttamente questa parte di checklist, in caso di dubbio sulla regione di appartenenza, può essere consultato il link [www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/misure-conservazione](http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/misure-conservazione).

Esempio: I siti del Veneto / i siti della Provincia di Belluno / Agordo IT3230084 / perimetro e schede.

Aperto la cartella, è presente un file .pdf che corrisponde al documento denominato "NATURA 2000 - FORMULARIO STANDARD" che identifica tra l'altro, l'appartenenza alla regione biogeografica.

Di conseguenza anche l'Habitat, apparterrà alla stessa regione biogeografica del codice sito IT (vedi parte seguente della checklist).

**Impegno E "Rispetto delle misure di conservazione per HABITAT/SPECIE" per le ZSC nella REGIONE BIOGEOGRAFICA ALPINA (Allegato A alla DGR 786/2016)**

Le Misure di Conservazione per HABITAT devono essere sempre verificate in presenza di superfici ricadenti in un HABITAT, all'interno di una zona ZSC. In termini generali, sono interessate le superfici agricole dell'azienda e le attività agricole praticate sulle superfici.

<b>C4INFE01</b>	Nella ZSC ricadente nella Regione Biogeografica Alpina è presente un HABITAT	La presenza di un codice Habitat (esempio 6410) è rilevata con il report INFO AGGIUNTIVE, colonna "FG HABITAT"
<b>C4CODE01</b>	Codice HABITAT	Inserire il codice dell'HABITAT (informazione desumibile da Info Aggiuntive)
<b>C4IMPE01</b>	<b>Habitat 91D0</b> <b>Art. 128 Habitat 91D0 "Torbiera boscore"</b> Rispetto del divieto di transito con mezzi meccanici, fatti salvi quelli necessari all'applicazione delle misure di conservazione; Rispetto del divieto di uso agronomico di effluenti di allevamento entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado.	<b>SI:</b> in ragione della situazione rilevata al momento del controllo sono rispettate le Misure di Conservazione. <b>NO:</b> in ragione della situazione rilevata al momento del controllo NON sono rispettate le Misure di Conservazione. <b>(INFRAZIONE!)</b> <b>NA:</b> in ragione della situazione rilevata al momento NON è riscontrabile la caratteristica aziendale per la quale deve essere rispettato l'impegno/divieto oggetto di verifica oppure NON è controllabile l'impegno/divieto.
<b>C4IMPE02</b>	<b>Habitat 91D0</b> <b>Art. 135 Habitat 91D0 "Torbiera boscore"</b> Rispetto del carico previsto per il pascolo che NON deve superare 0,4UBA per ettaro.	
<b>C4IMPE03</b>	<b>Tutti gli habitat</b> <b>Art. 147 Pascolo</b> Rispetto del divieto di praticare il debbio, fatti salvi i casi connessi ad emergenza di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione (risulta sempre ammessa la triturazione e lo spaglio dei residui vegetali).	
<b>C4IMPE04</b>	<b>Habitat 6210, 6230, 62A0, 6410</b> <b>Art. 150 Trasformazione a terreni sottoposti a periodica lavorazione e mutamento permanente di destinazione</b> Rispetto del divieto di mutamento permanente di destinazione e di trasformazione a terreno sottoposto a periodica lavorazione.	
<b>C4IMPE05</b>	<b>Habitat 6210, 6230, 62A0, 6410</b> <b>Art. 151 Limiti all'esercizio del pascolo</b> Rispetto del divieto di stazionamento notturno delle greggi di ovicaprini nell'habitat 6410. Rispetto degli obblighi di controllo e regolamentazione del pascolo: adeguare carico, evitare passaggio ripetuto che possa causare estese e profonde interruzioni alla copertura erbosa nelle aree gestite a pascolo. Rispetto dell'obbligo di individuare preventivamente i luoghi di stazionamento notturno delle greggi ovicaprine, preferibilmente nelle superfici caratterizzate da vegetazione	

	<p>rudere o dei luoghi calpestati, già consuetudinariamente utilizzate per tale pratica (habitat 6210, 6230 e 62A0).</p>	
<b>C4IMPE06</b>	<p><b>Habitat 6410, 6430</b>  <b>Art. 152 Transito di mezzi meccanici</b>          Rispetto del divieto di transito di mezzi meccanici in presenza di suolo scarsamente portante.</p>	
<b>C4IMPE07</b>	<p><b>Habitat 6110, 4080</b>  <b>Art. 157 Tutela integrale</b>          Rispetto dell'obbligo di istituire e rispettare un regime di tutela integrale che NON ammetta alcuna attività, fatte salve quelle dettate dalle misure di conservazione.</p>	
<b>C4IMPE08</b>	<p><b>Habitat 3130, 3140, 3150, 3160, 7110, 7140, 7150, 7210, 7220, 7230, 7240</b>  <b>Art. 179 Accumulo di ramaglie</b>          Rispetto del divieto di accumulo volontario di ramaglie e di qualsiasi altra biomassa organica all'interno delle zone umide.</p>	
<b>C4IMPE09</b>	<p><b>Habitat 3130, 3140, 3150, 3160, 7110, 7140, 7150, 7210, 7220, 7230, 7240</b>  <b>Art. 180 Realizzazione e manutenzione delle pozze d'alpeggio, captazioni e derivazioni</b>          Rispetto dei seguenti obblighi:          realizzazione di pozze d'alpeggio evitando il solo utilizzo di materiali impermeabilizzanti non naturali, ma anzi ricoprendole con uno strato di terra argillosa o qualora non disponibile, di terriccio vegetale, opportunamente fissato in modo che possa essere stabile nel tempo.          realizzazione di interventi di manutenzione delle pozze d'alpeggio nel periodo dal 30/08 al 31/12, conservando il materiale di risulta per almeno un anno in prossimità della pozza.</p>	
<b>C4IMPE10</b>	<p><b>Habitat 7110, 7140, 7150, 7210, 7230</b>  <b>Art. 183 Habitat 7110 "Torbiere alte attive", 7140 "Torbiere di transizione ed instabili", 7150 "Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion", 7210 "Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae" e 7230 "Torbiere basse alcaline"</b>          Rispetto del divieto di dissodamento o di qualsiasi intervento atto ad alterare il suolo, la cortina erbosa e la composizione floristica dell'habitat, fatti salvi gli interventi di riqualificazione stessa dell'habitat.          Rispetto del divieto di rimboschimento, nell'habitat e nelle aree circostanti, entro un raggio di 30 metri.          Rispetto del divieto di uso agronomico di fertilizzanti e di effluenti di allevamento, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado.          Rispetto del divieto di accesso con mezzi meccanici, fatto salve le esigenze di gestione e/o riqualificazione dell'habitat.          Rispetto del divieto di svolgimento di attività agricola e pastorale (habitat 7110).</p>	
<b>C4IMPE11</b>	<p><b>Habitat 7220</b>  <b>Art. 184 Habitat 7220 "Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (Cratoneurion)"</b>          Rispetto del divieto di uso agronomico di fertilizzanti e di effluenti di allevamento, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado.</p>	

<b>C4IMPE12</b>	<b>Habitat 3150</b> <b>Art. 186 Habitat 3150 “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i> (...)”</b> Rispetto del divieto di intervento sull'intera superficie della zona umida, nel caso sia necessario operare su lame d'alpeggio che ospitano questo habitat. Dovrà esserne interessata solo una parte e solo dopo la ricolonizzazione da parte della vegetazione della porzione manomessa, è possibile operare nella restante parte. In alternativa, previsione di messa a dimore di piante tipiche dell'habitat a lavori ultimati.	
<b>C4IMPE13</b>	<b>Habitat 3220, 3230, 32040, 3270</b> <b>Art. 195 Habitat 3220 “Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea”, 3230 “Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria germanica</i>, 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i> e 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodium rubri</i> p.p. e <i>Bidention</i> p.p.”</b> Rispetto del divieto di stazionamento delle greggi ovicaprine.	
<b>C4IMPE14</b>	<b>Habitat 3260</b> <b>Art. 196 Habitat 3260 “Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitricho-Batrachion</i>”</b> Rispetto del divieto di stazionamento del bestiame entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri. Rispetto del divieto di uso agronomico degli effluenti di allevamento, compresi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri.	
<b>C4IMPE15</b>	<b>Habitat 3220, 3230, 3240, 3270</b> <b>Art. 197 Habitat 3220 “Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea”, 3230 “Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria germanica</i>”, 3240 “Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i>” e 3270 “Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodium rubri</i> p.p. e <i>Bidention</i> p.p.”</b> Rispetto dell'obbligo di ridurre al minimo indispensabile per i passaggi obbligati lungo i percorsi pastorali la permanenza e il transito di animali al pascolo e di greggi ovicaprine transumanti.	
<b>Superficie oggetto di infrazione</b>		
<b>C4DIM01</b>	A. Superficie agricola utilizzata (SAU) compresa in ZSC	Indicare la SAU ricadente in ZSC espressa in ettari (informazione presente in INFO AGGIUNTIVE)
<b>C4DIM02</b>	B. Superficie agricola utilizzata (SAU) in ZSC oggetto di infrazione (ha)	Indicare la SAU totale ricadente in ZSC per la quale è stato riscontrato un mancato rispetto degli obblighi agronomici. Corrisponde a tutta la superficie dove si è riscontrato il mancato rispetto degli impegni agronomici.
<b>C4DIM03</b>	Superficie oggetto di infrazione (B/A) *100	Rapporto tra SAU in infrazione e SAU totale in ZSC

<b>CGO5</b>	<b>Sicurezza alimentare (Reg. (CE) n. 178/2002)</b> <i>Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Articoli 14, 15, 17, (paragrafo 1) e articoli 18, 19 e 20 - (GU L 31 dell'1.2.2002, pag 1)</i>
-------------	--

<b>APPLICABILITA'</b>	Controllo sempre applicabile a tutte le aziende.
-----------------------	--

Impegno A "Rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza alimentare"		
<b>C5IMPA01</b>	Presenza e corretto aggiornamento della documentazione per l'identificazione e la registrazione del <b>latte crudo</b> venduto e della sua prima destinazione.	<b>SI:</b> presenza della documentazione di vendita (es. fatture di vendita o libretto di consegna del latte). <b>NO:</b> l'azienda NON garantisce la tracciabilità del latte crudo attraverso idonea documentazione a supporto. <b>(INFRAZIONE!)</b> <b>NA:</b> l'azienda non ha allevamento destinato alla produzione di latte crudo. <b>Vedi nota 1)</b>
<b>C5IMPA02</b>	Presenza e corretto aggiornamento del Manuale aziendale di tracciabilità del <b>latte fresco</b> .	<b>SI:</b> il manuale è stato predisposto secondo quanto previsto dalla normativa. <b>NO:</b> il manuale NON è presente o NON è stato predisposto secondo quanto previsto dalla normativa. <b>(INFRAZIONE!)</b> <b>NA:</b> l'azienda non ha alcun allevamento destinato alla produzione di latte fresco. <b>Vedi info al punto 2).</b>
<b>C5IMPA03</b>	Presenza e corretto aggiornamento della documentazione che garantisce la tracciabilità in entrata e in uscita delle movimentazioni aziendali inclusi i foraggi e componenti dei mangimi.	<b>SI:</b> presenza della documentazione. <b>NO:</b> la documentazione NON è presente o NON correttamente aggiornata. <b>(INFRAZIONE!)</b> <b>NA:</b> l'azienda non svolge attività agricola con produzioni destinate (anche potenzialmente) alla nutrizione degli animali oppure le produzioni aziendali non sono ancora state commercializzate al momento del controllo oppure tutta la produzione è reimpiegata in azienda.
<b>C5IMPA04</b>	Se dovute, presenza e corretto aggiornamento delle registrazioni dei risultati di analisi effettuate sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbiano rilevanza ai fini della salute umana.	<b>SI:</b> presenza della documentazione. <b>NO:</b> la documentazione NON è presente o correttamente aggiornata. <b>(INFRAZIONE!)</b> <b>NA:</b> l'azienda non ha eseguito analisi sulle piante o sui prodotti vegetali durante l'anno a controllo.
<b>C5IMPA05</b>	Presenza di spazi e/o ambienti destinati allo stoccaggio delle derrate alimentari, alimenti, mangimi e foraggi per animali che consentono di evitare ogni contaminazione con rifiuti, prodotti chimici e sostanze pericolose.	<b>SI:</b> presenza di spazi e/o ambienti adeguati al fine di evitare ogni contaminazione con sostanze pericolose. <b>NO:</b> spazi e/o ambienti NON presenti e/o NON adeguati <b>(INFRAZIONE!)</b> <b>NA:</b> l'azienda non detiene sostanze pericolose oppure le derrate alimentari, alimenti, mangimi per animali non vengono stoccati presso l'azienda. Le modalità di stoccaggio di materiali contenenti sostanze pericolose devono essere verificate solamente per le problematiche relative al pericolo di contaminazioni delle derrate prodotte e immagazzinate.
<b>C5IMPA06</b>	Derrate alimentari, alimenti, mangimi e foraggi per animali conservati separatamente da rifiuti, prodotti chimici e sostanze pericolose.	<b>SI:</b> assenza di derrate alimentari, alimenti, mangimi per animali a contatto con sostanze pericolose. <b>NO:</b> presenza di derrate alimentari, alimenti, mangimi per animali a contatto con sostanze pericolose. <b>(INFRAZIONE!)</b>

		<p><b>NA:</b> l'azienda non detiene sostanze pericolose oppure le derrate alimentari, alimenti, mangimi per animali non vengono stoccati presso l'azienda.</p>
<b>C5IMPA07</b>	Presenza dei registri dei trattamenti fitosanitari dei due anni precedenti al controllo.	<p><b>SI:</b> l'azienda possiede il registro dei trattamenti per i due anni precedenti</p> <p><b>NO:</b> l'azienda NON possiede il registro dei trattamenti per i due anni precedenti. <b>(INFRAZIONE!)</b></p> <p><b>NA:</b> l'azienda non è destinata alla produzione vegetale oppure NON ha effettuato trattamenti con prodotti fitosanitari nei due anni precedenti al controllo.</p>
<b>C5IMPA08</b>	Presenza del registro dei trattamenti fitosanitari dell'anno di controllo.	<p><b>SI:</b> l'azienda possiede il registro dei trattamenti (cfr. CGO7) per l'anno a controllo.</p> <p><b>NO:</b> l'azienda NON possiede il registro dei trattamenti per l'anno a controllo (il controllo è tracciato anche sul CGO7, ma l'infrazione viene assegnata solo sul CGO5). <b>(INFRAZIONE!)</b></p> <p><b>NA:</b> l'azienda non è destinata alla produzione vegetale oppure NON ha effettuato trattamenti con prodotti fitosanitari nell'anno a controllo.</p> <p>Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i PF utilizzati in azienda entro il periodo di raccolta e comunque entro trenta (30) giorni dall'esecuzione di ogni trattamento. NON si dovrà quindi tenere conto dei trattamenti eseguiti nei 30 giorni antecedenti il controllo in loco, dal momento che le registrazioni potrebbero risultare parziali e suscettibili di completamento.</p>
<b>C5IMPA09</b>	Aggiornamento e completezza del registro dei trattamenti fitosanitari dell'anno di controllo.	<p><b>SI:</b> sono stati rispettati i tempi previsti per la registrazione di tutti i trattamenti effettuati con PF (30 giorni) e il registro risulta aggiornato e completo con tutte le informazioni previste.</p> <p><b>NO:</b> NON sono stati rispettati i tempi previsti per la registrazione dei PF e/o il registro NON risulta aggiornato e completo in tutte le sue parti.</p> <p><b>NC:</b> durante il controllo in loco non è possibile verificare il registro dei trattamenti fitosanitari dell'anno a controllo. <b>(APPROFONDIMENTO CON RCIV)</b></p> <p><b>NA:</b> l'azienda non è destinata alla produzione vegetale oppure l'azienda NON effettua trattamenti con prodotti fitosanitari (cfr. CGO7), oppure l'azienda non possiede il registro dei trattamenti (C5IMPA08=NO).</p> <p><b>Vedi nota 3</b></p>

#### Nota 1) Latte crudo (riferimento DGRV 2950/2005)

"il latte prodotto mediante secrezione della ghiandola mammaria di vacche, pecore, capre, bufale, sottoposto esclusivamente ai seguenti trattamenti fisici:

- filtrazione ottenuta con dispositivi idonei per la separazione fisica del latte dalle impurità;
- refrigerazione immediata dopo la mungitura fino al raggiungimento di una temperatura compresa tra 0 e + 4°C;
- deposito, alla temperatura di cui al punto precedente, ed agitazione meccanica fino al momento del confezionamento per la vendita".

Tra i documenti verificabili troviamo il libretto di consegna (in genere con registrazioni giornaliere), il registro dei corrispettivi per le vendite dirette, che però non risultano obbligatori.

Per quanto attiene alla identificazione, documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione, il controllo è finalizzato alla verifica della tracciabilità del latte prodotto e commercializzato dall'azienda. La documentazione presente in azienda dovrà essere sufficiente a identificare l'acquirente/collettore del latte.

#### Nota 2) Latte fresco

Latte che, una volta munto, viene prima pastorizzato (subisce un aumento della temperatura al fine di eliminare la carica batterica) e poi viene immediatamente raffreddato. La casistica è molto limitata presso le aziende agricole ed in generale riguarda solamente i primi acquirenti / soggetti raccoglitori di latte dai produttori. Nel raro caso in cui si tratti di azienda agricola a produrre latte fresco, il manuale deve essere presente nella forma sotto descritta.

Il **manuale aziendale di tracciabilità del latte (fresco)** è composto di due parti: una parte generale, comune a tutti gli operatori della filiera ed una parte speciale che tratta della gestione delle attività produttive, divisa in tante sezioni quante sono le attività svolte dall'azienda, cioè quando rappresenta una o più categorie di operatori (es. l'azienda è contemporaneamente primo acquirente, centro di raccolta e stabilimento di standardizzazione). Entrambe le due parti sono suddivise in paragrafi indicanti gli argomenti da affrontare nella redazione del documento (definizioni, riferimenti normativi, gestione della documentazione e delle non conformità nella Parte Generale; finalità, descrizione dell'azienda,

provenienza del latte crudo acquistato, stoccaggio del latte crudo in entrata, latte venduto e sua destinazione nella Parte Speciale).

### **Nota 3) Aggiornamento del registro**

Le registrazioni incomplete sulle pagine del registro non comportano una non conformità su CGO5 (C5IMP09=NO) per registro non conforme/non aggiornato: il controllore è tenuto a valutare il numero e la qualità delle inadempienze riscontrate, per definire la gravità delle stesse per ogni singolo caso.

ESEMPIO: nel caso in cui sul registro dei trattamenti venga riportata l'avversità in maniera generica e l'etichetta del PF preveda una dose di utilizzo unica, la registrazione è facilmente riconducibile all'etichetta e non si configura come infrazione per mancato aggiornamento del registro dei trattamenti.

Se l'avversità è riportata in maniera generica od errata (es. malerbe, diserbo) nel caso di un trattamento diserbante, e contemporaneamente sono presenti sul registro altre incompletezze o trascrizioni generiche che conducono ad una modalità di compilazione approssimativa e parziale del registro, l'incaricato del controllo dovrà rilevare l'infrazione.

Inoltre, qualora l'avversità indicata genericamente non sia immediatamente riconducibile all'etichetta, la quale prevede dosi distinte a seconda dell'avversità (es. infestanti comuni 1-2 lt/ha - infestanti perenni 4-6 lt/ha), l'incaricato del controllo avrà cura di verificare con l'azienda la corretta avversità da trascrivere sul registro, prima di stabilire una eventuale infrazione al CGO7 per superamento della dose/ha (C7IMP05= NO).

Come da quanto indicato nella nota della Regione del Veneto - Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria Prot. AVEPA n. 104521 del 07/06/2021, nel caso in cui si rilevi in azienda un registro tenuto in maniera irregolare, incompleto o non aggiornato, ma sufficiente documentazione integrativa (fatture, ecc.) che consenta lo svolgimento dei controlli previsti, l'irregolarità sarà valutata solo per il CGO5.



### **APPROFONDIMENTO CON COMPILAZIONE DELLA RCIV**

Nel caso in cui, durante il controllo in loco non sia stato possibile verificare il registro dei trattamenti fitosanitari dell'anno a controllo, è possibile effettuare tale attività in un momento successivo (entro al massimo 30 giorni dalla data di chiusura del controllo indicata nella RC). A tale scopo dovrà essere compilata la RCIV, secondo le indicazioni riportate al paragrafo **"1.9 Approfondimenti successivi al controllo in loco"**.

**CGO7****Prodotti fitosanitari (Reg. (CE) n. 1107/2009)**

Reg. CE 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE

**APPLICABILITA'**

Controllo applicabile a tutte le aziende

Il controllo può essere chiuso senza procedere alla compilazione della checklist nel caso in cui l'azienda dichiara di NON aver acquistato, utilizzato (direttamente o tramite terzi) e detenuto prodotti fitosanitari nella campagna oggetto di controllo e nelle due campagne precedenti oppure che gli stessi riguardano esclusivamente l'autoconsumo/orti familiari.

**Impegno A "Presenza documentazione d'acquisto"**

Il P.A.N. definisce l'utilizzo ad uso professionale dei prodotti fitosanitari, a partire dal 26 novembre 2015. Da tale data ogni prodotto acquistato deve essere accompagnato da fattura.

Ai sensi del d.lgs. 14 agosto 2012 n. 150, articolo 16, il titolare dell'azienda deve **conservare** in modo idoneo le **fatture di acquisto** dei PF per il periodo di tre anni.

La verifica della documentazione e la sua acquisizione relativamente ai due anni precedenti il controllo, potrà essere effettuata attraverso un campionamento dei rispettivi registri dei trattamenti, secondo la modalità indicata.

<b>C7IMPA01</b>	Presenza delle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari dell'anno in corso e dei due anni precedenti.	<p><b>SI:</b> l'azienda possiede la documentazione d'acquisto, se dovuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fatture per l'anno in corso</li> <li>- fatture per i due anni precedenti, intestate all'azienda/titolare che contengono informazioni relative al tipo di prodotto acquistato/impiegato e alla sua quantità</li> </ul> <p><b>NO:</b> l'azienda NON possiede la documentazione richiesta. <b>(INFRAZIONE!)</b></p> <p><b>NA:</b> è presente una delega al contoterzista ai sensi del PAN, (CONTRATTO DI APPALTO come indicato nella nota regionale prot. 115368/2016) che prevede la prestazione d'opera e l'acquisto del PF, con indicazione del prodotto acquistato e utilizzato e delle quantità. Non è necessario acquisire le fatture relative.</p> <p><b>NC:</b> durante il controllo in loco non è possibile verificare la completezza delle fatture. <b>(APPROFONDIMENTO CON RCIV)</b></p>
-----------------	--	---

**Impegno B "Rispetto delle modalità d'uso dei prodotti fitosanitari previste in etichetta"**

La verifica del rispetto delle modalità d'uso dei PF va fatta confrontando le informazioni riportate nel registro dei trattamenti con le prescrizioni previste in etichetta (per ulteriori dettagli vedasi quanto riportato nell'approfondimento normativo dedicato al **CGO7 - Prodotti fitosanitari**).

<b>C7INFB01</b>	Sono stati eseguiti trattamenti direttamente o tramite terzi nell'anno in corso.	<p><b>SI:</b> l'azienda ha eseguito trattamenti direttamente o tramite terzi.</p> <p><b>NO:</b> l'azienda NON ha eseguito trattamenti né direttamente né tramite terzi (in questo caso i campi successivi della sezione non vanno compilati).</p>
<b>C7INFB02</b>	È presente il registro dei trattamenti fitosanitari dell'anno di controllo o altra documentazione utile a verificare il corretto impiego dei prodotti fitosanitari. L'eventuale assenza del registro genera infrazione solo per l'atto CGO5.	<p><b>SI:</b> l'azienda possiede il registro dei trattamenti dei PF (cfr. atto CGO5) per l'anno a controllo.</p> <p><b>NO:</b> l'azienda NON possiede il registro dei trattamenti dei PF per l'anno a controllo (l'infrazione viene tracciata solo sul CGO5).</p>
<b>C7IMPB01</b>	Utilizzo di prodotti fitosanitari NON revocati.	<p><b>SI:</b> l'azienda ha impiegato PF ammessi al momento dell'utilizzo.</p> <p><b>NO:</b> l'azienda ha impiegato PF che al momento dell'utilizzo risultavano essere stati revocati. <b>(INFRAZIONE!)</b></p> <p><b>NC:</b> è necessario rimandare la verifica dell'impegno ad un momento successivo al controllo. <b>(APPROFONDIMENTO CON RCIV)</b></p>

<b>C71MPB02</b>	Utilizzo di prodotti fitosanitari su coltura/terreno/derrata alimentare previsti in etichetta.	<p><b>SI:</b> l'azienda ha impiegato PF su colture/derrate/terreno previsti in etichetta.</p> <p><b>NO:</b> l'azienda ha impiegato PF su colture/derrate/terreno NON previsti in etichetta. <b>(INFRAZIONE!)</b></p> <p><b>NC:</b> è necessario rimandare la verifica dell'impegno ad un momento successivo al controllo. <b>(APPROFONDIMENTO CON RCIV)</b></p>
<b>C71MPB03</b>	Utilizzo di prodotti fitosanitari per le avversità previste in etichetta.	<p><b>SI:</b> l'azienda ha impiegato PF per avversità previste in etichetta.</p> <p><b>NO:</b> l'azienda ha impiegato PF per avversità NON previste in etichetta. <b>(INFRAZIONE!)</b></p> <p><b>NC:</b> è necessario rimandare la verifica dell'impegno ad un momento successivo al controllo. <b>(APPROFONDIMENTO CON RCIV)</b></p>
<b>C71MPB04</b>	Utilizzo di prodotti fitosanitari nel rispetto delle fasi fenologiche previste in etichetta.	<p><b>SI:</b> l'azienda ha impiegato PF nel rispetto delle fasi fenologiche previste in etichetta.</p> <p><b>NO:</b> l'azienda ha impiegato PF durante fasi fenologiche NON previste in etichetta. <b>(INFRAZIONE!)</b></p> <p><b>NC:</b> è necessario rimandare la verifica dell'impegno ad un momento successivo al controllo. <b>(APPROFONDIMENTO CON RCIV)</b></p>
<b>C71MPB05</b>	Utilizzo di prodotti fitosanitari nel rispetto delle seguenti prescrizioni di etichetta: dosaggio, numero massimo di trattamenti, intervallo tra trattamenti.	<p><b>SI:</b> l'azienda ha impiegato PF rispettando le seguenti prescrizioni: dose/ha o dose/hl, numero massimo dei trattamenti, intervallo tra i trattamenti.</p> <p><b>NO:</b> l'azienda ha impiegato PF NON rispettando le dosi /ha o dose/hl, oppure il numero massimo dei trattamenti, oppure l'intervallo tra i trattamenti. <b>(INFRAZIONE!)</b></p> <p><b>NC:</b> è necessario rimandare la verifica dell'impegno ad un momento successivo al controllo. <b>(APPROFONDIMENTO CON RCIV)</b></p> <p><b>Vedi Nota 1) e Nota 2)</b></p>
<b>C71MPB06</b>	Utilizzo di prodotti fitosanitari nel rispetto dei <b>tempi di carenza</b> previsti in etichetta.	<p><b>SI:</b> l'azienda ha impiegato PF rispettando i tempi di carenza indicati in etichetta.</p> <p><b>NO:</b> l'azienda ha impiegato PF NON rispettando i tempi di carenza indicati in etichetta. <b>(INFRAZIONE!)</b></p> <p><b>NA:</b> l'azienda al momento del controllo non ha ancora effettuato la raccolta.</p> <p><b>NC:</b> è necessario rimandare la verifica dell'impegno ad un momento successivo al controllo. <b>(APPROFONDIMENTO CON RCIV)</b></p> <p><b>Vedi Nota 3)</b></p> <p><b>ATTENZIONE:</b> Le infrazioni riscontrate, dovranno essere comunicate alla sede centrale al termine del controllo per la successiva comunicazione all'ULSS di competenza.</p>
<b>C71MPB07</b>	Utilizzo di prodotti fitosanitari nel rispetto delle prescrizioni previste in etichetta relative a "Fasce di rispetto/sicurezza non trattate" in prossimità dei corpi idrici o corsi d'acqua.	<p><b>SI:</b> l'azienda ha impiegato PF rispettando le fasce di rispetto previste, in vicinanza dei corpi idrici / corsi d'acqua.</p> <p><b>NO:</b> l'azienda ha impiegato prodotti fitosanitari NON rispettando le fasce di rispetto previste, in vicinanza dei corpi idrici / corsi d'acqua. <b>(INFRAZIONE!)</b></p> <p><b>NA:</b> non sono presenti corpi idrici / corsi d'acqua.</p> <p><b>NC:</b> è necessario rimandare la verifica dell'impegno ad un momento successivo al controllo. <b>(APPROFONDIMENTO CON RCIV)</b></p>

#### Nota 1) Quantitativi d'acqua

La dose di impiego viene espressa come concentrazione (g o ml/hl) e/o come kg o l/ha. Quando questa è riferita alla concentrazione si può fare riferimento ad un "volume standard" di 10 hl/ha per il vigneto e di 12 o 15 hl/ha a seconda delle essenze fruttifere; tuttavia, tali volumi convenzionali non sono da considerarsi vincolanti salvo diciture specifiche.

Nella prassi, infatti, i quantitativi di acqua utilizzati potrebbero essere sintetizzati in:

- 5/6 hl per i seminativi,
- 10/12 hl per i vigneti,
- 15/16 hl per i frutteti.

**Nota 2) Intervallo**

L'intervallo, quando stabilito dall'etichetta, deve essere rispettato senza l'applicazione di deroghe, se non espressamente previsto dalla stessa.

ESEMPIO: Per la verifica del rispetto dell'intervallo, indicato ad esempio in 8-10 giorni, viene preso a riferimento il valore minore (più favorevole):

1° trattamento: 01/05

2° trattamento: 09/05: intervallo rispettato

Precisiamo che l'etichetta NON è rispettata se il trattamento con lo stesso prodotto viene ripetuto prima della scadenza dell'intervallo minore (8 giorni nell'esempio) anche se la motivazione è riferita al dilavamento del trattamento per pioggia o alla necessità di intervenire per qualsiasi altro motivo.

**Nota 3) Tempo di carenza**

Il tempo di carenza rappresenta il numero minimo di giorni che deve intercorrere tra la data in cui è stato eseguito il trattamento e la data di raccolta della derrata.

Qualora il trattamento venga eseguito nella fase successiva alla raccolta su derrate immagazzinate, l'intervallo deve intercorrere tra la data del trattamento e quella della loro commercializzazione.

Può variare da coltura a coltura per la stessa etichetta.

In caso di miscele di prodotti fitosanitari si deve rispettare il tempo di carenza più lungo tra quelli dei prodotti utilizzati.

In presenza di pioggia o irrigazioni sopra chioma verificate o avvenute dopo il trattamento, il tempo di carenza rimane comunque invariato.

Se la coltura da trattare si trova in consociazione con altre, il tempo di carenza vale per tutte le colture interessate al trattamento.

È importante registrare le fasi fenologiche delle diverse colture sul registro dei trattamenti.



**APPROFONDIMENTO CON COMPILAZIONE DELLA RCIV**

Nel caso in cui, durante il controllo in loco non sia stato possibile verificare il registro dei trattamenti fitosanitari dell'anno a controllo e/o la completezza delle fatture di acquisto, è possibile effettuare tale attività in un momento successivo (entro al massimo 30 giorni dalla data di chiusura del controllo indicata nella RC). A tale scopo dovrà essere compilata la RCIV, secondo le indicazioni riportate al paragrafo **"1.9 Approfondimenti successivi al controllo in loco"**.

**Impegno C "Presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti"**

In ottemperanza alla legislazione vigente, i DPI sono suddivisi in funzione della gravità dei rischi da cui ci si deve proteggere in 3 categorie riconoscibili dalla marcatura CE che deve essere riportata nel DPI stesso.

GUANTI: devono essere di gomma, possibilmente indicati per la manipolazione di sostanze tossiche.

TUTA: deve essere realizzata in un materiale che sia impermeabile e certificata per il rischio chimico.

STIVALI: o altre calzature idonee devono essere di materiale impermeabile.

MASCHERA E SEMIMASCHERA: le maschere facciali proteggono naso, bocca ed hanno una visiera che protegge pelle, viso e occhi. Le maschere semifacciali, che proteggono naso e bocca, sono invece da utilizzare con occhiali con protezioni laterali.

Indipendentemente dal tipo di protezione utilizzata per le vie respiratorie deve essere utilizzato un filtro di tipo antigas che protegge da vapori organici ed è di colore marrone (denominato A); oppure di tipo antipolvere che è di colore bianco ed è denominato P; oppure combinato (colore marrone con striscia bianca centrale, denominato AP).

OCCHIALI: vanno usati in abbinamento con la semimaschera. Devono essere a tenuta e con protezioni laterali.

CASCO: nel caso l'utilizzatore non abbia una trattoria dotata di cabina pressurizzata è necessario impiegare un casco, provvisto di visiera in plexiglas e fornito di ventilatore, o in alternativa le maschere e semimaschere associate agli occhiali.

NOTA BENE. Nel "punto 8" delle schede di sicurezza, che dovrebbero essere obbligatoriamente fornite con l'acquisto di un PF, ma che non rientrano nell'attività di controllo della condizionalità, sono riportate le indicazioni sulla protezione personale e il controllo dell'esposizione, proprio in funzione del tipo di preparato.

<p><b>C7IMPC01</b></p>	<p>Presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti (obbligatorio in caso di utilizzo e/o stoccaggio).</p>	<p><b>SI:</b> l'azienda impiega PF utilizzando idonei dispositivi di protezione individuale  <b>NO:</b> l'azienda impiega PF NON utilizzando idonei dispositivi di protezione individuale. <b>(INFRAZIONE!)</b>  <b>NA:</b> l'azienda si avvale di contoterzisti/persone terze e pertanto non esegue direttamente nessun trattamento, non provvede allo stoccaggio dei PF e non esegue nessuna attività in cui possa venire a contatto, direttamente o indirettamente con i PF.</p>
------------------------	---	---

<b>CGO8</b>	<p><b>Prodotti fitosanitari (Direttiva 2009/128/CE)</b></p> <p><i>Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71): articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5; articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60 sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000; articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.</i></p>
-------------	---

<b>APPLICABILITA'</b>	<p>Controllo applicabile a tutte le aziende</p> <p>Il controllo può essere chiuso senza procedere alla compilazione della checklist nel caso in cui l'azienda dichiara di NON aver acquistato, utilizzato (direttamente o tramite terzi) e detenuto prodotti fitosanitari nella campagna oggetto di controllo e nelle due campagne precedenti oppure che gli stessi riguardano esclusivamente l'autoconsumo/orti familiari.</p>
-----------------------	---

<b>Impegno A "Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari"</b>		
<b>C8INFA01</b>	L'azienda ha acquistato e/o detenuto prodotti fitosanitari e/o eseguito direttamente e tramite terzi trattamenti fitosanitari nella campagna oggetto di controllo.	<p><b>SI:</b> l'azienda ha acquistato e/o detenuto prodotti fitosanitari e/o eseguito <b>direttamente</b> o tramite terzi trattamenti fitosanitari nella campagna oggetto di controllo.</p> <p><b>NO:</b> l'azienda NON ha acquistato e/o detenuto prodotti fitosanitari e/o eseguito direttamente o tramite terzi trattamenti fitosanitari nella campagna oggetto di controllo.</p>
<b>C8IMPA01</b>	Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.	<p><b>SI:</b> presenza del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei PF. La verifica è di tipo amministrativo con le informazioni a disposizione dell'AVEPA. La richiesta del documento in fase di controllo rappresenta un eventuale completamento della verifica ma la sua assenza fisica non costituisce infrazione.</p> <p><b>NO:</b> l'acquisto o l'utilizzo di PF è stato effettuato in assenza del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei PF. <b>(INFRAZIONE!)</b></p> <p><b>NA:</b> l'azienda ha affidato a terzi tutte le operazioni</p>
<b>C8IMPA02</b>	Validità del certificato di abilitazione al momento dell'acquisto o dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari.	<p><b>SI:</b> il certificato è in corso di validità al momento dell'acquisto o dell'utilizzo dei PF.</p> <p><b>NO:</b> il certificato NON è in corso di validità al momento dell'acquisto o dell'utilizzo dei PF. <b>(INFRAZIONE!)</b></p> <p>La fattispecie relativa all'acquisto con certificato scaduto dovrà essere comunicata alla sede centrale con mail, per segnalare il rivenditore all'ULSS in qualità di autorità competente.</p> <p><b>NA:</b> patentino assente</p> <p><b>Vedi nota 1)</b></p>
<b>C8INFA02</b>	In assenza di patentino, l'azienda ha affidato tramite delega a terzi i trattamenti fitosanitari nella campagna oggetto di controllo.	<p><b>SI:</b> l'azienda ha effettuato trattamenti mediante delega a soggetti terzi.</p> <p><b>NO:</b> l'azienda NON ha effettuato trattamenti mediante delega a soggetti terzi.</p>
<b>C8IMPA03</b>	In assenza di patentino, in azienda è presente la delega per l'affidamento a terzi di tutte o parte delle operazioni inerenti la gestione dei prodotti fitosanitari (ritiro, trasporto, stoccaggio, miscelazione, distribuzione, smaltimento dei contenitori vuoti e delle rimanenze).	<p><b>SI:</b> è presente la delega, è completa e conforme a quanto previsto dalla nota regionale prot. 115368 del 23/03/2016.</p> <p><b>NO:</b> la delega NON è presente, oppure NON è conforme o completa, nel caso in cui in azienda NON sia presente il patentino e siano stati utilizzati e/o acquistati prodotti fitosanitari. <b>(INFRAZIONE!)</b></p> <p><b>NA:</b> l'azienda NON ha effettuato trattamenti mediante delega a soggetti terzi.</p>
<b>C8INFA03</b>	Riportare il nome ditta delegata e acquisire foto della delega.	

**Nota 1) Validità del certificato**

“A decorrere dal 26/11/2015 l'utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per sé o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all'acquisto...” (D.lgs n.150/2014)

I prodotti fitosanitari ad uso professionale possono essere venduti per l'impiego diretto, per sé o conto terzi, soltanto a coloro che siano muniti di apposita autorizzazione all'acquisto e all'utilizzo, rilasciata dall'ufficio regionale competente (AVEPA). L'autorizzazione viene rilasciata alle persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ed abbiano ottenuto una valutazione positiva all'esame previsto. La valutazione ha lo scopo di accertare che l'interessato conosce i pericoli connessi alla detenzione, conservazione, manipolazione ed utilizzazione di prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti, le modalità per un corretto uso degli stessi, le relative misure precauzionali da adottare e gli elementi fondamentali per un corretto impiego da un punto di vista sanitario, agricolo ed ambientale.

L'autorizzazione (cd patentino) contiene il nome e cognome, la data e il luogo di nascita e di residenza, la fotografia del richiedente, il n. di autorizzazione, la data di rilascio e la data di fine validità.

L'autorizzazione è valida per 5 anni a partire dalla data di rilascio, ed è rinnovabile a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione ai corsi di aggiornamento previsti.

Riguardo il RINNOVO del certificato, è considerato rispettato l'impegno nel caso di acquisto e utilizzo, rilevati a partire dalla data di conclusione del corso con frequenza minima obbligatoria raggiunta.

A tale scopo è necessario consultare l'applicativo A39 e verificare la presenza dell'attestato.

ESEMPIO di impegno rispettato:

- data attestato su A39: 18 maggio 2023
- data acquisto PF: 01 giugno 2023
- data rinnovo su patentino: 09 giugno 2023

L'incaricato del controllo verificherà l'avvenuta richiesta per il rilascio del certificato entro sei mesi dalla data dell'attestato.

La verifica potrà essere effettuata direttamente sul sito istituzionale dell'AVEPA al link

<http://login.avepa.it/Portalino/PublicPage/portalinopatentinifitosanitari>

**ATTENZIONE:****Proroga validità patentini in scadenza nel 2022**

A seguito della conversione in Legge con modificazioni del Decreto-legge "Milleproroghe" del 29.12.2022 n. 198 sono stati prorogati fino al 30 giugno 2023 i "patentini" (utilizzatori e consulenti) in scadenza nel 2022 (naturale o prorogata).

**Impegno B “Verifica delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari (PAN punto A.3)”**

<b>C8IMPB01</b>	È stato effettuato il controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari presso i centri prova autorizzati.	<b>SI:</b> è stato effettuato il controllo funzionale. <b>NO:</b> NON è stato effettuato il controllo funzionale. <b>(INFRAZIONE!)</b> <b>NA:</b> l'azienda non dispone di irroratrici in quanto affida a terzi la distribuzione dei PF.
<b>C8IMPB02</b>	È stata effettuata la regolazione e taratura delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari da parte dell'azienda.	<b>SI:</b> è stata effettuata regolazione e taratura <b>NO:</b> NON è stata effettuata regolazione e taratura <b>(INFRAZIONE!)</b> <b>NA:</b> l'azienda non dispone di irroratrici in quanto affida a terzi la distribuzione dei PF.

**Impegno C “Stoccaggio dei prodotti fitosanitari (allegato VI PAN punto VI.1)”**

<b>C8IMPC01</b>	Presenza in azienda del sito di stoccaggio dei prodotti fitosanitari.	<b>SI:</b> presenza di un luogo / deposito di PF. <b>NO:</b> assenza di un luogo/ deposito di PF. <b>(INFRAZIONE!)</b> <b>NA:</b> l'azienda non è tenuta a disporre di un sito di stoccaggio. <b>Vedi Nota 2)</b>
<b>C8IMPC02</b>	Sito di stoccaggio dei prodotti fitosanitari conforme alle seguenti disposizioni (previste dall'allegato VI.1 del PAN): 1. presenza di un sufficiente ricambio dell'aria, aperture per l'aerazione protette con apposite griglie al fine di impedire l'entrata di animali; 2. presenza di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari; gli stessi devono essere puliti	<b>SI:</b> presenza di un luogo / deposito di PF che possiede le caratteristiche previste, come riportate. <b>NO:</b> le non conformità riscontrate riguardano esclusivamente i punti individuati <b>(INFRAZIONE!)</b> <b>NA:</b> l'azienda non è tenuta a disporre di un sito di stoccaggio.

	dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto; 3. presenza sulla parete esterna del deposito, dei cartelli di pericolo; 4. presenza sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito, dei numeri di emergenza; 5. presenza del materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto	
<b>C81MPC03</b>	Sito di stoccaggio dei prodotti fitosanitari conforme alle seguenti disposizioni (previste dall'allegato VI.1 del PAN): 6. presenza di sistemi di contenimento nel caso di sversamenti accidentali; 7. deposito collocato al riparo dagli agenti atmosferici e ripiani di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti; 8. prodotti stoccati nei loro contenitori originali; 9. porta del deposito dotata di chiusura di sicurezza esterna e NON è possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture	<b>SI:</b> presenza di un luogo / deposito di PF che possiede le caratteristiche previste, come riportate. <b>NO:</b> le non conformità riscontrate riguardano esclusivamente i punti individuati. <b>(INFRAZIONE!)</b> <b>NA:</b> l'azienda non è tenuta a disporre di un sito di stoccaggio.
<b>C81NFC01</b>	Prodotti fitosanitari presenti nel sito di stoccaggio (nome commerciale)	Annotare l'eventuale presenza di PF all'interno del sito di stoccaggio riportando il nome commerciale. In alternativa può essere fatto riferimento ad un elenco di prodotti conservato nel fascicolo di controllo. Acquisire documentazione fotografica. <b>Vedi Nota 3)</b>

**Nota 2)**

in caso di DELEGA a terzi per la gestione del sito di stoccaggio, collocato nell'azienda del beneficiario sprovvisto del certificato/patentino, la responsabilità del sito stesso è del soggetto delegato, (nota Regione prot. 115368/2016, punto 1.1, 3 e 4).

In tal caso il sito deve essere accessibile unicamente alla persona delegata in possesso del patentino/certificato.

Al controllo dovrà essere richiesta la presenza del delegato.

Possiamo riscontrare le seguenti casistiche

- **servizio fornito dal contoterzista** mediante contratto d'appalto, con acquisto e detenzione del prodotto da parte del terzista che esegue il trattamento. Dovrà essere acquisita copia del contratto di appalto, mentre non è necessaria l'acquisizione delle relative fatture del contoterzista.

- **sito presso contoterzista**, acquisto del prodotto da parte del titolare dell'azienda con delega all'utilizzo e allo stoccaggio al contoterzista in possesso del patentino/certificato. Deve essere verificata la presenza della che prevede anche la gestione del sito di stoccaggio collocato presso il contoterzista delegato.

Qualora sussistano le condizioni temporali e logistiche necessarie, la verifica della presenza e conformità del sito di stoccaggio prosegue presso l'azienda delegata.

**Nota 3) DPI del controllore**

L'esame del sito di stoccaggio dovrà essere effettuato solo previa dotazione degli appositi dispositivi di protezione individuale, forniti dall'Amministrazione.

**Impegno D "Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione (allegato VI PAN punto VI.2)"**

<b>C81MPD01</b>	In caso di captazione di acqua da corpi idrici, il riempimento dell'irroratrice viene effettuato impiegando tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (ad esempio mediante valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua).	<b>SI:</b> il riempimento dell'irroratrice viene effettuato correttamente, l'azienda ha l'attrezzatura idonea per la captazione. <b>NO:</b> il riempimento dell'irroratrice NON viene effettuato correttamente, l'azienda non ha l'attrezzatura idonea per la captazione oppure si è verificata la contaminazione della fonte idrica. <b>(INFRAZIONE!)</b> <b>NA:</b> l'azienda non dispone di irroratrici in quanto affida a terzi la distribuzione dei PF oppure l'acqua impiegata per il riempimento dell'irroratrice NON viene captata da corpi idrici.
-----------------	--	---

<b>C8IMPD02</b>	Le macchine irroratrici impiegate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari sono dotate di strumenti precisi e leggibili per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio.	<b>SI:</b> le irroratrici sono dotate di strumentazione idonea. <b>NO:</b> le irroratrici NON sono dotate di strumentazione idonea. <b>(INFRAZIONE!)</b> <b>NA:</b> l'azienda non dispone di irroratrici in quanto affida a terzi la distribuzione dei PF.
<b>Impegno E “Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari (allegato VI PAN punto VI.3) e loro recupero e/o smaltimento (allegato VI PAN punto VI.6)”</b>		
<b>C8IMPE01</b>	La manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari tal quali viene effettuata in maniera accurata per evitare forme di inquinamento ambientale (imballaggi dei prodotti fitosanitari integri, con le etichette poste sulle confezioni).	<b>SI:</b> gli imballaggi dei PF presenti in azienda sono integri e correttamente etichettati. <b>NO:</b> gli imballaggi dei PF presenti in azienda NON sono integri e/o NON correttamente etichettati. <b>(INFRAZIONE!)</b> <b>NA:</b> l'azienda non detiene PF.
<b>C8IMPE02</b>	Le confezioni contenenti prodotti fitosanitari sono riposte con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, per non generare perdite.	<b>SI:</b> gli imballaggi dei PF presenti in azienda sono correttamente conservati, in maniera da non generare perdite. <b>NO:</b> gli imballaggi dei PF presenti in azienda NON sono correttamente conservati e sono presenti perdite di prodotto. <b>(INFRAZIONE!)</b> <b>NA:</b> l'azienda non detiene PF.
<b>C8IMPE03</b>	Gli <b>imballaggi vuoti</b> di prodotti fitosanitari (rifiuti) sono depositati in contenitori idonei destinati esclusivamente a tale uso e ben identificabili e/o sono collocati in un'area separata, appositamente dedicata (all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli) e/o vengono smaltiti secondo le normative vigenti e le istruzioni riportate in etichetta e nella scheda di sicurezza.	<b>SI:</b> gli imballaggi vuoti dei PF presenti in azienda sono correttamente conservati e vengono smaltiti secondo la normativa. <b>NO:</b> gli imballaggi vuoti dei PF presenti in azienda NON sono correttamente conservati e/o e NON vengono smaltiti secondo la normativa. <b>(INFRAZIONE!)</b> <b>NA:</b> l'azienda non detiene PF.
<b>C8IMPE04</b>	I prodotti fitosanitari <b>revocati o scaduti</b> , integri inutilizzati o parzialmente utilizzati non più distribuibili sulle coltivazioni in atto, sono conservati temporaneamente all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari in un'area apposita e ben identificata e/o smaltiti secondo le prescrizioni di cui alla parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.	<b>SI:</b> i PF revocati o scaduti presenti in azienda sono correttamente conservati e vengono smaltiti secondo la normativa. <b>NO:</b> i PF revocati o scaduti presenti in azienda NON sono correttamente conservati e/o e NON vengono smaltiti secondo la normativa. <b>(INFRAZIONE!)</b> <b>NA:</b> l'azienda non detiene PF.
<b>Impegno F “Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua nell'irroratrice al termine del trattamento (allegato VI PAN punto VI.4)”</b>		
<b>C8IMPF01</b>	La quantità di miscela residua al termine del trattamento viene minimizzata attraverso il calcolo del volume di miscela necessaria e la corretta regolazione dell'attrezzatura di distribuzione.	<b>SI:</b> l'azienda effettua il calcolo della miscela residua e l'attrezzatura viene regolata correttamente per minimizzare l'impiego del PF. <b>NO:</b> l'azienda NON effettua alcun calcolo della miscela residua e/o l'attrezzatura NON viene regolata correttamente per minimizzare l'impiego del PF. <b>(INFRAZIONE!)</b> <b>NA:</b> l'azienda affida a terzi la distribuzione dei PF.
<b>Impegno G “Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione (allegato VI PAN punto VI.5)”</b>		
<b>C8IMPG01</b>	Viene effettuata la pulizia esterna dell'irroratrice e delle parti interne (serbatoio, circuito idraulico, ecc.) e una gestione adeguata delle acque di risulta dall'operazione di lavaggio.	<b>SI:</b> le irroratrici sono adeguatamente pulite e l'acqua di risulta viene correttamente gestita. <b>NO:</b> le irroratrici NON sono adeguatamente pulite e l'acqua di risulta NON viene correttamente gestita. <b>(INFRAZIONE!)</b> <b>NA:</b> l'azienda non dispone di irroratrici in quanto affida a terzi la distribuzione dei PF.

<b>C8IMPG02</b>	L'area per il lavaggio dell'irroratrice è impermeabile ed attrezzata per raccogliere le acque contaminate da conferite per il successivo smaltimento.	<b>SI:</b> il lavaggio delle irroratrici avviene in luogo idoneo. <b>NO:</b> il lavaggio delle irroratrici NON avviene in luogo idoneo. <b>(INFRAZIONE!)</b> <b>NA:</b> l'azienda non dispone di irroratrici in quanto affida a terzi la distribuzione dei PF.
-----------------	---	--

BCAA1	<p><b>Mantenimento dei prati permanenti</b></p> <p><i>Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5 % rispetto all'anno di riferimento.</i></p>
-------	--


APPLICABILITA'	<p>La norma è applicabile da fascicolo in presenza di codici colturali afferenti alla categoria prati permanenti/foraggiere (escluse le colture a rotazione). Eventuali disallineamenti del catalogo potrebbero fornire l'informazione errata dell'applicabilità. In tal caso il controllo potrà essere chiuso selezionando la voce "Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici a prato permanente (PP) o superfici presenti negli elenchi delle Pratiche Locali Tradizionali.</p>
----------------	---

**Impegno A "Mantenimento dei prati permanenti"**

B11NFA01	<p>Le superfici aziendali a prato permanente (PP) o presenti negli elenchi delle Pratiche Locali Tradizionali (PLT) rilevate durante il controllo in loco corrispondono con quanto dichiarato nel Piano di Coltivazione Grafico.</p>	<p><b>SI:</b> dalla verifica in campo si accerta che le superfici a PP corrispondono a quanto riportato nel PCG, in particolare alle superfici ricadenti nel catalogo <b>RGPP2023</b>. <b>NO:</b> dalla verifica in campo è emerso che alcune/tutte le superfici a PP non corrispondono a quanto riportato nel PCG (riportare i dettagli nel campo note) <b>Vedi Nota 1)</b></p>
B11MPA01	<p>Per le superfici aziendali a prato permanente (PP) o presenti negli elenchi delle Pratiche Locali Tradizionali (PLT) convertite ad altro uso è presente l'Autorizzazione da Agea Coordinamento.</p>	<p><b>SI:</b> le superfici a PP convertite ad altro uso sono state autorizzate da Agea. <b>NO:</b> le superfici a PP convertite ad altro uso NON sono state autorizzate da Agea (<b>INFRAZIONE!</b>) <b>NA:</b> non sono state convertite ad altro uso le superficie aziendali a PP oppure il controllo verrà effettuato a fine campagna <b>Vedi Nota 2)</b></p>
B1DIMA01	<p>Superficie oggetto di infrazione (ha)</p>	<p>riportare la superficie in infrazione</p>

**Nota 1) Layer Prati Permanenti (RGPP2023)**

In consistenza è possibile verificare se le superfici in conduzione ricadono dentro il Registro de Prati Permanenti selezionando il catalogo "RPPG2023"



**Nota 2)**

La BCAA1, come formulata nella nuova PAC, è un nuovo ingresso nella condizionalità ma derivante dal “vecchio” greening; infatti, il mantenimento dei prati permanenti era, nella precedente PAC, una delle tre pratiche del greening come definite dall’art. 43 del reg. (UE) 1307/2013.

Rispetto al precedente sistema vengono previsti, nel PSP, il registro ordinario contenente le conversioni autorizzate dei PP e il registro prioritario contenente le conversioni non autorizzate.

Dopo aver definito un tasso di riferimento delle superfici a PP rispetto alla superficie agricola totale, calcolato sulla base dei dati 2018, l’impegno della BCAA 1 consiste nella verifica, a livello nazionale, che il tasso calcolato annualmente non diminuisca di oltre il 5% rispetto al “rapporto di riferimento”. Tuttavia, qualora tale limite fosse superato, se la superficie a PP in quel determinato anno è mantenuta, in termini assoluti, entro lo 0,5 % di diminuzione rispetto alla superficie a PP calcolata per l’anno di riferimento (2018), l’obbligo si considera rispettato.

Nel caso in cui i livelli così come sono definiti a livello nazionale siano superati, le aziende potranno essere chiamate a ripristinare le superfici convertite.

Lo Stato italiano, al fine di limitare i rischi di avere una diminuzione annuale superiore alle soglie fissate dalla normativa UE, ha definito una soglia di allerta in termini di riduzione del rapporto pari al 3,5%, al verificarsi del quale si attiveranno specifiche procedure meglio dettagliate nei paragrafi successivi.

**La verifica verrà effettuata dalla Sede Centrale.**

Durante il controllo il loco dovrà essere unicamente accertato che le superfici presenti nel Piano Colturale Grafico sono a PP e che non siano state oggetto di conversione ad altri usi. Nel caso in cui le superfici dichiarate a PP non siano più presenti in campo, andrà verificato che l’azienda abbia presentato l’Autorizzazione ad Agea.

**“CONVERSIONE IN SUPERFICI NON AGRICOLE”:** la conversione dei prati permanenti in superficie non agricola, come imboschimento, edifici, infrastrutture (strade, ferrovie), ex prati permanenti che non rispecchiano più la definizione dell’art. 4 (1) (h) del reg. (UE) 1307/2013 e non sono più ammissibili a causa della crescita della vegetazione spontanea (terreni abbandonati), etc.

**BCAA2****Protezione di zone umide e torbiere****APPLICABILITA'**

La norma è applicabile da fascicolo in presenza di superfici agricole definite come zone umide e torbiere ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone Ramsar). Eventuali disallineamenti del catalogo potrebbero fornire l'informazione errata dell'applicabilità. In tal caso il controllo potrà essere chiuso selezionando la voce "Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici ricadenti nelle zone Ramsar del territorio regionale".

**Impegno A: "Divieto di eseguire lavorazioni profonde in zone RAMSAR"**

<b>B2IMPA01</b>	Rispetto del divieto di eseguire lavorazioni profonde all'interno delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone RAMSAR).	<b>SI:</b> le superfici ricadenti in zone Ramsar NON sono state oggetto di lavorazioni profonde. <b>NO:</b> le superfici ricadenti in zone Ramsar sono state oggetto di lavorazioni profonde. <b>(INFRAZIONE!)</b>
<b>B2DIMA01</b>	Superficie oggetto di infrazione (ha):	riportare la superficie in infrazione

**Impegno B: "Divieto di conversione ad altri usi"**

<b>B2IMPB01</b>	Rispetto del divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere all'interno delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone RAMSAR).	<b>SI:</b> le zone umide e torbiere ricadenti in zone Ramsar NON sono state convertite ad altri usi. <b>NO:</b> le zone umide e torbiere in zone Ramsar sono state convertite ad altri usi. <b>(INFRAZIONE!)</b>
<b>B2DIMB01</b>	Superficie oggetto di infrazione (ha):	riportare la superficie in infrazione

Ai fini della protezione dei suoli particolarmente ricchi di carbonio, la norma stabilisce il divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere, attuato con il divieto ad eseguire lavorazioni profonde in modo tale da evitare il drenaggio delle acque, all'interno delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone RAMSAR) e censite all'interno del Sistema di identificazione delle parcelle agricole di AGEA (SIPA).

Le zone Ramsar del territorio della Regione Veneto cui si applica la presente BCAA2, così come individuate a livello nazionale, sono le seguenti:

- Vinchetto di Cellarda: (Data di designazione: 14/12/1976; Decreto Istitutivo: DM 16.1.1978);
- Laguna di Venezia: Valle Averno: (Data di designazione: 11/04/1989; Decreto Istitutivo: DM 10.2.1989);
- Palude del Busatello: (Data di designazione: 3/10/2017; Decreto Istitutivo: DM 30.9.2008);
- Palude del Brusà-Le Vallette: (Data di designazione: 27/09/2010; Decreto Istitutivo: 24 aprile 2009).

L'azienda potrebbe avere la norma applicabile da fascicolo in presenza di terreni ricadenti in zone Ramsar fuori regione. In questi casi vedasi quanto riportato al capitolo 3.3 Aziende con superfici "fuori regione".

<b>BCAA3</b>	<b>Divieto di bruciatura delle stoppie, se non per motivi di salute delle piante</b>
--------------	--

<b>APPLICABILITA'</b>	La norma è applicabile da fascicolo in presenza di superfici a seminativo. Eventuali disallineamenti del catalogo potrebbero fornire l'informazione errata dell'applicabilità. In tal caso il controllo potrà essere chiuso selezionando la voce "Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici a seminativo".
-----------------------	--

Impegno "Divieto di bruciatura delle stoppie"		
<b>B3IMPA01</b>	Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno vernini e delle paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie.	<p><b>SI:</b> è stato rispettato il divieto di bruciare le stoppie, le paglie e i residui colturali lasciati in campo successivamente alla raccolta, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.</p> <p><b>NO:</b> NON è stato rispettato il divieto di bruciare le stoppie, le paglie e i residui colturali lasciati in campo successivamente alla raccolta, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati. <b>(INFRAZIONE!)</b></p> <p><b>NA:</b> effettuata bruciatura delle stoppie in presenza delle condizioni di deroga (<b>vedi Nota 1</b>) oppure in ragione della situazione rilevata al momento del controllo, l'impegno NON è controllabile (descrivere nel campo note)</p>
<b>B3DIMA01</b>	Superficie oggetto di infrazione (ha):	riportare la superficie in infrazione
<p><b>Nota 1) Deroghe</b></p> <p>La bruciatura delle stoppie e delle paglie di riso è ammessa solo in alcuni casi specifici, emergenziali, circostanziati e autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di Gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).</p> <p>È fatto salvo anche quanto approvato nel "nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" – DGR n. 836 del 6.6.2017 - che prevede all'articolo 2 – Impegni delle Regioni del Bacino Padano, di adottare provvedimenti di sospensione, differimento o divieto della combustione all'aperto del materiale vegetale, di cui all'articolo 182 comma 6-bis del decreto legislativo n. 152/2006 in tutti i casi previsti da tale articolo nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene.</p>		

**BCAA4****Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua****APPLICABILITA'**

La norma è sempre applicabile da fascicolo.  
 Il controllo può NON essere effettuato in due casi (selezionare la voce corrispondente nel campo "Applicabilità BCAA4" della Relazione di Controllo":

- Assenza di corpi idrici e di corsi d'acqua su tutta la superficie aziendale;
- Tutta la superficie oggetto di impegno ricade nelle condizioni di deroga (risaie, corsi d'acqua effimeri ed episodici) oppure i corpi idrici/corsi d'acqua sono dotati di argini rialzati.

**Impegno A "Fertilizzazione"**

<b>B4INFA01</b>	Impegno rispettato. Tutte le superfici adiacenti ai corsi d'acqua/corpi idrici aziendali sono interessate da colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica e/o viene effettuata fertirrigazione con micro-portata di erogazione.	<b>SI:</b> tutte le superfici aziendali adiacenti ai corsi d'acqua/corpi idrici sono interessate da colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica e/o viene effettuata fertirrigazione con micro-portata di erogazione. <b>NO:</b> le superfici aziendali adiacenti ai corsi d'acqua/corpi idrici aziendali NON sono interessate da colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica e/o viene effettuata fertirrigazione con micro-portata di erogazione.
<b>B4IMPA01</b>	Rispetto del divieto di <b>fertilizzazione inorganica</b> sulla fascia tampone.	<b>SI:</b> dal controllo in campo, non si è riscontrato l'utilizzo di concimi inorganici sulle superfici adiacenti ai corsi d'acqua e corpi idrici per una fascia tampone di larghezza pari a 5 metri dal ciglio di sponda. <b>NO:</b> l'azienda NON rispetta il divieto di fertilizzazione inorganica (chimica) sui corsi d'acqua e sui corpi idrici, come verificabile al momento del controllo sulla fascia tampone. <b>(INFRAZIONE!)</b> <b>NA:</b> dal confronto con la realtà aziendale, NON è controllabile il divieto di fertilizzazione inorganica (chimica). Ad esempio: coltura in campo, impossibilità di raggiungere l'appezzamento, ecc., oppure l'azienda non effettua concimazioni con concime inorganico. DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE
<b>B4DIMA01</b>	Lunghezza del tratto in infrazione (m):	riportare la lunghezza del tratto in infrazione
<b>B4IMPA02</b>	Rispetto del divieto di <b>fertilizzazione organica</b> sulla fascia tampone.	<b>SI:</b> dal controllo in campo, non si è riscontrato l'utilizzo di effluenti zootecnici/digestati (letami e materiali ad essi assimilati, liquami e materiali ad essi assimilati, ammendanti organici), sulle superfici adiacenti ai corsi d'acqua e corpi idrici per una fascia tampone di larghezza pari a 5 metri dal ciglio di sponda. <b>NO:</b> l'azienda NON rispetta il divieto di utilizzazione di effluenti zootecnici/digestati (letami e materiali ad essi assimilati, liquami e materiali ad essi assimilati, ammendanti organici), verificabile al momento del controllo sui corsi d'acqua e sui corpi idrici per una fascia tampone di 5 metri dal ciglio di sponda. <b>(INFRAZIONE!)</b> <b>NA:</b> dal confronto con la realtà aziendale, NON è controllabile il divieto di utilizzazione di effluenti zootecnici/digestati (letami e materiali ad essi assimilati, liquami e materiali ad essi assimilati, ammendanti organici). Ad esempio: coltura in campo, impossibilità di raggiungere l'appezzamento, ecc., oppure l'azienda non effettua concimazioni con concime organico. DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE

<b>B4DIMA02</b>	Lunghezza del tratto in infrazione (m):	riportare la lunghezza del tratto in infrazione
<b>Impegno B "Distribuzione prodotti fitosanitari"</b>		
<b>B4INF01</b>	Impegno rispettato. Su tutte le superfici aziendali adiacenti ai corsi d'acqua/corpi idrici vengono effettuati trattamenti con prodotti fitosanitari mediante dispositivi per l'irrorazione in grado di limitare la deriva (fatta salva l'osservanza delle prescrizioni eventualmente presenti nell'etichetta dei prodotti) e/o tutte le superfici sono interessate da colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica.	<p><b>SI:</b> tutte le superfici aziendali adiacenti ai corsi d'acqua/corpi idrici sono interessate da colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica e/o vengono effettuati trattamenti con prodotti fitosanitari mediante dispositivi per l'irrorazione in grado di limitare la deriva.</p> <p><b>NO:</b> l'azienda NON rientra tra le situazioni sopracitate.</p> <p><b>NA:</b> dal confronto con la realtà aziendale, NON è controllabile il divieto di utilizzo di PF. Ad esempio: coltura in campo, impossibilità di raggiungere l'appezzamento, ecc., oppure l'azienda non effettua trattamenti fitosanitari.</p> <p>DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE</p>
<b>B4IMPB02</b>	Rispetto del divieto di <b>distribuzione di prodotti fitosanitari</b> sulla fascia tampone.	<p><b>SI:</b> dal controllo in campo, non si è riscontrato l'utilizzo di PF sulle superfici adiacenti ai corsi d'acqua e corpi idrici per una fascia tampone di larghezza pari a 5 metri dal ciglio di sponda.</p> <p><b>NO:</b> l'azienda NON rispetta il divieto di impiego di PF sui corsi d'acqua e sui corpi idrici, come verificabile al momento del controllo sulla fascia tampone a partire dal ciglio di sponda.</p> <p><b>(INFRAZIONE!)</b></p> <p><b>NA:</b> dal confronto con la realtà aziendale, NON è controllabile il divieto di utilizzo di PF. Ad esempio: coltura in campo, impossibilità di raggiungere l'appezzamento, ecc., oppure l'azienda non effettua trattamenti fitosanitari.</p> <p>DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE</p>
<b>B4DIMB01</b>	Lunghezza del tratto in infrazione (m):	riportare la lunghezza del tratto in infrazione
<b>Impegno C "Costituzione/non eliminazione della fascia inerbita di 5 metri da corpo idrico"</b>		
<b>B4INFC01</b>	Impegno derogato. I corpi idrici aziendali sono adiacenti a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane;</li> <li>- oliveti stabilmente inerbiti;</li> <li>- terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare, ivi inclusi i prati avvicendati e le colture permanenti stabilmente inerbite;</li> <li>- superfici a prato permanente.</li> </ul>	<p><b>SI:</b> tutte le superfici aziendali adiacenti ai corpi idrici sono interessate da seminativo (solo zone montane); oliveti stabilmente inerbiti; terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare, ivi inclusi i prati avvicendati e le colture permanenti stabilmente inerbite; prato permanente.</p> <p><b>NO:</b> le superfici aziendali adiacenti ai corpi NON sono interessate da seminativo (solo zone montane); oliveti stabilmente inerbiti; terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare, ivi inclusi i prati avvicendati e le colture permanenti stabilmente inerbite; prato permanente.</p> <p><b>Vedi Nota 1).</b></p>
<b>B4IMPC01</b>	Presenza della fascia inerbita sul corpo idrico.	<p><b>SI:</b> l'azienda presenta la fascia inerbita lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, ove prevista, per una larghezza di 5 metri a partire dal ciglio di sponda. L'informazione è presente nel report INFO AGGIUNTIVE, colonna "CORPI IDRICI".</p> <p><b>NO:</b> l'azienda NON presenta la fascia inerbita lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, ove prevista per una larghezza di 5 metri dal ciglio di sponda. L'informazione è presente nel report INFO AGGIUNTIVE, colonna "CORPI IDRICI". <b>(INFRAZIONE!)</b></p> <p><b>NA:</b> dal confronto con la realtà aziendale, NON è controllabile la presenza/realizzazione della fascia inerbita (esempi: coltura in campo, impossibilità di raggiungere l'appezzamento, ecc.).</p> <p>DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE</p>

<b>B4DIMC01</b>	Lunghezza del tratto in infrazione (m):	riportare la lunghezza del tratto in infrazione
<b>B4IMPC02</b>	Conformità della fascia inerbita alle condizioni previste (larghezza minima, divieto di lavorazione e di eliminazione del cotico erboso).	<p><b>SI:</b> l'azienda rispetta le caratteristiche previste per la fascia inerbita, ove prevista, lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. L'informazione è presente nel report INFO AGGIUNTIVE, colonna "CORPI IDRICI".</p> <p><b>NO:</b> l'azienda NON rispetta le caratteristiche previste per la fascia inerbita ove prevista, lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. <b>(INFRAZIONE!)</b></p> <p><b>NA:</b> dal confronto con la realtà aziendale, NON è controllabile la caratteristica prevista per la fascia inerbita (esempi: coltura in campo, impossibilità di raggiungere l'appezzamento, ecc.).</p> <p>DETTAGLIARE MOTIVAZIONE NEL CAMPO NOTE</p>
<b>B4DIMC02</b>	Lunghezza del tratto in infrazione (m):	riportare la lunghezza del tratto in infrazione
<p><b>Nota 1)</b>                  La fascia inerbita, spontanea o seminata, può ricomprendere anche specie arboree o arbustive.                  Gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore della norma (1° gennaio 2012) e ricompresi in una fascia inerbita, sono considerati parte integrante della fascia stessa e l'impegno si considera assolto.</p>		

**BCAA5** **Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza**

**APPLICABILITA'** La norma è applicabile da fascicolo in presenza di superfici agricole ricadenti su terreni con pendenza media superiore al 10% (informazione presente a fascicolo in scheda Calcoli per la media aziendale oppure in consistenza-dettaglio per singolo mappale).  
Eventuali disallineamenti del catalogo potrebbero fornire l'informazione errata dell'applicabilità. In tal caso il controllo potrà essere chiuso selezionando la voce "Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici con pendenza media superiore al 10%".

**Impegno A "Realizzazione solchi acquai/fasce inerbite o lavorazioni secondo le curve di livello" (ex BCAA5)**

<b>B5INFA01</b>	Impegno rispettato. Tutte le superfici aziendali con pendenza media superiore al 10%: - NON sono a seminativo oppure; - sono investite con prati avvicendati o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria oppure; - sono interessate dalla presenza di sistemazioni idraulico-agrarie.	<b>SI:</b> le superfici aziendali con pendenza media superiore al 10% ricadono in almeno una delle situazioni descritte e pertanto l'impegno si intende già rispettato (in tal caso NON è necessario procedere oltre con la compilazione della sezione relativa all'impegno a). <b>NO:</b> le superfici aziendali con pendenza media superiore al 10% NON ricadono in nessuna delle situazioni descritte. Bisogna dunque verificare il rispetto dell'impegno a).
<b>B5IMPA01</b>	Rispetto dell'obbligo di esecuzione di solchi acquai temporanei e/o fasce inerbite e/o lavorazioni secondo curve di livello.	<b>SI:</b> sono stati eseguiti gli interventi previsti (solchi acquai / fasce inerbite / lavorazioni secondo curve di livello). <b>NO:</b> NON sono stati eseguiti gli interventi previsti (solchi acquai / fasce inerbite / lavorazioni secondo curve di livello). <b>(INFRAZIONE!)</b> <b>Vedi nota 1)</b>
<b>B5DIMA01</b>	Superficie oggetto di infrazione (ha):	riportare la superficie in infrazione

**Nota 1)**  
Al fine di ridurre al minimo la perdita di suolo e l'impoverimento dello stesso a causa dell'erosione, **in presenza di terreni a seminativo con una pendenza media superiore al 10%**, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, si applica il seguente impegno a):  
La realizzazione, **ove praticabile**, di **solchi acquai temporanei**, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti.  
**In alternativa**, è prescritta la **lavorazione secondo le curve di livello** (ad esempio, contour tillage o girapoggio), unitamente al divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.  
Laddove, a causa della pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai o delle lavorazioni, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, è necessario realizzare **fasce inerbite** ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, larghe non meno di 5 m e distanti tra loro non più di 60 m, e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.  
In alternativa alle fasce inerbite è possibile adottare soluzioni diverse, finalizzate a proteggere il suolo dall'erosione, quando si opera oltre il limite della meccanizzazione.  
Si intende per **"sistemazioni idraulico-agrarie"**, l'insieme delle opere e degli interventi tecnici stabili che mirano ad assicurare la regimazione delle acque presenti in eccesso nei terreni agrari.

Il dato della pendenza media è riportato nel fascicolo aziendale.

MANODOPERA	VALORE CLS BOVINI	33366,00	EURO
ATTIVITA UDE			
<b>CALCOLI</b>	<b>Calcolo: PENDENZA E QUOTA MEDIA</b>	Tipo: STANDARD	
ATTI	Risultato	Valore	
ANOMALIE	PENDENZA MEDIA AZIENDALE	23,93	%
VALIDAZIONE	QUOTA MEDIA AZIENDALE	1430,78	Metri
PROCESSI DI EXPORT			

Il dato della pendenza per singolo mappale in consistenza-dettaglio.

Codice Sezione **MALCESINE (VR) [023045 - E848]**  
Foglio **6** Part. **121** ID Part. **1171842**

GIS Unarb U.I.U. Cond. Utilizzi Dich. Anomalie Aggregati

NO INFO NO WARNING NESSUNA ANOMALIA

Apri visualizzazione tridimensionale

**Dati particella**

	Pz.	Cat.	Stato Cens.	Stato Gis	Sup. Porz. (Mq)	Sup. Gis (Mq)	Sup. Un. Arb. (Mq)	Alt. Media m	Pend. Media (%)	Dir. Media
			C	GIS	270	263		302	28%	0
<b>Tipo: AGRICOLA</b>						<b>263</b>				

**Impegno B "Divieto di effettuare livellamenti non autorizzati" (ex BCAA5)**

<b>B5IMPB01</b>	Rispetto del divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.	<b>SI:</b> sono stati eseguiti livellamenti autorizzati (acquisire copia dell'autorizzazione). <b>NO:</b> sono stati eseguiti livellamenti NON autorizzati. <b>(INFRAZIONE!)</b>
<b>B5DIMB01</b>	Superficie oggetto di infrazione (ha):	riportare la superficie in infrazione

**Impegno C "Divieto di lavorazioni e affinamento" (impegno nuovo)**

<b>B5INFC01</b>	Impegno rispettato. Tutte le superfici aziendali con pendenza media superiore al 10%: - sono investite con prati permanenti o avvicendati oppure; - sono impegnate con colture erbacee dal 1° dicembre al 31 gennaio oppure; - sono interessate dalla presenza di sistemazioni idraulico-agrarie oppure; - sono interessate dalla presenza di protezioni artificiali.	<b>SI:</b> le superfici aziendali con pendenza media superiore al 10% ricadono in almeno una delle situazioni descritte e pertanto l'impegno si intende già rispettato (in tal caso NON è necessario procedere oltre con la compilazione della sezione relativa all'impegno a). <b>NO:</b> le superfici aziendali con pendenza media superiore al 10% NON ricadono in nessuna delle situazioni descritte. Bisogna dunque verificare il rispetto dell'impegno c).
<b>B5IMPC01</b>	Rispetto del divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura dal 1° dicembre al 31 gennaio.	<b>SI:</b> NON sono state eseguite lavorazioni di affinamento e sminuzzamento nel periodo di divieto. <b>NO:</b> sono state eseguite lavorazioni di affinamento e sminuzzamento nel periodo di divieto <b>(INFRAZIONE!)</b> <b>NA:</b> le lavorazioni sono state eseguite ai fini della preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine oppure per i livellamenti ordinari per la messa a coltura oppure per la sistemazione dei terreni a risaia (deroghe), oppure l'impegno non è controllabile (descrivere nel campo note). <b>Vedi nota 2)</b>
<b>B5DIMC01</b>	Superficie oggetto di infrazione (ha):	riportare la superficie in infrazione

**Nota 2)**  
Al fine di prevenire il rischio di erosione sul territorio regionale, **in presenza di terreni con una pendenza media superiore al 10%**, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di protezioni artificiali (serre, tunnel, ecc.), è individuato l'intervallo temporale in cui collocare il periodo di 60 giorni consecutivi di obbligo dal 1° dicembre al 31 gennaio, in concomitanza con il divieto continuativo invernale di spandimento degli effluenti di allevamento previsto dalla DGR n. 813/2021.

Il dato della pendenza media è riportato nel fascicolo aziendale.

MANODOPERA	VALORE CLS BOVINI	33366,00	EURO
ATTIVITA UDE			
CALCOLI	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Calcolo: PENDENZA E QUOTA MEDIA	Tipo: STANDARD
ATTI	Risultato	Valore	
ANOMALIE	PENDENZA MEDIA AZIENDALE	23,93	%
VALIDAZIONE	QUOTA MEDIA AZIENDALE	1430,78	Metri
PROCESSI DI EXPORT			

Il dato della pendenza per singolo mappale in consistenza-dettaglio.

Codice Sezione **MALCESINE (VR) [023045 - E848]**  
Foglio **6** Part. **121** ID Part. **1171842**

GIS Unarb U.I.U. Cond. Utilizzi Dich. Anomalie Aggregati

NO INFO NO WARNING NESSUNA ANOMALIA

Apri visualizzazione tridimensionale

**Dati particella**

	Pz.	Cat.	Stato Cens.	Stato Gis	Sup. Porz. (Mq)	Sup. Gis (Mq)	Sup. Un. Arb. (Mq)	Alt. Media m	Pend. Media (%)	Dir. Media
					270	263		302	28%	0
<b>Tipo: AGRICOLA</b>						<b>263</b>				

**BCAA6****Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili****APPLICABILITA'**

La norma è applicabile da fascicolo in presenza di tutte le superfici agricole a seminativo e colture permanenti (frutteti e vigneti).  
 Eventuali disallineamenti del catalogo potrebbero fornire l'informazione errata dell'applicabilità. In tal caso il controllo potrà essere chiuso selezionando la voce "Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici agricole a seminativo e colture permanenti (frutteti e vigneti)".

**Impegno A "Copertura minima del suolo" (Ex BCAA4)**

<b>B6IMPA01</b>	Rispetto del mantenimento della copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, oppure del rilascio in campo dei residui della coltura precedente, per 60 giorni consecutivi tra il 15 settembre e il 15 maggio.	<b>SI:</b> è stato rispettato l'impegno di copertura del suolo per 60 gg consecutivi tra il 15/09 e il 15/05. <b>NO:</b> Non è stato rispettato l'impegno di copertura del suolo per 60 gg consecutivi tra il 15/09 e il 15/05. <b>(INFRAZIONE!)</b> <b>Vedi Nota 1)</b> <b>NA:</b> ricorrono le situazioni di deroga ( <b>vedi Nota 2</b> ) oppure l'impegno NON è controllabile (descrivere nel campo note).
<b>B6DIMA01</b>	Superficie oggetto di infrazione (ha):	riportare la superficie in infrazione

**Nota 1) Inerbimento spontaneo**

Per inerbimento spontaneo si intende l'assenza di lavorazioni che compromettano la copertura vegetale del terreno agricolo per il periodo definito. In funzione dell'andamento climatico ordinario, il grado di copertura vegetale di cui alla presente Norma può presentarsi anche non continuo e non omogeneo.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale del terreno o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).

**Nota 2) Deroghe**

Sono ammesse le seguenti deroghe al rispetto dell'intervallo minimo di copertura:

- casì di condizioni climatiche anomale, dichiarate dalle Autorità competenti, che impediscano la possibilità di semina e/o lavorazioni del terreno;
- presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti (valgono le condizioni descritte nella BCAA 3);

La deroga al rispetto dell'intervallo minimo di copertura ricorre, altresì, nei seguenti casi:

- per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi che prevedano la necessità di mantenere il terreno nudo all'interno del periodo di impegno. Tale necessità deve essere certificata dall'Ente competente a livello territoriale;
- nel caso di semina di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
- nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario. La funzionalità deve essere certificata dal progetto di esecuzione del progetto di miglioramento, approvato dall'autorità competente;
- a partire dal 1° marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, secondo quanto stabilito dalle Regioni e Province autonome. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno di detta annata agraria;
- nel caso di colture sommerse, come il riso. Nelle camere di risaia l'erosione, infatti, è molto limitata dagli argini rilevati, la pendenza del terreno è nulla, le limitatissime quantità di terra e sostanza organica che dovessero comunque passare dalle "aperture" degli argini, sono recuperate dall'agricoltore durante la manutenzione dei canali adacquatori e colatori e re-inserite nella camera di risaia. Inoltre, l'interramento dei residui in autunno (invece di lasciarli in superficie), in condizioni del terreno adeguate alle lavorazioni, ne accelera la degradazione, riducendo la metanogenesi nella successiva campagna con la risaia sommersa. I residui colturali rappresentano, infatti, l'unica fonte di carbonio per il suolo in risicoltura e sono, pertanto, da valorizzare con operazioni di interrimento nelle migliori condizioni pedologiche.

<b>BCAA7</b>	<b>Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse</b>
--------------	--

<b>APPLICABILITA'</b>	<p>La norma è applicabile da fascicolo in presenza di superfici agricole a seminativo. Per la campagna 2023 l'impegno è applicabile solo per le aziende che richiedono premi per regimi ecologici (Ecoschemi all'art. 31 del reg. (UE) 2021/2115) e impegni agro-climatico-ambientali (SRA all'art. 70 del reg. (UE) 2021/2115) rispetto ai quali la norma in questione risulti pertinente.</p> <p>Nel caso in cui l'azienda a controllo non rientri in tale casistica, il controllo potrà essere chiuso selezionando la voce "Controllo effettuato e chiuso: azienda che NON richiede premi per regimi ecologici (Ecoschemi all'art. 31 del reg. (UE) 2021/2115) e impegni agro-climatico-ambientali (SRA all'art. 70 del reg. (UE) 2021/2115) rispetto ai quali la norma in questione risulti pertinente".</p>
-----------------------	--

<b>Impegno A "Rotazione delle colture nei seminativi"</b>
---

<b>B7INF01</b>	Le superfici aziendali rilevate durante il controllo in loco corrispondono con quanto dichiarato nel Piano di Coltivazione Grafico.	<p><b>SI:</b> durante il controllo il loco è stata riscontrata corrispondenza tra le colture in campo e quanto riportato nel PCG (<u>la verifica riguarda solo le superfici oggetto di regimi ecologici (Ecoschemi) e/o impegni agro-climatico-ambientali</u>).</p> <p><b>NO:</b> durante il controllo il loco sono state riscontrate delle incongruenze tra le colture in campo e quanto riportato nel PCG (dettagliare nel campo note).</p>
<b>B7IMPA01</b>	Rispetto dell'obbligo di effettuare la rotazione delle colture (cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella).	<p><b>SI:</b> è rispettato l'obbligo di effettuare la rotazione delle colture con cambio di coltura (genere botanico).</p> <p><b>NO:</b> NON è rispettato l'obbligo di effettuare la rotazione delle colture con cambio di coltura (genere botanico). <b>(INFRAZIONE!)</b></p> <p><b>NC:</b> impegno non controllabile al momento del controllo e la verifica verrà effettuata con compilazione della RCIII entro il 31/12/2023.</p> <p><b>Nota 1)</b></p>
<b>B7DIMA01</b>	Superficie oggetto di infrazione (ha):	riportare la superficie in infrazione

**Nota 1)**

Al fine di salvaguardare il potenziale produttivo del suolo, che deriva dalla sua struttura fisica, fertilità chimica e attività biologica, ottenendo un beneficio in termini di produttività della coltura, grazie anche al contrasto ai parassiti e malattie specializzati, occorre prevedere una rotazione che consista in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo). Tale cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali in quanto di medesimo genere botanico: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le colture secondarie, purché adeguatamente gestite, cioè, portate a completamento del ciclo produttivo e che coprano una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali. Questo si concretizza nella scelta di colture secondarie caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, anche breve, che in ogni caso assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni.

Per quanto riguarda le parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come definite nel Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del PSN PAC 2023-2027 per il Veneto, sulle quali le colture sono praticate con modalità estensive, con poca possibilità di diversificazione culturale entro l'anno data l'esiguità delle superfici ed una durata breve delle condizioni climatiche per coltivare tale da non consentire successioni culturali complesse, una data coltura può essere ripetuta per tre anni consecutivi se è garantita almeno una delle seguenti condizioni: ▪ che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalare a coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo; ▪ oppure, ogni anno, l'agricoltore deve garantire un cambio di coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi in maniera tale da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto alle colture principali. Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale.

<b>BCAA8</b>	<p><b>A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi</b></p> <p><b>B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio</b></p> <p><b>C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli</b></p>
--------------	--

<b>APPLICABILITA'</b>	<p>La norma è sempre applicabile da fascicolo.</p> <p>L'impegno a) si applica nel 2023 solo ai beneficiari che richiedono a premio regimi ecologici (Ecoschemi) di cui all'art. 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e impegni agro-climatico-ambientali (SRA) di cui all'art. 70 del regolamento (UE) 2021/2115, rispetto ai quali la norma in questione risulta pertinente. In caso di applicazione della deroga, essa si applica esclusivamente ai terreni lasciati a riposo e non ad altri elementi non produttivi.</p> <p>L'impegno a) si applica alle superfici a seminativo.</p> <p>Gli impegni b) e c) si applicano a tutte le superfici.</p>
-----------------------	--

<b>Impegno A "Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi"</b>		
<b>B8IMPA01</b>	<p>Obbligo di destinare una percentuale minima del 4% dei seminativi a superfici ed elementi non produttivi (terreni a riposo, fasce tampone (BCAA 4), fasce inerbite (BCAA 5), superfici con elementi caratteristici del paesaggio).</p>	<p><b>SI:</b> è stata riscontrata la presenza in campo degli elementi non produttivi, fasce tampone, o elementi caratteristici del paesaggio che concorrono al raggiungimento del 4% (<u>La verifica riguarda solo le superfici oggetto di regimi ecologici (Ecoschemi) e/o impegni agro-climatico-ambientali</u>).</p> <p><b>NO:</b> NON è stata riscontrata la presenza in campo degli elementi non produttivi, fasce tampone, o elementi caratteristici del paesaggio che concorrono al raggiungimento del 4%.</p> <p><b>NA:</b> impegno non applicabile</p> <p><b>NC:</b> impegno non controllabile al momento del controllo e la verifica verrà effettuata con compilazione della RCIII entro il 31/12/2023.</p> <p>Vedi approfondimento normativo "4. Elementi non produttivi e caratteristici del paesaggio (BCAA8)"</p>
<b>Impegno B "Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio"</b>		
<b>B8IMPB01</b>	<p>Rispetto del divieto di eliminazione degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale ai sensi del DM 23 ottobre 2014, oppure tutelati da legislazione regionale e nazionale.</p>	<p><b>SI:</b> è rispettato il divieto di eliminazione degli alberi monumentali.</p> <p><b>NO:</b> NON è rispettato il divieto di eliminazione degli alberi monumentali. <b>(INFRAZIONE!)</b></p> <p><b>NA:</b> non sono presenti alberi monumentali, oppure il taglio è stato effettuato in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.</p> <p>Vedi approfondimento normativo "4. Elementi non produttivi e caratteristici del paesaggio (BCAA8)"</p>
<b>B8IMPB02</b>	<p>Rispetto del divieto di eliminazione di boschetti, fasce alberate, siepi e filari, alberi isolati.</p>	<p><b>SI:</b> su tutte le superfici dell'azienda è rispettato il divieto di eliminazione di boschetti, fasce alberate, siepi e filari, alberi isolati.</p> <p><b>NO:</b> su tutte le superfici dell'azienda NON è rispettato il divieto di eliminazione di boschetti, fasce alberate, siepi e filari, alberi isolati. <b>(INFRAZIONE!)</b></p> <p><b>NA:</b> presenza delle condizioni di deroga (<b>vedi Nota 1</b>)</p>
<b>B8IMPB03</b>	<p>Rispetto del divieto di eliminazione di muretti a secco, stagni, terrazzamenti, sistemazioni idraulico - agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi.</p>	<p><b>SI:</b> su tutte le superfici dell'azienda è rispettato il divieto di eliminazione di muretti a secco, stagni, terrazzamenti, sistemazioni idraulico - agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi.</p> <p><b>NO:</b> su tutte le superfici dell'azienda NON è rispettato il divieto di eliminazione di muretti a secco, stagni,</p>

		terrazzamenti, sistemazioni idraulico - agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi. <b>(INFRAZIONE!)</b> <b>NA:</b> presenza delle condizioni di deroga ( <b>vedi Nota 1</b> )
<b>B8DIMB01</b>	Superficie oggetto di infrazione (ha):	riportare la superficie in infrazione

**Nota 1) Deroche**

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
  2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità (impegno B).
  3. Interventi culturali ciclici di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche i diradamenti, il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze (impegno B).
  4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. Clematis vitalba, rovo) (impegno B).
  5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa sovraordinata che lo consenta (impegno B).
- Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale (es. Piani di Gestione Rete Natura 2000, ...) in relazione al predetto periodo.

**Impegno C "Divieto di potare le siepi e gli alberi nel periodo tra il 15 marzo e il 15 agosto"**

<b>B8IMPC01</b>	Rispetto del divieto di potare le siepi e gli alberi nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto (stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli).	<b>SI:</b> su tutte le superfici dell'azienda è rispettato il divieto di potare gli alberi e le siepi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 15 agosto <b>NO:</b> su tutte le superfici dell'azienda NON è rispettato il divieto di potare gli alberi e le siepi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 15 agosto. <b>(INFRAZIONE!)</b> <b>NA:</b> presenza delle condizioni di deroga presenza delle condizioni di deroga ( <b>vedi Nota 2</b> ) o in ragione della situazione rilevata al momento del controllo l'impegno NON è controllabile.
<b>B8DIMC01</b>	Superficie oggetto di infrazione (ha):	riportare la superficie in infrazione

**Casistiche riscontrabili**

Gli impegni b) e c) sono controllabili attraverso la verifica delle informazioni a fascicolo ed il successivo riscontro in campo:

1) presenza di informazioni a fascicolo e riscontro in campo

- In fase di preparazione del controllo, l'incaricato del controllo constata sulla foto GIS la presenza dell'elemento poligonato.

- In fase di controllo in loco, l'incaricato del controllo si reca in campo sulle particelle interessate per riscontrarne la presenza, acquisendo a campione la documentazione fotografica e segnando nel campo NOTE della checklist quanto riscontrato.

- In caso di corrispondenza tra l'informazione a fascicolo e la realtà di campo, il controllo non rileverà infrazioni.

- In caso di mancata corrispondenza tra l'informazione a fascicolo e la realtà di campo, l'incaricato del controllo approfondisce la verifica per stabilire la correttezza dell'informazione presente a fascicolo (es. correttezza lavorazione), constatando che l'elemento caratteristico del paesaggio sia stato effettivamente eliminato.

- In tal caso verifica anche eventuali condizioni di deroga a cui l'azienda può aver fatto ricorso.

2) assenza di informazioni a fascicolo - solo riscontro in campo

- Qualora per le superfici a controllo non sia presente nessuna informazione relativa agli elementi caratteristici del paesaggio poligonati, l'incaricato del controllo farà riferimento alla sola realtà di campo al momento del controllo, recandosi sulle superfici aziendali per identificare eventuali elementi da documentare con l'acquisizione fotografica.

- Se sono disponibili informazioni acquisite in eventuali attività di controllo a partire dal 2015, le stesse potranno essere utilizzate per il confronto con la realtà di campo riscontrata.

- Anche in questo caso se non c'è corrispondenza tra l'informazione acquisita precedentemente e la realtà di campo, l'incaricato del controllo approfondisce la verifica per stabilire che l'elemento caratteristico del paesaggio sia stato effettivamente eliminato.

- In tal caso verifica anche eventuali condizioni di deroga a cui l'azienda può aver fatto ricorso.

- Gli elementi caratteristici del paesaggio riscontrati e debitamente documentati sulla checklist con le indicazioni necessarie (Comune, foglio, particella, descrizione dell'elemento), possono essere oggetto di una lavorazione a GIS da parte dell'incaricato del controllo o di altro collega abilitato.

**Nota 2) Deroga**

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo, Clematis vitalba ecc..).

**BCAA9**

**Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000**

**APPLICABILITA'**

La norma è applicabile da fascicolo in presenza di superfici a prato ricadenti nei siti Natura 2000 di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE (esclusi gli habitat di interesse comunitario di cui ai cod. 6 e 7 - formazioni erbose naturali e seminaturali, torbiere, paludi basse - dell'allegato 1 della direttiva 92/43/CEE). Tale informazione è riportata nel catalogo "NATURA2000".

Eventuali disallineamenti del catalogo potrebbero fornire l'informazione errata dell'applicabilità. In tal caso il controllo potrà essere chiuso selezionando la voce "Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici a prato permanente ricadenti nei Siti Natura 2000".

**Impegno A "Divieto di conversione o aratura di prati permanenti nei siti Natura 2000"**

<b>B9CODA01</b>	Codice Sito	Informazione desumibile da Info aggiuntive
<b>B9IMPA01</b>	Rispetto del divieto di conversione ad altri usi di prati permanenti ricadenti nei siti Natura 2000.	<b>SI:</b> le superfici a PP ricadenti in Siti Natura 2000 non sono state convertite ad altri usi. <b>NO:</b> le superfici a PP ricadenti in Siti Natura 2000 sono state convertite ad altri usi senza alcuna autorizzazione da parte delle Autorità competenti. <b>(INFRAZIONE!)</b>
<b>B9IMPA02</b>	Rispetto del divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o rovini la copertura erbosa di prati permanenti ricadenti nei siti Natura 2000.	<b>SI:</b> le superfici a PP ricadenti in Siti Natura 2000 non sono state oggetto di lavorazioni tali da eliminare o rovinare la copertura erbosa. <b>NO:</b> le superfici a PP ricadenti in Siti Natura 2000 sono state oggetto di lavorazioni tali da eliminare o rovinare la copertura erbosa. <b>(INFRAZIONE!)</b>
<b>B9DIMA01</b>	Superficie oggetto di infrazione (ha):	riportare la superficie in infrazione

# **SEZIONE E - ALLEGATI**

## ALLEGATO 1 - FACSIMILE FRONTESPIZIO FASCICOLO DI CONTROLLO

---

### CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA – PROGRAMMAZIONE 2023-2027

Controllo in loco campagna .....

SPORTELLO ASSEGNATARIO DEL CONTROLLO: .....

#### Dati dell'azienda a controllo

DENOMINAZIONE:

CUAA:

INDIRIZZO:

tel. TITOLARE/RAPPRESENTANTE/DELEGATO:

CAA DI APPARTENENZA:

tel. CAA:

#### Dati del campione e del controllo

TIPO CAMPIONE (preliminare/integrativo):

CRITERIO DI ESTRAZIONE (rischio/casuale/segnalazione):

	atto/ norma						
Atto/norma controllati*							
Infrazioni accertate							
Azioni correttive RCII							
Approfondimento RCIII							
Approfondimento RCIV							

\* (da informazioni su tablet)

INCARICATO DEL CONTROLLO:

DATA PREAVVISO:

DATA CONTROLLO:

NOTE:

## ALLEGATO 2 - FACSIMILE PREAVVISO

**Oggetto: PREAVVISO DI CONTROLLO IN LOCO DI CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA** (Regolamento (UE) 2021/2015 art. 12-13 e Allegato III)

Comunichiamo che l'azienda / le aziende sottoelencate saranno oggetto di controllo nell'ambito della condizionalità per la campagna .....

ID domanda	CUAA	Ragione sociale	Data controllo	Incaricato controllo	Recapiti tel.

**Entro i primi giorni dal ricevimento del preavviso, chiediamo di inoltrare allo scrivente ufficio, la seguente documentazione, al fine di avviare la verifica del rispetto degli impegni:**

(indicare la documentazione richiesta nel caso in cui non sia possibile reperirla attraverso le banche dati)

**CGO1 - Controllo delle fonti diffuse di inquinamento da fosfati (DIR 2000/60/CE)**

- Registro delle concimazioni su Portale PIAVE o cartaceo;
- Eventuale documentazione di autorizzazione /avvio iter per l'utilizzo di acqua a fini irrigui.

**CGO 2 - Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole**

- Comunicazione nitrati;
- Piano di utilizzazione agronomica (PUA);
- Registro delle concimazioni su Portale PIAVE;
- Accordi di cessione digestati / Accordo di cessione effluenti zootecnici;
- Autorizzazioni allo spandimento di fanghi.

**BCAA 5 - Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza**

- eventuale documentazione di autorizzazione per lavori di livellamento / sistemazioni idrauliche.

**CGO3 - Direttiva 2009/147/CE - Conservazione degli uccelli selvatici (Zone di Protezione Speciale - ZPS)**

- eventuale documentazione di autorizzazione all'esecuzione di interventi.

**CGO4 - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatica (Zone Speciali di Conservazione - ZSC)**

- eventuale documentazione di autorizzazione all'esecuzione di interventi.

**CGO 5 - Legislazione alimentare**

- documentazione di acquisto, vendita e/o registrazioni delle produzioni vegetali aziendali (foraggi e componenti dei mangimi).

**CGO 7 - Impiego di prodotti fitosanitari:**

- registro dei trattamenti fitosanitari della campagna oggetto di controllo;
- registro dei trattamenti fitosanitari delle due campagne precedenti;
- fatture di acquisto per i prodotti dell'anno in corso e dei due anni precedenti;

- patentino/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari classificati (solo nel caso di mancato riscontro sull'applicativo regionale e di altri soggetti operanti in azienda);
- delega a terzi, nel caso di affidamento a soggetto con patentino;
- elenco dei prodotti fitosanitari detenuti nel sito di stoccaggio.

**CGO 8 - Prodotti fitosanitari (Direttiva 2009/128/CE)**

- attestati controlli funzionali irroratrici

**Qualora non sia possibile far pervenire la documentazione richiesta entro i termini sopra indicati, la stessa dovrà essere obbligatoriamente presente in azienda, al più tardi al momento del controllo.**

Nel caso di impedimento del titolare/rappresentante dell'azienda o suo delegato, è necessario avvertire repentinamente l'incaricato del controllo, per concordare una nuova data di controllo.

Nel caso di soggetto delegato presente al controllo, dovrà essere esibita delega scritta.

Vi invitiamo in ogni caso a contattare l'incaricato del controllo per definire luoghi e orari dell'incontro.

Ricordiamo che l'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce che *“le domande di aiuto sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all'agricoltore o a chi ne fa le veci”*. La riduzione di condizionalità, in tal caso, sarà pari al 100%.

**ALLEGATO 3 – FACSIMILE RELAZIONE DI CONTROLLO (RC)**

**Condizionalità rafforzata 2023**  
**Reg. (UE) 2021/2015 Artt. 12-13 e Allegato III**  
**RELAZIONE DI CONTROLLO - RC**

<b>INFORMAZIONI AZIENDA</b>	
CUAA	
RAGIONE SOCIALE	
INDIRIZZO SEDE LEGALE	
PEC	
TRAMITE (CAA/SPOTELLO)	
SEDE OPERATIVA (CAA/SPOTELLO)	
<b>PERSONE PRESENTI AL CONTROLLO</b>	
Identità beneficiario/rappresentante/delegato (nome e cognome)	
Titolarità (beneficiario/rappresentante/delegato)	
Tipo documento di identità	
Numero documento di identità	
Acquisizione di delega in presenza di delegato	
Presenza al controllo del rappresentante del CAA	
Nome e cognome del rappresentante del CAA	
<b>CONTROLLO ANNUNCIATO (PREAVVISO)</b>	
Preavviso	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Tipo (pec, mail)	
Data preavviso	
Numero	

<b>ESECUZIONE CONTROLLO</b>	
Controllo eseguito	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Motivo di non esecuzione *	
Data controllo	
Luogo	
<b>*Motivi di NON esecuzione del controllo</b>	
Irreperibilità dell'azienda - nuova immediata convocazione dell'azienda	
Richiedente non presentatosi in convocazione - nuova immediata convocazione dell'azienda	
Richiedente non presentatosi in convocazione per CAUSE DI FORZA MAGGIORE - non comporta altre verifiche - nessuna riduzione dei premi	
Controllo IMPEDITO a causa del richiedente - non comporta altre verifiche; - applicazione 100% di riduzione sui premi	

APPLICABILITA' ATTI/NORME		ESECUZIONE CONTROLLO
<b>CGO1</b>	Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/10/2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque: art. 11, par. 3, lett. e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Controllo effettuato</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo NON applicabile da fascicolo</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo chiuso per irreperibilità / causa di forza maggiore / controllo impedito</li> </ul>
<b>CGO2</b>	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12/12/1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Artt. 4 e 5.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Controllo effettuato</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo NON applicabile da fascicolo</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo chiuso per irreperibilità / causa di forza maggiore / controllo impedito</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici in ZVN per l'intera campagna (possibile disallineamento catalogo)</li> </ul>
<b>CGO3</b>	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Art. 3 par. 1, art. 3 par. 2, lett. b), art. 4 par. 1, 2 e 4.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Controllo effettuato</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo NON applicabile da fascicolo</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo chiuso per irreperibilità / causa di forza maggiore / controllo impedito</li> </ul>
<b>CGO4</b>	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Art. 6, par. 1 e 2.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Controllo effettuato</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo NON applicabile da fascicolo</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo chiuso per irreperibilità / causa di forza maggiore / controllo impedito</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici in ZSC per l'intera campagna (possibile disallineamento catalogo) oppure tutte le superfici in ZSC sono ad "USO NON AGRICOLO"</li> </ul>
<b>CGO5</b>	Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28/01/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Artt. 14, 15, 17 par.1 e artt. 18, 19 e 20.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Controllo effettuato</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo NON applicabile da fascicolo</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo chiuso per irreperibilità / causa di forza maggiore / controllo impedito</li> </ul>

<p><b>CGO7</b></p>	<p>Reg. (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21/10/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE. Art. 55, prima e seconda frase.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Controllo effettuato</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo NON applicabile da fascicolo</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo chiuso per irreperibilità / causa di forza maggiore / controllo impedito</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo effettuato e chiuso: l'azienda dichiara di NON aver acquistato, utilizzato (direttamente o tramite terzi) e detenuto prodotti fitosanitari nella presente campagna e nelle due campagne precedenti oppure che gli stessi riguardano esclusivamente l'autoconsumo/orti familiari.</li> </ul>
<p><b>CGO8</b></p>	<p>Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Art. 5 par.2 e art. 8 par. da 1 a 5, art. 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60 sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000, art. 13 par.1 e 3 sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Controllo effettuato</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo NON applicabile da fascicolo</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo chiuso per irreperibilità / causa di forza maggiore / controllo impedito</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo effettuato e chiuso: l'azienda dichiara di NON aver acquistato, utilizzato (direttamente o tramite terzi) e detenuto prodotti fitosanitari nella presente campagna e nelle due campagne precedenti oppure che gli stessi riguardano esclusivamente l'autoconsumo/orti familiari.</li> </ul>
<p><b>BCAA1</b></p>	<p>Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Controllo effettuato</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo NON applicabile da fascicolo</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo chiuso per irreperibilità / causa di forza maggiore / controllo impedito</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici a prato permanente (PP) o superfici presenti negli elenchi delle Pratiche Locali Tradizionali (PLT)</li> </ul>
<p><b>BCAA2</b></p>	<p>Protezione di zone umide e torbiere.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Controllo effettuato</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo NON applicabile da fascicolo</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo chiuso per irreperibilità / causa di forza maggiore / controllo impedito</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici ricadenti nelle zone Ramsar del territorio regionale</li> </ul>
<p><b>BCAA3</b></p>	<p>Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Controllo effettuato</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Controllo NON applicabile da fascicolo</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo chiuso per irreperibilità / causa di forza maggiore / controllo impedito</li> <li>Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici a seminativo</li> </ul>
<b>BCAA4</b>	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Controllo effettuato</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo NON applicabile da fascicolo</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo chiuso per irreperibilità / causa di forza maggiore / controllo impedito</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo effettuato e chiuso: assenza di corpi idrici e di corsi d'acqua su tutta la superficie aziendale</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo effettuato e chiuso: tutta la superficie oggetto di impegno (a e b) ricade nelle condizioni di deroga (risaie, corsi d'acqua effimeri ed episodici) oppure i corpi idrici/corsi d'acqua sono dotati di argini rialzati</li> </ul>
<b>BCAA5</b>	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Controllo effettuato</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo NON applicabile da fascicolo</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo chiuso per irreperibilità / causa di forza maggiore / controllo impedito</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici con pendenza media superiore al 10%</li> </ul>
<b>BCAA6</b>	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Controllo effettuato</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo NON applicabile da fascicolo</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo chiuso per irreperibilità / causa di forza maggiore / controllo impedito</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici agricole a seminativo e/o colture permanenti (frutteti e vigneti)</li> </ul>
<b>BCAA7</b>	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Controllo effettuato</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo NON applicabile da fascicolo</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Controllo chiuso per irreperibilità / causa di forza maggiore / controllo impedito</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo effettuato e chiuso: azienda che NON richiede premi per regimi ecologici (Ecoschemi all'art. 31 del reg. (UE) 2021/2115) e impegni agro-climatico-ambientali (SRA all'art. 70 del reg. (UE) 2021/2115) rispetto ai quali la norma in questione risulti pertinente</li> </ul>
<b>BCAA8</b>	<p>A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi.</p> <p>B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.</p> <p>C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Controllo effettuato</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo NON applicabile da fascicolo</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo chiuso per irreperibilità / causa di forza maggiore / controllo impedito</li> </ul>
<b>BCAA9</b>	<p>Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Controllo effettuato</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo NON applicabile da fascicolo</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo NON effettuato: azienda presente nel campione integrativo NON a controllo per il presente atto</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo chiuso per irreperibilità / causa di forza maggiore / controllo impedito</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo effettuato e chiuso: azienda con assenza di superfici a prato permanente ricadenti nei Siti Natura 2000</li> </ul>

<b>FUORI REGIONE</b>	
Azienda con terreni o centro aziendale PARzialmente fuori regione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<b>INCARICATI DEL CONTROLLO</b>	
Nome e Cognome Ispettore (1)	
Sportello (1)	
Nome e Cognome Ispettore (2)	
Sportello (2)	
<b>CAMPIONE</b>	
Tipo campione	<input type="checkbox"/> PRELIMINARE <input type="checkbox"/> INTEGRATIVO
Criterio di estrazione	<input type="checkbox"/> RISCHIO <input type="checkbox"/> CASUALE
<b>INFRAZIONI RILEVATE</b>	
INFRAZIONI CGO1	
INFRAZIONI CGO2	
INFRAZIONI CGO3	
INFRAZIONI CGO4	
INFRAZIONI CGO5	
INFRAZIONI CGO7	
INFRAZIONI CGO8	

INFRAZIONI BCAA1	
INFRAZIONI BCAA2	
INFRAZIONI BCAA3	
INFRAZIONI BCAA4	
INFRAZIONI BCAA5	
INFRAZIONI BCAA6	
INFRAZIONI BCAA7	
INFRAZIONI BCAA8	
INFRAZIONI BCAA9	
<b>EVIDENZE RISCONTRATE</b>	
<b>ESITO DEL CONTROLLO</b>	
Favorevole	<input type="checkbox"/>
Sfavorevole	<input type="checkbox"/>
<b>ULTERIORI VERIFICHE</b>	

Sono necessarie ulteriori verifiche relativamente all'atto CGO1 (verifica registro concimazioni con fosforo).	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Sono necessarie ulteriori verifiche relativamente all'atto CGO2 (verifica registro concimazioni, MAS coltura, massimali).	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Sono necessarie ulteriori verifiche relativamente alla norma BCAA4 (verifica impiego prodotti fitosanitari su fascia tampone).	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Sono necessarie ulteriori verifiche relativamente agli atti CGO5-CGO7 (verifica registro prodotti fitosanitari).	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Sono necessarie ulteriori verifiche relativamente alla norma BCAA7 (verifica obbligo rotazione delle colture).	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Sono necessarie ulteriori verifiche relativamente alla norma BCAA8 (verifica rispetto impegno a) "Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi".	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<b>NOTE</b>	
Note del controllore	
Osservazioni/dichiarazioni del beneficiario o suo rappresentante	
<b>PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI</b>	
<p>In caso di esito <b>SFAVOREVOLE</b>, l'azienda potrà presentare osservazioni alla sede centrale Area Tecnica Pagamenti Diretti - Ufficio Procedure Aiuti di Superficie dopo il ricevimento della presente Relazione di controllo a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.cert@avepa.it, oppure dopo aver ricevuto la comunicazione dell'esito di condizionalità attraverso il software gestionale RITA-GIOL (Repertorio Istanze Territoriali e Amministrative – Gestione istanze OnLine), individuato con Decreto del Direttore Avepa n. 114 del 10 ottobre 2016, quale strumento per la semplificazione della gestione del procedimento amministrativo (ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.).</p> <p>In entrambi i casi, le osservazioni saranno oggetto di valutazioni di merito in accordo tra lo Sportello che ha eseguito il controllo e l'Ufficio Procedure Aiuti di Superficie.</p>	
<b>INCARICATI DEL CONTROLLO (FIRMA)</b>	
<b>BENEFICIARIO O SUO RAPPRESENTANTE (FIRMA)</b>	

**ALLEGATO 4 – FACSIMILE RELAZIONE DI CONTROLLO (RCIII)**

**Condizionalità rafforzata 2023**  
**Reg. (UE) 2021/2015 Artt. 12-13 e Allegato III**  
**RELAZIONE DI CONTROLLO (Approfondimento CGO1/CGO2/BCAA7/BCAA8) - RCIII**

INFORMAZIONI AZIENDA	
CUAA	
RAGIONE SOCIALE	
INDIRIZZO SEDE LEGALE	
PEC	
TRAMITE (CAA/SPORETELLO)	
SEDE OPERATIVA (CAA/SPORETELLO)	
ESECUZIONE CONTROLLO	
Data controllo	
Luogo	
INCARICATI DEL CONTROLLO	
Nome e Cognome Ispettore (1)	
Sportello (1)	
Nome e Cognome Ispettore (2)	
Sportello (2)	
N. CONTROLLO ASSOCIATO	
N. controllo di condizionalità per il quale è necessario l'approfondimento	
APPLICABILITA' ATTI/NORME	

<b>CGO1</b>	Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/10/2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque: art. 11, par. 3, lett. e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati.	
<b>CGO2</b>	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12/12/1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Artt. 4 e 5.	
<b>BCAA7</b>	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse.	
<b>BCAA8</b>	A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi.	
<b>ESITO FINALE DEL CONTROLLO CGO1</b>		
Favorevole	<input type="checkbox"/>	
Sfavorevole	<input type="checkbox"/>	
<b>INFRAZIONI RILEVATE CGO1</b>		
<b>EVIDENZE RISCONTRATE CGO1</b>		
<b>ESITO FINALE DEL CONTROLLO CGO2</b>		
Favorevole	<input type="checkbox"/>	
Sfavorevole	<input type="checkbox"/>	
<b>INFRAZIONI RILEVATE CGO2</b>		
<b>EVIDENZE RISCONTRATE CGO2</b>		
<b>ESITO FINALE DEL CONTROLLO BCAA7</b>		
Favorevole	<input type="checkbox"/>	
Sfavorevole	<input type="checkbox"/>	
<b>INFRAZIONI RILEVATE BCAA7</b>		
<b>EVIDENZE RISCONTRATE BCAA7</b>		
<b>ESITO FINALE DEL CONTROLLO BCAA8</b>		
Favorevole	<input type="checkbox"/>	

Sfavorevole	<input type="checkbox"/>
<b>INFRAZIONI RILEVATE BCAA8</b>	
<b>EVIDENZE RISCONTRATE BCAA8</b>	
<b>NOTE</b>	
Note del controllore	
<b>PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI</b>	
<p>In caso di esito SFAVOREVOLE, l'azienda potrà presentare osservazioni alla sede centrale Area Tecnica Pagamenti Diretti - Ufficio Procedure Aiuti di Superficie dopo il ricevimento della presente Relazione di controllo a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.cert@avepa.it, oppure dopo aver ricevuto la comunicazione dell'esito di condizionalità attraverso il software gestionale RITA-GIOL (Repertorio Istanze Territoriali e Amministrative – Gestione istanze OnLine), individuato con Decreto del Direttore Avepa n. 114 del 10 ottobre 2016, quale strumento per la semplificazione della gestione del procedimento amministrativo (ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.).</p> <p>In entrambi i casi, le osservazioni saranno oggetto di valutazioni di merito in accordo tra lo Sportello che ha eseguito il controllo e l'Ufficio Procedure Aiuti di Superficie.</p>	
<b>INCARICATI DEL CONTROLLO (FIRMA)</b>	
<b>BENEFICIARIO O SUO RAPPRESENTANTE (FIRMA)</b>	

**ALLEGATO 5 – FACSIMILE RELAZIONE DI CONTROLLO (RCIV)**

**Condizionalità rafforzata 2023**  
**Reg. (UE) 2021/2015 Artt. 12-13 e Allegato III**  
**RELAZIONE DI CONTROLLO (Approfondimento CGO5/CGO7) - RCIII**

INFORMAZIONI AZIENDA	
CUAA	
RAGIONE SOCIALE	
INDIRIZZO SEDE LEGALE	
PEC	
TRAMITE (CAA/SPORETELLO)	
SEDE OPERATIVA (CAA/SPORETELLO)	
ESECUZIONE CONTROLLO	
Data controllo	
Luogo	
INCARICATI DEL CONTROLLO	
Nome e Cognome Ispettore (1)	
Sportello (1)	
Nome e Cognome Ispettore (2)	
Sportello (2)	
N. CONTROLLO ASSOCIATO	
N. controllo di condizionalità per il quale è necessario l'approfondimento	
APPLICABILITA' ATTI/NORME	

<b>CGO5</b>	Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28/01/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Artt. 14, 15, 17 par.1 e artt. 18, 19 e 20.	
<b>CGO7</b>	Reg. (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21/10/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE. Art. 55, prima e seconda frase.	
<b>ESITO FINALE DEL CONTROLLO CGO5</b>		
Favorevole	<input type="checkbox"/>	
Sfavorevole	<input type="checkbox"/>	
<b>INFRAZIONI RILEVATE CGO5</b>		
<b>EVIDENZE RISCONTRATE CGO5</b>		
<b>ESITO FINALE DEL CONTROLLO CGO7</b>		
Favorevole	<input type="checkbox"/>	
Sfavorevole	<input type="checkbox"/>	
<b>INFRAZIONI RILEVATE CGO7</b>		
<b>EVIDENZE RISCONTRATE CGO7</b>		
<b>NOTE</b>		
Note del controllore		
<b>PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI</b>		
<p>In caso di esito SFAVOREVOLE, l'azienda potrà presentare osservazioni alla sede centrale Area Tecnica Pagamenti Diretti - Ufficio Procedure Aiuti di Superficie dopo il ricevimento della presente Relazione di controllo a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.cert@avepa.it, oppure dopo aver ricevuto la comunicazione dell'esito di condizionalità attraverso il software gestionale RITA-GIOL (Repertorio Istanze Territoriali e Amministrative – Gestione istanze OnLine), individuato con Decreto del Direttore Avepa n. 114 del 10 ottobre 2016, quale</p>		

strumento per la semplificazione della gestione del procedimento amministrativo (ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.).

In entrambi i casi, le osservazioni saranno oggetto di valutazioni di merito in accordo tra lo Sportello che ha eseguito il controllo e l'Ufficio Procedure Aiuti di Superficie.

**INCARICATI DEL CONTROLLO (FIRMA)**

**BENEFICIARIO O SUO RAPPRESENTANTE (FIRMA)**

**ALLEGATO 6 – FACSIMILE CHECK LIST**

<b>CGO1</b>	<b>Fonti diffuse di inquinamento da fosfati (Dir. 2000/60/CE)</b> Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati.
-------------	---

<b>C1NOTA</b>					
<b>Impegno A "Irrigazione"</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>C1INFA01</b>	Nessun utilizzo di acqua a fini irrigui				
<b>C1INFA02</b>	Irrigazione strutturata				
<b>C1INFA03</b>	Irrigazione non struttura o di soccorso				
<b>C1INFA04</b>	Irrigazione attraverso autonomi attingimenti da falda freatica/artesiana				
<b>C1INFA05</b>	Irrigazione attraverso autonomi attingimenti dalla rete idraulica superficiale di competenza del Demanio regionale				
<b>C1INFA06</b>	Attingimento precario				
<b>C1INFA07</b>	Concessione irrigua permanente				
<b>C1IMPA01</b>	Presenza del titolo autorizzativo per l'uso irriguo rilasciato dall'autorità competente ovvero iter procedurale in corso necessario al rilascio dello stesso.				
<b>C1IMPA02</b>	Documentazione di autorizzazione all'uso irriguo completa e conforme alla situazione aziendale.				
<b>Impegno B "Registrazioni concimazioni con fosforo"</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>C1IMPB01</b>	Presenza delle registrazioni dell'utilizzo dei concimi minerali / inorganici, organo-minerali ed organici con contenuto di fosforo per l'anno di controllo.				
<b>C1IMPB02</b>	Completezza delle registrazioni dell'utilizzo dei concimi minerali / inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato di cui al D.lgs. n. 75/2010 e reg. 2019/1009 per l'anno di controllo.				
<b>EFFETTI EXTRAZIENDALI</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>C1EXT01</b>	L'infrazione rilevata ha effetti extraziendali.				
<b>INTENZIONALITA'</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>C1INT01</b>	L'infrazione rilevata è di carattere intenzionale.				
<b>C1INT02</b>	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.				

<b>CGO2</b>	<b>Direttiva Nitrati (Dir. 91/676/CEE)</b> <i>Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5.</i>
-------------	---

C2NOTA		SI	NO	NA	NC						
<b>CARATTERISTICHE AZIENDALI</b>											
<b>C2INF01</b>	L'azienda possiede solamente piccoli allevamenti familiari (PAF).										
<b>C2INF02</b>	L'azienda possiede allevamenti (NO PAF).										
<b>C2INF03</b>	Indicare tipologia animali presenti in azienda (bovini, bufalini, suini, ovini, caprini, ecc.).										
<b>C2INF04</b>	L'azienda produce effluenti zootecnici / digestati.										
<b>C2INF05</b>	L'azienda cede parte o tutti gli effluenti zootecnici / digestati prodotti.										
<b>C2INF06</b>	L'azienda acquisisce effluenti zootecnici / digestati.										
<b>C2INF07</b>	L'azienda utilizza effluenti zootecnici / digestati (prodotti e/o acquisiti da terzi).										
<b>C2INF08</b>	L'azienda concede terreni in assenso.										
<b>C2INF09</b>	L'azienda acquisisce terreni in assenso.										
<b>C2INF10</b>	L'azienda utilizza ammendanti compostati prodotti in impianti operanti ai sensi della DGR 568/2005 e ss.mm.ii.: materiali azotati provenienti da rifiuti, ancorché ottenuti con le matrici elencate alla lettera pp), comma 1, art. 2 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021(fertilizzanti con deroga DGR 988/2022).										
<b>C2INF11</b>	L'azienda utilizza, per l'annualità in corso, fertilizzanti di cui all'art. 2, comma 1, lettera pp) ottenuti con l'impiego di fanghi da depurazione e/o fanghi industriali prodotti in impianti non autorizzati ai sensi della DGR 568/2005 (fertilizzanti senza deroga DGR 988/2022).										
<b>C2INF12</b>	L'azienda utilizza, per l'annualità in corso, fertilizzanti di cui all'art. 2, comma 1, lettera pp) ottenuti con l'impiego di fanghi da depurazione e/o fanghi industriali che non sono riconosciuti tra i materiali costituenti i fertilizzanti dal regolamento (UE) 2019/1009 (divieto di utilizzo su terreni a PAC).										
<b>C2INF13</b>	L'azienda utilizza, con autorizzazione provinciale, fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'idoneità a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno, come previsto dal D.Lgs. n. 99/1992, DGR 2241/2005 e DGR 988/2022 (Allegato 12), e dalle disposizioni regionali di recepimento.										
<b>C2INF14</b>	<table border="1"> <tr> <td rowspan="5" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"><b>Classe dimensionale</b></td> <td>L'azienda non rientra in nessuna classe dimensionale.</td> </tr> <tr> <td>L'azienda appartiene alla classe dimensionale 1 (meno di 1000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato). NON necessita di comunicazione e di PUA.</td> </tr> <tr> <td>L'azienda appartiene alla classe dimensionale 2 (1001 - 3000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato). Non necessita di PUA.</td> </tr> <tr> <td>L'azienda appartiene alla classe dimensionale 3 (3001 - 6000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato).</td> </tr> <tr> <td>L'azienda appartiene alla classe dimensionale 4 (più di 6000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato).</td> </tr> </table>	<b>Classe dimensionale</b>	L'azienda non rientra in nessuna classe dimensionale.	L'azienda appartiene alla classe dimensionale 1 (meno di 1000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato). NON necessita di comunicazione e di PUA.	L'azienda appartiene alla classe dimensionale 2 (1001 - 3000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato). Non necessita di PUA.	L'azienda appartiene alla classe dimensionale 3 (3001 - 6000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato).	L'azienda appartiene alla classe dimensionale 4 (più di 6000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato).				
<b>Classe dimensionale</b>	L'azienda non rientra in nessuna classe dimensionale.										
	L'azienda appartiene alla classe dimensionale 1 (meno di 1000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato). NON necessita di comunicazione e di PUA.										
	L'azienda appartiene alla classe dimensionale 2 (1001 - 3000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato). Non necessita di PUA.										
	L'azienda appartiene alla classe dimensionale 3 (3001 - 6000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato).										
	L'azienda appartiene alla classe dimensionale 4 (più di 6000 kg/anno di azoto al campo prodotto/utilizzato).										

	L'azienda appartiene alla classe dimensionale 5 (allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del Dlgs 152/2006 (>di 40000 posti pollame, > di 2000 posti suini da produzione, > di 750 posti scrofe) o dell'articolo 24 della DGR n. 813/2021 (allevamento con più di 500 UBA bovine)				
<b>C2INF19</b>	Sono presenti provvedimenti di divieto di spargimento.				
<b>Impegno A "Rispetto degli obblighi amministrativi"</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>C2IMPA01</b>	Presenza della Comunicazione Nitrati (obbligatoria per le classi 2 -3 - 4 - 5).				
<b>C2IMPA02</b>	Comunicazione Nitrati aggiornata a seguito di variazioni ritenute sostanziali.				
<b>C2IMPA03</b>	Presenza del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) per l'anno a controllo.				
<b>C2IMPA04</b>	Apertura del registro delle concimazioni "ReC standard" e/o "ReC pp e fanghi" sul Portale PIAVe (A58web) entro i termini previsti.				
<b>C2INF01</b>	Consolidamento del registro delle concimazioni "ReC standard" e/o "ReC pp e fanghi" sul Portale PIAVe (A58web) entro i termini previsti.				
<b>C2IMPA05</b>	Chiusura del registro delle concimazioni "ReC standard" e/o "ReC pp e fanghi" sul Portale PIAVe (A58web) entro i termini previsti. Il registro deve essere in stato "Confermato".				
<b>Impegno B "Rispetto degli obblighi relativi agli stoccaggi"</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>C2IMPB01</b>	Presenza degli impianti di stoccaggio degli effluenti zootecnici, delle matrici in ingresso destinate alla digestione anaerobica e del digestato.				
<b>C2IMPB02</b>	Adeguatezza degli impianti di stoccaggio in relazione alle quantità prodotte e al periodo in cui l'impiego agronomico è limitato o impedito.				
<b>C2IMPB03</b>	Rispetto delle condizioni di funzionalità degli impianti di stoccaggio (assenza di tracimazioni, perdite, percolazione)				
<b>Impegno C "Rispetto degli obblighi relativi all'accumulo temporaneo di letami"</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>C2IMPC01</b>	Rispetto delle modalità di realizzazione e gestione degli accumuli temporanei su suolo agricolo.				
<b>C2INFC01</b>	Tipologia di cumulo (letame, lettiere avicunicoli, SMC, biomasse)				
<b>Impegno D "Rispetto degli obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti"</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>C2IMPD01</b>	Rispetto del carico massimo di azoto distribuibile (pari a 170 kg/ha/anno in ZVN).				
<b>C2IMPD02</b>	Rispetto dei massimali di azoto per singole colture (MAS - Massima Applicazione Standard).				
<b>C2INFD01</b>	Indicare la documentazione utilizzata per la verifica del rispetto dei massimali previsti (registro delle concimazioni o altra documentazione).				
<b>Impegno E "Rispetto dei divieti temporali"</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>C2IMPE01</b>	Rispetto dei divieti temporali in relazione alla tipologia del materiale oggetto di spandimento.				
<b>Impegno F "Rispetto dei divieti spaziali"</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>

<b>C2IMPF01</b>	Rispetto dei divieti spaziali in relazione alla tipologia del materiale oggetto di spandimento.				
<b>C2INFF01</b>	Rispetto del divieto di utilizzazione di letami, materiali ad essi assimilati e fertilizzanti azotati (di cui al D. Lgs n. 75/2010 e del Reg. (UE) 2019/1009): - a 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali <i>il mancato rispetto del presente impegno per quanto sovrapposto alla BCAA4, viene considerata un'unica infrazione all'interno di quest'ultima</i> , - a 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar (Valle Averso in comune di Campagna Lupia).				
<b>C2INFF02</b>	Rispetto del divieto di utilizzazione di liquami e materiali ad essi assimilati: - 10 m distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali <i>(il mancato rispetto del presente impegno per quanto sovrapposto alla BCAA4, viene considerata un'unica infrazione all'interno di quest'ultima)</i> , - 30 m distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar (Valle Averso in comune di Campagna Lupia).				
<b>C2INFF03</b>	Rispetto del divieto di utilizzazione di letami, liquami, materiali ad essi assimilati e fertilizzanti azotati (di cui al D.lgs n. 75/2010 e del Reg. (UE) 2019/1009): - sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato, per le aree verdi ad uso sportivo e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale; - nelle aree di cava, salvo qualora sia già avvenuto il recupero all'esercizio dell'attività agricola; - nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado; - nelle zone di tutela assoluta, costituite dall'area immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione, per un'estensione di almeno 10 m di raggio dai punti stessi; - sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione; - in tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione.				
<b>C2INFF04</b>	Rispetto del divieto di utilizzazione di liquami e materiali ad essi assimilati: - per una fascia di 50 m dai centri abitati, di 20 m dalle case sparse, di 5 m dalle strade. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto, le suddette distanze vengono dimezzate; - nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano; - in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante; - dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico; - su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento; - nei terreni di golena aperta, ossia in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario; - nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto della relativa fascia di rispetto di almeno 10 m.				
<b>C2INFF05</b>	Rispetto del divieto di utilizzo sui terreni interessati dalla distribuzione di letami, liquami e materiali ad essi assimilati: - dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR n. 2241/2005 (per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione); - delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari; - dei sottoprodotti della vinificazione; - dei fertilizzanti di cui alla lettera pp) dell'art. 2 della DGR n. 813/2021.				
<b>C2INFF06</b>	Rispetto del divieto di utilizzazione di letami, liquami, materiali ad essi assimilati e fertilizzanti azotati (di cui al D.lgs n. 75/2010 e del Reg. (UE) 2019/1009) su terreni in ZVN con pendenza media superiore al 10%.				
<b>C2INFF07</b>	Rispetto del divieto di utilizzazione di letami e liquami, materiali ad essi assimilati e fertilizzanti azotati (di cui al D.lgs n. 75/2010 e del Reg. (UE) 2019/1009): - negli habitat 3260, 6110*, 8240* ed entro una fascia di rispetto degli habitat di 30 m (comprese le deiezioni rilasciate dagli animali nell'allevamento brado); - negli habitat 6150, 6170, 62A0, 6210 (*), 6230*, 7110*, 7140, 7150, 7210*, 7220*, 7230, 91D0* ed entro una fascia di rispetto degli habitat di 30 m (fatte salve le deiezioni rilasciate dagli animali nell'allevamento brado).				

<b>C2INFF08</b>	Rispetto del divieto di utilizzazione di fanghi, gessi di defecazione da fanghi, ammendanti compostati o digestati contenenti fanghi, nonché di sostanze a funzione fertilizzante non definite dal D.Lgs. 75/2010 nelle zone agricole ricadenti dentro il Sito UNESCO "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene".				
<b>C2INFF08</b>	Rispetto del divieto di utilizzo dei fertilizzanti di cui all'art. 2 lett pp) (ad eccezione degli ammendanti compostati con fanghi prodotti in impianti autorizzati ai sensi della DGR 568/2005 e ss.mm.ii.): - su superfici assoggettate al metodo di produzione biologico, o alla produzione integrata (SQNPI e sistema di qualità "Qualità Verificata") o a produzioni di qualità DOP-IGP (agroalimentari e del settore vitivinicolo); - su superfici ricadenti in Siti Natura 2000; - in qualsiasi caso in cui i fertilizzanti possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano; e) su colture frutticole dopo l'inizio della fioritura e comunque nei tre mesi precedenti la raccolta del prodotto; - su colture orticole ed erbacee a coltura presente; - su colture foraggere permanenti; - su colture foraggere avvicendate nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento; - per una fascia di 50 m dai centri abitati, per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali; - su terreni di golena aperta, ossia in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario; - su zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto dalla relativa fascia di rispetto di almeno 10 m.				
<b>C2INFF09</b>	Rispetto di ulteriori specifici prescrizioni per i fertilizzanti di cui all'art. 2 lett pp) a (ad eccezione degli ammendanti compostati con fanghi prodotti in impianti autorizzati ai sensi della DGR 568/2005 e ss.mm.ii.) - acquisizione da parte dell'utilizzatore del rapporto di prova contenente tutti i parametri previsti dalla normativa vigente, integrati da Arsenico, IPA, Sommatoria PFAS; - inserimento delle analisi in A58-WEB in sede di compilazione del ReC; - conservazione in azienda del documento fiscale d'acquisto per 10 anni e inserimento in A58-WEB; - interrimento del fertilizzante contestualmente alla distribuzione, evitando la diffusione di aerosol; - divieto di applicazione con la tecnica dell'irrigazione a pioggia nel caso di materiali non palabili.				
<b>C2INFF10</b>	Rispetto del divieto di utilizzo su superfici per le quali si percepiscono "aiuti di superficie" della PAC, limitatamente ai fertilizzanti ottenuti con l'impiego di fanghi da depurazione e/o fanghi industriali che non sono riconosciuti tra i materiali costituenti i fertilizzanti dal regolamento (UE) 2019/1009 ed esclusivamente con riferimento alle annualità in cui si utilizzano tali fertilizzanti.				
<b>C2INFF11</b>	Rispetto dei divieti di utilizzazione dei fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui previsti dalla DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii (Capitolo I e II, punto 11), come riportati nell'approfondimento "Divieti di utilizzazione dei fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui".				
<b>C2INFF12</b>	Rispetto del divieto di utilizzazione dei fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui: - su superfici assoggettate al metodo di produzione biologico, o alla produzione integrata (SQNPI e sistema di qualità "Qualità Verificata") o a produzioni di qualità DOP-IGP (agroalimentari e del settore vitivinicolo); - su superfici ricadenti in Siti Natura 2000.				
<b>Superficie oggetto di infrazione in relazione agli obblighi agronomici</b>					
<b>C2DIM01</b>	A. Superficie agricola utilizzata (SAU) in ZVN				
<b>C2DIM02</b>	B. Superficie agricola utilizzata (SAU) in ZVN oggetto di infrazione (ha)				
<b>C2DIM03</b>	Superficie oggetto di infrazione (B/A) *100				
<b>EFFETTI EXTRAZIENDALI</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>C2EXT01</b>	L'infrazione rilevata ha effetti extraziendali.				
<b>INTENZIONALITA'</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>C2INT01</b>	L'infrazione rilevata è di carattere intenzionale.				
<b>C2INT02</b>	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.				



<b>CGO3</b>	<b>Conservazione degli uccelli selvatici (Dir. 2009/147/CE)</b> <i>Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Art. 3 par. 1, art. 3 par. 2, lett. b), art. 4 par. 1, 2 e 4.</i>
-------------	--

<b>C3NOTA</b>					
<b>Impegno A "Mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi" (ex CGO2)</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>C3IMPA01</b>	Mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi.				
<b>Impegno B "Rispetto degli impegni agronomici in ZPS" (ex CGO2)</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>C3INFB01</b>	Presenza di terreni compresi in ZPS				
<b>C3CODB01</b>	Codice Sito ZPS				
<b>C3IMPB01</b>	<b>Superfici a seminativo</b> Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su terreni a seminativo.				
<b>C3IMPB02</b>	<b>Superfici a prati permanenti</b> Rispetto del divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato pascolo permanente.				
<b>C3IMPB03</b>	<b>Superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali</b> - Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie. - Presenza di copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno. - Attuazione di pratiche agronomiche (sfalci/trinciature) con cadenza almeno annuale, oppure attuazione del pascolamento. - Rispetto del periodo di divieto di intervento (di 150 giorni consecutivi, compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno).				
<b>C3IMPB04</b>	<b>Tutte le superfici</b> Rispetto del divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti. Rispetto del divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.				
<b>Superficie oggetto di infrazione</b>					
<b>C3DIM01</b>	A. Superficie agricola utilizzata (SAU) compresa in ZPS				
<b>C3DIM02</b>	B. Superficie agricola utilizzata (SAU) in ZPS oggetto di infrazione (ha)				
<b>C3DIM03</b>	Superficie oggetto di infrazione (B/A) *100				
<b>EFFETTI EXTRAZIENDALI</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>C3EXT01</b>	L'infrazione rilevata ha effetti extraziendali.				
<b>INTENZIONALITA'</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>C3INT01</b>	L'infrazione rilevata è di carattere intenzionale.				
<b>C3INT02</b>	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.				

<b>CGO4</b>	<b>Conservazione degli habitat (Dir. 92/43/CEE)</b> <i>Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Art. 6, par. 1 e 2.</i>
-------------	---

C4NOTA		SI	NO	NA	NC
<b>Impegno A “Rispetto degli impegni agronomici in ZSC” (DA VERIFICARE SOLO SULLE SUPERFICI INTERNE ALLE ZSC)</b>					
<b>C4CODA01</b>	Codice Sito ZSC				
<b>C4IMPA01</b>	<b>Superfici a seminativo</b> Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.				
<b>C4IMPA02</b>	<b>Superfici a prati permanenti</b> Rispetto del divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato pascolo permanente.				
<b>C4IMPA03</b>	<b>Superfici “non più utilizzate a fini produttivi”, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.</li> <li>- Presenza di copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno.</li> <li>- Attuazione di pratiche agronomiche (sfalci/trinciature) con cadenza almeno annuale, oppure attuazione del pascolamento.</li> <li>- Rispetto del periodo di divieto di intervento (di 150 giorni consecutivi, compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno).</li> </ul>				
<b>C4IMPA04</b>	<b>Tutte le superfici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto del divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti.</li> <li>- Rispetto del divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.</li> <li>- Rispetto del divieto di esercitare la pesca con reti da traino, draghe, cianciole, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine (art. 4, Reg. (CE) n. 1967/2006).</li> <li>- Rispetto del divieto di esercitare la pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di maerl (art. 4, Reg. (CE) n. 1967/2006).</li> <li>- Rispetto del divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.</li> </ul>				
<b>Impegno B “Rispetto delle Misure di conservazione generali” per le ZSC nella REGIONE BIOGEOGRAFICA CONTINENTALE (Allegato B alla DGR 786/2016)</b>					
<b>C4INFB01</b>	La ZSC ricade nella Regione Biogeografica Continentale				
<b>C4CODB01</b>	Codice Sito ZSC				
<b>C4IMPB01</b>	<b>Art. 119 Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue</b> Rispetto del divieto di utilizzo agronomico di fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue (art. 127, Dlgs n. 152/2006).				
<b>C4IMPB02</b>	<b>Art. 120 Irrorazione aerea di fitofarmaci</b> Rispetto del divieto di irrorazione aerea (art. 13, comma 2, Dlgs n. 150/2012).				
<b>C4IMPB03</b>	<b>Art. 129 Rimboschimenti e sottopiantagioni</b> Rispetto dell'obbligo di utilizzo di materiale di moltiplicazione autoctono di provenienza locale ottenuto in coerenza con la disciplina prevista (Dlgs n.				

	386/2003, DGRV n. 3263/2004 e Dlgs n. 214/2005) e specie ecologicamente coerenti con la vegetazione potenziale. Rispetto dell'obbligo di adozione di tecniche colturali orientate a favorire i processi di rinaturalizzazione.				
<b>C4IMPB04</b>	<b>Art. 136 Alberi monumentali</b> Rispetto degli obblighi di tutela e salvaguardia di alberi, filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale (art. 7, L. n. 10/2013).				
<b>Impegno C "Rispetto delle Misure di conservazione per HABITAT/SPECIE" per le ZSC nella REGIONE BIOGEOGRAFICA CONTINENTALE (Allegato B alla DGR 786/2016)</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>C4INFC01</b>	Nella ZSC ricadente nella Regione Biogeografica Continentale è presente un HABITAT				
<b>C4CODC01</b>	Codice HABITAT				
<b>C4IMPC01</b>	<b>Tutti gli habitat</b> <b>Art. 154 Pascolo</b> Rispetto del divieto di praticare il debbio, fatti salvi i casi connessi ad emergenza di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione (risulta sempre ammessa la triturazione e lo spaglio dei residui vegetali).				
<b>C4IMPC02</b>	<b>Habitat 6210, 62A0, 6410</b> <b>Art. 157 Trasformazione a terreni sottoposti a periodica lavorazione e mutamento permanente di destinazione</b> Rispetto del divieto di mutamento permanente di destinazione e di trasformazione a terreno sottoposto a periodica lavorazione.				
<b>C4IMPC03</b>	<b>Habitat 6210, 62A0, 6410, 6420</b> <b>Art. 158 Limiti all'esercizio del pascolo e allo stazionamento del bestiame</b> Rispetto del divieto di stazionamento notturno delle greggi di ovicaprini nell'habitat 6410. Rispetto degli obblighi di controllo e regolamentazione del pascolo: adeguare carico, evitare passaggio ripetuto che possa causare estese e profonde interruzioni alla copertura erbosa nelle aree gestite a pascolo. Rispetto dell'obbligo di individuare i luoghi di stazionamento notturno delle greggi ovicaprine, preferibilmente nelle superfici caratterizzate da vegetazione ruderale o dei luoghi calpestati, già consuetudinariamente utilizzate per tale pratica (habitat 6210 e 62A0).				
<b>C4IMPC04</b>	<b>Habitat 6410, 6420, 6430</b> <b>Art. 159 Transito di mezzi meccanici</b> Rispetto del divieto di transito di mezzi meccanici in presenza di suolo scarsamente portante.				
<b>C4IMPC05</b>	<b>Habitat 6110</b> <b>Art. 163 Tutela integrale</b> Rispetto dell'obbligo di istituire e rispettare un regime di tutela integrale che NON ammetta alcuna attività, fatte salve quelle dettate dalle misure di conservazione.				
<b>C4IMPC06</b>	<b>Habitat 7210, 7230</b> <b>Art. 183 Habitat 7210 "Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae", 7230 "Torbiere basse alcaline"</b> Rispetto del divieto di realizzare attività di rimboschimento, nell'habitat e nelle aree circostanti entro un raggio di 30 metri.				
<b>C4IMPC07</b>	<b>Habitat 3150</b> <b>Art. 186 Habitat 3150 "Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition"</b> Rispetto del divieto di intervento sull'intera superficie della zona umida, nel caso sia necessario operare su lame d'alpeggio che ospitano questo habitat. Dovrà esserne interessata solo una parte e solo dopo la ricolonizzazione da parte della vegetazione della porzione manomessa, è possibile operare nella				

	restante parte. In alternativa, previsione di messa a dimore di piante tipiche dell'habitat a lavori ultimati.				
<b>C4IMPC08</b>	<b>Habitat 3220, 3240, 3270</b> <b>Art. 197 Habitat 3220 "Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea", 3240 "Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i>", 3270 "Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodium rubri p.p</i> e <i>Bidention p.p</i>"</b> Rispetto del divieto di stazionamento di greggi ovcaprine.				
<b>C4IMPC09</b>	<b>Habitat 3260</b> <b>Art. 198 Habitat 3260 "Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitricho-Batrachion</i>"</b> Rispetto del divieto di pascolo entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri. Rispetto del divieto di uso agronomico degli effluenti di allevamento, compresi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri.				
<b>C4IMPC10</b>	<b>Habitat 6410, 6210, 62A0</b> <b>Art. 213 "Ambito di conservazione per <i>Gladiolus palustris</i> (zone umide)"</b> Rispetto del divieto di stazionamento delle greggi ovcaprine. Rispetto del divieto di uso agronomico di fertilizzanti, liquami e acque reflue.				
<b>C4IMPC11</b>	<b>Habitat 6410, 6210</b> <b>Art. 214 "Ambito di conservazione per <i>Himantoglossum adriaticum</i>"</b> Rispetto del divieto di uso agronomico di fertilizzanti, liquami e acque reflue.				
<b>C4IMPC12</b>	<b>Habitat 6410, 6210</b> <b>Art. 218 Habitat 6410, 6210 "Ambito di conservazione per <i>Gladiolus palustris</i>"</b> Rispetto dell'obbligo di definire una regolare frequenza di sfalci al fine della conservazione della specie, secondo i principi validi per la conservazione dell'habitat 6410. Rispetto dell'obbligo di attuare lo sfalcio successivamente alla fioritura della specie nelle aree gestite a prato.				
<b>C4IMPC13</b>	<b>Habitat 6210</b> <b>Art. 219 "Ambito di conservazione per <i>Himantoglossum adriaticum</i>"</b> Rispetto dell'obbligo di gestione estensiva del prato e del pascolo. Rispetto dell'obbligo di conservazione dell'habitat di crescita con divieto di lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica erbosa.				
<b>Impegno D "Rispetto delle Misure di conservazione generali" per le ZSC nella REGIONE BIOGEOGRAFICA ALPINA (Allegato A alla DGR 786/2016)</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>C4INFD01</b>	La ZSC ricade nella Regione Biogeografica Alpina				
<b>C4C0DD01</b>	Codice Sito ZSC				
<b>C4IMPD01</b>	<b>Art. 109 Discariche, rifiuti e fanghi</b> Rispetto del divieto di utilizzo agronomico di fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue (articolo 127, Dlgs n. 152/2006).				
<b>C4IMPD02</b>	<b>Art. 111 Irrorazione aerea di fitofarmaci</b> Rispetto del divieto di irrorazione aerea (articolo 13, comma 2, Dlgs n. 150/2012).				
<b>C4IMPD03</b>	<b>Art. 117 Rimboschimenti e sottopiantagioni</b> Rispetto dei seguenti obblighi per imboschimenti, rimboschimenti e sottopiantagioni: utilizzo di materiale di moltiplicazione autoctono di provenienza locale ottenuto in coerenza con la disciplina prevista (Dlgs n. n. 386/2003, DGRV n. 3263/2004 e Dlgs n. 214/2005) e specie ecologicamente coerenti con la vegetazione potenziale; adozione di tecniche colturali orientate a favorire i processi di rinaturalizzazione.				

Impegno E “Rispetto delle misure di conservazione per HABITAT/SPECIE” per le ZSC nella REGIONE BIOGEOGRAFICA ALPINA (Allegato A alla DGR 786/2016)		SI	NO	NA	NC
<b>C4INFE01</b>	Nella ZSC ricadente nella Regione Biogeografica Alpina è presente un HABITAT				
<b>C4CODE01</b>	Codice HABITAT				
<b>C4IMPE01</b>	<b>Habitat 91D0</b> <b>Art. 128 Habitat 91D0 “Torbiere boscoso”</b> Rispetto del divieto di transito con mezzi meccanici, fatti salvi quelli necessari all'applicazione delle misure di conservazione; Rispetto del divieto di uso agronomico di effluenti di allevamento entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado.				
<b>C4IMPE02</b>	<b>Habitat 91D0</b> <b>Art. 135 Habitat 91D0 “Torbiere boscoso”</b> Rispetto del carico previsto per il pascolo che NON deve superare 0,4UBA per ettaro.				
<b>C4IMPE03</b>	<b>Tutti gli habitat</b> <b>Art. 147 Pascolo</b> Rispetto del divieto di praticare il debbio, fatti salvi i casi connessi ad emergenza di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione (risulta sempre ammessa la triturazione e lo spaglio dei residui vegetali).				
<b>C4IMPE04</b>	<b>Habitat 6210, 6230, 62A0, 6410</b> <b>Art. 150 Trasformazione a terreni sottoposti a periodica lavorazione e mutamento permanente di destinazione</b> Rispetto del divieto di mutamento permanente di destinazione e di trasformazione a terreno sottoposto a periodica lavorazione.				
<b>C4IMPE05</b>	<b>Habitat 6210, 6230, 62A0, 6410</b> <b>Art. 151 Limiti all'esercizio del pascolo</b> Rispetto del divieto di stazionamento notturno delle greggi di ovicaprini nell'habitat 6410. Rispetto degli obblighi di controllo e regolamentazione del pascolo: adeguare carico, evitare passaggio ripetuto che possa causare estese e profonde interruzioni alla copertura erbosa nelle aree gestite a pascolo. Rispetto dell'obbligo di individuare preventivamente i luoghi di stazionamento notturno delle greggi oviceprine, preferibilmente nelle superfici caratterizzate da vegetazione ruderale o dei luoghi calpestati, già consuetudinariamente utilizzate per tale pratica (habitat 6210, 6230 e 62A0).				
<b>C4IMPE06</b>	<b>Habitat 6410, 6430</b> <b>Art. 152 Transito di mezzi meccanici</b> Rispetto del divieto di transito di mezzi meccanici in presenza di suolo scarsamente portante.				
<b>C4IMPE07</b>	<b>Habitat 6110, 4080</b> <b>Art. 157 Tutela integrale</b> Rispetto dell'obbligo di istituire e rispettare un regime di tutela integrale che NON ammetta alcuna attività, fatte salve quelle dettate dalle misure di conservazione.				
<b>C4IMPE08</b>	<b>Habitat 3130, 3140, 3150, 3160, 7110, 7140, 7150, 7210, 7220, 7230, 7240</b> <b>Art. 179 Accumulo di ramaglie</b> Rispetto del divieto di accumulo volontario di ramaglie e di qualsiasi altra biomassa organica all'interno delle zone umide.				
<b>C4IMPE09</b>	<b>Habitat 3130, 3140, 3150, 3160, 7110, 7140, 7150, 7210, 7220, 7230, 7240</b> <b>Art. 180 Realizzazione e manutenzione delle pozze d'alpeggio, captazioni e derivazioni</b> Rispetto dei seguenti obblighi: realizzazione di pozze d'alpeggio evitando il solo utilizzo di materiali impermeabilizzanti non naturali, ma anzi ricoprendole con uno strato di terra				

	argillosa o qualora non disponibile, di terriccio vegetale, opportunamente fissato in modo che possa essere stabile nel tempo. realizzazione di interventi di manutenzione delle pozze d'alpeggio nel periodo dal 30/08 al 31/12, conservando il materiale di risulta per almeno un anno in prossimità della pozza.				
<b>C4IMPE10</b>	<b>Habitat 7110, 7140, 7150, 7210, 7230</b> <b>Art. 183 Habitat 7110 "Torbiera alte attive", 7140 "Torbiera di transizione ed instabili", 7150 "Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion", 7210 "Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae" e 7230 "Torbiera basse alcaline"</b> Rispetto del divieto di dissodamento o di qualsiasi intervento atto ad alterare il suolo, la cortica erbosa e la composizione floristica dell'habitat, fatti salvi gli interventi di riqualificazione stessa dell'habitat. Rispetto del divieto di rimboschimento, nell'habitat e nelle aree circostanti, entro un raggio di 30 metri. Rispetto del divieto di uso agronomico di fertilizzanti e di effluenti di allevamento, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado. Rispetto del divieto di accesso con mezzi meccanici, fatto salve le esigenze di gestione e/o riqualificazione dell'habitat. Rispetto del divieto di svolgimento di attività agricola e pastorale (habitat 7110).				
<b>C4IMPE11</b>	<b>Habitat 7220</b> <b>Art. 184 Habitat 7220 "Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (Cratoneurion)"</b> Rispetto del divieto di uso agronomico di fertilizzanti e di effluenti di allevamento, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado.				
<b>C4IMPE12</b>	<b>Habitat 3150</b> <b>Art. 186 Habitat 3150 "Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition (...)"</b> Rispetto del divieto di intervento sull'intera superficie della zona umida, nel caso sia necessario operare su lame d'alpeggio che ospitano questo habitat. Dovrà esserne interessata solo una parte e solo dopo la ricolonizzazione da parte della vegetazione della porzione manomessa, è possibile operare nella restante parte. In alternativa, previsione di messa a dimore di piante tipiche dell'habitat a lavori ultimati.				
<b>C4IMPE13</b>	<b>Habitat 3220, 3230, 32040, 3270</b> <b>Art. 195 Habitat 3220 "Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea", 3230 "Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica, 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos e 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p."</b> Rispetto del divieto di stazionamento delle greggi oviceprine.				
<b>C4IMPE14</b>	<b>Habitat 3260</b> <b>Art. 196 Habitat 3260 "Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitriche-Batrachion"</b> Rispetto del divieto di stazionamento del bestiame entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri. Rispetto del divieto di uso agronomico degli effluenti di allevamento, compresi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri.				
<b>C4IMPE15</b>	<b>Habitat 3220, 3230, 3240, 3270</b> <b>Art. 197 Habitat 3220 "Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea", 3230 "Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica", 3240 "Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos" e 3270 "Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p."</b> Rispetto dell'obbligo di ridurre al minimo indispensabile per i passaggi obbligati lungo i percorsi pastorali la permanenza e il transito di animali al pascolo e di greggi oviceprine transumanti.				

<b>Superficie oggetto di infrazione</b>					
<b>C4DIM01</b>	A. Superficie agricola utilizzata (SAU) compresa in ZSC				
<b>C4DIM02</b>	B. Superficie agricola utilizzata (SAU) in ZSC oggetto di infrazione (ha)				
<b>C4DIM03</b>	Superficie oggetto di infrazione (B/A) *100				
<b>EFFETTI EXTRAZIENDALI</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>C4EXT01</b>	L'infrazione rilevata ha effetti extraziendali.				
<b>INTENZIONALITA'</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>C4INT01</b>	L'infrazione rilevata è di carattere intenzionale.				
<b>C4INT02</b>	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.				

<b>CGO5</b>	<p><b>Sicurezza alimentare (Reg. (CE) n. 178/2002)</b></p> <p><i>Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Articoli 14, 15, 17, (paragrafo 1) e articoli 18, 19 e 20 - (GU L 31 dell'1.2.2002, pag 1)</i></p>
-------------	---

<b>C5NOTA</b>					
<b>Impegno A "Rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza alimentare"</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>C5IMPA01</b>	Presenza e corretto aggiornamento della documentazione per l'identificazione e la registrazione del <b>latte crudo</b> venduto e della sua prima destinazione.				
<b>C5IMPA02</b>	Presenza e corretto aggiornamento del Manuale aziendale di tracciabilità del <b>latte fresco</b> .				
<b>C5IMPA03</b>	Presenza e corretto aggiornamento della documentazione che garantisce la tracciabilità in entrata e in uscita delle movimentazioni aziendali inclusi i foraggi e componenti dei mangimi.				
<b>C5IMPA04</b>	Se dovute, presenza e corretto aggiornamento delle registrazioni dei risultati di analisi effettuate sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbiano rilevanza ai fini della salute umana.				
<b>C5IMPA05</b>	Presenza di spazi e/o ambienti destinati allo stoccaggio delle derrate alimentari, alimenti, mangimi e foraggi per animali che consentono di evitare ogni contaminazione con rifiuti, prodotti chimici e sostanze pericolose.				
<b>C5IMPA06</b>	Derrate alimentari, alimenti, mangimi e foraggi per animali conservati separatamente da rifiuti, prodotti chimici e sostanze pericolose.				
<b>C5IMPA07</b>	Presenza dei registri dei trattamenti fitosanitari dei due anni precedenti al controllo.				
<b>C5IMPA08</b>	Presenza del registro dei trattamenti fitosanitari dell'anno di controllo.				
<b>C5IMPA09</b>	Aggiornamento e completezza del registro dei trattamenti fitosanitari dell'anno di controllo.				
<b>EFFETTI EXTRAZIENDALI</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>C5EXT01</b>	L'infrazione rilevata ha effetti extraziendali.				
<b>INTENZIONALITA'</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>C5INT01</b>	L'infrazione rilevata è di carattere intenzionale.				
<b>C5INT02</b>	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.				

<b>CGO7</b>	<b>Prodotti fitosanitari (Reg. (CE) n. 1107/2009)</b> <i>Reg. CE 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE</i>
-------------	---

<b>C7NOTA</b>					
<b>Impegno A "Presenza documentazione d'acquisto"</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>C7IMPA01</b>	Presenza delle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari dell'anno in corso e dei due anni precedenti.				
<b>Impegno B "Rispetto delle modalità d'uso dei prodotti fitosanitari previste in etichetta"</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>C7INFB01</b>	Sono stati eseguiti trattamenti direttamente o tramite terzi nell'anno in corso.				
<b>C7INFB02</b>	È presente il registro dei trattamenti fitosanitari dell'anno di controllo o altra documentazione utile a verificare il corretto impiego dei prodotti fitosanitari. L'eventuale assenza del registro genera infrazione solo per l'atto CGO5.				
<b>C7IMPB01</b>	Utilizzo di prodotti fitosanitari NON revocati.				
<b>C7IMP03</b>	Utilizzo di prodotti fitosanitari su coltura/terreno/derrata alimentare previsti in etichetta.				
<b>C7IMP04</b>	Utilizzo di prodotti fitosanitari per le avversità previste in etichetta.				
<b>C7IMP05</b>	Utilizzo di prodotti fitosanitari nel rispetto delle fasi fenologiche previste in etichetta.				
<b>C7IMP06</b>	Utilizzo di prodotti fitosanitari nel rispetto delle seguenti prescrizioni di etichetta: <b>dosaggio</b> , numero massimo di trattamenti, <b>intervallo*</b> tra trattamenti.				
<b>C7IMP07</b>	Utilizzo di prodotti fitosanitari nel rispetto dei <b>tempi di carenza</b> previsti in etichetta.				
<b>C7IMP08</b>	Utilizzo di prodotti fitosanitari nel rispetto delle prescrizioni previste in etichetta relative a "Fasce di rispetto/sicurezza non trattate" in prossimità dei corpi idrici o corsi d'acqua.				
<b>Impegno C "Presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti"</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>C7IMP09</b>	Presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti (obbligatorio in caso di utilizzo e/o stoccaggio).				
<b>EFFETTI EXTRAZIENDALI</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>C7EXT01</b>	L'infrazione rilevata ha effetti extraziendali.				
<b>INTENZIONALITA'</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>C7INT01</b>	L'infrazione rilevata è di carattere intenzionale.				
<b>C7INT02</b>	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.				

<b>CGO8</b>	<p><b>Prodotti fitosanitari (Direttiva 2009/128/CE)</b></p> <p><i>Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71): articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5; articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60 sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000; articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.</i></p>
-------------	---

<b>C8NOTA</b>					
<b>Impegno A "Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari"</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>C8INFA01</b>	L'azienda ha acquistato e/o detenuto prodotti fitosanitari e/o eseguito direttamente e tramite terzi trattamenti fitosanitari nella campagna oggetto di controllo.				
<b>C8IMPA01</b>	Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.				
<b>C8IMPA02</b>	Validità del certificato di abilitazione al momento dell'acquisto o dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari.				
<b>C8INFA02</b>	In assenza di patentino, l'azienda ha affidato tramite delega a terzi i trattamenti fitosanitari nella campagna oggetto di controllo.				
<b>C8IMPA03</b>	In assenza di patentino, in azienda è presente la delega per l'affidamento a terzi di tutte o parte delle operazioni inerenti la gestione dei prodotti fitosanitari (ritiro, trasporto, stoccaggio, miscelazione, distribuzione, smaltimento dei contenitori vuoti e delle rimanenze).				
<b>C8INFA03</b>	Riportare il nome ditta delegata e acquisire foto della delega.				
<b>Impegno B "Verifica delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari (PAN punto A.3)"</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>C8IMPB01</b>	È stato effettuato il controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari presso i centri prova autorizzati.				
<b>C8IMPB02</b>	È stata effettuata la regolazione e taratura delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari da parte dell'azienda.				
<b>Impegno C "Stoccaggio dei prodotti fitosanitari (allegato VI PAN punto VI.1)"</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>C8IMPC01</b>	Presenza in azienda del sito di stoccaggio dei prodotti fitosanitari.				
<b>C8IMPC02</b>	Sito di stoccaggio dei prodotti fitosanitari conforme alle seguenti disposizioni (previste dall'allegato VI.1 del PAN): 1. presenza di un sufficiente ricambio dell'aria, aperture per l'aerazione protette con apposite griglie al fine di impedire l'entrata di animali; 2. presenza di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari; gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto; 3. presenza sulla parete esterna del deposito, dei cartelli di pericolo; 4. presenza sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito, dei numeri di emergenza; 5. presenza del materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto				

<b>C8IMPC03</b>	Sito di stoccaggio dei prodotti fitosanitari conforme alle seguenti disposizioni (previste dall'allegato VI.1 del PAN): 6. presenza di sistemi di contenimento nel caso di sversamenti accidentali; 7. deposito collocato al riparo dagli agenti atmosferici e ripiani di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti; 8. prodotti stoccati nei loro contenitori originali; 9. porta del deposito dotata di chiusura di sicurezza esterna e NON è possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture				
<b>C8INFC01</b>	Prodotti fitosanitari presenti nel sito di stoccaggio (nome commerciale)				
<b>Impegno D "Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione (allegato VI PAN punto VI.2)"</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>C8IMPD01</b>	In caso di captazione di acqua da corpi idrici, il riempimento dell'irroratrice viene effettuato impiegando tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (ad esempio mediante valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua).				
<b>C8IMPD02</b>	Le macchine irroratrici impiegate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari sono dotate di strumenti precisi e leggibili per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio.				
<b>Impegno E "Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari (allegato VI PAN punto VI.3) e loro recupero e/o smaltimento (allegato VI PAN punto VI.6)"</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>C8IMPE01</b>	La manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari tal quali viene effettuata in maniera accurata per evitare forme di inquinamento ambientale (imballaggi dei prodotti fitosanitari integri, con le etichette poste sulle confezioni).				
<b>C8IMPE02</b>	Le confezioni contenenti prodotti fitosanitari sono riposte con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, per non generare perdite.				
<b>C8IMPE03</b>	Gli <b>imballaggi vuoti</b> di prodotti fitosanitari (rifiuti) sono depositati in contenitori idonei destinati esclusivamente a tale uso e ben identificabili e/o sono collocati in un'area separata, appositamente dedicata (all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli) e/o vengono smaltiti secondo le normative vigenti e le istruzioni riportate in etichetta e nella scheda di sicurezza.				
<b>C8IMPE03</b>	I prodotti fitosanitari <b>revocati o scaduti</b> , integri inutilizzati o parzialmente utilizzati non più distribuibili sulle coltivazioni in atto, sono conservati temporaneamente all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari in un'area apposita e ben identificata e/o smaltiti secondo le prescrizioni di cui alla parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.				
<b>Impegno F "Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrice residua nell'irroratrice al termine del trattamento (allegato VI PAN punto VI.4)"</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>C8IMPF01</b>	La quantità di miscela residua al termine del trattamento viene minimizzata attraverso il calcolo del volume di miscela necessaria e la corretta regolazione dell'attrezzatura di distribuzione.				
<b>Impegno G "Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione (allegato VI PAN punto VI.5)"</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>C8IMPG01</b>	Viene effettuata la pulizia esterna dell'irroratrice e delle parti interne (serbatoio, circuito idraulico, ecc.) e una gestione adeguata delle acque di risulta dall'operazione di lavaggio.				
<b>C8IMPG02</b>	L'area per il lavaggio dell'irroratrice è impermeabile ed attrezzata per raccogliere le acque contaminate da conferite per il successivo smaltimento.				
<b>EFFETTI EXTRAZIENDALI</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>

<b>C8EXT01</b>	L'infrazione rilevata ha effetti extraziendali.				
<b>INTENZIONALITA'</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>C8INT01</b>	L'infrazione rilevata è di carattere intenzionale.				
<b>C8INT02</b>	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.				

<b>BCAA1</b>	<b>Mantenimento dei prati permanenti</b>
--------------	--

<b>B1NOTA</b>					
<b>Impegno A "Mantenimento dei prati permanenti"</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>B1INFA01</b>	Le superfici aziendali a prato permanente (PP) o presenti negli elenchi delle Pratiche Locali Tradizionali (PLT) rilevate durante il controllo in loco corrispondono con quanto dichiarato nel Piano di Coltivazione Grafico.				
<b>B1IMPA01</b>	Per le superfici aziendali a prato permanente (PP) o presenti negli elenchi delle Pratiche Locali Tradizionali (PLT) convertite ad altro uso è presente l'Autorizzazione da Agea Coordinamento.				
<b>B1DIMA01</b>	Superficie oggetto di infrazione (ha)				
<b>EFFETTI EXTRAZIENDALI</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>B1EXT01</b>	L'infrazione rilevata ha effetti extraziendali.				
<b>INTENZIONALITA'</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>B1INT01</b>	L'infrazione rilevata è di carattere intenzionale.				
<b>B1INT02</b>	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.				

<b>BCAA2</b>	<b>Protezione di zone umide e torbiere</b>
--------------	--

<b>B2NOTA</b>					
<b>Impegno A "Divieto di eseguire lavorazioni profonde in zone RAMSAR"</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>B2IMPA01</b>	Rispetto del divieto di eseguire lavorazioni profonde all'interno delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976. 448 e ss.mm. n.ii. (zone RAMSAR).				
<b>B2DIMA01</b>	Superficie oggetto di infrazione (ha):				
<b>B2IMPA02</b>	Rispetto del divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere all'interno delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone RAMSAR).				
<b>B2DIMA02</b>	Superficie oggetto di infrazione (ha):				
<b>EFFETTI EXTRAZIENDALI</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>B2EXT01</b>	L'infrazione rilevata ha effetti extraziendali.				
<b>INTENZIONALITA'</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>B2INT01</b>	L'infrazione rilevata è di carattere intenzionale.				
<b>B2INT02</b>	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.				

<b>BCAA3</b>	<b>Divieto di bruciatura delle stoppie, se non per motivi di salute delle piante</b>
--------------	--

<b>B3NOTA</b>					
<b>Impegno A "Divieto di bruciatura delle stoppie"</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>B3IMPA01</b>	Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno vernini e delle paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie.				
<b>B3DIMA01</b>	Superficie oggetto di infrazione (ha):				
<b>EFFETTI EXTRAZIENDALI</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>B3EXT01</b>	L'infrazione rilevata ha effetti extraziendali.				
<b>INTENZIONALITA'</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>B3INT01</b>	L'infrazione rilevata è di carattere intenzionale.				
<b>B3INT02</b>	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.				

<b>BCAA4</b>	<b>Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua</b>
--------------	--

<b>B4NOTA</b>					
<b>Impegno A "Fertilizzazione"</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>B4INF01</b>	Impegno rispettato. Tutte le superfici adiacenti ai corsi d'acqua/corpi idrici aziendali sono interessate da colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica e/o viene effettuata fertirrigazione con micro-portata di erogazione.				
<b>B4IMP01</b>	Rispetto del divieto di <b>fertilizzazione inorganica</b> sulla fascia tampone.				
<b>B4DIM01</b>	Lunghezza del tratto in infrazione (m):				
<b>B4IMP02</b>	Rispetto del divieto di <b>fertilizzazione organica</b> sulla fascia tampone.				
<b>B4DIM02</b>	Lunghezza del tratto in infrazione (m):				
<b>Impegno B "Distribuzione prodotti fitosanitari"</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>B4INFB01</b>	Impegno rispettato. Su tutte le superfici aziendali adiacenti ai corsi d'acqua/corpi idrici vengono effettuati trattamenti con prodotti fitosanitari mediante dispositivi per l'irrorazione in grado di limitare la deriva (fatta salva l'osservanza delle prescrizioni eventualmente presenti nell'etichetta dei prodotti) e/o tutte le superfici sono interessate da colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica.				
<b>B4IMPB01</b>	Rispetto del divieto di <b>distribuzione di prodotti fitosanitari</b> sulla fascia tampone.				
<b>B4DIMB01</b>	Lunghezza del tratto in infrazione (m):				
<b>Impegno C "Costituzione/non eliminazione della fascia inerbita di 5 metri da corpo idrico"</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>B4INFC01</b>	Impegno derogato. I corpi idrici aziendali sono adiacenti a: - parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane; - oliveti stabilmente inerbiti; - terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare, ivi inclusi i prati avvicendati e le colture permanenti stabilmente inerbite; - superfici a prato permanente.				
<b>B4IMPC01</b>	Presenza della fascia inerbita sul corpo idrico.				
<b>B4DIMC01</b>	Lunghezza del tratto in infrazione (m):				
<b>B4IMPC02</b>	Conformità della fascia inerbita alle condizioni previste (larghezza minima, divieto di lavorazione e di eliminazione del cotico erboso).				
<b>B4DIMC02</b>	Lunghezza del tratto in infrazione (m):				
<b>EFFETTI EXTRAZIENDALI</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>B4EXT01</b>	L'infrazione rilevata ha effetti extraziendali.				
<b>INTENZIONALITA'</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>B4INT01</b>	L'infrazione rilevata è di carattere intenzionale.				
<b>B4INT02</b>	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.				

<b>BCAA5</b>	<b>Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza</b>
--------------	---

<b>B5NOTA</b>					
<b>Impegno A "Realizzazione solchi acquai/fasce inerbite o lavorazioni secondo le curve di livello"</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>B5INFA01</b>	Impegno rispettato. Tutte le superfici aziendali con pendenza media superiore al 10%: - NON sono a seminativo oppure; - sono investite con prati avvicendati o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria oppure; - sono interessate dalla presenza di sistemazioni idraulico-agrarie.				
<b>B5IMPA01</b>	Rispetto dell'obbligo di esecuzione di solchi acquai temporanei e/o fasce inerbite e/o lavorazioni secondo curve di livello.				
<b>B5DIMA01</b>	Superficie oggetto di infrazione (ha):				
<b>Impegno B "Divieto di effettuare livellamenti non autorizzati"</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>B5IMPB01</b>	Rispetto del divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.				
<b>B5DIMB01</b>	Superficie oggetto di infrazione (ha):				
<b>Impegno C "Divieto di lavorazioni e affinamento"</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>B5INFC01</b>	Impegno rispettato. Tutte le superfici aziendali con pendenza media superiore al 10%: - sono investite con prati permanenti o avvicendati oppure; - sono impegnate con colture erbacee dal 1° dicembre al 31 gennaio oppure; - sono interessate dalla presenza di sistemazioni idraulico-agrarie oppure; - sono interessate dalla presenza di protezioni artificiali.				
<b>B5IMPC01</b>	Rispetto del divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura dal 1° dicembre al 31 gennaio.				
<b>B5DIMC01</b>	Superficie oggetto di infrazione (ha):				
<b>EFFETTI EXTRAZIENDALI</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>B5EXT01</b>	L'infrazione rilevata ha effetti extraziendali.				
<b>INTENZIONALITA'</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>B5INT01</b>	L'infrazione rilevata è di carattere intenzionale.				
<b>B5INT02</b>	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.				

<b>BCAA6</b>	<b>Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili</b>
--------------	---

<b>B6NOTA</b>					
<b>Impegno A "Copertura minima del suolo"</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>B6IMPA01</b>	Rispetto del mantenimento della copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, oppure del rilascio in campo dei residui della coltura precedente, per 60 giorni consecutivi tra il 15 settembre e il 15 maggio.				
<b>B6DIMA01</b>	Superficie oggetto di infrazione (ha):				
<b>EFFETTI EXTRAZIENDALI</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>B6EXT01</b>	L'infrazione rilevata ha effetti extraziendali.				
<b>INTENZIONALITA'</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>B6INT01</b>	L'infrazione rilevata è di carattere intenzionale.				
<b>B6INT02</b>	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.				

<b>BCAA7</b>	<b>Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse</b>
--------------	--

<b>B6NOTA</b>					
<b>Impegno A "Rotazione delle colture nei seminativi"</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>B7INFA01</b>	Le superfici aziendali rilevate durante il controllo in loco corrispondono con quanto dichiarato nel Piano di Coltivazione Grafico.				
<b>B7IMPA01</b>	Rispetto dell'obbligo di effettuare la rotazione delle colture (cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella).				
<b>B7DIMA01</b>	Superficie oggetto di infrazione (ha):				
<b>EFFETTI EXTRAZIENDALI</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>B7EXT01</b>	L'infrazione rilevata ha effetti extraziendali.				
<b>INTENZIONALITA'</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>B7INT01</b>	L'infrazione rilevata è di carattere intenzionale.				
<b>B7INT02</b>	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.				

<b>BCAA8</b>	<b>A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi</b> <b>B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio</b> <b>C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli</b>
--------------	---

<b>B8NOTA</b>					
<b>Impegno A "Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi"</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>B8IMPA01</b>	Obbligo di destinare una percentuale minima del 4% dei seminativi a superfici ed elementi non produttivi.				
<b>B8DIMA01</b>	Superficie oggetto di infrazione (ha):				
<b>Impegno B "Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio"</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>B8IMPB01</b>	Rispetto del divieto di eliminazione degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale ai sensi del DM 23 ottobre 2014, oppure tutelati da legislazione regionale e nazionale.				
<b>B8IMPB02</b>	Rispetto del divieto di eliminazione di boschetti, fasce alberate, siepi e filari, alberi isolati.				
<b>B8IMPB03</b>	Rispetto del divieto di eliminazione di muretti a secco, stagni, terrazzamenti, sistemazioni idraulico - agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi.				
<b>B8DIMB01</b>	Superficie oggetto di infrazione (ha):				
<b>Impegno C "Divieto di potare le siepi e gli alberi nel periodo tra il 15 marzo e il 15 agosto"</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>B8IMPC01</b>	Rispetto del divieto di potare le siepi e gli alberi nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto (stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli).				
<b>B8DIMC01</b>	Superficie oggetto di infrazione (ha):				
<b>EFFETTI EXTRAZIENDALI</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>B8EXT01</b>	L'infrazione rilevata ha effetti extraziendali.				
<b>INTENZIONALITA'</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>B8INT01</b>	L'infrazione rilevata è di carattere intenzionale.				
<b>B8INT02</b>	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.				

<b>BCAA9</b>	<b>Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000</b>
--------------	---

<b>B9NOTA</b>					
<b>Impegno A “Divieto di conversione o aratura di prati permanenti nei siti Natura 2000”</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>B9CODA01</b>	Codice Sito				
<b>B9IMPA01</b>	Rispetto del divieto di conversione ad altri usi di prati permanenti ricadenti nei siti Natura 2000.				
<b>B9IMPA02</b>	Rispetto del divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o rovini la copertura erbosa di prati permanenti ricadenti nei siti Natura 2000.				
<b>B9DIMA01</b>	Superficie oggetto di infrazione (ha):				
<b>EFFETTI EXTRAZIENDALI</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>B9EXT01</b>	L'infrazione rilevata ha effetti extraziendali.				
<b>INTENZIONALITA'</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>NC</b>
<b>B9INT01</b>	L'infrazione rilevata è di carattere intenzionale.				
<b>B9INT02</b>	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti, nel corso dei propri controlli.				

# **FLAVESCENZA DORATA DGR 678/2022**

## **SPECIFICHE TECNICHE PER I CONTROLLI IN LOCO ANNO 2023**

## INDICE

1. Introduzione.....	3
2. Applicabilità del controllo .....	4
3. Zonizzazione delle aree .....	4
4. Misure per la lotta obbligatoria da applicare contro la flavescenza dorata della vite oggetto di controllo da parte dell'AVEPA .....	5
5. Modalità di esecuzione del controllo .....	7
6. La Relazione di controllo .....	7
7. Il verbale di accertamento .....	12
Allegato B1: Relazione di controllo .....	13
Allegato B2: Zona infestata .....	16
Allegato B3: Zona cuscinetto.....	19
Approfondimento .....	21

## 1. Introduzione

Il presente documento descrive le modalità di esecuzione dei controlli da parte dell'AVEPA sul rispetto degli obblighi previsti in merito alle misure di contenimento, per tutto il territorio regionale, di lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite nella Regione Veneto per l'anno 2023.

Le informazioni contenute fanno riferimento a quanto stabilito dalla DGR n. 678 del 07/06/2022 "*Misure per la lotta obbligatoria della flavescenza dorata della vite. Disposizioni attuative dell'art. 55 del Decreto Legislativo n. 19 del 2 febbraio 2021*", dal Decreto della Direzione Agroambiente n. 47 del 26/05/2023 "*Misure di lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite nella Regione Veneto per l'anno 2023.*" e dal Decreto della Direzione Agroambiente n. 48 del 29/05/2023 "*Decreto n. 47 del 26/05/2023 della U.O. Fitosanitario: rettifica ed integrazione per mero errore materiale nel dispositivo*".

La flavescenza dorata è una malattia della vite da quarantena e soggetta a norme di lotta obbligatoria in quanto, essendo causata da un fitoplasma che viene principalmente trasmesso da vite a vite attraverso insetti vettori, è una patologia potenzialmente epidemica. Ad oggi non sono disponibili mezzi tecnici preventivi e curativi contro l'agente causale; pertanto, la lotta alla flavescenza dorata è esclusivamente indirizzata contro l'insetto vettore principale, la cicalina *Scaphoideus titanus* Ball., integrata da monitoraggi del medesimo vettore e della malattia e da taluni accorgimenti colturali, quali la capitozzatura tempestiva delle piante sintomatiche e la successiva rimozione delle ceppaie dal vigneto.

## 2. Applicabilità del controllo


Saranno oggetto di controllo le aziende agricole rientranti nel campione estratto per la verifica del rispetto degli obblighi di condizionalità che conducono superfici a vigneto, sin dal primo anno di impianto, inserite nel piano culturale per la campagna 2023, sia con il metodo convenzionale o integrato, che biologico ai sensi del Reg. CE 848/2018.

Il campione verrà messo disposizione dei responsabili dei vari Sportelli attraverso l'App AVEPA Mobile e assegnato ai tecnici incaricati del controllo.

## 3. Zonizzazione delle aree

Al fine di verificare l'applicazione da parte delle aziende delle misure di contenimento oggetto di controllo, in conformità a quanto previsto dal Decreto n. 47/2023 sopracitato, è stata identificata la seguente zonizzazione:

- **Zona cuscinetto**
- **Zona infestata**



La zona infestata ricomprende tutti i territori dei Comuni elencati nell'Allegato B2

La zona cuscinetto ricomprende tutti i territori dei Comuni elencati nell'Allegato B3

#### 4. Misure per la lotta obbligatoria da applicare contro la flavescenza dorata della vite oggetto di controllo da parte dell'AVEPA

Le verifiche da parte dell'AVEPA rientrano nelle seguenti fattispecie:

##### 1) Numerosità dei trattamenti obbligatori (Decreto 47/2023 punto 4 e decreto 48/2023)

Secondo quanto previsto dal Decreto n. 47/2023 al punto 4, le aziende viticole devono effettuare un certo numero di trattamenti insetticidi obbligatori, che varia in funzione dell'area in cui ricade la superficie oggetto di impegno e del regime di difesa adottato (distinguendo tra convenzionale/integrato e biologico), così come dettagliato nel seguente schema:

Zona	CONVENZIONALE/ INTEGRATO	BIOLOGICO
Zona infestata	2 interventi	3 interventi
Zona cuscinetto	1 intervento	2 interventi

##### 2) Tempistiche di esecuzione dei trattamenti obbligatori (Decreto 47/2023 punti 4 e 6, Decreto 48/2023)

I trattamenti di cui al punto precedente devono essere eseguiti in funzione dello stadio in cui si trova la cicalina vettore, così come definiti al punto 4 del Decreto n. 47/2023.

Le tempistiche obbligatorie di trattamento fitosanitario per l'azienda sono dettagliate nei bollettini fitosanitari pubblicati nel corso dell'annata dall'U.O. Fitosanitario sul sito della Regione Veneto.

Il sito è raggiungibile all'indirizzo <https://www.regione.veneto.it/web/fitosanitario/bollettini-viticoli>

Le tempistiche, ovvero la prima e l'ultima data utile per ciascun intervento, come da indicazioni specifiche riportate nei bollettini viticoli, sono riportate nello schema riepilogativo inviatoci dall'U. O. Fitosanitario.

**FINESTRE DI INTERVENTO REGIONALI (FIR) PER L'ESECUZIONE DEI TRATTAMENTI OBBLIGATORI CONTRO SCAPHOIDEUS TITANUS**

<b>ZONA INFESTATA</b>		
<b>Trattamento</b>	<b>Difesa convenzionale/integrata</b>	<b>Difesa biologica</b>
1°	Dal 16 al 26 giugno 2023	Dal 9 al 19 giugno 2023
2°	Dal 27 giugno al 12 luglio 2023	a 7-10 gg dal 1° trattamento
3°	--	a 7-10 gg dal 2° trattamento

<b>ZONA CUSCINETTO</b>		
<b>Trattamento</b>	<b>Difesa convenzionale/integrata</b>	<b>Difesa biologica</b>
1°	Dal 27 giugno al 12 luglio 2023	Dal 16 al 26 giugno 2023
2°	--	a 7-10 gg dal 1° trattamento

Le FIR sono vincolanti ai sensi del Decreto Dirigenziale n 47 del 26 maggio 2023.

**3) Prodotti fitosanitari utilizzati (Decreto n. 47/2023 punti 6 e 8, Decreto 48/2023)**

I prodotti insetticidi da impiegare per il contenimento delle popolazioni della cicalina vettore devono essere registrati per l'uso specifico contro lo *Scaphoideus titanus* o comunque contro le cicaline della vite.

Le sostanze impiegabili contro *Scaphoideus titanus*, conformi alle disposizioni dei Decreti Dirigenziali n.47 del 26/05/2023 e n.48 del 29/05/2023 e al Documento tecnico ufficiale del Servizio Fitosanitario Nazionale N° 29 sono le seguenti:

<b>SOSTANZE AMMESSE</b>		
<b>Tipologia</b>	<b>Difesa convenzionale/integrata</b>	<b>Difesa biologica</b>
Insetticidi	Acetamiprid	Azadiractina
	Acrinatrina (fino al 29/06/2023)	Beauveria bassiana ATCC 74040
	Deltametrina	Olio essenziale di arancio dolce
	Etofenprox	Piretrine
	Flupyradifurone	Sali potassici di acidi grassi
	Lambda-cialotrina	
	Tau-fluvalinate	
Corroboranti	--	Caolino*

\* Non essendo il caolino un prodotto fitosanitario, non vi è l'obbligo per l'azienda di registrarne gli utilizzi nel registro, pertanto, la verifica dell'eventuale impiego dovrà essere effettuata mediante acquisizione delle fatture di acquisto. In assenza di tale documentazione, il controllo dovrà essere chiuso con esito sfavorevole e si dovrà procedere con la stesura del verbale di accertamento.

Utilizzatori non professionali di prodotti fitosanitari:

I viticoltori che non sono in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari possono:

- acquistare e impiegare prodotti fitosanitari registrati PFnPE (se reperibili sul mercato) o il Caolino.
- incaricare, secondo le modalità previste, un soggetto terzo abilitato ad eseguire materialmente i trattamenti. In tal caso l'esecuzione delle prestazioni, e l'eventuale acquisto dei prodotti fitosanitari, devono essere comprovati con dettagliata documentazione fiscale.

## 5. Modalità di esecuzione del controllo

Il controllo verrà eseguito congiuntamente a quello previsto per la verifica degli impegni di condizionalità e **verterà esclusivamente sulla verifica amministrativa delle informazioni riportate nel registro dei prodotti fitosanitari dell'azienda.**

Potrà presenziare al controllo il titolare dell'azienda o un suo rappresentante munito di apposita delega. Per tutti gli aspetti non trattati in questa sede, si rimanda a quanto descritto nel manuale di Condizionalità rafforzata.

## 6. La Relazione di controllo

La relazione di controllo in loco, riportata in allegato (Allegato B1), è informatizzata su tablet all'interno dell'APP AVEPA MOBILE e rappresenta lo strumento a disposizione del tecnico incaricato per verbalizzare nel dettaglio le risultanze del controllo.

La relazione di controllo si compone delle seguenti sezioni:

- RC: contiene le informazioni generali del controllo (informazioni sull'azienda, persone presenti al controllo, data/ora e luogo di svolgimento del controllo)
- CONTROLLO IN LOCO: contiene le misure di lotta obbligatoria da verificare
- VERBALE DI ACCERTAMENTO: contiene le informazioni necessarie alla compilazione del verbale di accertamento (in caso di infrazione accertata).

## RC

INFORMAZIONI AZIENDA		
FD1	CUAA	
FD2	RAGIONE SOCIALE	
FD3	INDIRIZZO SEDE LEGALE	
FD4	PEC	
FD5	TRAMITE (CAA/SPORETELLO)	
FD6	SEDE OPERATIVA (CAA/SPORETELLO)	

Tutti i dati, ricavabili dall'elenco del campione di aziende a controllo, sono precaricati. L'indirizzo PEC è modificabile.

PERSONE PRESENTI AL CONTROLLO		
FD7	Identità beneficiario/rappresentante/delegato (nome e cognome)	
FD8	Titolarità (beneficiario/rappresentante/delegato)	
FD9	Tipo documento di identità	
FD10	Numero documento di identità	
FD11	Acquisizione di delega in presenza di delegato	

**Identità beneficiario/rappresentante/delegato (nome e cognome):** riportare nome e cognome del beneficiario/rappresentante aziendale/soggetto delegato.

**Titolarità:** indicare se beneficiario, rappresentante aziendale, delegato, (tecnico del CAA, familiare, parente, ecc.).

**Tipo documento di identità:** indicare il documento di identità utile al riconoscimento (carta d'identità, patente di guida, ecc.).

**Numero documento di identità:** indicare il numero del documento visionato.

**Acquisizione di delega in presenza di delegato:** indicare se presente e acquisire nel caso in cui il rappresentante aziendale sia un delegato.

ISPETTORE		
FD12	Incaricato del controllo	
FD13		

Il campo **FD12** è precaricato e riporta il nominativo dell'incaricato del controllo e lo Sportello di appartenenza. Il campo **FD13** dovrà essere inserito manualmente nel caso di un secondo incaricato del controllo.

CONTROLLO DGR N. 678 DEL 07 GIUGNO 2022		
FD14	Luogo	
FD15	Data controllo	
FD15/1	Ora controllo	

NOTE		

**SEZIONE CONTROLLO IN LOCO**

<b>FD16</b>	APPLICABILITA' in base alla data di controllo	SI NO
<b>FD17/A</b>	Zona a controllo (Decreto n. 47 del 26/05/2023 della Regione Veneto – Servizi Fitosanitari) ZONA INFESTATA (Allegato 2)	SI NO
<b>FD17/B</b>	Zona a controllo (Decreto n. 47 del 26/05/20223 della Regione Veneto – Servizi Fitosanitari) ZONA CUSCINETTO (Allegato 3)	SI NO

Il campo **FD16** “applicabilità in base alla data di controllo” va compilato a SI se il controllo viene eseguito, altrimenti va compilato a NO. In questo secondo caso dovrà essere dettagliato il motivo di non applicabilità del controllo nel campo NOTE. Il controllo potrà essere chiuso senza procedere alla compilazione della checklist e potrà essere stampata e firmata la relazione di controllo.

I campi **FD17/A e B** vanno compilati in funzione dell’area geografica nella quale ricadono le superfici oggetto di controllo. Per poter proseguire con il controllo deve essere compilato almeno uno dei due campi proposti. L’informazione della zona a controllo è presente negli allegati B2 e B3, in base al comune dove è ubicato il vigneto si verifica se ricade nella Zona infestata o nella Zona cuscinetto.

Questa sezione va compilata nel caso in cui l’azienda abbia almeno un vigneto condotto con metodo convenzionale/integrato.

<b>AZIENDA CONVENZIONALE/INTEGRATA</b>		
<b>FD18</b>	Convenzionale/integrata	SI NO
<b>NUMERO DEI TRATTAMENTI</b>		
<b>FD19</b>	Numero di trattamenti insetticidi obbligatori previsti	1 trattamento 2 trattamenti
<b>FD20</b>	Numero di trattamenti insetticidi effettuati (alla data del controllo)	nessun trattamento 1 trattamento 2 trattamenti
<b>FD21</b>	Rispetto del numero dei trattamenti previsti	SI NO
<b>FD22</b>	In caso di mancato rispetto, quanti trattamenti non risultano effettuati, in relazione alla data di controllo?	1 trattamento 2 trattamenti
<b>TEMPISTICHE DEI TRATTAMENTI (da compilare solo se effettuato almeno 1 trattamento)</b>		
<b>FD23</b>	Data del primo trattamento	
<b>FD24</b>	Data del secondo trattamento	
<b>FD25</b>	Rispetto delle tempistiche previste ( <i>si veda nota UO</i> )	SI NO
<b>PRODOTTI UTILIZZATI</b>		
<b>FD26</b>	Riportare il nome commerciale dei prodotti utilizzati	
<b>FD27</b>	I prodotti utilizzati sono registrati per l’uso specifico contro la cicalina della flavescenza dorata o, più in generale, contro le cicaline della vite	SI NO
<b>FD28</b>	I prodotti fitosanitari sono stati utilizzati nel rispetto delle dosi (verifica del sotto dosaggio)	SI NO
<b>NOTA1</b>	NOTE CONTROLLORE	
<b>OSS1</b>	OSSERVAZIONI/DICHIARAZIONI	

Questa sezione va compilata nel caso in cui l'azienda abbia almeno un vigneto condotto con metodo biologico.

AZIENDA BIOLOGICA		
<b>FD30</b>	<b>Biologica</b>	SI NO
<b>NUMERO DEI TRATTAMENTI</b>		
<b>FD31</b>	Numero di trattamenti insetticidi obbligatori previsti	2 trattamenti 3 trattamenti
<b>FD32</b>	Numero di trattamenti insetticidi effettuati (alla data del controllo)	nessun trattamento 1 trattamento 2 trattamenti 3 trattamenti
<b>FD33</b>	Rispetto del numero dei trattamenti previsti	SI NO
<b>FD34</b>	In caso di mancato rispetto, quanti trattamenti non risultano effettuati, in relazione alla data di controllo?	1 trattamento 2 trattamenti 3 trattamenti
<b>TEMPISTICHE DEI TRATTAMENTI (da compilare solo se effettuato almeno 1 trattamento)</b>		
<b>FD35</b>	Data del primo trattamento	
<b>FD36</b>	Data del secondo trattamento	
<b>FD37</b>	Data del terzo trattamento	
<b>FD38</b>	Rispetto delle tempistiche previste ( <i>si veda nota UO</i> )	SI NO
<b>PRODOTTI UTILIZZATI</b>		
<b>FD39</b>	Riportare il nome commerciale dei prodotti utilizzati	
<b>FD40</b>	I prodotti utilizzati sono registrati per l'uso specifico contro la cicalina della flavescenza dorata o, più in generale, contro le cicaline della vite? ( <i>si veda lista</i> )	SI NO
<b>FD41</b>	I prodotti fitosanitari sono stati utilizzati nel rispetto delle dosi (verifica del sotto dosaggio)	SI NO
<b>NOTA2</b>	NOTE CONTROLLORE	
<b>OSS2</b>	OSSERVAZIONE/DICHIARAZIONI	

La compilazione di entrambe le sezioni è simile e comprende tre impegni, il cui mancato rispetto corrisponde ad una sanzione riferita al:

- Numero dei trattamenti;
- Tempistiche dei trattamenti;
- Prodotti utilizzati.

A fascicolo, nel Dettaglio Piano colturale è possibile verificare se l'azienda coltiva vigneti con metodo BIOLOGICO.

#### NUMERO DEI TRATTAMENTI:

Al campo **FD31** vanno indicati i trattamenti obbligatori previsti alla data di controllo (da verificare in base alla zona in cui ricade il vigneto secondo lo schema riportato al capitolo 4 e di quanto contenuto nella nota dell'U.O. fitosanitario).

Al campo **FD32** vanno indicati quanti trattamenti sono stati effettuati alla data del controllo.

Al campo **FD33** va indicato se è stato rispettato il numero di trattamenti previsti. **FD33=NO si genera infrazione.**

Al campo **FD34** vanno indicati quanti trattamenti non risultano effettuati rispetto a quelli previsti.

### TEMPISTICHE DEI TRATTAMENTI:

Riportare le date dei trattamenti effettuati.

Al campo FD38 va indicato se sono state rispettate le tempistiche previste. **FD38=NO si genera infrazione.**

### PRODOTTI UTILIZZATI:

Riportare i riferimenti (nome commerciale) dei prodotti utilizzati così come riportati nel registro dei trattamenti fitosanitari.

Verificare che il prodotto sia registrato contro la cicalina della flavescenza dorata o, più in generale, contro le cicaline della vite. **FD40=NO si genera infrazione.**

Al campo FD41 va indicato l'eventuale trattamento effettuato utilizzando una dose minore di prodotto (sottodosaggio), rispetto a quanto riportato nelle prescrizioni di etichetta in vigore alla data di effettuazione del trattamento. **FD41=NO non si genera infrazione.**

## **CASO PARTICOLARE**

In presenza di un'azienda che abbia più appezzamenti a vite, sui quali è obbligatorio effettuare i trattamenti fitosanitari per la lotta obbligatoria alla flavescenza dorata, la presente relazione di controllo dovrà essere compilata come segue:

- Nel caso in cui non si riscontrino inadempienze da parte dell'azienda a controllo per l'applicazione delle misure di lotta obbligatoria, la relazione di controllo andrà compilata con i dati riferiti all'appezzamento più significativo a livello di superficie vitata, avendo cura di riportare nel campo note che la verifica comunque è stata effettuata su tutti gli appezzamenti aziendali;
- Nel caso in cui siano riscontrate inadempienze da parte dell'azienda a controllo per l'applicazione delle misure di lotta obbligatoria, la relazione di controllo andrà compilata con i dati riferiti all'appezzamento in infrazione.

## 7. Il verbale di accertamento

In caso di presenza di infrazione, viene compilato il verbale di accertamento di cui all'allegato A alla DGR 678/2022, il quale viene trasmesso all'azienda a mezzo PEC unitamente alla relazione di controllo.

Le violazioni accertate sono le seguenti:

- **Violazione del Decreto n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ dell'U.O. Fitosanitario della Regione del Veneto, in quanto non sono stati eseguiti • 1 • 2 interventi insetticidi obbligatori negli impianti vitati coltivati con metodo convenzionale / integrato secondo le indicazioni specifiche riportate nei bollettini viticoli pubblicati dall'U.O. Fitosanitario.**
- **Violazione del Decreto n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ dell'U.O. Fitosanitario della Regione del Veneto, in quanto non sono state rispettate le tempistiche di esecuzione degli interventi insetticidi obbligatori negli impianti vitati coltivati con metodo convenzionale / integrato secondo le indicazioni specifiche riportate nei bollettini viticoli pubblicati dall'U.O. Fitosanitario.**
- **Violazione del Decreto n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ dell'U.O. Fitosanitario della Regione del Veneto, in quanto non sono stati eseguiti • 1 • 2 • 3 interventi insetticidi obbligatori negli impianti vitati coltivati con metodo biologico secondo le indicazioni specifiche riportate nei bollettini viticoli pubblicati dall'U.O. Fitosanitario.**
- **Violazione del Decreto n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ dell'U.O. Fitosanitario della Regione del Veneto, in quanto non sono state rispettate le tempistiche di esecuzione degli interventi insetticidi obbligatori negli impianti vitati coltivati con metodo biologico secondo le indicazioni specifiche riportate nei bollettini viticoli pubblicati dall'U.O. Fitosanitario.**
- **Violazione del Decreto n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ dell'U.O. Fitosanitario della Regione del Veneto, in quanto sono stati impiegati prodotti insetticidi per il contenimento delle popolazioni di *Scaphoideus titanus* non registrati per l'uso specifico contro la cicalina della flavescenza dorata o, più in generale, contro le cicaline della vite.**

Al fine della compilazione della relazione di controllo, è necessario compilare su tablet la sezione "VERBALE DI ACCERTAMENTO" con i riferimenti del soggetto individuato quale "trasgressore/obbligato in solido".

Si considera trasgressore e obbligato in solido la ditta (nella figura del rappresentante legale) per tutte le violazioni previste dal verbale, in quanto è la ditta che è tenuta all'attuazione sulle proprie superfici vitate delle misure di lotta obbligatoria previste dal decreto annuale o di assicurarsi che queste vengano attuate dai prestatori di servizi a cui si affidano.

Al termine dei controlli, da effettuarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, AVEPA trasmette all'U.O. Fitosanitario i verbali di accertamento delle violazioni eventualmente riscontrate.

L'U.O. Fitosanitario, sulla base delle violazioni accertate da AVEPA e nell'esercizio delle proprie funzioni, procede alla contestazione delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 55, comma 15, del D.Lgs. 19/2021.

## Allegato B1: Relazione di controllo

<b>RELAZIONE DI CONTROLLO FLAVESCENZA DORATA 2023</b>
---

<b>RC</b>
-----------

<b>INFORMAZIONI AZIENDA</b>		
-----------------------------	--	--

<b>FD1</b>	CUAA	
<b>FD2</b>	RAGIONE SOCIALE	
<b>FD3</b>	INDIRIZZO SEDE LEGALE	
<b>FD4</b>	PEC	
<b>FD5</b>	TRAMITE (CAA/SPOTELLO)	
<b>FD6</b>	SEDE OPERATIVA (CAA/SPOTELLO)	

<b>PERSONE PRESENTI AL CONTROLLO</b>		
--------------------------------------	--	--

<b>FD7</b>	Identità beneficiario/rappresentante/delegato (nome e cognome)	
<b>FD8</b>	Titolarità (beneficiario/rappresentante/delegato)	
<b>FD9</b>	Tipo documento di identità	
<b>FD10</b>	Numero documento di identità	
<b>FD11</b>	Acquisizione di delega in presenza di delegato	

<b>ISPETTORE</b>		
------------------	--	--

<b>FD12_I</b>	Incaricato del controllo	
<b>FD12_S</b>	Sportello	
<b>FD13_I</b>	Incaricato del controllo	
<b>FD13_S</b>	Sportello	

<b>CONTROLLO</b>		
------------------	--	--

<b>FD14</b>	Luogo	
<b>FD15</b>	Data controllo	
<b>FD15/1</b>	Ora controllo	

<b>NOTE</b>		
-------------	--	--

--	--	--

**Controllo in loco – DGR n. 678 del 07/06/2022**

<b>FD16</b>	APPLICABILITA' in base alla data di controllo	SI NO
<b>FD17/A</b>	Zona a controllo (Decreto n. 47 del 26/05/2023 della Regione Veneto – Servizi Fitosanitari) ZONA INFESTATA (Allegato 2)	SI NO
<b>FD17/B</b>	Zona a controllo (Decreto n. 47 del 26/05/2023 della Regione Veneto – Servizi Fitosanitari) ZONA CUSCINETTO (Allegato 3)	SI NO

<b>TIPO AZIENDA</b>		
<b>FD18</b>	<b>Convenzionale/integrata</b>	SI NO
<b>NUMERO DEI TRATTAMENTI</b>		
<b>FD19</b>	Numero di trattamenti insetticidi obbligatori previsti	1 2
<b>FD20</b>	Numero di trattamenti insetticidi effettuati (alla data del controllo)	0 1 2
<b>FD21</b>	Rispetto del numero dei trattamenti previsti	SI NO
<b>FD22</b>	In caso di mancato rispetto, quanti trattamenti non risultano effettuati, in relazione alla data di controllo?	1 2
<b>TEMPISTICHE DEI TRATTAMENTI (da compilare solo se effettuato almeno 1 trattamento)</b>		
<b>FD23</b>	Data del primo trattamento	gg/mm/aaaa
<b>FD24</b>	Data del secondo trattamento	gg/mm/aaaa
<b>FD25</b>	Rispetto delle tempistiche previste <i>(si veda nota UO)</i>	SI NO
<b>PRODOTTI UTILIZZATI</b>		
<b>FD26</b>	Riportare il nome commerciale dei prodotti utilizzati	(campo OBBLIGATORIO: testo liberamente digitabile)
<b>FD27</b>	I prodotti utilizzati sono registrati per l'uso specifico contro la cicalina della flavescenza dorata o, più in generale, contro le cicaline della vite <i>(si veda lista)?</i>	SI NO
<b>FD28</b>	I prodotti fitosanitari sono stati utilizzati nel rispetto delle dosi (verifica del sotto dosaggio)	SI NO
<b>NOTA1</b>	NOTE CONTROLLORE (INSERIRE FOTO REGISTRO DEI TRATTAMENTI)	
OSSERVAZIONI/DICHIARAZIONI		

<b>AZIENDA BIOLOGICA</b>		
<b>FD30</b>	<b>Biologica</b>	SI NO
<b>NUMERO DEI TRATTAMENTI</b>		
<b>FD31</b>	Numero di trattamenti insetticidi obbligatori previsti	2 trattamenti 3 trattamenti
<b>FD32</b>	Numero di trattamenti insetticidi effettuati (alla data del controllo)	nessun trattamento 1 trattamento 2 trattamenti 3 trattamenti
<b>FD33</b>	Rispetto del numero dei trattamenti previsti	SI NO

<b>FD34</b>	In caso di mancato rispetto, quanti trattamenti non risultano effettuati, in relazione alla data di controllo?	1 trattamento 2 trattamenti 3 trattamenti
<b>TEMPISTICHE DEI TRATTAMENTI (da compilare solo se effettuato almeno 1 trattamento)</b>		
<b>FD35</b>	Data del primo trattamento	
<b>FD36</b>	Data del secondo trattamento	
<b>FD37</b>	Data del terzo trattamento	
<b>FD38</b>	Rispetto delle tempistiche previste ( <i>si veda nota UO</i> )	SI NO
<b>PRODOTTI UTILIZZATI</b>		
<b>FD39</b>	Riportare il nome commerciale dei prodotti utilizzati	
<b>FD40</b>	I prodotti utilizzati sono registrati per l'uso specifico contro la cicalina della flavescenza dorata o, più in generale, contro le cicaline della vite? ( <i>si veda lista</i> )	SI NO
<b>FD41</b>	I prodotti fitosanitari sono stati utilizzati nel rispetto delle dosi (verifica del sotto dosaggio)	SI NO
<b>NOTA2</b>	NOTE CONTROLLORE	
OSSERVAZIONI/DICHIARAZIONI		

Chiusura del controllo con sottoscrizione del verbale.

INCARICATI DEL CONTROLLO (FIRME)
BENEFICIARIO O SUO RAPPRESENTANTE (FIRME)

## Allegato B2: Zona infestata

ZONA INFESTATA					
Prov	Comune	Prov	Comune	Prov	Comune
BL	Alpago	PD	Curtarolo	PD	Sant'Angelo di Piove di Sacco
BL	Belluno	PD	Due Carrare	PD	Sant'Elena
BL	Borgo Valbelluna	PD	Este	PD	Sant'Urbano
BL	Cesiomaggiore	PD	Fontaniva	PD	Saonara
BL	Feltre	PD	Galliera Veneta	PD	Selvazzano Dentro
BL	Fonzaso	PD	Galzignano Terme	PD	Solesino
BL	Limana	PD	Gazzo	PD	Stanghella
BL	Ponte nelle Alpi	PD	Grantorto	PD	Teolo
BL	Santa Giustina	PD	Granze	PD	Terrassa Padovana
BL	Sedico	PD	Legnaro	PD	Tombolo
PD	Abano Terme	PD	Limena	PD	Torreglia
PD	Agna	PD	Loreggia	PD	Trebaseleghe
PD	Albignasego	PD	Lozzo Atestino	PD	Tribano
PD	Anguillara Veneta	PD	Masera' di Padova	PD	Urbana
PD	Arqua' Petrarca	PD	Masi	PD	Veggiano
PD	Arre	PD	Massanzago	PD	Vescovana
PD	Arzergrande	PD	Megliadino San Vitale	PD	Vighizzolo d'Este
PD	Bagnoli di Sopra	PD	Merlara	PD	Vigodarzere
PD	Baone	PD	Mestrino	PD	Vigonza
PD	Barbona	PD	Monselice	PD	Villa del Conte
PD	Battaglia Terme	PD	Montagnana	PD	Villa Estense
PD	Boara Pisani	PD	Montegrotto Terme	PD	Villafranca Padovana
PD	Borgo Veneto	PD	Noventa Padovana	PD	Villanova di Camposampiero
PD	Borgoricco	PD	Ospedaletto Euganeo	PD	Vo'
PD	Bovolenta	PD	Padova	RO	Adria
PD	Brugine	PD	Pernumia	RO	Badia Polesine
PD	Cadoneghe	PD	Piacenza d'Adige	RO	Lendinara
PD	Campo San Martino	PD	Piazzola sul Brenta	RO	Pettorazza Grimani
PD	Campodarsego	PD	Piombino Dese	RO	Rovigo
PD	Campodoro	PD	Piove di Sacco	RO	San Martino di Venezze
PD	Camposampiero	PD	Polverara	TV	Altivole
PD	Candiana	PD	Ponso	TV	Arcade
PD	Carceri	PD	Ponte San Nicolò	TV	Asolo
PD	Carmignano di Brenta	PD	Pontelongo	TV	Borso del Grappa
PD	Cartura	PD	Pozzonovo	TV	Breda di Piave
PD	Casale di Scodosia	PD	Rovolon	TV	Caerano di San Marco
PD	Casalserugo	PD	Rubano	TV	Cappella Maggiore
PD	Castelbaldo	PD	Saccolongo	TV	Carbonera
PD	Cervarese Santa Croce	PD	San Giorgio delle Pertiche	TV	Casale sul Sile
PD	Cinto Euganeo	PD	San Giorgio in Bosco	TV	Casier
PD	Cittadella	PD	San Martino di Lupari	TV	Castelcucco
PD	Codevigo	PD	San Pietro in Gu'	TV	Castelfranco Veneto
PD	Conselve	PD	San Pietro Viminario	TV	Castello di Godego
PD	Correzzola	PD	Santa Giustina in Colle	TV	Cavaso del Tomba

Prov	Comune	Prov	Comune	Prov	Comune
TV	Cessalto	TV	Portobuffolè	VE	Cona
TV	Chiarano	TV	Possagno	VE	Concordia Sagittaria
TV	Cimadolmo	TV	Povegliano	VE	Dolo
TV	Cison di Valmarino	TV	Preganziol	VE	Eraclea
TV	Codogne'	TV	Quinto di Treviso	VE	Fiesso d'Artico
TV	Colle Umberto	TV	Refrontolo	VE	Fossalta di Piave
TV	Conegliano	TV	Resana	VE	Fossalta di Portogruaro
TV	Cordignano	TV	Revine Lago	VE	Fosso'
TV	Cornuda	TV	Riese Pio X	VE	Gruaro
TV	Crocetta del Montello	TV	Roncade	VE	Jesolo
TV	Farra di Soligo	TV	Salgareda	VE	Marcon
TV	Follina	TV	San Biagio di Callalta	VE	Martellago
TV	Fontanelle	TV	San Fior	VE	Meolo
TV	Fonte	TV	San Pietro di Feletto	VE	Mira
TV	Fregona	TV	San Polo di Piave	VE	Mirano
TV	Gaiarine	TV	San Vendemiano	VE	Musile di Piave
TV	Giavera del Montello	TV	San Zenone degli Ezzelini	VE	Noale
TV	Godega di Sant'Urbano	TV	Santa Lucia di Piave	VE	Noventa di Piave
TV	Gorgo al Monticano	TV	Sarmede	VE	Pianiga
TV	Istrana	TV	Segusino	VE	Portogruaro
TV	Loria	TV	Sernaglia della Battaglia	VE	Pramaggiore
TV	Mansue'	TV	Silea	VE	Quarto d'Altino
TV	Mareno di Piave	TV	Spresiano	VE	Salzano
TV	Maser	TV	Susegana	VE	San Dona' di Piave
TV	Maserada sul Piave	TV	Tarzo	VE	San Michele al Tagliamento
TV	Meduna di Livenza	TV	Trevignano	VE	San Stino di Livenza
TV	Miane	TV	Treviso	VE	Santa Maria di Sala
TV	Mogliano Veneto	TV	Valdobbiadene	VE	Scorze'
TV	Monastier di Treviso	TV	Vazzola	VE	Spinea
TV	Monfumo	TV	Vedelago	VE	Stra
TV	Montebelluna	TV	Vidor	VE	Teglio Veneto
TV	Morgano	TV	Villorba	VE	Torre di Mosto
TV	Moriago della Battaglia	TV	Vittorio Veneto	VE	VENEZIA
TV	Motta di Livenza	TV	Volpago del Montello	VE	Vigonovo
TV	Nervesa della Battaglia	TV	Zenson di Piave	VR	Affi
TV	Oderzo	TV	Zero Branco	VR	Albaredo d'Adige
TV	Ormelle	VE	Annone Veneto	VR	Angiari
TV	Orsago	VE	Campagna Lupia	VR	Arcole
TV	Paese	VE	Campolongo Maggiore	VR	Bardolino
TV	Pederobba	VE	Camponogara	VR	Belfiore
TV	Pieve del Grappa	VE	Caorle	VR	Bevilacqua
TV	Pieve di Soligo	VE	Cavarzere	VR	Bonavigo
TV	Ponte di Piave	VE	Ceggia	VR	Boschi Sant'Anna
TV	Ponzano Veneto	VE	Cinto Caomaggiore	VR	Bovolone

Prov	Comune	Prov	Comune	Prov	Comune
VR	Brentino Belluno	VR	San Pietro in Cariano	VI	Lonigo
VR	Bussolengo	VR	Sant'Ambrogio di Valpolicella	VI	Lugo di Vicenza
VR	Caldiero	VR	Soave	VI	Malo
VR	Caprino Veronese	VR	Sommacampagna	VI	Marano Vicentino
VR	Casaleone	VR	Sona	VI	Marostica
VR	Castelnuovo del Garda	VR	Terrazzo	VI	Montebello Vicentino
VR	Cavaion Veronese	VR	Tregnago	VI	Montecchio Maggiore
VR	Cazzano di Tramigna	VR	Valeggio sul Mincio	VI	Montecchio Precalcino
VR	Cerea	VR	Verona	VI	Montegalda
VR	Cologna Veneta	VR	Veronella	VI	Montegaldella
VR	Colognola ai Colli	VR	Vestenanova	VI	Monteviale
VR	Concamarise	VR	Villafranca di Verona	VI	Monticello Conte Otto
VR	Costermano sul Garda	VR	Zevio	VI	Montorso Vicentino
VR	Dolce'	VR	Zimella	VI	Mussolente
VR	Fumane	VI	Agugliaro	VI	Nanto
VR	Garda	VI	Albettono	VI	Nove
VR	Gazzo Veronese	VI	Alonte	VI	Noventa Vicentina
VR	Grezzana	VI	Altavilla Vicentina	VI	Orgiano
VR	Illasi	VI	Arcugnano	VI	Pianezze
VR	Isola della Scala	VI	Arzignano	VI	Poiana Maggiore
VR	Isola Rizza	VI	Asigliano Veneto	VI	Pozzoleone
VR	Lavagno	VI	Barbarano Mossano	VI	Quinto Vicentino
VR	Lazise	VI	Bassano del Grappa	VI	Romano d'Ezzelino
VR	Legnago	VI	Bolzano Vicentino	VI	Rosa'
VR	Marano di Valpolicella	VI	Breganze	VI	Rossano Veneto
VR	Mezzane di Sotto	VI	Brendola	VI	Salcedo
VR	Minerbe	VI	Bressanvido	VI	Sandrigo
VR	Montecchia di Crosara	VI	Caldogno	VI	Sarcedo
VR	Monteforte d'Alpone	VI	Camisano Vicentino	VI	Sarego
VR	Negrar	VI	Campiglia dei Berici	VI	Schiavon
VR	Oppeano	VI	Cartigliano	VI	Schio
VR	Palu'	VI	Cassola	VI	Sossano
VR	Pastrengo	VI	Castegnero	VI	Sovizzo
VR	Pescantina	VI	Castelgomberto	VI	Tezze sul Brenta
VR	Peschiera del Garda	VI	Chiampo	VI	Thiene
VR	Pressana	VI	Colceresa	VI	Torri di Quartesolo
VR	Rivoli Veronese	VI	Costabissara	VI	Trissino
VR	Ronca'	VI	Creazzo	VI	Val Lione
VR	Ronco all'Adige	VI	Dueville	VI	Vicenza
VR	Roverchiara	VI	Fara Vicentino	VI	Villaga
VR	Roveredo di Gua'	VI	Gambellara	VI	Villaveria
VR	San Bonifacio	VI	Gambugliano	VI	Zermeghedo
VR	San Giovanni Ilarione	VI	Grisignano di Zocco	VI	Zovencedo
VR	San Martino B. Albergo	VI	Grumolo delle Abbadesse	VI	Zugliano
VR	San Mauro di Saline	VI	Isola Vicentina		
VR	San Pietro di Morubio	VI	Longare		

## Allegato B3: Zona cuscinetto

ZONA CUSCINETTO					
Prov	Comune	Prov	Comune	Prov	Comune
BL	Agordo	BL	Val di Zoldo	RO	Stienta
BL	Alano di Piave	BL	Vallada Agordina	RO	Taglio di Po
BL	Alleghe	BL	Valle di Cadore	RO	Trecenta
BL	Arsie'	BL	Vigo di Cadore	RO	Villadose
BL	Auronzo di Cadore	BL	Vodo Cadore	RO	Villanova del Ghebbo
BL	Borca di Cadore	BL	Voltago Agordino	RO	Villanova Marchesana
BL	Calalzo di Cadore	BL	Zoppe' di Cadore	RO	Villamarzana
BL	Canale d'Agordo	RO	Ariano nel Polesine	VE	Cavallino-Treporti
BL	Cencenighe Agordino	RO	Arqua' Polesine	VE	Chioggia
BL	Chies d'Alpago	RO	Bagnolo di Po	VR	Badia Calavena
BL	Cibiana di Cadore	RO	Bergantino	VR	Bosco Chiesanuova
BL	Colle Santa Lucia	RO	Bosaro	VR	Brenzzone sul Garda
BL	Comelico Superiore	RO	Calto	VR	Buttapietra
BL	Cortina d'Ampezzo	RO	Canaro	VR	Castagnaro
BL	Danta di Cadore	RO	Canda	VR	Castel d'Azzano
BL	Domegge di Cadore	RO	Castelguglielmo	VR	Cerro Veronese
BL	Falcade	RO	Castelmassa	VR	Erbe'
BL	Gosaldo	RO	Castelnovo Bariano	VR	Erbezzo
BL	La Valle Agordina	RO	Ceneselli	VR	Ferrara di Monte Baldo
BL	Lamon	RO	Ceregnano	VR	Malcesine
BL	Livinalongo del Col di Lana	RO	Corbola	VR	Mozzecane
BL	Longarone	RO	Costa di Rovigo	VR	Nogara
BL	Lorenzago di Cadore	RO	Crespino	VR	Nogarole Rocca
BL	Lozzo di Cadore	RO	Ficarolo	VR	Povegliano Veronese
BL	Ospitale di Cadore	RO	Fiesso Umbertiano	VR	Rovere' Veronese
BL	Pedavena	RO	Frassinelle Polesine	VR	Salizzole
BL	Perarolo di Cadore	RO	Fratta Polesine	VR	San Giovanni Lupatoto
BL	Pieve di Cadore	RO	Gaiba	VR	San Zeno di Montagna
BL	Quero Vas	RO	Gavello	VR	Sanguinetto
BL	Rivamonte Agordino	RO	Giacciano con Baruchella	VR	Sant'Anna d'Alfaedo
BL	Rocca Pietore	RO	Guarda Veneta	VR	Selva di Progno
BL	San Gregorio nelle Alpi	RO	Loreo	VR	Sorga'
BL	San Nicolo' di Comelico	RO	Lusia	VR	Torri del Benaco
BL	San Pietro di Cadore	RO	Melara	VR	Trevenzuolo
BL	San Tomaso Agordino	RO	Occhiobello	VR	Velo Veronese
BL	San Vito di Cadore	RO	Papozze	VR	Vigasio
BL	Santo Stefano di Cadore	RO	Pincara	VR	Villa Bartolomea
BL	Selva di Cadore	RO	Polesella	VI	Altissimo
BL	Seren del Grappa	RO	Pontecchio Polesine	VI	Arsiero
BL	Sospirolo	RO	Porto Tolle	VI	Asiago
BL	Soverzene	RO	Porto Viro	VI	Brogliano
BL	Sovramonte	RO	Rosolina	VI	Caltrano
BL	Taibon Agordino	RO	Salara	VI	Calvene
BL	Tambre	RO	San Bellino	VI	Carre'

Prov	Comune				
VI	Chiuppano				
VI	Cogollo del Cengio				
VI	Cornedo Vicentino				
VI	Crespadoro				
VI	Enego				
VI	Foza				
VI	Gallio				
VI	Laghi				
VI	Lastebasse				
VI	Lusiana Conco				
VI	Monte di Malo				
VI	Nogarole Vicentino				
VI	Pedemonte				
VI	Piovene Rocchette				
VI	Posina				
VI	Pove del Grappa				
VI	Recoaro Terme				
VI	Roana				
VI	Rotzo				
VI	San Pietro Mussolino				
VI	San Vito di Leguzzano				
VI	Santorso				
VI	Solagna				
VI	Tonezza del Cimone				
VI	Torrebelvicino				
VI	Valbrenta				
VI	Valdagno				
VI	Valdastico				
VI	Valli del Pasubio				
VI	Velo d'Astico				
VI	Zane'				

## Approfondimento

### FLAVESCENZA DORATA

#### L'insetto vettore e il controllo della malattia

La diffusione della malattia, da vite a vite, avviene ad opera della **cicalina** *Scaphoideus titanus*.

È possibile anche la trasmissione da parte di altri vettori, *Dictyophara europaea* e *Orientus ishidae*, che però non vivono preferenzialmente su vite.


La *Scaphoideus titanus* ha **una sola generazione** all'anno. Sverna come uovo sotto la corteccia dei tralci di due o più anni. **Verso la metà di maggio**, o anche prima, **compaiono le prime neanidi**; la schiusa delle uova si protrae scalarmente sino a tutto il mese di luglio, con un massimo attorno alla prima decade di giugno.



I primi adulti iniziano a comparire verso la fine di giugno e si possono trovare fino a tutto settembre – inizio ottobre. Ci possono essere **reinfestazioni dall'esterno**, verso fine agosto – settembre, pericolose in quanto questi adulti con buona probabilità sono in grado di trasmettere la malattia.

La cicalina può assumere l'agente infettivo alimentandosi, anche quando è ancora neanide, su piante infette, per circa 7 giorni. **Diventa infettiva** dopo circa 3 – 4 settimane; quindi nei primi 3 stadi giovanili non è in grado di trasmettere la malattia. Lo diventa **a partire dallo stadio di ninfa di IV e V età** e per il resto della vita, **allo stadio adulto**.

In presenza di consistenti popolazioni dell'insetto vettore, la FD può diffondersi molto rapidamente, perché le **viti ammalate**, presenti nel vigneto o nelle vicinanze, **fungono da fonte d'inoculo**, potendone quindi derivare rapide e gravi epidemie.



Annualmente vengono stabilite con Decreto dell'U.O. Fitosanitario, ai sensi del Decreto di Lotta Obbligatoria, le misure di contenimento da attuare nei diversi areali viticoli, tenuto conto della diversa incidenza della malattia.

Indicazioni tecniche specifiche, alle quali si rimanda, vengono poi date attraverso i bollettini.

In linea generale, con presenza limitata della malattia e del vettore, e facendo uso di prodotti efficaci, può essere sufficiente **1 solo intervento insetticida**.




Dove le popolazioni di *Scaphoideus* risultano elevate possono rendersi **necessari 2 interventi**. In questo caso il primo intervento va effettuato, a seguito di specifici monitoraggi, quando si ha la comparsa delle ninfe di IV età, (indicativamente nella seconda metà di giugno e comunque seguendo le indicazioni delle cantine e dei bollettini) avendo cura di distribuire il prodotto su tutta la vegetazione, compresi i polloni dove sono più facilmente presenti gli stadi giovanili. In alcune situazioni, in caso di **reinfestazioni**, possibili verso fine agosto – settembre, è consigliabile effettuare anche un terzo intervento.



E' stato dimostrato che anche 1 solo intervento – con prodotti di elevata efficacia - può contenere adeguatamente la cicalina (Pavan e altri), purché effettuato su tutti i vigneti dell'areale. Pertanto la **difesa** contro il vettore deve essere **coordinata a livello comprensoriale**, in modo da non lasciare fonti di inoculo, ad esempio vigneti abbandonati o non trattati, dove l'insetto è presente e da cui si può spostare e può trasferire la malattia su piante sane (gli adulti di *S. titanus* si spostano facilmente di decine o anche di centinaia di metri).

Per il momento d'intervento, il principio attivo da usare e il numero di trattamenti necessari, si farà riferimento alle indicazioni dei tecnici e/o dei bollettini zonali.



#### **Prevenzione**

Considerato che la malattia viene trasmessa dall'insetto solo dopo che lo stesso si è alimentato su piante ammalate, la prima norma di prevenzione è l'eliminazione completa delle **piante infette**, non solo dei singoli tralci sintomatici, che va fatta alla manifestazione dei sintomi, senza aspettare a fine stagione.

Va evitata una eccessiva vigoria delle piante, in quanto si creano condizioni favorevoli allo sviluppo dell'insetto.

La base della vite va tenuta pulita, attraverso operazioni di spollonatura eseguite tempestivamente.

Il sottofilo va mantenuto pulito dalle infestanti, con le lavorazioni o il diserbo, in modo da non creare un microclima favorevole all'insetto.

#### **Monitoraggio dello *Scaphoideus***

Il monitoraggio delle forme giovanili (cinque stadi: il quarto e quinto stadio si riconoscono perché presentano delle chiazze colorate) ha l'obiettivo di verificare il livello di popolazione del vettore e di individuare il momento più idoneo per eseguire gli interventi insetticidi, al fine di ottenere i migliori risultati nel suo contenimento.